

Centro Diritti Umani Università di Padova

annuario italiano dei diritti umani 2017

PADOVA **UP**

Annuario italiano dei diritti umani

Pubblicazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

Direttore

Antonio Papisca

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Paolo De Stefani, Marco Mascia, Antonio Papisca, Claudia Pividori

Redazione

Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova

tel. 049.8271817; fax 049.8271816

annuario@unipd-centrodirittiumani.it

www.annuarioitalianodirittiumani.it

http://unipd-centrodirittiumani.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CENTRO DI ATENEO
PER I DIRITTI UMANI



REGIONE DEL VENETO

ARCHIVIO
PACE DIRITTI UMANI
peace human rights

Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova



Cattedra UNESCO
Diritti umani,
democrazia e pace



© 2017 Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova

© 2017 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Prima edizione: luglio 2017

Progetto grafico e redazione: Centro di Ateneo per i Diritti Umani, Università di Padova

ISBN: 9788869380464

Stampato per conto della casa editrice dell'Università di Padova -
Padova University Press nel mese di luglio

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

ad Antonio Papisca

Sommario

L'Italia e i diritti umani nel 2016: la «lunga marcia» per la creazione delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e l'ambigua introduzione del reato di tortura nel codice penale	XV
Agenda italiana dei diritti umani 2017	XXI
Struttura dell'Annuario 2017	XXVII
PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA	
1. La normativa internazionale sui diritti umani	3
1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite	3
1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione	3
1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa	4
1.4. Normativa dell'Unione Europea	4
1.4.1. Trattati	4
1.4.2. Normativa dell'UE nel 2016	4
2. Normativa italiana	9
2.1. Costituzione della Repubblica Italiana	9
2.2. Legislazione nazionale	10
2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni	12
2.4. Leggi regionali	13
PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA	
1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani	19
1.1. Organismi parlamentari	20
1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	20

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani	22
1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	23
1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani	26
1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	45
1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile	45
1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali	47
1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica	47
1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	48
1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)	49
1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO	50
1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali	51
1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	52
1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	53
1.5. Ministero della giustizia	55
1.6. Autorità giudiziaria	55
1.7. Autorità indipendenti	56
1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	56
1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali	57
1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	57
1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	58
1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	61
1.8. Organizzazioni non-governative	62
1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana	65
2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale	75
2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni	75
2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane	75
2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici	76
2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	77
2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani	78
2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani	80
3. Regione del Veneto	83
3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e Sistar	84
3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace	84
3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo	85

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»	86
3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace	87
3.6. Garante regionale dei diritti della persona	88
3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna	90
3.8. Osservatorio regionale immigrazione	91

PARTE III - L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite	95
1.1. Assemblea generale	95
1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia	99
1.2. Consiglio diritti umani	105
1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2016	107
1.2.2. Esame periodico universale	117
1.2.3. Procedure speciali	118
1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)	120
1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)	121
1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)	123
1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali	125
1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)	126
1.5.3. Comitato contro la tortura	126
1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale	127
1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne	131
1.5.6. Comitato dei diritti del bambino	131
1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità	131
1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate	135
1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti	135
1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite	136
1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	136
1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)	138
1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	139
1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	140
1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)	140
1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)	140
1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)	141
1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	141

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale	141
1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)	141
2. Consiglio d'Europa	143
2.1. Assemblea parlamentare	143
2.2. Comitato dei Ministri	144
2.3. Corte europea dei diritti umani	148
2.4. Comitato per la prevenzione della tortura	149
2.5. Comitato europeo dei diritti sociali	151
2.6. Commissario per i diritti umani	159
2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	161
2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	167
2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto	170
2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani	170
2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione	173
2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	177
3. Unione Europea	179
3.1. Parlamento europeo	179
3.2. Commissione europea	180
3.3. Consiglio dell'Unione Europea	181
3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea	181
3.5. Servizio europeo per l'azione esterna	182
3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani	182
3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)	182
3.8. Mediatore europeo	184
3.9. Garante europeo della protezione dei dati	184
4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)	185
4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)	185
4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali	186
4.3. Rappresentante sulla libertà dei media	186
4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani	187
5. Diritto umanitario e penale	189
5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale	189
5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali	189

PARTE IV - GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana	195
1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea	195
1.1.1. Rilevanza in Italia della giurisprudenza della CtEDU	195
1.1.2. Ne <i>bis in idem</i> come principio di diritto dell'UE	195
1.1.3. Diritti umani e CDFUE	196
1.2. Dignità della persona: principi di biodiritto; immunità degli Stati esteri e crimini contro l'umanità	197
1.2.1. Biotestamento: incompetenza Regioni a legiferare in merito	197
1.2.2. Divieto assoluto di ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni	197
1.2.3. Maternità surrogata	198
1.2.4. Condizione di transgenere	200
1.2.5. Immunità dello Stato e crimini internazionali contro la dignità della persona	200
1.3. Diritti associativi e politici; libertà di stampa	200
1.3.1. Cittadinanza italiana	200
1.3.2. Libertà di stampa e segreto giudiziale	201
1.3.3. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate (legge Severino)	202
1.3.4. Non sindacabilità del diniego governativo di avviare intese Stato-confessioni religiose	202
1.3.5. Luoghi di culto: divieto di condizioni differenziate per confessioni non cattoliche e prive di intesa	203
1.3.6. Manifestazioni fasciste	203
1.4. Asilo e protezione internazionale	204
1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale	204
1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino	206
1.5. Discriminazione – questioni generali	206
1.5.1. Diritto al cognome materno	206
1.5.2. Cittadinanza e accesso al servizio civile nazionale	207
1.5.3. Indennità di maternità	207
1.5.4. Contributi previdenziali «figurativi» alle vittime delle leggi razziali	207
1.6. Diritti delle persone con disabilità	208
1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana	208
1.6.2. Barriere architettoniche	208
1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno	209
1.6.4. Discriminazioni in ambito scolastico. Diritto all'istruzione degli alunni con disabilità e vincoli di bilancio	210

1.6.5. Convivente e permesso mensile retribuito per l'assistenza al disabile grave	210
1.6.6. Compartecipazione alla spesa misurata in base alla condizione economica familiare	211
1.6.7. Inserimento lavorativo	211
1.7. Diritti sociali	212
1.7.1. Minimi salariali e contratti con la pubblica amministrazione	212
1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: sblocco parziale della rivalutazione automatica delle pensioni	213
1.7.3. Indennità per ferie non godute dei dipendenti pubblici	213
1.8. Immigrazione	214
1.8.1. Espulsioni, respingimenti	214
1.8.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati	214
1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà	215
1.9.1. Tutela della riservatezza: diritto dell'adottato di conoscere l'identità della madre naturale	215
1.9.2. Diritto del «genitore sociale» di frequentare i figli minori dell'ex partner omosessuale	215
1.9.3. «Diritto all'oblio»	216
1.9.4. Diritto di privacy e controlli sul lavoratore dipendente	216
1.9.5. Sistemi di marketing telefonico automatizzati	217
1.9.6. Riservatezza e diffusione di numeri telefonici in rete	217
1.9.7. Riservatezza e procedure di internet banking	218
1.9.8. Riservatezza e pubblicazione di sentenze giudiziarie	219
1.9.9. Diritto all'immagine	219
1.9.10. Espropriazioni e espropriazioni «indirette»	220
1.10. Diritti dei bambini	221
1.10.1. Apertura dello stato di adottabilità come <i>extrema ratio</i>	221
1.10.2. Adozione «in casi particolari»: <i>stepchild adoption</i> , adozione incrociata	221
1.10.3. Riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso	223
1.10.4. Prostituzione minorile. Pornografia minorile	223
1.10.5. Ascolto giudiziale	224
1.10.6. Abuso di mezzi di correzione	224
1.10.7. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori	225
1.11. Giusto processo: legge Pinto	226
1.11.1. Questioni di costituzionalità	226
1.11.2. Problematiche applicative	226
1.12. Questioni penali	231
1.12.1. <i>Ne bis in idem</i>	231
1.12.2. Applicazione retroattiva della <i>lex mitior</i>	232

1.12.3. Rapporti con la CtEDU e reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso	233
1.12.4. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti	234
1.12.5. Schiavitù, maltrattamenti in famiglia	235
1.12.6. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo	235
1.12.7. Reato di riduzione in schiavitù	236
1.12.8. Condanna penale in base a deposizioni rese al di fuori del contraddittorio	236
1.12.9. Abbandono di persona incapace	237
1.12.10. Il delitto di atti persecutori (<i>stalking</i>) come reato di violenza alla persona	237
1.12.11. Propaganda e istigazione all'odio razziale. Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa	238
2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	241
2.1. Tortura, diritto alla libertà, diritto alla vita	241
2.2. Equo processo	245
2.3. Vita privata e familiare, libertà di espressione	247
3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	253
3.1. Principio di retroattività della legge penale più favorevole	253
3.2. Parità di retribuzione tra uomo e donna	253
Indice dei luoghi e delle parole notevoli	255
Indice delle principali fonti normative	261
Indice della giurisprudenza citata	263
Comitato di ricerca e redazione	267

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite	ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici
CARA: Centro di accoglienza per richiedenti asilo	ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
CAT: Convenzione internazionale contro la tortura	ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie
CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne	NATO: Organizzazione del trattato del nord atlantico
CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali	ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE
CGUE: Corte di giustizia dell'Unione Europea	OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani
CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani	OIL: Organizzazione internazionale del lavoro
CIE: Centro di identificazione ed espulsione	OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni
CIG: Corte internazionale di giustizia	OMS: Organizzazione mondiale per la sanità
CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa	OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura
CoE: Consiglio d'Europa	OSCE: Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione Europea	PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell'Unione europea	PE: Parlamento europeo
CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati
CPI: Corte penale internazionale	TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti	TUE: Trattato sull'Unione Europea
CRC: Convenzione sui diritti dell'infanzia	UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica
CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità	UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo
CtEDU: Corte europea dei diritti umani	UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite	UNEP: Programma per le Nazioni Unite per l'ambiente
ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati
ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)	UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura	UPR: Esame periodico universale
FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea	
FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea	

L'Italia e i diritti umani nel 2016: la «lunga marcia» per la creazione delle istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e l'ambigua introduzione del reato di tortura nel codice penale

Il tema centrale dell'Introduzione all'edizione 2017 dell'Annuario ce lo ha indicato il nostro Direttore, prof. Antonio Papisca, qualche giorno prima della sua improvvisa scomparsa. Nell'ultima riunione del comitato di ricerca e redazione aveva proposto di porre ancora una volta l'attenzione sull'urgenza di istituire nel nostro Paese le istituzioni nazionali per i diritti umani, ovvero la Commissione nazionale indipendente per i diritti umani e il Difensore civico nazionale, secondo quanto stabilito dai cosiddetti «Principi di Parigi», fatti propri dalla risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La «lunga marcia» – per ora senza esito – per la creazione di un'istituzione indipendente per i diritti umani era partita anche in Italia negli anni Ottanta e si era rafforzata nei primi anni Novanta. In quegli anni, le iniziative pionieristiche di alcune Regioni che avevano istituito un Difensore civico già nei decenni precedenti erano state rilanciate da numerosi Consigli regionali e avevano trovato un importante avallo in leggi nazionali innovative in materia di autonomie locali e procedimento amministrativo. L'idea di fondere il profilo prevalentemente amministrativistico attribuito ai Difensori civici (*Ombudsman*) regionali, provinciali e comunali in quello proprio di un'istituzione indipendente, autonoma e autorevole per i diritti umani era la chiave di volta per mettere al primo posto l'*effettività* dei diritti umani. Una rete di persone e istituzioni, con un mandato solidamente fondato nell'ordinamento nazionale e locale ma strettamente ancorato al diritto internazionale dei diritti umani, doveva affiancare i Governi e le altre istituzioni politiche nonché le organizzazioni di società civile al fine di garantire la centralità dei diritti umani in tutti i campi della vita politica, economica e sociale. Diritti umani da intendere non come vaghe aspirazioni o parole d'ordine ideologiche, ma concreta e fattuale risposta ai bisogni e alle domande degli individui e delle comunità. Legalità ed *effettività*; partecipazione e trasparenza; efficacia e *accountability*: queste le linee di forza per un rilancio della *governance* a tutti i livelli.

Dieci anni fa, in un articolo pubblicato nel secondo fascicolo del 2007 della Rivista «Pace diritti umani – Peace human rights», Papisca scriveva:

«[P]er i diritti umani, prescindere dalle istituzioni significa deprivarli di ogni valida garanzia. Dato questo per scontato, una volta per tutte, occorre altresì

sottolineare che la garanzia piena - cioè democratica e concreta - dei diritti fondamentali esige che ci siano anche strutture che promanano direttamente dalla società civile e che si prefiggono non soltanto di partecipare alla formazione delle politiche, ma anche di promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e di prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi. I “Principi di Parigi” forniscono un elenco esaustivo dei requisiti che devono connotare le “istituzioni nazionali dei diritti umani”, appunto quali istituzioni indipendenti di società civile. Esse devono essere costituite in virtù di atto legislativo (auspicabilmente, di natura costituzionale) e i loro membri devono risultare, in via di principio, da decisioni adottate non dall'Esecutivo ma da organi parlamentari».

«Il Diritto internazionale dei diritti umani e la relativa “machinery” sono in fase di continua evoluzione e complessificazione, anche organizzativa, da cui discende un imperativo, ormai definitivamente chiaro, per gli Stati che si vincolano all'osservanza delle norme e dei principi giuridici internazionali: essi devono attrezzarsi con strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo tra gli apparati strettamente governativi e le strutture indipendenti».

E vent'anni fa, nel 1997, scrivendo a proposito del Difensore civico (di cui all'epoca si prefigurava l'istituzione come organo di rilievo costituzionale nel quadro di una delle tante riforme costituzionali mancate), Papisca osservava:

«All'interno di una diffusa dottrina statualistica, piena di astrazioni e di croste conservatrici e autoritative, il contratto sociale viene enfaticamente evocato quando ci si riferisce alla salvaguardia di supremi principi quali la difesa dell'integrità territoriale dello stato e il mantenimento dell'ordine pubblico al suo interno. Raramente si evoca il contratto sociale per specificare quali sono i contenuti operativi, *hic et nunc*, del principio della promozione e del rispetto della dignità della persona e della eguaglianza ontica di tutte le persone. Insomma, contratto sociale per enfatizzare i diritti dello stato, prima che per soddisfare gli eguali diritti innati dei soggetti in virtù dei quali e per i quali lo stato esiste e si legittima. Ebbene, il Difensore civico è un “agente di contratto sociale” nel quotidiano urgere esistenziale delle persone e delle famiglie: se non giunge per tempo una pensione, se in un pubblico ufficio viene sbattuta la porta in faccia al signor X o alla signora Y si pone una questione di dignità e di vita della persona, del nucleo familiare, della micro comunità umana, entra in sofferenza il contratto sociale nella sua funzionalità quotidiana, nel perseguimento di quegli obiettivi di esistenza dei membri della comunità che distinguiamo dagli obiettivi di sopravvivenza della comunità nel suo insieme. Per questa diuturna opera di declinazione dei contenuti di promozione umana del contratto sociale, non bastano i Tar né il Consiglio di stato né la Corte costituzionale né la magistratura ordinaria. Ci vogliono comportamenti materiali, risorse finanziarie e bilanci mirati, servizi efficienti, funzionari ed impiegati competenti ed educati al rispetto dei diritti umani, consapevoli del fatto che il loro esistere di “*civil servants*” è in funzione del loro servire e non del comandare» (Antonio Papisca, «Il Difensore Civico per la (ri)qualificazione costituzionale della difesa civica in Italia», in Nino Olivetti Rason, Lucio Strumendo (a cura di), *Il difensore civico. Tutela e promozione dei diritti umani e di cittadinanza*, Cedam, Padova 1997, pp. 15-22).


A decenni di distanza, queste considerazioni sono ancora pertinenti, se non altro perché la situazione a cui fanno riferimento risulta vergognosamente immutata. Mentre in sede internazionale e in vari Paesi le istituzioni indipendenti per i diritti umani si sono sviluppate in varie forme e hanno affrontato sfide sempre più complesse e avanzate, in Italia la loro corsa è stata bloccata. Ufficialmente per obiettivi di risparmio – questa almeno è la ragione addotta nella legge finanziaria per il 2010 per abolire i Difensori civici comunali.

La mancata istituzione di una Commissione nazionale per i diritti umani e/o di un *Ombudsman* (Difensore civico) nazionale rappresenta una carenza strutturale dell'ordinamento italiano. Ciò priva il Paese di organismi pienamente indipendenti e autonomi, rappresentativi delle varie realtà socio-culturali presenti in Italia, forniti di mezzi adeguati per proteggere effettivamente tutti i diritti umani (e non solo un ristretto gruppo di diritti o i diritti di specifiche categorie) e di intraprendere, d'ufficio o su segnalazione informale di qualunque individuo o ente, indagini idonee ad accertare l'eventuale violazione o mancata attuazione di standard sui diritti umani da parte di soggetti dell'amministrazione.

Nel corso degli anni, la carenza di tale istituzione è stata segnalata alle autorità italiane da più parti. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ne ha richiesto la creazione nel 2005 e nel 2009. La stessa richiesta è stata avanzata dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) nel 2002 e nel 2016, e dal Comitato consultivo della Convenzione-quadro sulla protezione delle minoranze nazionali (sempre del Consiglio d'Europa) nel 2010. Tra i comitati sui diritti umani operanti nell'ambito delle Nazioni Unite, il Comitato diritti umani (civili e politici) ha raccomandato la costituzione di un'istituzione nazionale italiana per i diritti umani nel 2005 e ha reiterato la richiesta nel 2017. Nel 2008, 2012 e 2016 (cioè in tutte le più recenti occasioni in cui ha potuto analizzare il rapporto dell'Italia) lo ha fatto anche il Comitato contro la discriminazione razziale. Nel 2011 lo ha richiesto il Comitato sui diritti del bambino – che evidentemente non ha considerato del tutto soddisfacente la creazione, nel 2010, dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, proprio per la non rispondenza di tale istituzione ai parametri di Parigi. Nel 2015 è stata la volta del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali e nel 2016 si è unito nel formulare tale raccomandazione anche il Comitato sui diritti delle persone con disabilità.

Un «assedio» a cui portano il loro contributo anche numerosi Governi. Se nello UPR del 2010 furono 15 gli Stati a chiedere all'Italia di fare il grande passo, nel 2014 il numero è salito a 22, e ognuno di questi con formulazioni che fanno esplicito riferimento ai Principi di Parigi, ossia, in particolare, alla necessità di non distribuire su un mosaico di diversi istituti il compito di monitorare, promuovere e tutelare i diritti umani, ma di concentrare tale funzione su un organo dotato di adeguate risorse tecnico-giuridiche e materiali. Ciò che impressiona, tuttavia, è constatare come l'Italia abbia accettato praticamente tutte queste raccomandazioni, assicurando di volta in volta l'interlocutore di turno che l'istituzione di tale organo, nel rispetto dei Principi di Parigi, era imminente. E in effetti, dal 1989 al 2017, sono stati ben 29 i disegni di legge presentati per adempiere a questo obbligo che il Paese stesso

si è imposto, impegnandosi pubblicamente a onorarlo in più occasioni, in particolare nella presentazione dei rapporti per lo UPR nel 2010 e nel 2014 e nell'avanzare la propria candidatura a membro del Consiglio dei diritti umani nel 2006 e nel 2010, oltre che nei rapporti periodici ai vari comitati sui diritti umani sopra citati.



Elaborazione a cura del Comitato di ricerca e redazione dell'Annuario italiano dei diritti umani 2017

Contestualmente al mancato sviluppo della Commissione nazionale indipendente e dell'*Ombudsman* si sono moltiplicate le «autorità indipendenti» di settore, con funzioni e poteri molto penetranti, finalizzate a proteggere e promuovere alcuni diritti fondamentali o comunque ad occuparsi di materie che hanno una diretta connessione con i diritti fondamentali (privacy e tutela dei dati personali, lotta alla corruzione, tutela dei bambini, diritti delle persone private della libertà, diritto di informazione...). Ma, privi di un solido ancoraggio al paradigma complessivo dei diritti umani (indivisibili, interdipendenti e universali), questi soggetti appaiono carenti di legittimazione, eccentrici rispetto agli orientamenti che provengono dalle istanze internazionali ed europee (Consiglio d'Europa, Unione Europea, OSCE), e a loro volta a rischio di «burocratizzazione». Altre materie, altrettanto suscettibili di rientrare nella competenza di un'istituzione indipendente, sono invece affidate ad uffici di nomina governativa, con conseguente affievolimento delle garanzie di indipendenza e autonomia dell'azione di tutela, e indebolimento del grado di fiducia che il cittadino può nutrire sull'effettività di tali meccanismi.

Le contraddizioni di questo approccio disorganico e parcellizzato al tema della garanzia non giurisdizionale dei diritti fondamentali sono evidenti. Esse sono talvolta esacerbate da ulteriori incongruenze, che emergono nel caso in cui un'istituzione per i diritti umani sia creata con un mandato specifico in una materia su cui l'ordinamento italiano è stato a lungo carente sul fronte dell'adeguamento normativo. Il caso più clamoroso è forse quello della lotta alla tortura e ai trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Nel 2016 ha finalmente e felicemente iniziato a operare il Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (organo previsto dal Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 2002, ratificato dall'Italia nel 2013), rappresentato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o priva-

te della libertà personale; un Ufficio, quest'ultimo, creato però senza che fosse stata ancora approvata dal Parlamento italiano una legge che istituisse il reato di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Non si vuole in alcun modo suggerire che la mancata previsione del reato di tortura rendesse meno incisivo il ruolo del Garante dei diritti dei detenuti. Indubbiamente, tuttavia, la situazione evidenziava una mancanza di visione complessiva e di pensiero strategico sia sul versante di una concezione coerente e olistica sui diritti umani, sia in materia di attuazione degli obblighi negativi, positivi e «di sistema» che derivano dal diritto internazionale dei diritti umani.

Al momento di licenziare alla stampa la presente edizione dell'Annuario, il Parlamento italiano ha adottato il disegno di legge AC 2168-b che finalmente istituisce il reato di tortura. Il nuovo articolo 613-*bis* del codice penale così definisce la fattispecie: «Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona».

Non è possibile in questa sede commentare in maniera approfondita la nuova norma. Essa, tuttavia, anche ad uno sguardo superficiale, si presta a non poche critiche, come già segnalava con preoccupazione il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa in una lettera inviata al Parlamento italiano e pubblicata il 21 giugno 2017 (CommHR/NM/sf 027-2017). Secondo il Commissario la necessità di reiterare più condotte di violenza per potersi configurare il reato di tortura, e la restrizione della tortura psicologica ai soli casi in cui il trauma sia verificabile, costituiscono discrepanze significative con quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite. Le specificazioni introdotte nella legge italiana potrebbero portare a non sanzionare alcuni episodi di tortura e trattamenti o pene disumani o degradanti e quindi creare potenziali scappatoie d'impunità. Il d.d.l., inoltre, configurando la tortura come un reato comune e non invece come un reato proprio, cioè tipico dei pubblici ufficiali, rischia di banalizzare gli atti di tortura commessi da funzionari dello Stato. A parere del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario, pertanto, il problema del mancato allineamento della normativa italiana agli standard internazionali in materia di tortura non è stato risolto.

La consistenza dei dati riportati in questa Introduzione* rende palese che l'adempimento, in completa conformità con i rispettivi standard internazionali, dei due impegni qui discussi non è ancora compiuto, e non è più prorogabile.

Anche in vista della prossima candidatura dell'Italia al Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite per il periodo 2019-2021 e delle celebrazioni per il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Paese deve con tempestività dar seguito alle raccomandazioni delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa dando finalmente vita alla Commissione nazionale indipendente per i diritti umani e allineando il reato di tortura, appena inserito nel codice penale, con la definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione

delle Nazioni Unite del 1984. E' in gioco la credibilità del Paese di fronte non solo agli organismi sopranazionali di monitoraggio sui diritti umani, ma anche alle organizzazioni di società civile, agli enti di governo locale e regionale, al mondo accademico italiano che da anni chiedono a Governo e Parlamento di rispettare gli impegni assunti a livello internazionale.

*I dati su cui si basa questa Introduzione sono riportati in tabella e resi disponibili nel sito: www.annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati».

Agenda italiana dei diritti umani 2017

Come di consueto, anche per l'edizione 2017 il comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario italiano dei diritti umani*, costituito presso il Centro di Ateneo per i diritti umani dell'Università di Padova (Centro Diritti Umani), propone una *Agenda italiana dei diritti umani*, costruita sulla base dell'analisi delle raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati nelle diverse edizioni dello stesso Annuario. L'Agenda si propone come uno strumento aggiornato di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies* per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (le versioni precedenti dell'Agenda sono consultabili online, all'indirizzo www.annuarioitalianoideidirittiumani.it).

Rispetto alla precedente edizione dell'Agenda, che ha visto l'eliminazione di un totale di dieci tra punti e sottopunti (v. *Annuario 2016*, pp. XX-XXIII), il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario ha riscontrato pochi avanzamenti significativi da parte dell'Italia. Solo un punto è stato completamente eliminato nella nuova Agenda, mentre quattro punti sono stati riformulati alla luce degli sviluppi più recenti.

Il punto eliminato riguarda i diritti dei bambini e la legislazione in materia di espulsioni di minori (punto 28 dell'Agenda 2016). Con legge 7 aprile 2017, n. 47 si è infatti stabilito che in nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati e che, in ogni caso, l'espulsione di un minore straniero non possa avvenire se la stessa comporta un rischio di danni gravi per il minore.

Per quanto concerne i punti della precedente Agenda che sono stati riformulati in questa edizione, il primo riguarda il piano normativo e, nello specifico, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto alla pace. Diversamente da quanto raccomandato, infatti, l'Italia si è astenuta nella votazione in Assemblea Generale che ha portato all'adozione il 19 dicembre 2016 del testo precedentemente approvato dal Consiglio dei diritti umani. In questa prospettiva, il comitato di ricerca e redazione dell'Annuario auspica, quanto meno, che il Governo italiano si impegni in modo incisivo a promuovere la conoscenza e l'applicazione di questa importante Dichiarazione, ora che nonostante tutto ha avuto il voto della maggioranza dell'Assemblea Generale. Il secondo punto riguarda il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017). Il piano, infatti, si avvia a conclusione. Tuttavia non sono ancora pervenute informazioni sistematiche circa lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi in esso previsti, informazioni che

sono necessarie anche in vista dell'adozione del piano d'azione per i prossimi anni. Il terzo punto riguarda il tema della corruzione. Se il Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) ha infatti riscontrato alcuni significativi avanzamenti in materia da parte dell'Italia, permangono notevoli lacune specialmente sui temi delle incriminazioni per corruzione, della trasparenza del finanziamento ai partiti e prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri. Il quarto punto riguarda il reato di tortura, introdotto nel codice penale con l'adozione del d.d.l. AC 2168-b del 5 luglio 2017, ma, come indicato nelle precedenti pagine dell'Introduzione, solo parzialmente coincidente con gli standard stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984. Il nuovo punto riformulato dell'Agenda raccomanda quindi di allineare la definizione dell'illecito con la fattispecie contenuta nell'art. 1 della Convenzione in questione.

Rispetto all'edizione precedente, l'Agenda 2017 è stata altresì ampliata e aggiornata con nuove raccomandazioni. Queste riguardano la necessità di adottare nuovi piani d'azione sui diritti umani (ad esempio il secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, già messo a punto dall'Osservatorio nazionale preposto nell'autunno del 2016) e monitorare l'implementazione di quelli recentemente adottati, come il nuovo Piano d'azione su imprese e diritti umani (dicembre 2016), o in fase di adozione, come il già menzionato piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere. Un'ulteriore raccomandazione riguarda il tema delle migrazioni e verte sull'adozione di iniziative tese a superare la rigidità dei parametri del regolamento Dublino III. Il comitato ha infine ritenuto di aggiungere un nuovo punto volto a sottolineare l'importanza di dotare delle necessarie risorse umane e finanziarie le autorità indipendenti operanti in settori di diretta rilevanza per i diritti umani. Nell'attesa della (auspicabilmente prossima) creazione di una istituzione nazionale in linea con i Principi di Parigi, si ritiene infatti di vitale importanza garantire il funzionamento e l'autonomia di quelle autorità di garanzia operanti per la tutela dei diritti dei minori e delle persone private delle libertà, nonché del diritto alla riservatezza.

Agenda italiana dei diritti umani 2017

Piano normativo	<p>1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; b. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani; c. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani; d. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani; e. Convenzione europea sulla nazionalità; f. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione.
------------------------	--

segue

Piano normativo	2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione: a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo); b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana.
	3) Promuovere la conoscenza e l'applicazione della Dichiarazione sul diritto alla pace approvata il 19 dicembre 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
	4) Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.
	5) Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni.
	6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale.
	7) Allineare il reato di tortura, introdotto all'art. 613- <i>bis</i> del codice penale, all'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.
	8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.
	9) Finalizzare il processo di adozione del d.d.l. in materia di diffamazione, tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
	10) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia nel privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni elaborate dal GRECO sui seguenti temi: incriminazioni per corruzione, trasparenza del finanziamento ai partiti e prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri.
	Piano infrastrutturale
12) Garantire l'esistenza di una Commissione parlamentare permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami del Parlamento.	
13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio <i>ad hoc</i> in materia di diritti umani.	

segue

Piano infrastrutturale	14) Dotare delle necessarie risorse umane e finanziarie le autorità indipendenti operanti in settori di diretta rilevanza per i diritti umani.
Implementazioni di obblighi e impegni internazionali	15) Completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto sostanziale.
	16) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze dalla Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dei risarcimenti, e migliorare la capacità di adeguamento agli standard definiti dalla Corte stessa.
	17) Affrontare in via prioritaria la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare all'eccessiva durata dei primi.
Adozione di policies	18) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.
	19) Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione: a. piano d'azione nazionale relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione; b. programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani; c. nuovo piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere; d. secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.
	20) Fornire informazioni sull'attuazione e sull'impatto dei seguenti piani nazionali d'azione: a. Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti (2012-2020); b. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; c. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza per il triennio (2013-2015); d. Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (2016-2018); e. Piano nazionale d'azione impresa e diritti umani (2016-2021); f. Piano d'azione nazionale su «Donne, Pace e Sicurezza» (2016-2019); g. Quarto piano nazionale di azione e di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2016-2017); h. Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (2015-2017).
	21) Estendere formalmente le competenze dell'UNAR affinché esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.

segue

Adozione di policies	22) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, edilizia sociale e lotta all'esclusione sociale).
	23) Proseguire negli sforzi volti a risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione predisposti.
Iniziative in ambiti specifici	
Diritti delle donne	<p>24) Promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l'adozione di politiche e azioni volte a:</p> <p>a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato;</p> <p>b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne;</p> <p>c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, sia domestico che di cura, tra uomini e donne;</p> <p>d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro;</p> <p>e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere;</p> <p>f. affrontare e risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta causa («dimissioni in bianco») delle donne in gravidanza e delle madri lavoratrici.</p>
Diritti dei bambini	<p>25) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva.</p> <p>26) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle Forze armate o gruppi armati.</p> <p>27) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle Forze armate.</p>
Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione	<p>28) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente ad un'ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni non governative.</p> <p>29) Rispettare il principio di non-refoulement, il diritto dei richiedenti protezione internazionale ad un esame individuale del proprio caso, nonché ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionale e internazionale, anche nell'ambito di accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori.</p>

segue

<p>Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione</p>	<p>30) Concretizzare le iniziative tese a superare la rigidità dei parametri del regolamento Dublino III per rispondere sia alle aspettative dei richiedenti protezione internazionale, sia alle esigenze delle comunità che in Europa sono particolarmente esposte all'impatto dell'afflusso di migranti potenziali richiedenti asilo.</p>
	<p>31) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 gennaio 2013 nell'ambito della Strategia nazionale di inclusione degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai territori della ex Jugoslavia e dei loro figli nati in Italia (cosiddetta «apolidia di fatto»).</p>
	<p>32) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione, assicurando il pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per il rimpatrio.</p>
	<p>33) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello <i>ius humanae dignitatis</i>, proseguendo il percorso iniziato con la semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza previsto dall'art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.</p>

Struttura dell'Annuario 2017

Come le sue precedenti edizioni, l'*Annuario italiano dei diritti umani 2017* si propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. L'arco diacronico di riferimento è l'anno solare 2016. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici.

Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'Annuario provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le banche dati delle Corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in particolare della banca dati «De Iure» di Giuffrè). Gli elenchi completi e aggiornati degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell'Italia a riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono disponibili online nell'apposita sezione ospitata sul sito dell'Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati») gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova ai sensi dell'art. 2 della l.r. Veneto 55/1999.

Nella *Parte I* dell'Annuario sono illustrate le principali novità circa lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.

La *Parte II* illustra l'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello subnazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura «pace diritti umani» e alle iniziative sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. Questa attenzione specifica si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto, sin dall'adozione della l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti

umani, della pace e della solidarietà internazionale.

La *Parte III* riguarda le relazioni dell'Italia con gli organi e i meccanismi internazionali e regionali di controllo sull'attuazione dei diritti umani. Viene dato ampio spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l'Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei *Treaty Bodies* e sull'azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa, mentre il terzo si occupa dell'Unione Europea. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione del Consiglio d'Europa e dell'UE nel corso del 2016. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2016.

La *Parte IV* presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale e della Corte di cassazione), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardanti l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all'indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.

Le versioni precedenti a questa edizione dell'Annuario – dal 2011 al 2016 – sono completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuario.italianodirittiumani.it.

PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell'Annuario è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alle novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato, ma non ratificato ed eventualmente a quelli, adottati nel corso del 2016, che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione.

Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2016, dei 114 strumenti giuridici sui diritti umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni Unite, 16 in materia di disarmo e non proliferazione, e 55 del Consiglio d'Europa) e dello stato di accettazione (ratifica, firma, nessuna iniziativa) dell'Italia a riguardo è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Nel corso del 2016, l'Italia ha depositato la ratifica per i seguenti strumenti internazionali: Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione (4 febbraio); Convenzione internazionale per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare (21 ottobre).

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2016, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Nel 2016 non ci sono cambiamenti circa lo stato di adesione dell'Italia in relazione a questo gruppo di strumenti giuridici internazionali.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2016, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Nel corso del 2016 non si sono registrati cambiamenti in relazione allo stato di adesione dell'Italia ai trattati sui diritti umani del Consiglio d'Europa, né sono stati adottati nuovi strumenti giuridici portanti su questi temi da parte di questa Organizzazione.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2016, degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.4. Normativa dell'Unione Europea

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuridico dell'Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.

Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2016

Nel corso del 2016 Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno adottato direttive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti proposte di legge e comunicazioni.

Nel corso del 2016, in particolare, sono state adottate le direttive: sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (2016/343 del 9 marzo 2016); sulle garanzie procedurali per i

minori indagati o imputati nei procedimenti penali (2016/800 dell'11 maggio 2016); in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (2016/680 del 27 aprile 2016); sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (2016/1919 del 26 ottobre 2016). Tra i regolamenti adottati nel 2016 aventi particolare rilevanza per il tema dei diritti umani si segnalano: il regolamento 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; il regolamento 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, che modifica del regolamento 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui considerato: la decisione 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato; la decisione 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la decisione 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

Infine, per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2016 si segnalano quelle relative a: Quarta relazione sui progressi compiuti in merito all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia (COM/2016/0792); Proposta relativa a un nuovo consenso europeo in materia di sviluppo (COM/2016/0740); Rafforzare la sicurezza in un mondo di mobilità: un migliore scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e frontiere esterne più solide (COM/2016/0602); Valutare l'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom (COM/2016/0424); Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento (COM/2016/0379); Piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi (COM/2016/0377); Vivere in dignità: dalla dipendenza dagli aiuti all'autonomia. Sfollamenti forzati e sviluppo (COM/2016/0234); Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM/2016/0230); Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa (COM/2016/0197); Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM/2016/0127).

Dall'adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l'adeguamento dell'ordinamento italiano all'ordinamento europeo avviene tramite due strumenti legislativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli

altri atti dell'Unione.

Il 12 agosto 2016 il Parlamento adotta la legge di delegazione europea 2015. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamentali, il provvedimento conferisce al Governo delega di recepire: la direttiva 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018); la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato; la direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016).

Il 7 luglio è stata adottata la legge 122/2016 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge europea 2015-2016). Nell'ambito di tale provvedimento, interventi concernenti la tutela dei diritti fondamentali hanno riguardato: disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; norme di adeguamento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori; permesso di soggiorno individuale per minori stranieri; diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE (procedura di infrazione 2011/4147); disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore (caso EU Pilot 7622/15/EMPL); disposizioni in materia di finanziamento del Garante per la protezione dei dati personali nonché in materia di funzionamento dell'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob.

I dati forniti dal Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri rivelano che al 15 febbraio 2017 l'Italia risultava oggetto di 72 procedure di infrazione, di cui 9 attivate nel 2016. Tra queste ultime, si segnalano per la loro rilevanza al tema dei diritti umani le procedure di messa in mora ex art. 258 TFUE n. 2016/0368 per il mancato recepimento della direttiva 2014/26/UE del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e la n. 2016/2095 per il mancato recepimento delle decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera.

Per quanto riguarda, infine, l'evolversi di alcune procedure di infrazione aperte in anni precedenti, si segnala che l'8 dicembre 2016 la Commissione europea ha deferito nuovamente l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE, proponendo altresì sanzioni pecuniarie, per non essersi pienamente e totalmente conformata alla sentenza della Corte del 12 luglio 2012 (causa C-565/10). Secondo la Commissione, le autorità italiane devono ancora assicurare che le acque reflue urbane siano adeguatamente raccolte e trattate ancora in 80 agglomerati in tutto il Paese (rispetto ai 109 oggetto della prima sentenza) per evitare gravi rischi per la salute umana e l'ambiente (procedura di infrazione

n. 2004/2034). Per quanto riguarda la procedura di infrazione 2013/0276 sul mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011 che estende l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, il 22 luglio 2016 la Commissione ha presentato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.

Sono state, invece, archiviate nel 2016 le procedure di infrazione n. 2015/2203 per la non corretta attuazione del regolamento Eurodac, la banca dati dell'UE per le impronte digitali dei richiedenti asilo; la procedura 2014/0134 per il mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; e la procedura 2011/4021 sulla conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la direttiva discariche 1999/31/CE.

2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

All'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri è interamente consacrata la Parte I della Costituzione (artt. 1-54), la quale si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

Nel 2016, il testo di legge costituzionale «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» è stato approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera del Parlamento. Sottoposto a referendum ai sensi dell'art. 138 cost., il testo di legge costituzionale è stato bocciato dal voto popolare che si è tenuto il 4 dicembre 2016.

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2016, il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corrisponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:

- a) atti legislativi generali;
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche;
- c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari.

a) Atti legislativi generali

Convivenze, matrimonio

L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Missioni di pace, servizio civile, terzo settore

L. 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).

L. 14 luglio 2016, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza).

L. 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

L. 4 agosto 2016, n. 157 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione (...); b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia (...); c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia (...); d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative (...)).

L. 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi).

Reati, processo penale

L. 16 giugno 2016, n. 115 (Modifica all'art. 3 della l. 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale).

D.lgs. 23 giugno 2016, n. 129 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali)

L. 28 luglio 2016, n. 153 (Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015).

D.lgs. 15 settembre 2016, n. 184 (Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le Autorità consolari).

L. 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

L. 11 dicembre 2016, n. 236 (Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi).

Informazione, cultura

L. 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (...)).

L. 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

Tutela ambiente

L. 3 maggio 2016, n. 79 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (...); b) omissis; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo (...); d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (...); e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (...); f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (...)).

L. 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

L. 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015).

Educazione

L. 26 maggio 2016, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca).

Pari opportunità

L. 15 febbraio 2016, n. 20 (Modifica all'art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari

Migranti

L. 21 marzo 2016, n. 45 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione).

D.lgs. 29 ottobre 2016, n. 203 (Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali).

Minori d'età

L. 20 gennaio 2016, n. 12 (Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva).

Persone con disabilità

L. 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

Libertà religiosa

L. 28 giugno 2016, n. 130 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita:

«Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e

alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

A tal fine il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Dati numerici sulla diffusione della norma «pace diritti umani» negli statuti degli enti locali italiani sono disponibili nel sito web del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova all'indirizzo: <http://unipd-centrodirittiumani.it/it/database/Enti-locali-pace-e-diritti-umani/45>.

Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro interno un richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti umani e autonomia territoriale, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e alla Carta europea dell'autonomia locale (v. *Annuario 2011*, pp. 55-58).

In data 17 novembre 2016, con legge statutaria n. 1, il Consiglio regionale della Basilicata ha adottato il nuovo Statuto, che comprende la norma «pace diritti umani» e richiama la Dichiarazione universale dei diritti umani. All'art. 3 (La Partecipazione), lo Statuto riconosce che la Regione promuove la partecipazione dei cittadini, in particolare, alle scelte di pianificazione e programmazione, nonché alle scelte influenti sui diritti fondamentali della persona, sulla tutela della salute e dell'ambiente. All'art 5 – dedicato alla persona, all'uguaglianza e alla solidarietà – è sancito che la Regione concorre, tra le altre aree di azione, alla tutela dei diritti della persona, opera per superare le discriminazioni legate ad ogni aspetto della condizione umana e sociale e considera la pace diritto supremo della collettività ed interesse di ogni individuo.

2.4 Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi con implicazioni dirette in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, minoranze, migrazioni, difesa civica e tutela dei diritti dei bambini, diritti dei lavoratori, diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2016. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Se il tema di un atto è trasversale a più categorie, quest'ultimo è richiamato in ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Toscana 9 febbraio 2016, n. 11 (Istituzione per la gestione del Parco nazionale della pace. Modifiche alla l.r. 38/2002).

L.r. Toscana 29 febbraio 2016, n. 19 (Contributo straordinario di solidarietà per aiuti al popolo Saharawi).

Pari opportunità, genere

L.r. Abruzzo 23 giugno 2016, n. 17 (Istituzione e regolamentazione del «Codice Rosa» all'interno dei pronti soccorsi abruzzesi).

L.p. Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità).

L.r. Calabria 23 novembre 2016, n. 38 (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere).

L.r. Friuli Venezia-Giulia 10 maggio 2016, n. 6 (Modifiche della l.r. 8 aprile 2005, n. 7. (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)).

L.r. Piemonte 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli).

L.r. Piemonte 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).

L.r. Umbria 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini).

Difensori civici, Garanti dell'infanzia, Garanti della persona

L.r. Calabria 23 novembre 2016, n.36 (Modifiche alla l.r. 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza)).

L.r. Marche 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia).

L.p. Trento 26 Settembre 2016, n. 16 (Integrazioni della l.p. sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori).

Persone con disabilità

L.r. Abruzzo 12 gennaio 2016, n. 3 (Interventi per favorire i cittadini con disabilità nel rifornimento self-service presso i distributori di carburante).

L.r. Lombardia 5 agosto 2016 , n. 20 (Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile).

L.r. Veneto 26 maggio 2016, n. 16 ((Modifica della l.r. 22 febbraio 1999, n. 6 (Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il «Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba» e successive modificazioni e norma transitoria)).

Migrazioni, rom e sinti

L.r. Basilicata 6 luglio 2016, n. 13 (Norme per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati).

L.r. Veneto 15 marzo 2016, n. 10 (Abrogazione della l.r. 22 dicembre 1989, n. 54 (Interventi a tutela della cultura dei rom e dei sinti)).

Diritti dei lavoratori

L.r. Calabria 12 febbraio 2016, n. 3 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 aprile 2012, n. 13 (Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare)).

L.r. Marche 25 novembre 2016, n. 26 (Modifiche alla l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla l.r. 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014)).

L.r. Sardegna 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro).

L.r. Sardegna 26 maggio 2016, n. 10 (Disposizioni relative alla Commissione per le attività di verifica per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili. Modifiche all'articolo 4, comma 32, della l.r. 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 9 giugno 2016, n. 16 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo).

L.r. Abruzzo 27 settembre 2016, n. 33 (Interventi a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e ulteriori disposizioni urgenti).

L.r. Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 43 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)).

L.r. Basilicata 2 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie, dalle strutture ospedaliere e dalle strutture private accreditate).

L.p. Bolzano 24 maggio 2016, n. 10 – v. sopra *Pari opportunità, genere*

L.r. Calabria 8 novembre 2016, n. 34 (Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso operanti in Calabria).

L.r. Emilia-Romagna 15 luglio 2016, n. 11 (Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale).

L.r. Emilia-Romagna 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito).

L.r. Friuli Venezia-Giulia 10 maggio 2016, n. 7 (Norme urgenti in materia di attività e beni culturali e di volontariato, nonché disciplina dei beni mobili demaniali).

L.r. Lazio, 24 marzo 2016, n. 2 (Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo).

L.r. Liguria 5 luglio 2016, n. 11 (Interventi in favore delle vittime della criminalità).

L.r. Marche 29 febbraio 2016, n. 2 (Modifica alla l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale)).

L.r. Molise 17 dicembre 2016, n.20 (Disposizioni per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico).

L.r. Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).

L.r. Piemonte 16 maggio 2016, n. 10 (Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva).

L.r. Puglia 14 marzo 2016, n. 3 (Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva).

L.r. Sardegna 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – «Agiudu torrau»).

L.r. Toscana 11 maggio 2016, n. 32 (Modifiche alla l.r. 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di settori di impiego).

L.r. Toscana 16 settembre 2016, n. 65 (Iniziativa di solidarietà della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016).

L.p. Trento 26 settembre 2016, n. 16 – v. sopra *Difensori civici, Garanti dell'infanzia, Garanti della persona*

L.r. Valle d'Aosta 25 gennaio 2016, n. 1 (Modificazioni alla l.r. 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito)).

L.r. Veneto 8 marzo 2016, n. 9 (Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti).

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Emilia-Romagna 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).

L.r. Piemonte 28 gennaio 2016, n. 2 (Modifiche alla l.r. 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie)).

L.r. Toscana 28 gennaio 2016, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di provvedimenti a favore delle scuole, delle università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti. Modifiche alla l.r. 11/1999 e alla l.r. 42/2015).

L.r. Umbria 30 novembre 2016, n. 15 (Integrazioni della l.r. 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla l.r. 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della l.r. 19 giugno 2002, n. 12)).

PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

– *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

– *Organismi di natura governativa*: organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

– *La Corte costituzionale*.

– *Autorità giudiziaria*: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.

– *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). In quest'ultima mozione, il Senato ha deliberato, tra l'altro, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

La Commissione nel 2016 risulta così composta: *Presidente*: Luigi Manconi; *Vicepresidenti*: Riccardo Mazzoni, Daniela Donno; *Segretari*: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; *membri*: Bruno Alicata (fino al 21 luglio 2016), Silvana Amati, Anna Maria Bernini, Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe De Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Maria Rizzotti (dal 21 luglio 2016), Lucio Romano, Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido Viceconte.

Nel 2016, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione ha condotto 18 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.

- 26 gennaio: Sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione, sull'attuazione dell'Agenda europea sulle migrazioni;
- 26 gennaio: Elisabetta Zamparutti e Sergio D'Elia, tesoriere e segretario dell'associazione Nessuno tocchi Caino;
- 16 marzo: Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio Regeni, e l'avvocato Alessandra Ballerini;
- 6 aprile: Salvatore Fachile, membro dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione;
- 20 aprile: Consigliere parlamentare Daniele Piccione sulla «contenzione

meccanica»;

- 4 maggio: Giovanna Del Giudice, Presidente della «Conferenza permanente per la salute mentale nel mondo Franco Basaglia e Vito D'Anza» del Forum salute mentale;

- 17 maggio: Filippo Grandi, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;

- 25 maggio: Bernardo Carpiello, Presidente della Società italiana di psichiatria, sulla contenzione;

- 8 giugno: Felice Romano, segretario nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia (SIULP) e Mario Deriu, segretario SIULP della provincia di Bolzano, in relazione ai flussi migratori che interessano l'Italia e in particolare il Brennero;

- 21 giugno: Gisella Trincas, Presidente dell'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale, e Marco De Martino, avvocato, sulla contenzione;

- 12 luglio: Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione nazionale colleghi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, sulla contenzione;

- 19 luglio: Salvatore Fachile, membro dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, sull'accordo tra i capi di Stato e di Governo dell'Unione europea e la Turchia in merito alla gestione dei flussi migratori;

- 12 ottobre: Stefano Canestrari e Grazia Zuffa, membri del Comitato nazionale per la bioetica, sulla contenzione;

- 19 ottobre: Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro, per un aggiornamento sulla proposta di *Migration compact* del Governo italiano;

- 25 ottobre: Francesco Martone, responsabile advocacy di «Un ponte per...», e Andrea Rocca, direttore del programma di protezione dell'organizzazione internazionale *Front Line Defenders*, sugli strumenti a tutela dei difensori dei diritti umani;

- 8 novembre: Mauro Palma, Presidente del collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Emilia Rossi e Daniela De Robert, componenti, sulla contenzione;

- 15 novembre: Antonio Marchesi, Presidente di Amnesty International, e Matteo De Bellis, ricercatore, sul rapporto «Hotspot Italia: come le politiche dell'Unione europea portano a violazioni dei diritti di rifugiati e migranti»;

- 16 novembre: Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Inoltre, nel corso del 2016 la Commissione ha adottato due rapporti: il Rapporto sui centri di identificazione ed espulsione (febbraio) ed il Rapporto sul regime detentivo speciale 41-*bis* (aprile).

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanente sui diritti umani che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito di seguire l'iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgendo un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. Nell'attuale legislatura (XVII), il Comitato è stato istituito il 16 luglio 2013.

Nel 2016 il Comitato risulta così composto: *Presidente*: Pia Elda Locatelli; *Vicepresidente*: Gianni Farina; *Segretario*: Marta Grande; *membri*: Paolo Alli (fino al 12 dicembre 2016), Maria Rosaria Carfagna, Franco Cassano, Khalid Chaouki, Edmondo Cirielli, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Michele Nicoletti, Erasmo Palazzotto, Gianluca Pini, Lia Quartapelle Procopio, Mariano Rabino, Carlo Sibilìa, Maria Edera Spadoni, Sandra Zampa.

Nel 2016, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, il Comitato ha condotto 11 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.

- 26 gennaio: Khalil Almarzooq e Ali Alaswad, ex parlamentari sciiti del Bahrein;
- 25 febbraio: Isabella Peretti, co-autrice dell'introduzione del volume «Stupri di guerra e violenze di genere» e curatrice della collana «Sessismorazzismo», Vittoria Tola, responsabile nazionale dell'Unione Donne Italiane, Chiara Valentini, giornalista e saggista, Simona La Rocca, curatrice del libro «Stupri di guerra e violenze di genere» ed esperta di diritti umani e di diritti dell'ambiente;
- 5 maggio: Nadia Murad, attivista per i diritti umani del popolo yazida, Ismael Murad, Direttore esecutivo dell'Associazione «Yazda», e Luba Elias Sulaiman, medico e attivista per i diritti umani del popolo yazida;
- 17 maggio: Peter Pierre Krähenbühl, Commissario Generale dell'UNRWA, e Tana De Zulueta, Presidente del Comitato italiano UNRWA;
- 19 maggio: Ivano Carcano, Presidente dell'Associazione culturale «Lo Spirito del Pianeta», Susan Simayiai Muteleu, rappresentante del Popolo Masai, e Zakaria Yahaya, rappresentante del Popolo Tuareg;
- 8 giugno: Antonio Marchesi, Presidente della sezione italiana di Amnesty International;
- 6 luglio: Franco Frattini, Presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, Giulio Terzi Di Sant'Agata, componente del Consiglio direttivo della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, e Matteo Angioli, Laura Harth e Sergio D'Elia, rappresentanti della Tavola rotonda «SOS Stato di diritto»;

- 20 luglio: Enrico Calamai, portavoce del Comitato verità e giustizia per i nuovi desaparecidos, e Emilio Drudi, giornalista e rappresentante dell'Agenzia Habeshia;
- 5 ottobre: Berta Isabel Zuniga Caceres, attivista per i diritti umani in Honduras, e Francesco Martone, attivista per i diritti umani;
- 23 novembre: Myria Vassiliadou, coordinatrice anti-tratta dell'Unione europea;
- 21 dicembre: Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, David Meghnagi, Assessore alla Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Victor Magiar, Consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Carolina Del Burgo, Rappresentante del Comitato ebrei espulsi dall'Egitto, e Vittorio Mosseri, Consigliere dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Presidente della Comunità ebraica di Livorno.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa internazionale in materia di diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2016, la Commissione risulta così composta: *Presidente*: Michela Vittoria Brambilla; *Vicepresidenti*: Rosetta Enza Blundo, Sandra Zampa; *Segretari*: Maria Antezza; *membri per la Camera*: Maurizio Baradello, Eleonora Bechis, Annagrazia Calabria, Vittoria D'Incecco, Gabriella Giammanco, Maria Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi, Loredana Lupo, Simona Malpezzi (fino al 17 novembre 2016), Gaetano Nastri, Marisa Nicchi, Giovanna Petrenga, Francesco Prina (dal 17 novembre 2016), Giuseppe Romanini, Emanuele Scagliusi, Maria Valentina Vezzali, Giorgio Zanin; *membri per il Senato*: Donatella Albano, Lorenzo Battista, Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Stefano Collina, Elena Ferrara, Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Pietro Langella, Donella Mattesini, Venera Padua, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Erika Stefani, Mara Valdinosi.

Nel 2016, la Commissione ha svolto due indagini conoscitive.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. L'indagine, avviata nel marzo 2015, intende approfondire le criticità relative alla normativa vigente in materia di minori fuori famiglia, nell'ottica di un suo possibile miglioramento. In particolare la Commissione si pone l'obiettivo di effettuare un censimento del numero e delle caratteristiche delle strutture di accoglienza presenti in Italia – anche al fine di verificarne l'adeguatezza – del numero dei minori che vi

transitano, del relativo periodo di permanenza, volgendo lo sguardo non solo ai bambini italiani ma anche e soprattutto ai minori stranieri non accompagnati. Nell'ambito dell'indagine, sono state svolte le seguenti audizioni.

- 12 gennaio: Alessandra Maggi, Presidente dell'Istituto degli Innocenti, e Arianna Saulini, responsabile monitoraggio ed advocacy di Save the Children e coordinatrice del gruppo CRC Italia;

- 19 gennaio: Lara Sgobbi e Alessandra Pavani, rispettivamente responsabile linea tutela minori e responsabile ricerca e advocacy della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus», Carlo Menozzi e Cristiano Bondavalli, rispettivamente dirigente dei servizi socio-educativi ed educatore di coordinamento per l'azienda pubblica di servizi alla persona - Reggio Emilia - Città delle persone;

- 26 gennaio: Fabio Gerosa, direttore della Consulta diocesana per le attività in favore dei minori e delle famiglie ONLUS di Genova, e Matteo Zappa, Responsabile minori Caritas ambrosiana di Milano;

- 2 febbraio: Catia Pichierri e Paolo Cioni, rispettivamente responsabile dell'ufficio legale e legislativo e membro del Comitato scientifico dell'Associazione Rete Sociale a.p.s., Dora Artiaco, Vicepresidente del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia;

- 9 febbraio: Daniele Biondo e Tommaso Romani, rispettivamente Presidente e psicologo infantile del Centro Alfredo Rampi Onlus, Marzia Masiello, responsabile dell'Ufficio relazioni istituzionali dell'Associazione Amici dei Bambini;

- 16 febbraio: Maria Carsana, Presidente dell'Associazione per la tutela dei minori e della persona vittima di violenza, e Francesco Morcavallo, ex giudice del Tribunale per i minorenni di Bologna;

- 23 febbraio: Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario di Stato alla giustizia;

- 1 marzo: Amalia Settineri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo;

- 15 marzo: Domenico Manzione, Sottosegretario di Stato all'interno;

- 5 aprile: Gabriele Bartolucci, Vicepresidente dell'associazione Genitori sottratti, e Walter Correnti, Presidente dell'associazione un genitore per amico;

- 12 aprile: Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute;

- 19 aprile: Liviana Marelli, Direttore generale della Società Cooperativa Sociale ONLUS «La Grande Casa», Vittorio Vezzetti, Presidente dell'Associazione nazionale «Figli per sempre»;

- 27 aprile: Carla Lettere, componente del direttivo dell'Unione nazionale Camere Minorili, e Massimiliano Porcelli, Presidente della Società Cooperativa Sociale «Utopia 2000 onlus»;

- 3 maggio: Antonella Massaro, coordinatrice delle attività dell'associazione Civiltà cittadina Onlus;

- 10 maggio: Gianmario Gazi e Annunziata Bartolomei, rispettivamente

Presidente e Vicepresidente del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

- 17 maggio: Monya Ferritti, Presidente del Coordinamento delle associazioni familiari affidatarie ed adottive in rete, e Annamaria Columbu, rappresentante del Coordinamento associativo Ubi Minor;

- 24 maggio: Riccardo Ripoli, Presidente dell'Associazione Amici della Zizzi Onlus;

- 8 giugno: Elena Cianflone, Presidente dell'Unione Famiglie Adottive Italiane;

- 28 giugno: Filomena Albano, Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

- 5 luglio: Antonio Maria La Scala, Presidente dell'Associazione Penelope Italia Onlus, Vincenzo Spavone, Presidente dell'Associazione genitori separati dai figli, Fabio Nestola e Giacomo Rotoli, rispettivamente consigliere nazionale e coordinatore interassociativo dell'Associazione di aderenti nazionali per la tutela dei minori, e Matteo Villanova, Direttore dell'Osservatorio laboratorio tutela rispetto emozionale età evolutiva;

- 12 luglio: Matteo Biffoni, sindaco di Prato e delegato ANCI all'immigrazione e alle politiche per l'integrazione, e Antonio Naddeo, Direttore dell'Ufficio di segreteria della Conferenza unificata, nonché Capo Dipartimento per gli affari regionali, autonomie e sport del Ministero per gli affari regionali e le autonomie;

- 14 luglio: Andrea Carletti, sindaco del Comune di Bibiano con delega sociale, Federica Aghinolfi, responsabile del servizio sociale integrato, e Maria Stella D'Andrea, medico legale e criminologo dell'AUSL di Reggio Emilia.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori. Nell'ambito dell'indagine, avviata nel giugno 2016, sono state svolte le seguenti audizioni.

- 19 luglio: Marco Pandolfi, dirigente medico ospedaliero del reparto di pediatria e Direttore della Struttura semplice medicina dell'adolescenza, Fatebenefratelli Sacco di Milano;

- 20 settembre: Fulvio Giardina e Tancredi Di Iullo, rispettivamente Presidente e membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi;

- 27 settembre: Arianna Saulini, coordinatrice del Gruppo CRC e responsabile Advocacy di Save the Children Italia, Maria Edoarda Trillò, rappresentante dell'Associazione culturale pediatri, Brunella Greco, rappresentante *Youth and New Media Unit* di Save the Children Italia e componente del Gruppo CRC, Antonella Costantino, Presidente della Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e componente Gruppo CRC, e Silvia Taviani rappresentante del coordinamento del Gruppo CRC;

- 4 ottobre: Nicola Portinaro, direttore scientifico della Fondazione Ariel «Centro disabilità neuromotorie infantili», e Augusto Eugeni, Vicepresidente dell'Associazione nazionale per la promozione e la difesa dei diritti delle persone disabili;

- 11 ottobre: Maura Massimino, Direttore dell'Unità pediatrica della

Fondazione IRCCS dell'Istituto nazionale tumori di Milano, e Carlo Alfredo Clerici, ricercatore presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell'Università degli studi di Milano;

- 18 ottobre: Maurizio Mascarin, responsabile del Dipartimento di oncologia radioterapica, ed Elisa Coassin, specializzanda in radioterapia oncologica presso il Centro di riferimento oncologico di Aviano;

- 25 ottobre: Paola Puccini, Presidente e direttrice scientifica del Centro studi Vygotskij e Nunzio Bonaccorso, Presidente dell'Associazione italiana assistenza spastici onlus di Milano;

- 8 novembre: Angelo Ricci, Presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncoematologia pediatrica onlus, e Marcello Orzalesi, coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus.

Inoltre, nel giugno 2016 è stato adottato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in materia di diritti umani nell'anno 2016, suddivisa per disegni di legge ed atti di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta orale e scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'intestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento.

Nel corso del 2016, il Parlamento ha adottato complessivamente 243 atti in materia di diritti umani, di cui 26 disegni di legge, 30 mozioni, 14 interpellanze, 29 interrogazioni a risposta orale, 56 interrogazioni a risposta scritta, 31 interrogazioni in commissione, 12 risoluzioni in assemblea, 10 risoluzioni in commissione e 35 ordini del giorno in assemblea.

Disegni di legge

Dei 26 disegni di legge presentati, 9 riguardano il diritto di voto (incluso il conferimento dell'elettorato attivo e passivo agli stranieri); 3 la bioetica; 2 il diritto alla vita privata e familiare (incluse le unioni civili); 2 i diritti di rifugiati e richiedenti asilo; 2 i diritti delle persone con disabilità e 1 ciascuno dei seguenti temi: ratifica di strumenti internazionali, libertà di opinione ed espressione, garanzie processuali, diritto al lavoro, diritti civili, diritti del bambino, diritto alla privacy, diritti delle donne.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
03/02/2016	Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) e altri - C.3581 Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica	12/02/2016 ritirato
05/02/2016	Andrea GIORGIS (PD) - C.3591 Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali	03/03/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
05/02/2016	Roberta AGOSTINI (Art.1-MDP) e altri - C.3590 Istituzione della Giornata nazionale del diritto di voto delle donne	09/03/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
17/02/2016	Mirella LIUZZI (M5S) - C.3617 Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di comunicazioni commerciali indesiderate	02/11/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
25/02/2016	Monica CIRINNA' (PD) C.3634 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze	11/05/2016 approvato definitivamente. Legge
02/03/2016	Marcello GUALDANI (AP (Ncd-CpE)) e altri - S.2264 Disposizioni per il riconoscimento della maggiore età al raggiungimento dei sedici anni	02/03/2016 da assegnare
22/03/2016	Enrico BUEMI (Aut{SVP-UV-PATT-UPT}-PSI) - S.2305 Nuovo libro primo del codice civile, recante norme sul diritto della persona	22/03/2016 da assegnare
22/03/2016	Paola TAVERNA (M5S) - S.2294 Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili	17/05/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
04/04/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.3717 Introduzione dell'articolo 01 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, concernente la determinazione dei soggetti titolari del diritto di asilo e il riconoscimento del medesimo diritto alle donne vittime di violenza	20/04/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
04/04/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.3716 Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale	20/04/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
04/04/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.3712 Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri	18/04/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
05/04/2016	Gianni FARINA (PD) - C.3721 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero	26/04/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
07/04/2016	Guglielmo VACCARO (Misto) e altri - C.3729 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, in materia di diritto di elettorato nelle elezioni comunali e circoscrizionali per i cittadini di Stati dell'Unione europea residenti in Italia	07/04/2016 da assegnare
02/05/2016	Alessandra BENCINI (Misto) e altri - S.2357 Delega al Governo per le modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, volte a consentire il voto anticipato degli studenti e delle persone che per ragioni di studio si trovano fuori dalla propria residenza anagrafica o all'estero	26/07/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
20/06/2016	Paola TAVERNA (M5S) - S.998-B Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie	04/08/2016 approvato definitivamente. Legge
21/06/2016	Gregorio FONTANA (FI-PdL) - C.3915 Abrogazione di norme in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e delega al Governo per il conseguente riordino della disciplina della protezione internazionale	23/01/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
24/06/2016	Eleonora BECHIS (Misto) e altri - C.3930 Modifiche all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione in casi particolari nell'ambito dell'unione civile	18/07/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
30/06/2016	Ferdinando AIELLO (PD) e altri - C.3957 Introduzione dell'articolo 649-bis del codice penale, in materia di circostanza aggravante per taluni reati commessi al fine di limitare la libertà di opinione	03/08/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/07/2016	Silvia GIORDANO (M5S) - C.3970 Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di testamento biologico	16/03/2017 all'esame dell'assemblea
12/09/2016	Silvana AMATI (PD) - S.2517 Delega al Governo in materia di modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani che, per motivi di studio, si trovano in un Comune diverso da quello di residenza	04/10/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
15/09/2016	Emanuele LODOLINI (PD) - C.4034 Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza	05/10/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
29/09/2016	Iniziativa popolare - C.4064 Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori	09/03/2017 in corso di esame in commissione
03/10/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.4067 Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 4 novembre 2000	14/10/2016 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
09/11/2016	Ciro FALANGA (ALA-SCCLP) e altri - S.2590 Modifica all'articolo 274 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali	09/11/2016 da assegnare
15/12/2016	Giovanni MAURO (GAL) e altri - S.2624 Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»	31/01/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
20/12/2016	Giuseppe L'ABBATE (M5S) - C.4179 Disposizioni in materia di diritto dei disabili al lavoro	03/03/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 30 mozioni presentate, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Corea del Nord, Sahara Occidentale, Pakistan, Siria, Iraq, Yemen); 7 la bioetica (con particolare riferimento alla maternità surrogata); 4 i diritti di bambini e bambine (con particolare riferimento ai matrimoni precoci); 2 il diritto alla vita privata e familiare (incluse le unioni civili); 2 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo e 1 ciascuno dei seguenti temi: libertà religiosa, diritto all'educazione, diritto al lavoro.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
09/02/2016	Donatella DURANTI (Art.1-MDP) e altri - C.1/01147 Premesso che: il 20 novembre 1989 è stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza...	09/02/2016 presentato
09/02/2016	Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri - C.1/01144 Premesso che: a seguito del terremoto avvenuto il 6 gennaio 2016 in Corea del Nord è stato confermato dal regime di Pyongyang, l'effettuazione di un test...	11/02/2016 accolto
09/02/2016	Anna FINOCCHIARO (PD) - S.1/00516 Premesso che: la tecnica della surrogazione di maternità, altrimenti detta «gestazione per altri» (GPA), presuppone...	09/02/2016 presentato
10/02/2016	Fabio RAMPELLI (Fdi) e altri - C.1/01149 Premesso che: la commissione d'inchiesta sui diritti umani nella Corea del Nord, istituita dall'Onu nel maggio 2013...	11/02/2016 non accolto
10/02/2016	Gianluca PINI (Lega) - C.1/01150 Premesso che: esprime preoccupazione per quanto trapela relativamente al trattamento che ricevono i diritti umani nel territorio della Corea del Nord...	11/02/2016 accolto
07/03/2016	Maria Rosaria CARFAGNA (FI-PdL) - C.1/01187 Premesso che: con il termine maternità surrogata, o utero in affitto, oppure gestazione per altri (Gpa), si intende...	04/05/2016 concluso
04/04/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.1/01210 Premesso che: il 28 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite per il referendum in Sahara...	04/04/2016 presentato
05/04/2016	Deborah BERGAMINI (FI-PdL) - C.1/01216 Premesso che: la libertà religiosa è ricompresa tra i diritti fondamentali ed inalienabili dell'uomo...	05/04/2016 presentato
13/04/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.1/01223 Premesso che: con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40...	04/05/2016 approvato
18/04/2016	Lorenzo DELLAI (DS-CD) e altri - C.1/01225 Premesso che: a discussione sul tema delle unioni civili...	04/05/2016 respinto
18/04/2016	Marco RONDINI (Lega) - C.1/01226 Premesso che: in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali...	04/05/2016 respinto

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
18/04/2016	Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri - C.1/01227 Premesso che: «la gestazione per altri (gpa) o maternità surrogata è la pratica attraverso la quale...	04/05/2016 respinto
19/04/2016	Fabio RAMPPELLI (Fdl) e altri - C.1/01228 Premesso che: negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione del cosiddetto turismo procreativo...	04/05/2016 respinto
26/04/2016	Rocco PALESE (Misto) e altri - C.1/01233 Premesso che: con la dizione «utero in affitto», o maternità surrogata o gestazione per altri si intende...	04/05/2016 respinto
04/05/2016	Ettore ROSATO (PD) - C.1/01248 Premesso che: per maternità surrogata (secondo la terminologia utilizzata dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2014)...	04/05/2016 approvato
24/05/2016	Giuseppe ROMANINI (PD) - C.1/01288 Premesso che: era il 19 giugno 2009 quando la signora Asia Bibi, pakistana di fede cattolica, madre di cinque figli, veniva arrestata...	24/05/2016 presentato
25/05/2016	Pia LOCATELLI (Misto) - C.1/01291 Premesso che: nel 2014, quando Daesh prese il sopravvento nella regione al confine tra Siria ed Iraq, circa 600.000 yazidi...	27/09/2016 accolto
26/07/2016	Stefano LUCIDI (M5S) - S.1/00610 Premesso che a quanto risulta ai proponenti: dal marzo 2015, il regno dell'Arabia Saudita, coadiuvato da altri 8 Paesi arabi...	26/07/2016 presentato
04/08/2016	Loredana DE PETRIS (Misto) - S.1/00617 Premesso che: lo scenario geopolitico attuale è in costante mutamento e l'instabilità regna sovrana...	04/08/2016 presentato
04/10/2016	Valeria FEDELI (PD) e altri - S.1/00637 Premesso che: i matrimoni precoci, ancora diffusi nel mondo in diversi contesti politici e culturali, violano il diritto di bambine e ragazze...	13/10/2016 accolto
04/10/2016	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri - C.1/01377 Premesso che: gli ultimi dati disponibili descrivono il sistema di accoglienza dei migranti in Italia perennemente gestito con un approccio emergenziale...	04/10/2016 non accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
12/10/2016	Daniela DONNO (M5S) - S.1/00649 Premesso che: secondo il recente dossier «Indifesa» di «Terre des hommes» sulla condizione globale delle bambine e delle ragazze, ogni anno, circa 15 milioni di ragazze si sposano prima di...	13/10/2016 accolto
12/10/2016	Lucio BARANI (ALA-SCCLP) e altri - S.1/00650 Premesso che: [...] nel mondo è ancora drammaticamente diffuso il fenomeno del matrimonio precoce...	13/10/2016 concluso
18/10/2016	Laura BIGNAMI (Misto) e altri - S.1/00659 Premesso che: il diritto all'istruzione compare nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo...	18/10/2016 presentato
25/10/2016	Alessia PETRAGLIA (Misto) - S.1/00667 Premesso che: le migrazioni, fenomeno strutturale che rappresenta una delle maggiori sfide del nostro tempo...	25/10/2016 concluso
03/11/2016	Maurizio Enzo LUPI (AP (Ncd-CpE)) e altri - C.1/01419 Premesso che: da oltre 5 anni la Siria vive l'inferno della guerra civile...	08/11/2016 accolto
03/11/2016	Pierpaolo VARGIU (CI) - C.1/01420 Premesso che: l'attuale situazione siriana rappresenta un grave elemento di destabilizzazione per la pace nel mondo...	08/11/2016 accolto
08/11/2016	Lucio BARANI (ALA-SCCLP) e altri - S.1/00682 Premesso che: è notorio come, negli ultimi anni (almeno 6), il legislatore con molteplici interventi, abbia disposto e reiterato la sospensione della contrattazione collettiva...	08/11/2016 accolto
08/11/2016	Milena SANTERINI (DS-CD) e altri - C.1/01425 Premesso che: la Siria è straziata dal 2011 da una devastante guerra civile...	08/11/2016 accolto
08/11/2016	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.1/01429 Premesso che: le cosiddette Primavere arabe, che hanno coinvolto il Medio Oriente e il Nord Africa dalla fine del 2010, sono sfociate, in Siria, in una guerra civile...	08/11/2016 accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interpellanze

Delle 14 interpellanze presentate, 4 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 4 la cooperazione internazionale sul piano della lotta alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di stupefacenti; 2 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; e 1 ciascuno dei seguenti temi: libertà religiosa, diritto alla salute, condizioni carcerarie, e diritti umani nella lotta al terrorismo.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
12/02/2016	Eleonora BECHIS (Misto) e altri - C.2/01271 Il cosiddetto rimpasto di Governo effettuato la settimana scorsa ha confermato la mancanza di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per le sostanze stupefacenti...	16/02/2016 concluso
16/02/2016	Eleonora BECHIS (Misto) e altri - C.2/01278 Il cosiddetto rimpasto di Governo effettuato la settimana scorsa ha confermato la mancanza di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per le sostanze stupefacenti...	02/03/2016 concluso
23/02/2016	Luigi MANCONI (PD) - S.2/00357 Premesso che: dai 19 al 21 aprile 2016 si terrà a New York la sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle sostanze stupefacenti...	23/02/2016 presentato
25/02/2016	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri - C.2/01289 I17 febbraio 2016, la commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato ha presentato il rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione [Cie]...	25/02/2016 presentato
01/03/2016	Massimiliano FEDRIGA (Lega) - C.2/01296 La recente, incredibile, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato la Repubblica Italiana per aver «abusato del segreto di Stato» relativamente ad una vicenda su una presunta « extraordinary rendition»...	04/03/2016 concluso
02/03/2016	Eleonora BECHIS (Misto) e altri - C.2/01298 Il cosiddetto rimpasto di Governo effettuato la settimana scorsa ha confermato la mancanza di un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con la delega per le sostanze stupefacenti...	11/03/2016 concluso
06/04/2016	Gianfranco CHIARELLI (Misto) e altri - C.2/01334 E' nota, anche per le diverse ripetute condanne inflitte al nostro Paese da parte della Commissione europea per i diritti umani [vedi, tra le tante, la nota sentenza Torreggiani]...	06/04/2016 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/05/2016	Alessandro PAGANO (Lega) e altri - C.2/01366 La stampa rumena già dalla fine di novembre 2015 ha reso pubblica l'incredibile vicenda che ha coinvolto i due coniugi Marius e Ruth Bodnariu, lui romeno e lei norvegese...	13/05/2016 concluso
24/06/2016	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri - C.2/01403 Malek Adly, avvocato egiziano attivista per i diritti umani e impegnato anche sul caso di Giulio Regeni, è stato arrestato il 6 maggio 2016 ed è tuttora in stato di detenzione...	24/06/2016 presentato
27/06/2016	Corradino MINEO (Misto) e altri - S.2/00397 Premesso che: Malek Adly è un avvocato egiziano di 35 anni, attivista nel...	27/06/2016 presentato
02/08/2016	Adriano ZACCAGNINI (Art.1-MDP) e altri - C.2/01448 Il punto nascita dell'ospedale di Vipiteno è destinato ad essere chiuso entro la data del 31 ottobre 2016...	23/09/2016 concluso
28/09/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.2/01481 L'Etiopia è uno Stato federale diviso su basi etniche, governato dal 1991 da una coalizione elettorale, l'Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front...	28/09/2016 presentato
04/10/2016	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) - C.2/01488 Il 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto di Lampedusa centinaia di migranti...	13/10/2016 concluso
11/10/2016	Giulio MARCON (SI-SEL-POS) - C.2/01499 La Ministra della difesa, Roberta Pinotti, si è recata nei giorni scorsi in Arabia Saudita per alcuni incontri di alto livello...	21/10/2016 apposizione nuove firme

Fonte: openparlamento [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

Interrogazioni a risposta orale

Delle 29 interrogazioni a risposta orale presentate, 10 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Egitto, Turchia, Ucraina, Pakistan, Burundi, Tibet, Yemen, Israele); 6 l'impatto sui diritti umani della vendita di armi da parte dell'Italia; 4 tortura e trattamenti inumani o degradanti; 2 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 bioetica; 1 ciascuno dei seguenti temi: condizioni carcerarie e diritti dei detenuti; diritto alla salute; libertà di espressione; diritto al lavoro; durata dei processi.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/02/2016	Ornella BERTOROTTA (M5S) - S.3/02574 Premesso che: risulta agli interroganti che il ricercatore friulano Giulio Regeni...	11/02/2016 assegnato in commissione
23/02/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.3/02046 Numerosi report e dossier prodotti da organizzazioni umanitarie evidenziano continue, numerose e gravi violazioni dei diritti umani in Egitto...	24/02/2016 concluso
24/02/2016	Enzo LATTUCA (PD) - C.3/02052 L'articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 recita: «Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione...	24/02/2016 presentato
25/02/2016	Luis Alberto ORELLANA (Aut{SVP-UV-PATT-UPT}-PSI) e altri - S.3/02622 Premesso che: «Hacking Team» è una società di information...	25/02/2016 presentato
01/03/2016	Gian Luigi GIGLI (DS-CD) e altri - C.3/02069 Nella maternità surrogata si chiede a una donna di...	02/03/2016 concluso
02/03/2016	Roberto COTTI (M5S) - S.3/02631 Premesso che: l'Arabia Saudita ha avviato in Yemen un conflitto...	02/03/2016 assegnato in commissione
04/03/2016	Adriana GALGANO (CI) - C.3/02080 «Hacking Team» è una società di information technology con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti...	02/02/2017 sollecito
17/03/2016	Alessandra BENCINI (Misto) e altri - S.3/02693 Premesso che il 23 luglio 2015 veniva depositata la sentenza n. 178 del 2015 con cui la Consulta, il 24 giugno precedente, dichiarava l'illegittimità costituzionale sopravvenuta (dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione) del regime di sospensione della contrattazione collettiva...	17/03/2016 presentato
23/03/2016	Paolo BENI (PD) - C.3/02135 Il Cairo Institute for Human Rights Studies è una delle maggiori organizzazioni indipendenti per i diritti umani accreditata presso le Nazioni Unite...	23/03/2016 presentato
30/03/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.3/02141 Il 3 aprile 2016 ricorrono due mesi dalla morte di Giulio Regeni...	31/03/2016 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
28/04/2016	Daniela DONNO (M5S) - S.3/02811 Premesso che: a distanza di 57 anni dall'insurrezione nazionale di Lhasa...	28/04/2016 assegnato in commissione
03/05/2016	Renato BRUNETTA (FI-PdL) - C.3/02233 A seguito delle «chiare violazioni della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina causata dagli atti di aggressione delle Forze armate russe»...	04/05/2016 concluso
19/05/2016	Vincenzo SANTANGELO (M5S) - S.3/02869 Premesso che: nella serata del 5 maggio 2016, la trasmissione televisiva «Le lene» ha mandato in onda un servizio sui rifornimenti di armi, da parte dell'Italia all'Arabia Saudita, utilizzate nella guerra in Yemen...	19/05/2016 presentato
20/05/2016	Donatella DURANTI (Art.1-MDP) e altri - C.3/02271 Il 20 dicembre 2014 il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, e il Ministro della difesa della Repubblica Araba d'Egitto, generale Sedki Sobhi, hanno siglato una dichiarazione congiunta...	20/06/2016 concluso
28/06/2016	Paolo BENI (PD) - C.3/02351 L'8 giugno 2016 nella tendopoli che si trova tra San Ferdinando e Rosarno è avvenuto l'omicidio di un bracciante straniero...	29/06/2016 concluso
30/06/2016	Adriana GALGANO (CI) - C.3/02359 Secondo notizie apparse sulla stampa, il 13 giugno 2016 la direzione generale per la politica commerciale internazionale (autorità per l'esportazione beni a duplice uso)...	02/02/2017 sollecito
19/07/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.3/02400 Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016 c'è stato un tentativo, poi fallito, di golpe in Turchia...	20/07/2016 concluso
19/07/2016	Paola BINETTI (Misto) e altri - C.3/02408 Dal 6 luglio 2016 l'Italia non è più sotto accusa di fronte al Consiglio d'Europa per la spinosa questione dell'obiezione di coscienza all'aborto...	20/07/2016 concluso
28/07/2016	Adele GAMBARO (ALA-SCCLP) e altri - S.3/03065 Premesso che: a quanto risulta dagli organi di stampa di tutto il mondo, i numeri che caratterizzano l'ondata repressiva scatenata in Turchia...	28/07/2016 presentato
29/07/2016	Adriano ZACCAGNINI (Art.1-MDP) e altri - C.3/02432 Il punto nascita dell'ospedale di Vipiteno è destinato ad essere chiuso...	02/08/2016 concluso

segue


Data	Atto	Ultimo aggiornamento
03/08/2016	Gianni MELILLA (Art.1-MDP) e altri - C.3/02455 L'associazione Antigone ha presentato il pre-rapporto sullo stato delle carceri in Italia, dal quale si evincono dati preoccupanti...	03/08/2016 presentato
12/09/2016	Pia LOCATELLI (Misto) - C.3/02465 Da oltre un anno il Burundi si trova in una drammatica crisi politica...	13/09/2016 concluso
20/09/2016	Aniello FORMISANO (Art.1-MDP) e altri - C.3/02495 Anche se in leggero calo rispetto agli anni pregressi, gli arretrati degli uffici giudiziari sono ancora troppo elevati...	21/09/2016 concluso
27/09/2016	Ornella BERTOROTTA (M5S) - S.3/03160 Premesso che: si apprende dal quotidiano «la Repubblica» del 2 settembre 2016, in un articolo dal titolo «Imprenditrice italiana arrestata in Libia per tentata frode»...	27/09/2016 assegnato in commissione
12/10/2016	Alessandro PAGANO (Lega) e altri - C.3/02551 Secondo quanto diffuso da un comunicato trasmesso dall'Agenzia Fides, in Pakistan sono state dichiarate illegali dal «Pakistan Electronic Media Regulatory Authority», ente del Governo pakistano, 11 televisioni cristiane...	12/10/2016 presentato
13/10/2016	Roberto COTTI (M5S) - S.3/03222 Premesso che: in data 4 ottobre 2016 le agenzie di stampa «Nova» e «Il Velino» riportavano notizia dell'incontro svoltosi a Riad...	13/10/2016 presentato
19/10/2016	Gianni MELILLA (Art.1-MDP) e altri - C.3/02570 Il 16 ottobre 2000 a circa 20 chilometri da Tbilisi veniva trovato il cadavere del giornalista di Radio Radicale Antonio Russo...	19/10/2016 presentato
25/10/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.3/02581 Il 18 ottobre 2016 è stata approvata dal comitato esecutivo dell'Unesco, con l'astensione dell'Italia, una risoluzione incentrata sulle restrizioni imposte dallo Stato di Israele...	26/10/2016 concluso
26/10/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.3/02589 Il 21 ottobre 2016 oltre 100 migranti, molti dei quali con i documenti in regola...	26/10/2016 presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta scritta

Delle 56 interrogazioni a risposta scritta, 20 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Israele, Yemen, Turchia, Tanzania, Ucraina, Egitto, Pakistan, Iran, Eritrea, Burundi, Sahara Occidentale, Honduras); 17 i

diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 4 disarmo e commercio di armi; 4 diritto alla salute; 3 i diritti della minoranza rom e sinti; 2 i diritti del bambino; 1 ciascuno dei seguenti temi: condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; diritti delle donne; contrasto all'omofobia e transfobia; tortura; diritto all'acqua; lavoro forzato e forme contemporanee di schiavitù.



Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni in commissione

Delle 31 interrogazioni in commissione, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Israele, Yemen, Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Somalia, Burundi, Corea del Nord, Iraq); 9 disarmo e commercio di armi; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 tortura; 2 diritti delle persone con disabilità; 1 ciascuno dei seguenti temi: condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; diritto alla salute; diritti del bambino.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
21/01/2016	Donatella DURANTI (Art.1-MDP) e altri - C.5/07476 Da alcuni organi di stampa, è stata riportata la notizia che il 16 gennaio 2016 un nuovo ed ulteriore carico di bombe...	17/03/2016 modificato per ministro delegato
29/01/2016	Donatella DURANTI (Art.1-MDP) e altri - C.5/07582 L'Italia, con la missione «EUTM Somalia» è presente – con personale militare – sul territorio somalo..	30/06/2016 concluso
05/02/2016	Carlo SIBILIA (M5S) - C.5/07688 Giulio Regeni, lo studente italiano scomparso la notte del 25 gennaio a Il Cairo, è stato ritrovato morto...	09/02/2016 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/02/2016	Mariano RABINO (SC-ALA CLP-MAIE) e altri - C.5/07701 Il nostro Paese è stato scosso dal recente barbaro assassinio di Giulio Regeni, lo studente italiano di 28 anni ritrovato cadavere il 4 febbraio...	09/02/2016 concluso
17/02/2016	Giulia DI VITA (M5S) - C.5/07826 In Italia esistono ancora molte strutture che accolgono le persone con disabilità...	18/02/2016 concluso
24/02/2016	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri - C.5/07907 Lo scorso 5 febbraio 2016, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai3, il Ministro dell'interno ha rilanciato la proposta da lui fatta il giorno prima al Forum sulla sicurezza a Napoli, di abbassare a 16 anni la soglia dell'età, oggi fissata a 18, dalla quale un minore può essere incriminabile per legge...	24/02/2016 modificato per commissione assegnataria
14/03/2016	Giancarlo GIORDANO (SI-SEL-POS) - C.5/08100 Nella precedente interrogazione del 4 febbraio 2016, sempre dedicata al tema dell'accoglienza dei migranti in Irpinia...	14/03/2016 modificato per commissione assegnataria
30/03/2016	Luca FRUSONE (M5S) - C.5/08257 Varie fonti di stampa, tra le quali l'agenzia Ansa delle ore 18.57 del 23 marzo 2016, riportano che il Governo italiano e quello saudita hanno firmato un accordo tecnico...	30/03/2016 modificato per commissione assegnataria
08/04/2016	Davide TRIPIEDI (M5S) - C.5/08365 In data 24 marzo 2016, il signor Luigi Scudieri denunciava, tramite una petizione lanciata sul sito «change.org» e poi ripresa da diversi siti di informazione, la sua situazione di paziente...	08/04/2016 modificato per commissione assegnataria
18/04/2016	Giulia DI VITA (M5S) - C.5/08402 L'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 sui diritti delle persone con disabilità stabilisce alcuni obblighi delle Parti contraenti relativi alla sua applicazione...	12/10/2016 concluso
18/04/2016	Adriana GALGANO (CI) - C.5/08404 «Hacking Team» è una società di information technology con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti...	20/04/2016 concluso
19/04/2016	Adriana GALGANO (CI) - C.5/08423 «Hacking team» è una società information technology con sede a Milano che vende servizi di intrusione offensiva e sorveglianza a Governi, organi di polizia e servizi segreti...	20/04/2016 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
8/04/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.5/08539 Il 26 aprile 2016 Amnesty International ha denunciato l'arresto di almeno 238 persone, tra cui attivisti e giornalisti locali e stranieri, in varie città dell'Egitto...	30/06/2016 concluso
12/05/2016	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/08675 Si apprende da organi di stampa che la Commissione affari costituzionali del Parlamento della Turchia...	12/05/2016 modificato per commissione assegnataria
25/05/2016	Michele NICOLETTI (PD) - C.5/08784 Secondo articoli di stampa, il diciottenne nordcoreano Song-Hyok Choe, dopo aver partecipato ad un campus organizzato a Perugia dall'Italian Soccer Management...	24/08/2016 modificato per ministro delegato
26/05/2016	Giovanni SANGA (PD) - C.5/08799 Ali Mohammed al-Nimr è stato condannato in Arabia Saudita alla decapitazione...	14/07/2016 concluso
08/06/2016	Giovanni SANGA (PD) - C.5/08834 Da notizie a mezzo stampa, si apprende che diciannove ragazze curde sarebbero state bruciate vive in pubblico dai jihadisti del Daesh a Mosul, nel nord dell'Iraq...	22/03/2017 concluso
21/06/2016	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/08939 Da quanto si apprende da diverse fonti di stampa, il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha motivato la sua decisione di rimuovere la coalizione guidata dall'Arabia...	30/06/2016 concluso
21/06/2016	Luca FRUSONE (M5S) - C.5/08942 Il 16 giugno 2016, alla presenza del Ministro della difesa Roberta Pinotti e del Ministro della difesa del Qatar, è stato firmato a Roma un contratto del valore di 4 miliardi di euro...	13/10/2016 concluso
21/06/2016	Donatella DURANTI (Art.1-MDP) e altri - C.5/08944 Il 20 dicembre 2014 il Ministro della difesa, Roberta Pinotti, e il Ministro della difesa della Repubblica Araba d'Egitto, generale Sedki Sobhi, hanno siglato una dichiarazione congiunta...	22/06/2016 concluso
05/07/2016	Stefano QUARANTA (Art.1-MDP) e altri - C.5/09077 Da circa un anno Ventimiglia è, al centro della questione migranti...	06/07/2016 concluso
06/07/2016	Michele MOGNATO (Art.1-MDP) e altri - C.5/09095 Gli uffici esterni per l'esecuzione penale (UEPE) costituiscono un'articolazione essenziale del sistema penitenziario del Paese...	06/07/2016 modificato per commissione assegnataria

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
13/07/2016	Diego DE LORENZIS (M5S) - C.5/09141 Da fonte stampa del quotidiano « La Stampa » del 28 giugno 2016 dal titolo «L'Italia esporterà software di sorveglianza in Egitto»...	20/07/2016 atto modificato
19/07/2016	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/09195 A seguito dell'uccisione di 29 cittadini palestinesi e del ferimento di altri 60 da parte di un colono israeliano nella città di Hebron...	19/07/2016 modificato per commissione assegnataria
19/07/2016	Pia LOCATELLI (Misto) - C.5/09201 Da oltre un anno il Burundi si trova in una drammatica crisi politica...	09/09/2016 concluso
19/07/2016	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.5/09203 Ciò che è tragicamente accaduto la notte del 15 luglio 2016 in Turchia, ovvero il fallimento del golpe tentato da una parte delle Forze armate turche...	21/07/2016 concluso
20/07/2016	Tatiana BASILIO (M5S) - C.5/09232 Il deprecabile tentativo di colpo di Stato in Turchia e la successiva ondata di arresti – moltissimi ingiustificabili...	21/07/2016 concluso
26/07/2016	Gianluca RIZZO (M5S) - C.5/09262 Notizie di stampa riportano il naufragio di un'imbarcazione proveniente dalla Tunisia e diretta verso l'Europa sabato 2 luglio 2016 al largo di Sabrata...	06/10/2016 modificato per ministro delegato
03/10/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.5/09660 Il 17 settembre 2016, la Corte penale del Cairo ha stabilito di congelare i fondi e beni di 5 importanti attivisti per i diritti umani egiziani...	03/11/2016 concluso
14/11/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.5/10009 Il 26 ottobre 2016, il Ministro interrogato, nel corso del question time n. 3-02584 in Assemblea a prima firma Di Stefano, relativo all'effettiva autorizzazione del transito e dell'esportazione di armamenti dall'Italia verso l'Arabia Saudita...	01/02/2017 concluso
19/12/2016	Mauro PILI (Misto) e altri - C.5/10141 L'amministrazione Obama ha deciso di sospendere l'invio a Ryad di «bombe aeree» e di «munizionamento di precisione»...	19/12/2016 modificato per commissione assegnataria

Fonte: openparlamento [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

Risoluzioni in assemblea

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/01/2016	Daniele FARINA (SI-SEL-POS) - C.6/00195 Udite le comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia...	20/01/2016 accolto
16/03/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.6/00216 Premesso che: il Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016 discuterà ulteriori misure per affrontare la crisi migratoria e dei rifugiati...	16/03/2016 non accolto
16/03/2016	Marco BALDASSARRE (Misto) e altri - C.6/00218 A mantenere il meccanismo per la verifica degli standard di accoglienza che la Turchia riserva ai profughi sul proprio territorio...	16/03/2016 concluso
16/03/2016	Sergio BATTELLI (M5S) - C.6/00221 Sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016...	16/03/2016 non accolto
16/03/2016	Edmondo CIRIELLI (Fdi) e altri - C.6/00222 Ad adoperarsi affinché nell'ambito delle trattative con la Turchia sia chiesto in ogni sede il rispetto della democrazia...	16/03/2016 concluso
16/03/2016	Roberto CALDEROLI (Lega) - S.6/00166 Tenuto conto che il Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della precedente riunione del Consiglio europeo ha richiesto, quale condizione per l'adesione dell'Italia ad un accordo sulle regole per i migranti, che sia posta la questione del rispetto delle libertà fondamentali...	16/03/2016 accolto
16/03/2016	Peppe DE CRISTOFARO (Misto) - S.6/00171 Sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio europeo del 17 e 18 marzo 2016...	16/03/2016 non accolto
27/06/2016	Stefano LUCIDI (M5S) - S.6/00196 In occasione della riunione del Consiglio europeo che avrà luogo a Bruxelles nei giorni 28 e 29 giugno prossimi venturi; premesso che: nella riunione i Capi di Stato e di Governo affronteranno, come ormai avviene da tre anni a questa parte, il tema dei flussi migratori...	27/06/2016 non accolto
27/06/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.6/00252 Sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno 2016...	27/06/2016 non accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
27/06/2016	Sergio BATTELLI (M5S) - C.6/00253 Sentite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in merito alla riunione ordinaria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016...	27/06/2016 non accolto
12/10/2016	Loredana DE PETRIS (Misto) - S.6/00203 Premesso che: a maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una pacchetto di proposte per riformare il sistema europeo comune di asilo...	12/10/2016 presentato
12/10/2016	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP) e altri - C.6/00266 Premesso che: il Consiglio europeo si concentrerà sulle questioni migratorie discutendo gli ultimi sviluppi e i progressi relativi al suo approccio globale...	12/10/2016 non accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in commissione

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/02/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/00916 Premesso che: dal rapporto 2015 di Amnesty International «Generazione carcere: la gioventù egiziana dalle proteste alla prigione»...	11/02/2016 presentato
18/03/2016	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) - C.7/00950 Premesso che: dal 26 marzo 2015 in Yemen è in corso una guerra tra le forze della coalizione guidata dall'Arabia saudita...	18/03/2016 presentato
11/04/2016	Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) e altri - C.7/00967 Premesso che: dal 19 al 21 aprile 2016 si terrà a New York una sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sulle sostanze stupefacenti...	11/04/2016 presentato
04/05/2016	Sandra ZAMPA (PD) - C.7/00988 Premesso che: il 16 e 17 aprile 2015 si è svolta a Berlino, presso il Ministero della cooperazione economica e sviluppo del Governo tedesco, la Conferenza internazionale delle e dei parlamentari del G7 e del G20 «She matters. Empowering women and girls to lead self-determined, healthy and productive lives»...	26/05/2016 accolto


segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/05/2016	Manlio DI STEFANO (M5S) - C.7/01002 Premesso che: il 9 maggio 2011, con la decisione 2011/273/PESC del Consiglio, l'Unione europea, senza alcuna copertura da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha dato il via alle misure restrittive nei confronti della Siria...	20/05/2016 presentato
25/05/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/01010 Premesso che: una trentina di minori rifugiati siriani, di età compresa tra 8 e 12 anni, hanno subito abusi sessuali...	25/05/2016 presentato
05/07/2016	Maria Edera SPADONI (M5S) - C.7/01043 Premesso che: ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n.185 del 1990 [Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento]...	07/10/2016 atto modificato
15/07/2016	Marietta TIDEI (PD) - C.7/01051 Premesso che: la tutela dei diritti umani fondamentali rappresenta una delle principali innovazioni normative della cultura giuridica occidentale...	31/01/2017 accolto
06/10/2016	Sandra ZAMPA (PD) - C.7/01112 Premesso che: nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 luglio 2016 in Turchia si è svolto un tentativo di colpo di Stato...	19/10/2016 apposizione nuove firme
20/12/2016	Fabrizio CICCHITTO (AP [Ncd-CpE]) e altri - C.7/01156 Premesso che: è integralmente richiamata la mozione n. 1-01419, approvata alla Camera dei deputati l'8 novembre 2016, concernente «Iniziative in ambito europeo ed internazionale in relazione alla situazione in Siria...	20/12/2016 presentato

Fonte: openparlamento [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

Ordini del giorno in assemblea

Dei 35 ordini del giorno presentati in assemblea, 7 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale; 6 la vita privata e familiare; 5 il disarmo ed il commercio delle armi; 4 i diritti del bambino; 3 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 il diritto alla salute; 2 i diritti delle persone con disabilità; 1 ciascuno dei seguenti temi: diritti delle donne; ratifica di strumenti internazionali; tortura; bioetica; garanzie processuali; libertà di religione.



Fonte: openparlamento [criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»].

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le cosiddette «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. Nel maggio 2016, le deleghe in materia di pari opportunità, precedentemente assunte dall'on. Giovanna Martelli, sono affidate al ministro Maria Elena Boschi.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in tre uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro

le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nell'ottobre 2016 è stata presentata la nuova edizione del *Dossier Statistico Immigrazione*, curata dal «Centro studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in collaborazione con l'UNAR. Secondo il Dossier, alla fine del 2015 la popolazione straniera in Italia è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno precedente: 5.026.153 residenti, con un aumento di appena 12.000 unità. Tuttavia, nelle anagrafi comunali sono stati registrati 250.000 cittadini stranieri in arrivo dall'estero (lo stesso numero dell'anno precedente). Se è mancato un corrispondente aumento dei residenti stranieri, ciò dipende dal fatto che nello stesso periodo ben 178.000 stranieri sono diventati cittadini italiani, portando il numero complessivo degli italiani di origine straniera a circa 1.150.000. Inoltre, tra il 1 gennaio e il 30 agosto 2016, sono giunte in Italia via mare 107.089 persone.

Infine, nel febbraio 2016, il Consiglio dei Ministri ha adottato il primo *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani*, così come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime). Il Piano è finalizzato a definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime. Esso è propedeutico alla emanazione del nuovo programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento. L'adozione di tale Piano risponde ad esigenze sistematiche di riordino e razionalizzazione dell'azione di governo, principalmente per favorire un approccio comprensivo e coordinato basato su sinergie tra le varie Amministrazioni centrali, territoriali e locali coinvolte e le relative risorse disponibili. È inoltre fondamentale garantire la cooperazione tra il livello istituzionale e il privato sociale di riferimento, la cui valorizzazione è un elemento essenziale nella costruzione della strategia italiana, nell'ottica del mantenimento e rafforzamento delle reti pubbliche e private integrate operanti sui territori, orientate al cosiddetto «lavoro multi – agenzia». Infine, la natura transazionale del fenomeno della tratta impegna il Governo ad adottare strumenti di partenariato e collaborazione con gli altri Stati interessati, sia nell'ottica della prevenzione dei reati e della cooperazione investigativa e giudiziaria, sia per favorire lo scambio di buone pratiche e di strumenti di lavoro, particolarmente rispetto ai Paesi di origine.

In aggiunta ai tre uffici sopra indicati, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è

stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (nel 2015: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Dal 2013, la Commissione ha smesso di pubblicare dati aggiornati sulla situazione delle adozioni internazionali in Italia.

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (vicario Lorenzo d'Avack, Ordinario di filosofia del diritto); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); Consiglio di Presidenza (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); Assemblea.

Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emer-

gono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2016 sono stati approvati i seguenti pareri e mozioni:

Pareri:

- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e big data: profili bioetici (25 novembre 2016);
- Gestione degli *incidental findings* nelle indagini genomiche con le nuove piattaforme tecnologiche (17 marzo 2016);
- Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte (29 gennaio 2016).

Mozioni:

- Maternità surrogata a titolo oneroso (18 marzo 2016).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Dal marzo 2016, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Sottosegretario Vincenzo Amendola.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è logicamente trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un processo di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della *spending review*, è stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funzionali, perché ritenuto organismo indispensabile nell'indirizzo e guida strategica in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamento degli obblighi assunti dall'Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali in tale ambito.

Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel settembre 2016, Fabrizio Petri è subentrato a Gian Ludovico De Martino. Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali dell'Italia; favorire l'attuazione in Italia delle convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

In aggiunta alle consuete attività di collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa in merito alla presentazione dei rapporti periodici e alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni (v., in questo Annuario, parte III), nel 2016 il CIDU ha presentato due piani d'azione nazionali.

- *Terzo Piano d'azione nazionale 2016-2019 su donne, pace e sicurezza, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000)*. Il Piano è stato elaborato dal Gruppo di lavoro nazionale interministeriale e partecipativo su donne, pace e sicurezza, coordinato dal CIDU. Nel corso del 2016, si sono tenuti numerosi incontri, a cui hanno partecipato organizzazioni di società civile, mondo accademico, altri attori istituzionali, settori della cultura e della comunicazione. Il Piano intende assicurare che la prospettiva di genere sia inserita in tutte le aree politiche che sostengono il concetto di pace e che detta prospettiva sia adottata in tutte le misure pratiche volte alla promozione e protezione della pace. In particolare, il Piano si pone un duplice obiettivo: ridurre l'impatto dei conflitti su donne e bambine, promuovendone la partecipazione efficace e trasformativa nei processi di prevenzione, mitigazione e risoluzione del conflitto, così come nei processi decisionali, a tutti i livelli; sensibilizzare, educare e rafforzare le strutture esistenti, con riguardo all'*Agenda donne, pace e sicurezza* e alle questioni ad essa connesse. Pertanto, il Piano è organizzato intorno a 7 obiettivi specifici: 1) rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali; 2) continuare a promuovere la prospettiva di genere nelle operazioni di pace; 3) continuare ad

assicurare una formazione specifica sui vari aspetti trasversali della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1325, in particolare per il personale che partecipa alle operazioni di pace; 4) valorizzare ulteriormente la presenza delle donne nelle Forze armate e nelle Forze di polizia nazionali, rafforzando il loro ruolo nei processi decisionali relativi alle missioni di pace; 5) proteggere i diritti umani di donne e bambine in aree di conflitto e post-conflitto; 6) accrescere le sinergie con la società civile per implementare la risoluzione 1325; 7) comunicazione strategica e *result-oriented advocacy*.

- *Piano d'azione nazionale su impresa e diritti umani 2016-2021*. Per la sua redazione è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, coordinato dal CIDU, a cui hanno partecipato numerosi ministeri e istituzioni, e sono state svolte ampie consultazioni con esperti del settore e rappresentanti del mondo imprenditoriale, dei sindacati e delle organizzazioni non governative. Infine, dal 27 luglio al 10 settembre 2016 il Piano è stato aperto ad una consultazione pubblica attraverso internet. Il Piano è strutturato in 6 linee d'azione principali: 1) promozione di processi di *human rights due diligence*, volti ad identificare, prevenire e mitigare i potenziali rischi, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese; 2) contrasto al caporalato (soprattutto nel settore agricolo e delle costruzioni) ed alle forme di sfruttamento, lavoro forzato, lavoro minorile, schiavitù e lavoro irregolare, con particolare attenzione ai migranti e alle vittime di tratta; 3) promozione dei diritti fondamentali del lavoro nel processo di internazionalizzazione d'impresa, con particolare riferimento ai processi produttivi globali; 4) rafforzamento del ruolo dell'Italia nel quadro di una cooperazione internazionale per lo sviluppo basata sui diritti umani; 5) contrasto alla discriminazione ed all'ineguaglianza e promozione delle pari opportunità; 6) promozione della protezione e della sostenibilità ambientale.

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Dall'aprile 2016, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Franco Bernabè; l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Enrico Vicenti.

La Commissione nazionale è finanziata per l'attività istituzionale ed il suo

funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della spesa del Ministero affari esteri. Nel 2016, tale stanziamento di competenza è stato pari a circa 11.000 euro, che consente il mero funzionamento della Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.

Malgrado tali carenze, nel corso del 2016 la Commissione nazionale ha realizzato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori, spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto d'autore (23 aprile) del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Si segnalano, in particolare:

- *Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali*. Funzioni: promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.

- *Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese*. Funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa.

- *Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*. Funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Dal 2012 la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta *spending review* (art. 12, comma 20, del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente

presenti sul territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori accolti.

Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.

I minori stranieri non accompagnati segnalati al Comitato al 31 dicembre 2016 è di 17.373, il 45,7% in più rispetto alle presenze registrate al 31 dicembre 2015. La componente maschile si conferma prevalente, pari al 93,3% del totale. I principali paesi di provenienza dei sono l'Egitto (15,9%), il Gambia (13,3%), l'Albania (9,3%), la Nigeria (8,3%) e l'Eritrea (7,7%): considerate congiuntamente, queste cinque cittadinanze rappresentano più della metà dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia (54,5%). La Sicilia si conferma come la Regione che ospita il maggior numero di minori (circa il 40,9% del totale) all'interno delle proprie strutture di accoglienza, in linea con un trend ormai consolidatosi da molti anni, seguita da: Calabria (8,2%), Emilia Romagna (6,2%), Lombardia (6,1%), Lazio (5,3%) e Puglia (5,1%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

– Il *Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. Il 10 agosto 2016, il Consiglio dei ministri ha approvato il IV Piano nazionale

di azione 2016/2017. In particolare, il Piano è strutturato in quattro grandi aree d'intervento: linee di azione a contrasto della povertà dei bambini e delle famiglie; servizi socio-educativi per la prima infanzia e qualità del sistema scolastico; strategie e interventi per l'integrazione scolastica e sociale; sostegno alla genitorialità, sistema integrato dei servizi e sistema dell'accoglienza.

– La *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. L'ultima relazione pubblicata dall'Osservatorio fa riferimento al biennio 2010-2011.

– Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall'Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell'ottobre 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

- raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
- realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;
- predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
- formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle per-

sone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo.

L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il CIDU; predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Nel corso del 2016, l'Osservatorio ha svolto le seguenti attività.

- *Preparazione del primo rapporto periodico dell'Italia al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* (v. Parte III, 1.5.7.) L'Osservatorio ha contribuito alla predisposizione del rapporto relativo alle risposte dell'Italia all'elenco delle 34 questioni (*list of issues*) prodotto dal Comitato delle Nazioni Unite sull'implementazione della Convenzione dei diritti delle persone con disabilità. La preparazione del rapporto è stata coordinata dal CIDU e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coinvolgimento delle amministrazioni e degli enti componenti l'Osservatorio. Anche se le federazioni e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità presenti nell'Osservatorio avevano già provveduto a predisporre un proprio «rapporto ombra» trasmesso al Comitato delle Nazioni Unite, la bozza di risposta per l'Italia è stata condivisa, prima della finalizzazione del testo, con tutti i membri dell'Osservatorio, incluse le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.

- *Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità*, adottato con d.p.r. 4 ottobre 2013 (v. *Annuario 2014*, pp. 57-58). I gruppi di lavoro dell'Osservatorio hanno monitorato lo stato di attuazione del Programma ed elaborato i contributi necessari alla definizione della proposta del secondo Programma d'azione biennale, in corso di predisposizione, e che è stato discusso nel corso della conferenza nazionale di Firenze del 16 e 17 settembre 2016.

- *Promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali*. A tal fine è stato costituito il Gruppo di lavoro «Reporting e statistiche», specificamente deputato a predisporre il sistema degli indicatori statistici per il monitoraggio della condizione delle persone con disabilità, con l'obiettivo di fornire un contributo al processo di qualificazione delle politiche.

- *Predisposizione della Relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità* (di cui all'art. 41, comma 8, della l. 5 febbraio 1992, n. 104). La Relazione rappresenta il principale punto di riferimento per il necessario adeguamento della normativa italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Finalità della rilevazione è fornire le

principali informazioni quantitative e qualitative riguardanti lo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia, in relazione alle annualità 2009-2014, a livello nazionale e regionale. L'indagine, avviata nel 2015, è in fase di completamento.

- *Realizzazione di studi e ricerche.* Nel corso del 2016, l'Osservatorio ha approfondito i seguenti temi: amministrazione di sostegno - modelli attuativi regionali e progettazione di un sistema informativo sull'utilizzo dell'istituto; progettazione personalizzata e il budget di salute; le persone con disabilità che invecchiano: linee guida per i servizi; il «Farming for health»: l'agricoltura sociale come opportunità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità; la disabilità intellettiva e la comorbidità psichiatrica: indicazioni per l'organizzazione dei servizi e il trattamento.

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

- *Ufficio II* (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite.

- *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità:* si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti

umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo Annuario, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2016 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono dieci: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Qui di seguito verranno trattate le cinque Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

La composizione dell'Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «Salva Italia») e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2016 l'Autorità risulta così composta: *Presidente* è Angelo Marcello Cardani; componenti della *Commissione per i servizi e i prodotti*: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro; componenti della *Commissione per le infrastrutture e le reti*: Antonio Nicita e Antonio Preto (scomparso prematuramente nel novembre 2016). Il *Consiglio* è composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2016 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2015 - aprile 2016), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e dei minori. In particolare, l'intensa azione di protezione dei diritti dei minori ha dato seguito ad una serie di procedimenti disciplinari, dei quali il 78% termi-

nati con una sanzione. Negli ultimi anni, tuttavia, l'attività sanzionatoria è diminuita in termini assoluti, anche grazie a una maggiore chiarezza (cui l'Autorità ha contribuito) sui criteri di classificazione dei programmi gravemente nocivi e sulle caratteristiche tecniche di filtraggio e di controllo parentale, così che l'attività di vigilanza ha potuto concentrarsi sui programmi e sui generi specifici a più alto rischio.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2016, il Garante ha adottato 770 *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: diritto all'oblio, libertà di stampa, diritto all'istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Dal giugno 2016 ricoprono la carica di Commissari Giuseppe Santoro Passarelli (Presidente), Laura Alba Bellardi, Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;

- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Nel luglio 2016 è stata presentata la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2015. Secondo i dati contenuti nella relazione, il numero complessivo di tutte le proclamazioni di sciopero (nazionali, locali, settoriali ecc.) nei servizi pubblici essenziali si assesta a 2.261, con un aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente. Se nel settore industriale lo sciopero conosce un certo declino rispetto agli standard degli anni passati, nei servizi pubblici essenziali il ricorso allo sciopero si mantiene, dunque, su livelli decisamente elevati. Tuttavia, a fronte delle proclamazioni, le azioni di sciopero effettivamente attuate scendono a circa 1.400.

In larga parte, le azioni di sciopero risultano proclamate nel pieno rispetto della normativa: la Commissione è intervenuta, infatti, solo con 324 indicazioni preventive, per segnalare possibili violazioni della normativa. Tali indicazioni hanno avuto una percentuale di adeguamento pari al 99,69%: l'importanza dell'intervento preventivo della Commissione spiega le ridotte aperture di procedimenti di valutazione, che nel 2015 sono state complessivamente 9. In particolare, la conflittualità si mantiene sostenuta nei seguenti settori: igiene ambientale (407 proclamazioni) trasporto pubblico locale (377), pulizie e multiservizi (242), regioni e autonomie locali (202) trasporto aereo (153) e ferroviario (113).

1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. Dal marzo 2016, titolare dell'Autorità garante è Filomena Albano.

All'Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:

- promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme idonee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in

stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti; – diffondere la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.

L’art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all’Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L’art. 3 prevede, infine, che l’Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell’Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Nell’aprile 2016, il Garante ha presentato la sua quinta relazione al Parlamento sull’attività svolta nell’anno 2015, a favore dei circa 10 milioni di bambini e adolescenti che vivono in Italia (circa il 17% circa della popolazione).

Nel corso degli anni, il numero delle segnalazioni giunte al Garante è aumentato in maniera costante: sono state 45 nel 2012; 193 nel 2013, 506 nel 2014 e 526 nel 2015. Oltre la metà di queste segnalazioni attengono a situazioni familiari (conflittualità che non si riescono a gestire all’interno del nucleo e critiche all’operato di istituzioni e professionisti competenti ad intervenire), a problematiche relative ai media e al web, e a alla sfera delle conflittualità tra privati e istituzioni scolastiche.

Nel 2015, il Garante ha rafforzato il dialogo con Governo e Parlamento a livello nazionale e internazionale. In particolare, sono state due le occasioni formali di audizione alla Camera dei Deputati. Il 15 luglio, l’Autorità è stata audita dalla Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni, in materia di cittadinanza. L’Autorità ha inteso sollecitare la Commissione alla definizione in tempi rapidi di una nuova normativa che tenga in considerazione il superiore interesse del bambino ed elimini ogni elemento discriminatorio nei confronti delle persone di minore età di origine straniera, comprese quelle nate in Italia da genitori stranieri; che valorizzi i percorsi formativi e di educazione alla cittadinanza che favoriscono l’interazione e l’inclusione nella comunità, senza però fare della qualità del rendimento scolastico un requisito per l’accesso alla cittadinanza dei minorenni; che definisca procedure chiare ed accessibili per la richiesta, tempi certi di risposta e un preciso percorso di ricorso in caso di rigetto della richiesta di cittadinanza da parte di un minorenne. Il 20 ottobre, di fronte alla Commissione Giustizia, l’Autorità ha fatto pervenire le proprie preoccupazioni e alcuni suggerimenti sulla proposta di legge «Modifica all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita». Secondo il parere dell’Autorità, infatti, il testo approvato in prima lettura non è riuscito a trovare il giusto bilanciamento tra il diritto dell’adottato ad avere accesso alle proprie origini e quello all’oblio della donna che lo ha partorito.

L’Autorità ha continuato, inoltre, ad assicurare la sua partecipazione agli osservatori e ai tavoli inter-istituzionali promossi dalle diverse amministrazioni, tra cui: l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, l’Osservatorio per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura, l’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (istituito presso il Consiglio nazionale forense), il Tavolo inter-istituzionale sui processi di sostegno e tutela dei

minorenni e delle loro famiglie (promosso dal Consiglio nazionale ordine assistenti sociali), il Comitato scientifico per le tematiche LGBT (istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Sul piano internazionale, l'Autorità ha contribuito alla definizione della nuova Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia 2016-2021.

Per quel che riguarda il tema centrale della formazione degli operatori, nel corso del 2015 è continuata la collaborazione avviata con il Protocollo di intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, grazie alla quale sono proseguiti gli incontri di formazione per il personale delle Forze di polizia, incentrati essenzialmente sulla presentazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, delle funzioni e delle attività dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dei contenuti del Vademecum per le Forze di polizia, redatto dal Gruppo tecnico interistituzionale previsto dallo stesso protocollo. Nel corso del 2015 si sono tenuti 10 incontri in diverse Scuole per allievi agenti della Polizia di stato e dei Carabinieri, con una presenza stimata complessiva di circa 1.500 persone.

Un tema particolarmente sensibile, del quale l'Autorità è stata spesso investita, riguarda il rapporto tra minori e media. Oltre all'attività all'interno del progetto *Safer Internet*, un progetto strategico sostenuto dalla Commissione Europea e coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Autorità ha continuato la sua interlocuzione con i principali organismi responsabili della comunicazione, partecipando ad eventi pubblici di discussione e riflessione. E' inoltre proseguita la promozione dei contenuti della Carta di Milano, sottoscritta dall'Autorità nel 2014, così come la collaborazione con l'Istituto di autodisciplina pubblicitaria per interventi sulla pubblicità commerciale.

A tal proposito, sono state 21 le segnalazioni ricevute da cittadini tra l'ottobre 2014 e l'ottobre 2015 che l'Autorità garante ha inoltrato all'Istituto per la valutazione secondo gli accordi. In 1 caso la comunicazione commerciale è stata bloccata; in 3 casi, attraverso un intervento di *moral suasion* da parte dell'Istituto, le società inserzioniste hanno risolto positivamente le criticità evidenziate; 14 dei casi non sono stati invece ritenuti in contrasto con le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale e quindi archiviati; 3 sono stati archiviati per non luogo a procedere poiché non attenevano alla competenza dell'Istituto.

Inoltre, al fine di migliorare la conoscenza del mondo dei bambini e degli adolescenti, l'Autorità ha avviato una collaborazione con l'Istat che, nell'edizione 2015 dell'indagine campionaria «Aspetti della vita quotidiana», ha consentito di approfondire alcuni aspetti del vivere quotidiano di ragazzi e adolescenti. Questo ha permesso, per la prima volta, di porre agli 11-17enni domande volte a stimare le vittime di bullismo. Secondo i risultati dell'indagine, nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subito qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle «tipiche» azioni di bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.

Infine, nel 2015 l'Autorità ha lanciato il progetto europeo e nazionale «Io

sono qui», al fine di realizzare un'iniziativa che potesse rispondere alla necessità di promuovere la legalità e, contestualmente, contrastare la dispersione scolastica, attraverso azioni che favorissero percorsi di partecipazione diretta dei minorenni, creando un «ponte» tra loro e le istituzioni responsabili dell'attuazione dei loro diritti.

1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante nazionale è stato istituito dall'art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. E' costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra personalità indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. I membri del collegio sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, per un mandato di cinque anni, non prorogabili.

Nel 2016 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è Mauro Palma; i membri del collegio sono Daniela De Robert e Emilia Rossi.

Il Garante ha la funzione di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. A tal fine, ha la facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

Il Garante è stato individuato quale meccanismo di monitoraggio nazionale indipendente, la cui istituzione è richiesta dal Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia nel 2012.

Spetta inoltre al Garante nazionale coordinare la rete dei garanti territoriali, promuovendone il consolidamento istituzionale mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di indipendenza e autonomia rispetto ai governi locali di cui sono espressione.

Infine, il Garante monitora le procedure relative ai rimpatri forzati ai sensi del sistema previsto dall'art. 8 comma 6 della direttiva UE n.115 del 2008.

Al termine del primo anno di lavoro, il Garante nazionale ha individuato una serie di criticità nel sistema italiano, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

Libertà e penalità

- Pur in un contesto di generale contenimento della popolazione detenuta, si rileva una leggera tendenza a un aumento della «presenza», segnale di un rallentamento delle misure alternative; inoltre la distribuzione della popolazione non è omogenea, con situazioni talvolta di estremo sovraffollamento.

- Alla grande attenzione rivolta ai numeri, non corrisponde altrettanta attenzione alla qualità della vita detentiva: gli istituti di pena sono ancora troppo chiusi, con poche attività e scarsi progetti di reinserimento.

- La presa in carico delle persone detenute con problemi psichici va a rilento:

sono poche le «articolazioni per la tutela della salute mentale» funzionanti a pieno titolo; particolare allarme desta a questo proposito il numero dei suicidi e quello dei tentati suicidi del 2016, spesso connessi proprio al disagio mentale.

- Le cosiddette «aree riservate», che costituiscono una realtà speciale e ancora più rigida all'interno del regime speciale del 41bis, evidenziano profili di inaccettabilità delle condizioni di detenzione ed espongono l'Italia a possibili censure da parte degli organismi internazionali di controllo.

Migrazione

- I cosiddetti *hotspot* si trovano in un limbo giuridico: sono privi di una previsione normativa e i cittadini stranieri vi sostano in condizione di privazione della libertà senza alcun provvedimento giudiziario.

- Il soggiorno prolungato negli *hotspot* spesso riguarda le persone più vulnerabili, come i minori non accompagnati, i quali vi sostano in attesa dell'individuazione di un centro che li accolga.

- Manca un monitoraggio su ciò che avviene a seguito della consegna dei cittadini stranieri rimpatriati: a tal proposito, il Garante nazionale intende attivare delle procedure di passaggio di consegna con la rete dei meccanismi di prevenzione nazionale dei Paesi terzi.

Sicurezza e libertà

- Carenza di camere di sicurezza: delle 2.143 della Polizia di Stato e dei Carabinieri, 749 sono parzialmente o totalmente inagibili. Le rimanenti 1.395 sono ben al disotto della necessità, soprattutto in considerazione del fatto che nel 2016 le persone sottoposte a fermo o arresto sono state 29.121. Il rischio, spesso riscontrato nelle visite, è di un ritorno al fenomeno cosiddetto delle «porte girevoli».

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2016 risultano 101 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, di cui 8 con status generale, 76 con status speciale e 17 con status *roster*. Sono 158 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inoltre, hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International,

Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e Non c'è pace senza giustizia.

Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di monitoraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2016 sono stati pubblicati i seguenti rapporti di monitoraggio.

- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC): 9° Rapporto di monitoraggio sull'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. Secondo il rapporto, sono 2.293.778 gli adolescenti dai 14 ai 17 anni che vivono in Italia, di cui 186.450 stranieri. Oltre il 50% ha subito azioni di bullismo e/o cyberbullismo; 7.000 di loro vivono in comunità; studiano, ma molti di loro abbandonano dopo la scuola dell'obbligo, soprattutto gli alunni con disabilità. L'Italia è tra i paesi europei con il più alto tasso di dispersione scolastica: il 15% dei ragazzi tra 18 e 24 anni ha conseguito al massimo il titolo di scuola media. Nel 2015, l'8,4% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni ha partecipato ad associazioni culturali, ricreative o di altro tipo; e il 9,7% ha svolto attività gratuite in associazioni di volontariato. A fronte di tali dati, le politiche per l'adolescenza vivono in un limbo, trovandosi a cavallo tra quelle dedicate all'infanzia e quelle rivolte ai giovani. Numerose leggi sono ancora ferme in Parlamento, quali la riforma del sistema di protezione e accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nonché l'acquisizione della cittadinanza per i minori di origine straniera. Pertanto, il Gruppo CRC formula 143 raccomandazioni ai rappresentanti istituzionali locali e nazionali al fine di migliorare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in Italia.

- Associazione Antigone: *XII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione – Galere d'Italia*. I dati che emergono mostrano che, dalla fine dell'anno al 31 marzo 2016, sono stati registrati 1.331 detenuti in più nelle carceri italiane. Il tasso di affollamento è attualmente al 108% e 3.950 persone sono prive di un posto regolamentare. Il tasso di detenzione è invece nella media europea. L'Italia ha circa 90 detenuti ogni 100.000 abitanti. Risulta essere particolarmente alto il numero degli imputati: i detenuti in attesa di sentenza definitiva sono il 34,6% del totale (la media europea è del 20,4%).

I detenuti stranieri sono meno, in percentuale, rispetto al 2009. Oggi rappresentano il 33,45% della popolazione detenuta. La media europea è del 21% circa. Essi risultano essere in percentuale più alta rispetto agli italiani in custodia cautelare. Cresce inoltre l'istituto della messa alla prova e i dati mostrano che le misure alternative alla detenzione e il braccialetto elettronico portano la recidiva a tassi prossimi allo zero. Sono stati inoltre presentati i risultati delle visite dell'Osservatorio di Antigone nelle sezioni psichiatriche e alcuni dei casi seguiti dal difensore civico dell'Associazione relativamente ad episodi di morti e presunte violenze.

Infine, il rapporto evidenzia che gli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, voluti dal Ministero della Giustizia on. Andrea Orlando, sono stati un'importante e innovativa occasione di partecipazione democratica alle scelte istituzionali in materia di esecuzione penale. Gli Stati Generali sono stati un percorso di riflessione e approfondimento durato circa un anno durante il quale 18

tavoli di lavoro, composti da personalità esperte del sistema penitenziario e di diverse discipline, hanno dibattuto e prodotto riflessioni e proposte circa l'esecuzione della pena. Antigone vi ha preso parte attivamente, attraverso alcuni dei suoi componenti. L'esito finale dovrà ora incrociarsi con la discussione parlamentare del disegno di legge delega del Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, approvato alla Camera e al momento fermo al Senato.

- Associazione A Buon Diritto: *L'articolo3: rapporto sullo stato dei diritti in Italia*. Il rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In particolare, il rapporto considera un'ampia gamma di diritti e garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà personale, libertà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni di qualunque origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di genere e orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, profughi e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e informazione, dati sensibili, riservatezza e diritto all'oblio, tutela dei minori, istruzione e mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del lavoro e del reddito, protezione dell'ambiente.

- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: *Armi leggere, guerre pesanti. Rapporto 2016*. L'obiettivo del rapporto è quello di monitorare l'evoluzione del quadro normativo e dell'export italiano di armi ad «uso civile». Secondo i dati contenuti nel rapporto, le esportazioni di italiane di armi ad uso civile sono aumentate nel corso degli ultimi 15 anni, registrando un minimo di 320 milioni di Euro nel 2006 e un picco di 553 milioni di Euro nel 2010, per poi attestarsi su valori compresi tra i 400 e i 500 milioni. I dati del 2015 (circa 520 milioni) mostrano una lieve crescita rispetto agli anni immediatamente precedenti. L'Italia si conferma secondo esportatore a livello mondiale dopo gli Stati Uniti, arrivando a commerciare in tutte le aree del mondo, spesso incurante della condizione dei diritti umani e della diffusione della violenza. Le prime tre aree verso cui si sono dirette le esportazioni italiane sono infatti America del Nord, Medio Oriente e Nord Africa, già zone privilegiate delle esportazioni dei maggiori sistemi d'arma e zone che, per circostanze diverse e con diversa intensità, sono colpite dalla violenza armata. L'attuale normativa nazionale e internazionale sul commercio di armi comuni si dimostra pertanto inefficace nel limitarne la proliferazione nelle aree più sensibili.

- Campagna Sbilanciamoci!: *Rapporto 2017 - Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente*. Il rapporto, partendo dall'analisi della qualità della spesa pubblica in Italia, contiene 115 proposte dettagliate, elaborate dalle 47 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella giusta dall'altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione pace e disarmo, altraeconomia.

- ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale dello SPRAR (in collaborazione con l'UNHCR): *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016*. Partendo dall'analisi del ruolo dello Stato, degli enti locali e del terzo settore rispetto all'asilo e all'accoglienza dei tito-

lari di protezione internazionale, il rapporto intende fare il quadro su come, nel corso degli anni, si sta sviluppando l'accoglienza integrata in Italia e su come il fenomeno delle migrazioni riguardi un numero sempre più ampio di soggetti vulnerabili, come minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui condizioni spesso si intrecciano con quelle dei rifugiati. Il rapporto si articola in quattro capitoli dedicati rispettivamente a: la protezione internazionale in Italia nel 2015; il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia; i migranti forzati nel mondo; immigrazione e salute mentale nell'Italia del 2016.

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegnamenti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2016 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova	Centro di Ateneo per i diritti umani	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992
41 università europee partner	European Inter–University Centre for human rights and democratisation (EIUC)	2002
Università di Napoli	Centro studi sui diritti umani nell'era della globalizzazione e dei conflitti	2003
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR)	2003
Università di Salerno	Dipartimento dei diritti della persona e comparazione	2011

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017

Corsi di laurea

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017

Corsi di laurea magistrale

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli Studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Bologna	Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Padova	Human rights and multi-level governance	LM-52: Relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017

Insegnamenti

Nel 2016 sono attivati 96 insegnamenti in materia di diritti umani in 36 università. Oltre il 60% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea afferenti all'area delle scienze politiche e sociali (59 insegnamenti), mentre poco meno di un terzo fa riferimento all'area delle scienze giuridiche (30 insegnamenti); 4 insegnamenti pertengono all'area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e 3 all'area delle scienze economiche e statistiche.

Così come negli anni tra il 2010 e il 2015, anche nel 2016 l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (17 insegnamenti), seguita da Bologna (8), Bari (7) e dall'Università degli Studi di Milano (6 insegnamenti). Dei 96 insegnamenti, 15 sono in lingua inglese, di cui 8 presso l'Università di Padova, 2 all'Università degli Studi di Milano, nonché 1 presso ciascuna delle seguenti università: Palermo, Roma Tre, Roma «La Sapienza», Salerno e Trento.

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici	Tutela internazionale dei diritti umani - la protezione dei diritti umani nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo	Andrea Cannone
		Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Cannone

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale	Cittadinanza e diritti umani	Giuseppe Campesi
	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Studi Europei	Tutela internazionale dei diritti umani	Egeria Nalin
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Teoria dei Diritti Umani	Ivan Pupilizio
	Filosofie giuridiche, diritti umani e religioni del Medio ed Estremo Oriente		Gianfranco Longo	
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Scienze filosofiche	Storia della filosofia dei diritti umani	Francesca Recchia e Romana Luciani
Università degli Studi di Bergamo	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Pedagogia	Pedagogia della marginalità e dei diritti umani	Ivo Lizzola
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Diritto dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	Cooperazione internazionale e diritti umani	Paolo Scevi
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in sviluppo locale e globale	Diritti umani, costituzioni e istituzioni	Raffaella Gherardi
		Laurea Magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche	Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)	Marco Balboni
		Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali	Diritto internazionale dei diritti umani e diritto europeo della cooperazione	Elisa Baroncini
			Diritti umani e storia del diritto internazionale	Gustavo Gozzi
			Diritti umani e diritti dei minori	Annalisa Furia
			Diritto pubblico e tutela dei diritti fondamentali	Caterina Drigo

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali	Filosofia dei diritti umani	Silvia Vida
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti fondamentali	Luca Mezzetti
Università di Cagliari	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Storia del pensiero politico dei diritti umani	Federica Falchi
Università di Camerino	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale	Tutela internazionale dei diritti umani	Agostina Latino
	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze Sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale	Storia dei diritti umani	Maria Pia Paternò
Università degli Studi di Ferrara	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati	Francesco Salerno
Università degli Studi di Firenze	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici	Sistemi processuali e tutela dei diritti	Beatrice Gambineri
			Stato sociale e diritti	Emilio Santoro, Marta Picchi, Antonio Gorgoni
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e Studi europei	Corti costituzionali e protezione multilivello dei diritti fondamentali	Ginevra Cerrina Feroni
Università degli Studi di Genova	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti di libertà e diritti sociali	Astride Canepa
Università degli Studi dell'Aquila	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Economia	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali	Francesca Caroccia
Università degli Studi di Macerata	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali	Filosofia dei diritti umani	Nataschia Mattucci
		Laurea Magistrale in Teorie, culture e tecniche del servizio sociale	Diritti sociali e di cittadinanza	Angela Cossiri

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Macerata	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Studi politici internazionali	Diritti umani e delle differenze	Ines Corti
Università degli Studi di Messina	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Organizzazione internazionale e diritti umani	Carmela Panella
Università Cattolica del Sacro Cuore	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Marinella Fumagalli Meraviglia
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Pasquale De Sena
Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee	Tutela internazionale dei diritti umani	Ilaria Viarengo
Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze del lavoro dell'amministrazione e del management	Teorie dell'eguaglianza e dei diritti	Beatrice Magni
		Laurea Magistrale in Scienze politiche e di governo	Teorie dei diritti fondamentali	Alessandra Facchi
		Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale e processi sociali trans-nazionali	Antropologia dei diritti umani	Nicola Riva
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	EU law on business and human rights	Angelica Bonfanti
			International refugee and human rights law	José Henrique Fischel De Andrade
Università degli Studi di Milano-Bicocca	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Diritti e cittadinanza europea	Marina Calloni
		Laurea Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	Cooperazione e tutela dei diritti umani	Gabriella Citroni
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritto costituzionale europeo (i diritti fondamentali)	Stefania Ninatti
			Tutela internazionale dei diritti umani	Gabriella Citroni

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani	Thomas Casadei
Università degli Studi del Molise	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze della Comunicazione	Diritti dell'uomo e globalizzazione	Lorenzo Scillitani
Università degli Studi di Napoli «Federico II»	Scienze economiche e statistiche	Laurea Magistrale in Economia e diritto dell'Impresa e delle Amministrazioni	Tutela internazionale dei diritti dell'uomo	Rossella De Rosa
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche	Tutela dei diritti nello Stato multiculturale: modelli occidentali e asiatici	Domenico Amirante
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale Relazioni e Organizzazioni internazionali	Diritti della persona	Pasquale Femia
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Saccucci
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani	Diritti umani	Elena Pariotti
			Diritto e politica europea dello Sport	Jacopo Tognon
			Politiche pubbliche e diritti umani	Paola Degani
			Sociologia generale e dei diritti umani	Giuseppe Giordan
			Sviluppo economico e diritti umani	Mario Pomini
			Tutela internazionale dei diritti umani	Paolo De Stefani
	Laurea Magistrale in Studi Europei	Diritti fondamentali e cittadinanza europea	Costanza Margiotta Broglio Massucci	
	Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	European Union Law of Human Rights	Paolo Piva	
		Human Rights and International Justice	Costanza Margiotta Broglio Massucci	
International Law of Human Rights		Paolo De Stefani		

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	Women's Human Rights	Paola Degani
			Culture, Society and Human Rights	Andrea Maria Maccarini
			Economic Globalization and Human Rights	Roberto Antonietti
			Human Rights Governance	Leonce Maria Bekemans, Angela Melchiorre
			Religions and Human Rights	Giuseppe Giordan
Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani ed etica pubblica	Umberto Vincenti	
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Scienze della Formazione Primaria	Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e diritti del bambino	Mirca Benetton	
Università degli Studi di Palermo	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in cooperazione e sviluppo	Human rights: theory and policies	Serena Marcenò
Università degli Studi di Pavia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Francesco Rigano
Università degli Studi di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritti umani, crimini e diritto internazionale umanitario	Amina Maneggia
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritto pubblico dei paesi islamici	Maurizio Oliviero
Università degli Studi di Pisa	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti	Teorie giuridiche e politiche e diritti umani	Vittorio Benedetti
			Tecnologia, cooperazione allo sviluppo e pace	Fabio Fineschi
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela multilivello dei diritti fondamentali	Elena Malfatti

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» - LUISS	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Pietro Pustorino
Università degli Studi Roma Tre	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Carlo Focarelli
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali	Theory of human rights	Francesco Maiolo
Università di Roma «La Sapienza»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della cooperazione internazionale	Diritti Umani e Bioetica	Luca Marini
			European Union Law and Human Rights	Alessandra Mignolli
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritto internazionale dei diritti umani	Luigino Manca
Università del Salento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Relazioni Internazionali	Diritti umani	Attilio Pisanò
Università degli Studi di Salerno	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Stefano Pietropaoli
			Diritti dell'uomo e biodiritto	Anna Malomo
			International Human Rights Law	Stefania Negri
Università degli Studi di Siena	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Alessandra Viviani
Università degli Studi di Teramo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Mario Sirimarco
Università degli Studi di Torino	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Teorie dei diritti umani	Valentina Pazé
			Diritti umani e immigrazione	Alessandra Algostino
		Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Storia dei diritti dell'uomo	Franco Motta
			Cittadinanza, diritti sociali, giustizia	Franco Prina
	Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali	Soggetti deboli e tutela dei diritti	Maurizio Riverditi	

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Trento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Studi Internazionali	Relazioni internazionali e diritti umani	Alessia Donà
		Laurea Magistrale in European and International Studies	Human rights and natural resources under international law	Marco Pertile
Università degli Studi di Udine	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani	Giovanni Turco
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Maria Paola Mittica
Università degli Studi di Venezia «Ca' Foscari»	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica	Diritti umani e politiche di cittadinanza	Lauro Zagato
Università degli Studi di Verona	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in servizio sociale in ambiti complessi	Diritti sociali e di cittadinanza	Marco Peruzzi
			Tutela dei diritti fondamentali	Stefano Catalano

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017 su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017)

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università di Camerino, School of Advanced Studies	Dottorato in Scienze giuridiche, politiche e sociali - Curriculum in Diritti fondamentali nella società globale	M-STO/02; M-STO/04; M-DEA/01; M-FIL/03; M-FIL/06; IUS/04; IUS/08; IUS/09; IUS/13 - IUS/21 SECS-P/01; SECS P/02; SECS-P/04; SPS/01; SPS/02; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/11; SPS/12
Università degli Studi di Firenze	Teoria e storia del diritto-Teoria e storia dei diritti umani	IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli Studi di Padova, Western Sydney University (Australia), Università di Zagabria (Croazia), Università Panteion di Atene (Grecia)	Joint Ph.D Degree in Human Rights, Society, and Multi-level Governance	IUS/13; IUS/20; IUS/21; SPS/04; SPS/08; SECS-P/01
Università degli Studi di Palermo	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08

segue

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»	Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza	IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Politica, diritti umani e sostenibilità	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Università degli studi di Salerno	Comparazione e diritti della persona	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, IUS/14, IUS/16, IUS/17

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017

Master

Università	Denominazione	Livello
Università di Bologna	Diritti umani, migrazioni, sviluppo	I
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, 41 università europee partner)	European Master's degree in human rights and democratisation E.MA - Master europeo in diritti umani e democratizzazione	I
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli studi di Siena	European Joint Master of Human Rights and Genocide Studies	I
Università degli studi di Bari - Aldo Moro	Etica della pace, educazione ai diritti umani e inclusione	I
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Università degli Studi Roma Tre	Educazione alla pace: cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell'Unione Europea	II
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'Annuario 2017

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali, nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia, esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, la solidarietà internazionale. Dati numerici circa la diffusione di queste strutture sono stati forniti nell'*Annuario 2011* (pp. 115-116) e alcuni esempi di queste strutture sono stati presentati nelle seguenti edizioni.

Nel 2016, alcune strutture comunali per i diritti umani sono state coinvolte in un progetto di ricerca europeo denominato ADPOLIS (*Anti-discrimination policies successfully implemented*). Il progetto è finalizzato all'analisi dei fattori che hanno consentito esito positivo ad alcune politiche contro la discriminazione razziale o etnica attuate in diverse città europee e a definire, a partire dall'esperienza delle città selezionate, una serie di politiche-modello attuabili da qualsiasi altra amministrazione comunale impegnata su questi temi. Il progetto ADPOLIS è coordinato dallo European Training Centre for Human Rights and Democracy dell'Università di Graz, con la partecipazione di ricercatori provenienti da diversi centri europei, tra cui il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, dell'UNESCO e dello European Coalition of Cities against Racism (ECCAR).

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2016 risultano 15 i Difensori civici regionali (o Garanti che riuniscono in sé le attribuzioni del Difensore civico) in carica su un totale di 19 Regioni e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (*Ombudsman*), Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto (Garante dei diritti della persona, v. in questa Parte, 3.6), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Umbria (dove è stato presentato un documento programmatico che fa riferimento all'istituzione del «Difensore civico digitale»), mentre in Calabria e in Puglia, l'*Ombudsman* regionale non

è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia e in Molise le leggi istitutive sono state abrogate rispettivamente nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9) e nel 2013 (l.r. 20 dicembre 2013, n. 25).

A livello europeo e internazionale, hanno fatto parte del Consiglio di amministrazione dello *European Ombudsman Institute* (EOI) nel 2016: Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana, Vittorio Gasparrini, Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana, Gabriele Morandell, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano e Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Regione Basilicata. Numerosi *Ombudsman* regionali e provinciali sono membri dell'EOI (Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, Bolzano, Trento, Roma, Milano, Massa Carrara).

Inoltre, gli Ombudsman della Province autonome di Bolzano e Trento, e delle Regioni Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta sono stati membri dello *International Ombudsman Institute* (IOI) nel 2016. Il Difensore civico della Toscana è anche uno dei rappresentanti della regione europea nel Consiglio di amministrazione dello IOI.

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. Il Coordinatore interviene anche su mandato del Mediatore europeo presso gli uffici centrali dello Stato e di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un Difensore civico regionale o locale. Inoltre, rappresenta la Difesa civica nazionale italiana con il Mediatore europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraverso un funzionario di collegamento, nel 2016 Vittorio Gasparrini.

Da marzo 2013 a dicembre 2016, il ruolo di Coordinatore nazionale è stato ricoperto da Lucia Franchini, Difensore civico della Regione Toscana. Il 14 febbraio 2017, il Coordinamento ha eletto il suo nuovo Presidente nella figura del Difensore civico della Regione Abruzzo, Fabrizio di Carlo.

Nel corso del 2016, il Coordinamento nazionale si è riunito periodicamente. Uno dei principali temi trattati durante questi incontri ha riguardato la possibilità di presentare un emendamento al d.d.l. 1908 (Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani), presentato dai senatori Manconi e Mazzoni e attualmente in discussione presso il Senato (presso la commissione «affari istituzionali»). L'obiettivo dell'emendamento discusso è quello di dare maggiore

rilievo alla difesa civica regionale e passare da «Garante nazionale dei diritti umani» ad un Garante nazionale con funzioni di vero e proprio *Ombudsman* nazionale che svolga funzione di punto di collegamento tra la difesa civica in Italia e una costituenda «Commissione per i diritti umani» di almeno 6-7 persone inclusi rappresentanti della società civile (associazionismo e intellettuali), esperti di settore (infanzia e detenuti) e lo stesso *Ombudsman* nazionale. Altri temi discussi dal Coordinamento hanno riguardato, tra gli altri, i seguiti dell'incontro tra il Coordinatore e il Presidente del CIDU del 16 dicembre 2015 presso Ministero degli affari esteri, le proposte del Coordinamento per la consultazione del Mediatore europeo sulla trasparenza delle *lobby*; il nuovo regolamento dell'Autorità nazionale per l'energia elettrica, gas e sistema idrico, il ruolo della difesa civica in sanità. Nel momento di stesura di questo *Annuario 2017*, non risulta essere stata presentata in Parlamento la terza relazione periodica del Coordinamento sulla difesa civica in Italia.

Nel 2016, il Coordinamento ha siglato un Protocollo per la tutela dei diritti delle persone, il superamento delle disuguaglianze e la promozione di pari opportunità con la Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organismi di pari opportunità regionali e delle Province autonome. Lo scopo del Protocollo è favorire un reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali e a concertare la progettazione e realizzazione di momenti comuni di informazione, formazione e consulenza in tema di tutela dei diritti umani e sul ruolo delle pari opportunità e della difesa civica nella tutela non giurisdizionale delle persone; realizzare eventi pubblici tesi alla diffusione e alla conoscenza delle modalità di tutela e promozione dei diritti e al ruolo che gli Organismi di pari opportunità e i Difensori civici possono svolgere in questo contesto, coordinarsi per audizioni presso le Commissioni parlamentari per proposte legislative e mettere le competenze della difesa civica in materia di investigazione dei reclami e di soluzione non giurisdizionale dei conflitti a servizio degli Organismi di pari opportunità ove necessario.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Ad oggi, 18 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto a istituire con legge propria Garanti dei diritti dell'infanzia a livello regionale. I Garanti effettivamente nominati sono 17 (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano). I Garanti di Piemonte e Sicilia sono stati nominati per la prima volta nel corso del 2016. Tra questi, alcuni hanno una funzione esclusiva a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano), altri invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Liguria, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento).

Con l'approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4) ed è stata formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La Conferenza ha il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito di definire modalità costanti di scambio di informazioni e di dati sulla condizione delle persone di minore età presenti sul territorio nazionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento.

La Conferenza è presieduta dall'Autorità garante nazionale e si riunisce almeno due volte l'anno a Roma per discutere di temi di comune interesse. Nello specifico, i temi discussi dalla Conferenza nel corso del 2016 sono stati i seguenti: il sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati; la selezione, formazione e nomina dei tutori per minori di età, la necessità del rafforzamento delle figure di garanzia e del loro ruolo; l'opportunità che i Garanti regionali e il Garante nazionale ricevano, rispettivamente, dalle Regioni e dal Parlamento e dal Governo i testi delle proposte normative in materia di diritti delle persone di minore età, in modo da poter eventualmente esprimere i pareri di competenza; la necessità di interlocuzione con le istituzioni competenti al fine di conoscere i dati relativi ai bambini affetti da disturbi ADHD e DSA; l'esigenza di diffondere la conoscenza delle nuove disposizioni della l. 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare e di monitorarne le prime applicazioni sull'intero territorio nazionale.

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Fondato nel 1986, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani riunisce oltre 600 Comuni, Province e Regioni impegnate in Italia nella promozione della pace, dei diritti umani, della solidarietà e della cooperazione internazionale. Nel 2016 il Coordinamento ha compiuto 30 anni. Migliaia di marce, manifestazioni, incontri, convegni, conferenze, corsi, dibattiti, riunioni, progetti, programmi, missioni e viaggi. Trent'anni spesi coltivando l'idea che (1) la pace è una responsabilità di tutti, (2) tutte le istituzioni e le persone hanno la responsabilità di concorrere alla costruzione e alla difesa della pace, (3) la pace come i diritti umani comincia nelle città, si costruisce dal basso. Il Coordinamento è presieduto da Andrea Ferrari e diretto da Flavio Lotti.

Per celebrare i suoi trent'anni d'intensa attività politica, istituzionale e culturale realizzata sulle orme di Giorgio La Pira, il Coordinamento ha dedicato il 2016 alla promozione dell'educazione alla pace e ai diritti umani e al rafforzamento dell'impegno per la pace di cittadini e istituzioni. L'insieme di questo sforzo è culminato con l'organizzazione di una nuova edizione della Marcia Perugia-Assisi della pace e della fraternità che si è svolta domenica 9 ottobre 2016. La Marcia ha visto la partecipazione di oltre 100.000 giovani, giovanissimi, studenti, insegnanti, scuole, gruppi, associazioni, enti locali, Regioni

giunte da ogni parte d'Italia, che attraverso la loro partecipazione, hanno contribuito a creato un clima positivo, gioioso e sereno.

A guidare la Marcia, segnata dallo slogan «Ora tocca a te!», sono stati i 277 Sindaci e rappresentanti degli enti locali e delle Regioni aderenti al Coordinamento. Insieme a loro 119 scuole, 87 associazioni nazionali, 354 associazioni locali. In totale 837 organizzazioni provenienti da 480 città di 96 province. Migliaia gli studenti e gli insegnanti che durante la Perugia-Assisi sono intervenuti con letture, poesie, cartelli, striscioni, musica e balli.

Per preparare la Marcia e denunciare la violenza e l'indifferenza che circonda molte tragedie dei nostri giorni, il Coordinamento e la Tavola della Pace hanno organizzato, il 10 settembre 2016, una Perugia-Assisi straordinaria. Una Marcia inedita compiuta, per la prima volta, di notte lungo la strada tracciata da Aldo Capitini. Un gesto inedito che ha contribuito a sollecitare la partecipazione di molte persone.

Il 2016 del Coordinamento è cominciato a Senigallia (AN) con il corso di formazione e ricerca intitolato «Global Threats/Glocal Education» che si è svolto l'8 e 9 gennaio a vent'anni dalla costituzione della Tavola della Pace. Oltre duecentocinquanta insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori locali e operatori sociali provenienti da cento città italiane si sono incontrati per elaborare nuove politiche educative e itinerari didattici per l'educazione alla cittadinanza responsabile.

Il 15 e 16 aprile 2016, inoltre, il Coordinamento, insieme ai Francescani di Assisi, alla Rete nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani e alla Tavola della Pace, ha organizzato ad Assisi il 15° Meeting nazionale delle scuole di pace «Pace, fraternità e dialogo. Sui passi di Francesco». Al Meeting hanno partecipato 5.500 studenti, insegnanti, amministratori locali, giornalisti, studiosi, esponenti laici e religiosi del mondo dell'associazionismo ed esperti provenienti da diciannove Regioni italiane.

Durante tutto l'anno, il Coordinamento ha sviluppato il programma «Dalla Grande Guerra alla Grande Pace» avviato nel 2014 insieme alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, all'Ufficio scolastico regionale e al Coordinamento regionale degli enti locali per la pace e i diritti umani. In questo contesto, il Coordinamento ha realizzato il programma di formazione e ricerca dei docenti «La pace si insegna e si impara». Numerosi incontri si sono svolti da gennaio a dicembre. Il 25 gennaio a Udine, l'incontro di avvio «La pace si insegna e si impara»; 20 febbraio a Zugliano (UD), il seminario «Conoscere e spiegare le guerre dei nostri giorni»; 14 e 15 marzo a Udine il corso di formazione e ricerca «Insegnare la pace, oggi»; 19 aprile a Monfalcone (GO), il seminario «La mia scuola è un luogo di pace?»; 12 maggio a Pordenone, il seminario «La Scuola e il Comune per una comunità di pace»; 26 maggio ad Udine, l'evento finale del progetto regionale «Un Atlante per la pace»; 31 maggio ad Udine, seminario «Costruttori di pace» di chiusura del Programma; 5 settembre ad Udine, seminario «Per i giovani. Con i giovani»; 24 ottobre a Gorizia, incontro-conversazione «Altri sguardi sulla Grande Guerra»; 22 novembre a Gorizia, lezione di storia cantata «Uno, nessuno, seicentomila»; 12 dicembre a Udine, prima riunione del Gruppo di lavoro regionale dei docenti per l'educazione alla pace e alla cittadinanza globale.

Alla vigilia dell'anno scolastico 2016-2017 il Coordinamento, insieme alla Tavola della Pace, ha promosso il Programma nazionale di educazione alla pace e alla cittadinanza globale «Proteggiamo la nostra casa». Il programma si propone di preparare i giovani ad affrontare le grandi sfide del nostro tempo riflettendo sulle proposte contenute nell'Enciclica «Laudato si» di Papa Francesco e nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite. Il Programma si concluderà il 5 e 6 maggio 2017 a Roma con il Meeting nazionale delle scuole per la pace «Proteggiamo la nostra casa».

2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archivi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.

Il Progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale ed il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito dal 2013 dal Centro *Europe Direct* dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. Sito web: <http://www.pacediritti.it/>.

Nel corso del 2016, il Servizio regionale politiche europee e relazioni internazionali – cooperazione internazionale –, associato al Progetto dal 2013, ha continuato ad arricchire il sito web con notizie e informazioni sui programmi provinciali della Regione, sui tavoli della pace e della cooperazione internazionale e su pubblicazioni di interesse sui temi di attenzione del progetto e favorendo l'accesso ai contenuti multimediali di «Diritti si Nasce – Conoscere i tuoi diritti è un dovere», kit didattico sui temi della cittadinanza europea e dei diritti, realizzato dal Centro Europe Direct per gli insegnanti della Regione. Tra le attività del 2016, inoltre, il Progetto «Pace e Diritti Umani» ha lanciato due concorsi: il Bando per premi di laurea «Comunicare l'Europa oggi» e «La Befana dell'Europa 2017» per gli studenti delle scuole materne ed elementari. Infine, sono state promosse numerose iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza ai temi legati all'Unione Europea con un'attenzione particolare agli obiettivi dell'anno europeo del cittadino.

Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: <http://www.forumpace.it/>.

Il tema annuale approvato dall'assemblea del Forum il 19 febbraio 2016, è «Superare la guerra, pratiche di speranza e scelte non violente». Nell'ambito di questo percorso annuale, l'attenzione del Forum è stata posta sulle possibili alternative al conflitto armato e sulle scelte da operare, anche a livello quotidiano, per prevenire il conflitto.

3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale su queste materie (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). La l.r. 18/1988 è stata sostituita con l'attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la figura di *Garante regionale per i diritti della persona* che riunisce in sé le attribuzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi creati nel 1988), nonché le funzioni di promozione e protezione dei diritti delle persone private della loro libertà personale.

Nell'ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani fanno riferimento all'Assessorato ai servizi sociali di cui è titolare Manuela Lanzarin. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia.

In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (artt. 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (artt. 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge, inoltre, promuove e sostiene l'Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall'Unione Europea (art. 7). L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'Osservatorio regionale sull'immigrazione. Con l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Come sancito nella l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e s'impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore. Con l.r. 23 aprile 2013, n. 5, infine, è stato istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne.

3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e Sistar

La Direzione si occupa, tra le altre funzioni, dell'attuazione della l.r. 55/1999. Nel corso del 2016, il responsabile della struttura è stato Diego Vecchiato.

La Direzione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Direzione fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l'organizzazione di eventi, partecipa alle attività della *Venice Commission* del Consiglio d'Europa e provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Nel corso del 2016, la Regione ha stanziato euro 30.000 per l'assegnazione di 50 voucher educativi a cura di 30 enti non-profit nelle scuole primarie e secondarie del territorio regionale del valore di 600 euro ciascuno. I voucher sono stati introdotti nel 2014 per creare occasioni d'incontro e confronto tra scuole e associazioni del territorio sulle tematiche dei diritti umani.

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace

Istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali.

Con d.g.r. n. 1859 del 25 novembre 2016, la Giunta regionale ha adottato la nuova programmazione triennale per il periodo 2016-2018. Gli obiettivi generali del nuovo programma includono: confermare e consolidare il ruolo della Regione del Veneto quale punto di riferimento a livello intraregionale (rafforzando le reti di coordinamento già attive sul territorio; stimolando l'informazione, la disseminazione e la condivisione delle migliori pratiche messe in atto dagli attori territoriali, in materia di diritti umani e cultura di pace; valorizzando l'aspetto educativo e formativo della cultura dei diritti umani, e rendendo nel contempo maggiormente accessibili e fruibili i temi dei diritti umani a tutta la cittadinanza e a ogni età, in un quadro di educazione globale ai diritti umani); consolidare il ruolo della Regione quale punto di riferimento nelle politiche di promozione dei diritti umani e della cultura di pace a livello extra regionale, in particolare incentivando e sostenendo la candidatura di progetti espressi dal territorio veneto per il finanziamento nell'ambito di programmi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace indetti dal Governo italiano, dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali; facendo emergere e sostenendo azioni positive e innovative sperimentate

in Veneto che diano attuazione ad un modello di sviluppo coniugato con il rispetto dei diritti umani in una prospettiva di sostenibilità sociale, economica e ambientale e rendendole accessibili al di fuori del territorio regionale; partecipando a tavoli di coordinamento nazionale e interregionale sui temi della promozione dei diritti umani e di una cultura di pace. Le tematiche prioritarie sui cui la Regione intende concentrare l'attenzione nel prossimo triennio riguardano: il dialogo interculturale e interreligioso, la valorizzazione delle diversità come base per incentivare la convivenza pacifica e la coesione sociale e per promuovere una società inclusiva, con particolare riferimento a soggetti e gruppi maggiormente vulnerabili come minori, anziani, disabili e disoccupati; la cittadinanza attiva; la cultura della non-discriminazione e delle pari opportunità per tutti; la cultura di pace e la risoluzione non violenta dei conflitti; la responsabilità sociale delle imprese e degli enti locali; i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nell'ambito di questa programmazione, la Giunta regionale ha adottato il *Piano annuale 2016* di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei diritti umani e della cultura di pace, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 55.000, in linea con l'anno precedente. Oltre a garantire il sostegno finanziario, in adempimento alla l.r. 55/1999, all'Archivio «Pace Diritti Umani», questo finanziamento ha permesso l'assegnazione di 50 voucher educativi per percorsi di promozione dei diritti umani nelle scuole venete (v., in questa Parte, 3.1). Diversamente, non è stato possibile attivare iniziative regionali dirette in materia di diritti umani, né interventi finanziati su bando. Tra gli altri adempimenti previsti dalla l.r. 55/1999, il piano d'azione per il 2016 conferma l'impegno per l'assegnazione del Premio regionale «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» e l'adesione alla Fondazione «Venezia per la ricerca sulla pace». Entrambe le iniziative non prevedono per il 2016 alcuna dotazione finanziaria.

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell'art. 14 della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali.

Con d.g.r. n. 1837 del 25 novembre 2016, la Giunta regionale ha adottato il nuovo Programma triennale di interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale per il periodo 2016-2018. La programmazione regionale si concentrerà, in particolare, sui seguenti ambiti: promozione di uno sviluppo umano e sostenibile, con azioni volte a utilizzare le risorse locali per la realizzazione di progetti di auto-sviluppo; tutela, salvaguardia e valorizzazione dei territori, delle loro risorse naturali e del patrimonio ambientale, migliorando nel contempo le condizioni insediative nelle aree urbane e favorendo forme di transizione verso la «green economy»; rafforzamento del ruolo delle donne in un'ottica di promozione sociale ed economica; tutela dell'infanzia, con interventi volti a garantire l'accesso all'educazione

primaria, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie ed alimentari, l'inclusione sociale e l'assistenza di bambini e adolescenti vittime di violenza e in situazione di degrado sociale; rafforzamento delle istituzioni democratiche e delle amministrazioni locali, sostenendo i processi di decentramento, supportando i processi di riforma economica e istituzionali e favorendo forme di partecipazione della società civile e di sviluppo del tessuto economico locale; sostegno al ruolo attivo dei migranti nelle iniziative di co-sviluppo, attraverso il rafforzamento dei rapporti con le istituzioni locali nei Paesi interessati dalle attività di cooperazione decentrata e la promozione di partnership con le realtà associative dei migranti attive nel territorio regionale; maggiore integrazione e interrelazione tra le attività di cooperazione allo sviluppo e i settori regionali coinvolti in attività di internazionalizzazione, promuovendo e favorendo una circolarità in grado di produrre effetti positivi sia nei paesi beneficiari sia sul territorio regionale. Le aree geografiche prioritarie di intervento sono, coerentemente con il «Documento di programmazione triennale 2015 – 2017» del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Africa Sub Sahariana, Mediterraneo e Medio Oriente.

Nell'ambito di questa programmazione triennale la Giunta regionale ha adottato il Piano d'azione per l'anno 2016 per la cui realizzazione sono stati stanziati sul bilancio regionale per l'anno 2016 euro 400.000 per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo promossi da enti ed organismi privati. Non sono previste iniziative regionali dirette in materia.

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani – Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito con l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge, che recita: «1. *La Regione promuove e sostiene: [...] c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione [...]*». Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in particolare mediante l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» (<http://unipd-centrodiritiumani.it>) disponibile in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, l'Archivio cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace, in particolare con riferimento ad iniziative promosse da insegnanti, educatori e istituti scolastici. Nel 2016, l'Archivio ha provveduto a pubblicare e diffondere ad un ampio indirizzario qualificato la newsletter periodica «pace diritti umani» in italiano e in inglese.

Nel corso del 2016, l'Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito web, in particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei

diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova dal 1982 a oggi; e le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo. Oltre a gestire le consuete attività di aggiornamento, approfondimento e informazione, l'Archivio ha proceduto alla pubblicazione di alcuni volumi e di diversi *Human Rights Academic Voice*, riflessioni preparate da docenti universitari su temi di attualità attinenti ai diritti umani. L'Archivio ha inoltre contribuito alla pubblicazione e alla promozione dell'edizione 2016 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* in italiano e in inglese e alla presentazione istituzionale di questa pubblicazione presso la sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Nel corso del 2016, inoltre, l'Archivio ha collaborato all'organizzazione di una serie di iniziative presso l'Università di Padova in collaborazione con organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne gli aspetti documentali e multimediali. Tra queste si segnalano:

- la presentazione del libro *Mamme dentro. Figli di donne recluse: testimonianza, riflessioni e proposte* di Carla Forcolin (4 aprile 2016);
- la Conferenza internazionale «Religions and Human Rights» (14-15 aprile);
- il Reading poetico e la conversazione con Neal Hall, «The poet of human rights» (20 aprile);
- Il ciclo di seminari «Music and Human Rights» organizzato in collaborazione con l'organizzazione Musicians for Human Rights (aprile-giugno);
- la Conferenza internazionale «Looking beyond the 50th Anniversary of the Covenants. What Interdependence and Indivisibility of Human Rights?» (13-14 dicembre);
- l'azione scenica «Noi, Diritti Umani», tratta da un testo di Antonio Papisca e messa in scena con la partecipazione degli studenti di diritti umani dell'Università di Padova (13 dicembre).

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Come l'Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Nel corso del 2016, la Fondazione ha continuato a lavorare sul progetto *Blind Spots*, realizzato in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e finalizzato ad evidenziare le convergenze e i punti in comune tra i diversi ambienti ed esperienze di poeti – come vittime, testimoni o eredi di crimini – e i temi ricorrenti relativi all'abuso dei diritti umani. Nel 2016 la Fondazione ha anche sostenuto la pubblicazione del terzo volume della Collana «Sapere l'Europa, Sapere d'Europa», dal titolo *Citizens of Europe. Culture e Diritti* (a cura di Lauso Zagato e Marilena Vecco).

3.6. Garante regionale dei diritti della persona

L'anno 2016 ha rappresentato il primo vero anno di operatività del Garante dei diritti della persona del Veneto. L'Istituzione, prevista nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (Garante regionale dei diritti della persona), ha ricevuto attuazione solo a partire dal 16 giugno 2015, data dell'ingresso nel pieno esercizio dei poteri del Garante pochi mesi prima nominato, il primo nella carica.

La ricostruzione temporale delle date significative di questa Istituzione di garanzia dei diritti non è certo fine a se stessa e la valenza può esserne colta soprattutto se tale ricostruzione viene letta in relazione alla correlata soppressione dei due organi di garanzia dei diritti fino ad allora esistenti e per di più con un'operatività in atto, vale a dire il Difensore civico e il Pubblico Tutore dei minori della Regione del Veneto.

L'attribuzione in capo al Garante di quelle che prima erano fondamentalmente le funzioni del Difensore civico e del Pubblico Tutore dei minori insieme all'attribuzione – per la prima volta in capo ad una Istituzione di garanzia nel Veneto – delle funzioni di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ha fatto sì che il secondo semestre dell'anno 2015 sia stato un periodo necessario a strutturare l'organizzazione dell'ufficio di supporto all'azione del Garante e ad avviare l'operatività di un'Istituzione con una titolarità di funzioni articolata e complessa, cercando allo stesso tempo di garantire la prosecuzione dei procedimenti già aperti e dei progetti già in corso presso i precedenti organi di garanzia.

All'anno 2016 va dunque ascritto un esercizio delle funzioni che si è sostanziato in modo più significativo, ora attraverso attività, iniziative per alcuni aspetti trasversali alle tre diverse funzioni di garanzia dei diritti di cui il Garante è titolare (vale a dire: le funzioni di garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni; di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dei minori di età; di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), ora attraverso attività che hanno interessato singolarmente quelle tre medesime funzioni.

Tra le diverse iniziative poste in essere, comuni alle tre diverse funzioni, possono essere ricordate:

- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di lavoro e confronto all'interno delle forme istituzionalizzate di coordinamento tra Garanti dei diritti parimenti competenti per materia; vale a dire: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, prevista nella legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (art. 3(7), legge 12 luglio 2011, n. 112) e dalla stessa Autorità presieduta, nonché gli incontri di lavoro tra Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli omologhi Garanti territoriali istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome, così come previsto all'interno delle disposizioni normative che hanno istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (art. 7 «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), poi convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10);

- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

- la partecipazione, quale membro componente, agli incontri del Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti persone detenute o private della libertà personale, una libera e spontanea associazione tra i Garanti regionali, provinciali e comunali con analoghe funzioni;
- la promozione – ai sensi dell’art. 7(1) lett. h, della propria legge istitutiva – di incontri di coordinamento, confronto e lavoro con i Garanti territoriali dei diritti delle persone ristrette o limitate nella libertà, istituiti in alcuni Comuni nel Veneto;
- la partecipazione, quale membro componente, ai lavori di osservatori, tavoli interistituzionali, comitati, istituiti a livello regionale;
- la promozione di incontri mirati con i rappresentanti di altre Istituzioni del territorio, al fine di approfondire la reciproca conoscenza e favorire l’instaurarsi di rapporti di collaborazione su questioni di comune interesse;
- la partecipazione, anche nel ruolo di relatore, a convegni, seminari, tavole rotonde; eventi tutti volti all’approfondimento e alla promozione del confronto su temi di interesse dell’azione del Garante ovvero su nuove questioni emergenti;
- le azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale, a richiesta di soggetti pubblici o privati.

Sono attività queste che, in generale, hanno consentito al Garante un esercizio dei propri compiti istituzionali attraverso l’adozione di un approccio «pro-attivo» e «*open-minded*», vale a dire attraverso l’adozione di modalità operative che gli hanno permesso di indirizzare i propri sforzi per una più efficace tutela dei diritti delle persone, ora su elementi controllabili o orientabili in via preventiva (approccio «pro-attivo»), ora attraverso l’ascolto di nuove e differenti esperienze, procedure e possibilità di soluzione delle questioni emergenti (approccio «*open-minded*»).

Approcci operativi questi che possono essere ritrovati anche in iniziative poste in essere dal Garante dei diritti della persona del Veneto che hanno interessato in modo distinto le diverse aree di attività, quali:

- la promozione e la realizzazione di percorsi formativi volti a formare persone idonee e preparate ad assumere la tutela di minori di età, anche con specifico riferimento alla possibile tutela di minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale;
- l’adesione a progetti europei, nazionali e locali, volti a esplorare le possibilità di una più efficace realizzazione dei diritti dei minori di età, e definendo, allo stesso tempo, migliori prassi operative;
- la realizzazione del convegno «*La garanzia dei legami affettivi: un diritto dei bambini. Affidato e adozione alla luce delle modifiche della legge n. 184/1983*», mirato a favorire il confronto sui significati assunti dalle nuove prospettive dell’affido nonché sui contenuti e sugli obiettivi della formazione, della valutazione e del sostegno da garantire alle nuove famiglie affidatarie/adottive, nell’interesse dei minori stessi;
- il ruolo attivo assicurato dal Garante dei diritti della persona del Veneto in termini di pensiero e di contenuto, nella co-costruzione, delle *Linee guida per le procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano*, documento poi approvato in sede di Conferenza nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nel mese di gennaio 2017;

- la promozione e la realizzazione di seminari informativi presso i diversi Istituti penitenziari del Veneto, allo scopo di promuovere tra le persone detenute e tra gli operatori penitenziari una nuova e diversa cultura della pena, effettivamente rispettosa della dignità e dei diritti fondamentali delle persone ristrette ed effettivamente orientata ad un reinserimento del condannato nella collettività, tenute presenti le conclusioni a cui sono giunti gli Stati generali dell'esecuzione penale. L'iniziativa, condivisa all'interno del Coordinamento regionale veneto dei Garanti delle persone ristrette, si è svolta con la collaborazione e la partecipazione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria (Ministero della Giustizia), dei Direttori degli Istituti penitenziari che hanno ospitato i seminari, dei Garanti territoriali dei detenuti di volta in volta interessati;
- la disponibilità a promuovere e/o partecipare luoghi e sedi di scambio e di messa in rete di informazioni, conoscenze, competenze e proposte finalizzate a realizzare sinergie ed efficaci risposte di tutela dei diritti della persona.

Alle diverse iniziative per la tutela dei diritti fondamentali della persona ad approccio pro-attivo, si sono affiancate, in una logica di complementarietà, le tradizionali attività di accoglienza e gestione di segnalazioni, istanze, reclami, richieste di consulenza o orientamento afferenti all'area della garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e a quelle di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dei minori di età e dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Inoltre, a fronte della novità istituzionale rappresentata dal Garante regionale dei diritti della persona e a fronte della riscontrata difficoltà da parte degli utenti ad identificare la nuova Istituzione di garanzia come sostitutiva dei precedenti organi di garanzia abrogati, il Garante dei diritti della persona, di concerto con il Consiglio regionale del Veneto, ha promosso la campagna di informazione «Parlami dei miei diritti», allo scopo di guidare i cittadini e i diversi interlocutori pubblici nella conoscenza della nuova Istituzione di garanzia e dei servizi che la stessa può offrire. Il lancio è avvenuto nella conferenza stampa che si è tenuta nel mese di giugno presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, alla presenza dello stesso Presidente del Consiglio.

Le medesime finalità appartengono anche alla nuova organizzazione della comunicazione a mezzo siti web, avviata nel corso del 2016 e destinata a trovare più compiuta realizzazione nel corso del 2017.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale. Con d.g.r. n. 802 del 27 maggio 2016 la Commissione è stata assegnata all'Area Capitale umano e cultura – Direzione Lavoro. A seguito della pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale n. 83 del 28 agosto 2015 dell'avviso relativo alle proposte di candidatura e designazione per i nuovi membri della Commissione, quest'ultima è stata

ricostituita con deliberazione del Presidente della Giunta regionale n. 88 del 26 luglio 2016. Il nuovo Presidente della Commissione è Elena Traverso.

La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere la realizzazione di pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica della popolazione veneta. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi, su disegni di legge nonché elaborare proprie proposte. La Commissione pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Tra le attività della ricostituita Commissione nei restanti mesi del 2016 si segnala la pubblicazione della ricerca *Città intelligenti in ottica di genere* promossa dalla stessa Commissione e realizzate dall'associazione Local Area Network con l'obiettivo di formulare delle linee guida per la progettazione e la miglior vivibilità delle città venete e dei suoi servizi da sottoporre agli amministratori locali, ponendo l'attenzione, in particolare, sulle esigenze della popolazione femminile.

3.8. Osservatorio regionale immigrazione

L'Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, sezione «flussi migratori» ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione delle successive programmazioni triennali, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

Nel dicembre del 2016, l'Osservatorio ha pubblicato il tredicesimo *Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto*. La relazione analizza in modo sistematico dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoccupazione e la presenza di giovani stranieri nel sistema scolastico regionale.

In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri residenti in Veneto al 31 dicembre 2015 risultano essere 497.291, pari al 9,9% del totale a livello nazionale. Si registra quindi un calo significativo di

più di 13.600 unità rispetto alla rilevazione dell'anno precedente (511.558 pari allo 10,4% del totale a livello nazionale). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si conferma la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva è del 10% (a fine 2014 era del 10,4%) e colloca il Veneto al sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria e Toscana. Le Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popolazione totale sono Verona (11,6%), Treviso (10,7%), Padova (10,2%) e Vicenza (10,1%). Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera registrata alle anagrafi comunali continuano a crescere significativamente rispetto agli anni precedenti (14.592 nel 2013; 20.331 nel 2014), giungendo al totale di 25.802, equivalente al 14,5% del totale delle concessioni rilasciate a livello nazionale (circa 180.000). I principali Paesi di provenienza per la popolazione straniera residente al 31 dicembre sono Romania (23,5%), Marocco (10%), Repubblica di Moldavia (7,5%), Albania (7,4%) e Cina (6,6%). I principali gruppi nazionali per i quali, al 1° gennaio 2016, è stato registrato in Veneto il maggior numero di permessi di soggiorno rilasciati sono il Marocco (63.426), la Cina (42.551), l'Albania (40.394) e la Repubblica di Moldavia (37.886).

PARTE III - L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2016, la 71ª sessione dell'AG ha adottato 50 risoluzioni sui diritti umani (di cui 35 per consenso), precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre, su un'ampia gamma di tematiche, dai diritti dei migranti al diritto alla privacy digitale, dal divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere alle specifiche situazioni per Paese. Si segnala, in particolare, che il 19 dicembre 2016 l'AG ha approvato, su raccomandazione del Consiglio diritti umani (1 luglio 2016), la «Dichiarazione sul diritto alla pace», dando così luogo al riconoscimento formale del «diritto a godere la pace» quale diritto fondamentale di ogni essere umano (131 favorevoli, 34 contrari, 19 astenuti). Questo atto intende specificare ulteriormente il contenuto del «diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà fondamentali possono essere pienamente realizzati», proclamato dall'art. 28 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Nel 2016 il Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Sebastiano Cardi; il Vice Rappresentante permanente è l'Amb. Inigo Lambertini; il Min. Plen. Emilia Gatto è l'incaricata a seguire i lavori del Terzo Comitato. Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in AG svolti, nel corso del 2016, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del Governo.

Data	Evento	Intervento
11 gennaio 2016	Plenaria dell'AG in commemorazione della prima Riunione Plenaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite	Amb. Cardi (a nome dei Paesi del Gruppo occidentale)
3 febbraio 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi (a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»)
16 febbraio 2016	86ma Riunione Plenaria dell'AG sul Tema «Cultura di Pace: la Strategia Globale Anti-Terrorismo delle Nazioni Unite»	Amb. Cardi
22 febbraio 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi (a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»)
9 marzo 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Lambertini (a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»)
8 aprile 2016	Riunione informale dell'AG sul tema «Risposta Umanitaria in Africa: l'Urgenza di Agire»	Amb. Cardi
18 aprile 2016	Evento a Margine della Sessione Speciale dell'AG «Il Problema Mondiale della Droga: Efficaci Politiche sulle Droghe senza la Pena di Morte»	Amb. Lambertini
20 aprile 2016	Sessione straordinaria dell'AG sul problema mondiale della droga	Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, nel corso della Tavola Rotonda III su «Temi trasversali: droga e diritti umani, giovani, donne, bambini e comunità»
20 aprile 2016	Sessione plenaria straordinaria dell'AG sul problema mondiale della droga	Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando
20 aprile 2016	Sessione straordinaria dell'AG sul problema mondiale della droga	Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, nel corso dell'Evento a margine su «Donne e uso di droga: buone pratiche nell'implementazione di programmi e politiche pubbliche per la prevenzione ed il trattamento, con un approccio di genere»

segue

Data	Evento	Intervento
21 aprile 2016	Sessione straordinaria dell'AG sul problema mondiale della droga	Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando, nell'ambito della Tavola Rotonda IV: «Temi trasversali: nuove sfide, minacce e realtà nel prevenire e contrastare il problema mondiale della droga in conformità con il diritto internazionale, incluse le tre convenzioni per il controllo della droga; rafforzamento del principio di responsabilità comune e condivisa e della cooperazione internazionale»
21 aprile 2016	Dibattito di alto livello sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile	Presidente del Consiglio Matteo Renzi
27 aprile 2016	Riunione dell'AG sull'adozione della risoluzione «Revisione dell'Architettura di Peace Building»	Amb. Lambertini
2 maggio 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi [a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»]
4 maggio 2016	Riunione informale dell'AG - Rapporto del Segretario Generale sui Rifugiati e Migranti	Amb. Lambertini
6 maggio 2016	Riunione dell'AG sul tema «Conversazione di Alto Livello sulle Religioni per la Pace»	Amb. Cardi
9 giugno 2016	Sessione Plenaria del meeting di Alto Livello dell'AG su HIV/AIDS	Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Mario Giro
14 giugno 2016	Dibattito Generale della 9ª Sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità	Amb. Cardi
15 giugno 2016	9ª Sessione della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità	Amb. Cardi, in occasione dell'Evento a margine su «Salute Mentale nel contesto dell'Agenda 2030. Dall'Impegno Globale all'Azione locale»
22 giugno 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi [a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»]
13 luglio 2016	Dibattito tematico di alto livello «UN@70 – I Diritti Umani al Centro dell'Agenda Globale»	Amb. Cardi

segue

Data	Evento	Intervento
27 luglio 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Lambertini (a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»)
1 settembre 2016	Forum di Alto Livello sulla Cultura per la Pace	Amb. Lambertini
7 settembre 2016	Riunione Plenaria dell'AG sul Rafforzamento del Sistema delle Nazioni Unite - Abusi Sessuali	Amb. Lambertini
19 settembre 2016	Summit delle Nazioni Unite su rifugiati e migranti	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Paolo Gentiloni
20 settembre 2016	Apertura del Dibattito Generale della 71ª Sessione dell'AG	Presidente del Consiglio, Matteo Renzi
21 settembre 2016	Evento di Alto Livello su «Allontanarsi dalla Pena di Morte: le Voci delle Vittime»	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Paolo Gentiloni
5 ottobre 2016	71ª AG, Dibattito Generale del Primo Comitato	Amb. Vinicio Mati, Rappresentante Permanente dell'Italia presso la Conferenza sul Disarmo
5 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Terzo Comitato sullo Sviluppo Sociale	Amb. Lambertini
6 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Terzo Comitato sulla Prevenzione del Crimine e Giustizia Penale	Amb. Lambertini
10 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Terzo Comitato sulla Promozione del Ruolo della Donna	Amb. Lambertini
17 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Primo Comitato sulle Armi Nucleari	Amb. Vinicio Mati, Rappresentante Permanente dell'Italia presso la Conferenza sul Disarmo
17 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Primo Comitato sulle Armi di Distruzione di Massa	Amb. Vinicio Mati, Rappresentante Permanente dell'Italia presso la Conferenza sul Disarmo
18 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Primo Comitato sullo Spazio Extra-Atmosferico	Amb. Vinicio Mati, Rappresentante Permanente dell'Italia presso la Conferenza sul Disarmo
20 ottobre 2016	Riunione informale della Plenaria con il Segretario Generale designato, Antonio Guterres	Amb. Cardì

segue

Data	Evento	Intervento
21 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Primo Comitato sulle Armi Convenzionali	Vice Rappresentante Permanente dell'Italia presso La Conferenza sul Disarmo, Palma D'Ambrosio
24 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Primo Comitato su Altre Misure di Disarmo	Vice Rappresentante Permanente dell'Italia presso La Conferenza sul Disarmo, Palma D'Ambrosio
26 ottobre 2016	71ª AG, Meeting del Sesto Comitato sul Rapporto della Commissione ONU di Diritto Internazionale	Direttore per gli Affari Legali Internazionali, Min. Plen. Andrea Tiriticco
27 ottobre 2016	71ª AG, Riunione sul Rapporto della Corte Internazionale di Giustizia	Direttore per gli Affari Legali Internazionali, Min. Plen. Andrea Tiriticco
31 ottobre 2016	71ª AG, Riunione sul Rapporto della Corte Penale Internazionale	Amb. Cardi
7 novembre 2016	Riunione dell'AG sulla Questione dell'Equa Rappresentanza e dell'Aumento dei Membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi (a nome del Gruppo «Uniti per il Consenso»)
17 novembre 2016	71ª AG, Riunione sulla Situazione in Afghanistan	Amb. Lambertini
22 novembre 2016	71ª AG, Terzo Comitato	Min. Plen. Gatto, sul Progetto di risoluzione A/C.3/71/L.11/Rev.1 e A/C.3/71/L.12/Rev.1 «Prevenzione del Crimine e Giustizia Penale»

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2016 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

L'Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione *Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento all'ambito della cooperazione tecnica*, approvata per consenso dall'Assemblea generale (A/RES/71/209).

Inoltre, l'Italia ha sponsorizzato 31 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 15 risoluzioni (7 voti favorevoli, 4 contrari e 4 astensioni), il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/71/162 Attuazione degli esiti del Summit Mondiale per lo Sviluppo Sociale e della 24a Sessione speciale dell'AG	Tailandia, Cina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/164 Seguiti della Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento	Tailandia, Cina	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/165 Sviluppo inclusivo per le persone con disabilità	Argentina et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/166 Alfabetizzazione per la vita: sviluppare le agende del futuro	Mongolia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Avanzamento delle donne	A/RES/71/167 Tratta di donne e bambine	Argentina et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/168 Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili	Burkina Faso	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/169 Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione della fistola ostetrica	Senegal	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/170 Intensificare gli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza contro donne e bambine: la violenza domestica	Armenia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie	A/RES/71/172 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Austria et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/71/174 Rapporto del Consiglio diritti umani	Botswana	Astensione	106 a favore, 2 contrari, 74 astensioni
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/71/175 Bambini, matrimoni precoci e forzati	Canada, Islanda, Mongolia, Paesi Bassi, Perù, Regno Unito, Zambia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/176 Proteggere i bambini dal bullismo	Armenia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/177 Diritti del bambino	Albania et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Diritti dei popoli indigeni	A/RES/71/178 Diritti dei popoli indigeni	Argentina et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/71/179 Contrastare la glorificazione del Nazismo, Neo-Nazismo ed altre pratiche che contribuiscono ad alimentare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Federazione Russa	Astensione	136 a favore, 2 contrari, 49 astensioni
	A/RES/71/180 Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale	Armenia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/71/181 Invito globale per azioni concrete a favore della totale eliminazione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Tailandia, Cina	Astensione	133 a favore, 9 contrari, 45 astensioni
Diritto dei popoli alla auto-determinazione	A/RES/71/182 Uso dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'auto-determinazione	Algeria et al.	Voto contrario	132 a favore, 53 contrari, 4 astensioni
	A/RES/71/184 Il diritto del popolo palestinese all'auto-determinazione	Egitto	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	177 a favore, 7 contrari, 4 astensioni
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/71/185 Sistema degli organismi convenzionali in materia di diritti umani	Australia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/71/186 Diritti umani e povertà estrema	Perù	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/71/187 Moratoria sull'uso della pena di morte	Mongolia	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	117 a favore, 40 contrari, 31 astensioni
	A/RES/71/188 Diritti umani nell'amministrazione della giustizia	Armenia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/189 Dichiarazione sul diritto alla pace	Cuba	Astensione	131 a favore, 34 contrari, 19 astensioni
	A/RES/71/190 Promozione di un ordine internazionale equo e democratico	Cuba	Voto contrario	130 a favore, 53 contrari, 6 astensioni
	A/RES/71/191 Diritto al cibo	Cuba	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/192 Diritto allo sviluppo	Cuba e Cina	Voto favorevole	146 a favore, 3 contrari, 39 astensioni
	A/RES/71/193 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba e Cina	Voto contrario	133 a favore, 54 contrari, nessuna astensione
	A/RES/71/196 Libertà di religione o credo	Albania et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/197 Globalizzazione e suo impatto sul pieno godimento di tutti i diritti umani	Egitto	Voto contrario	135 a favore, 53 contrari, 1 astensione
	A/RES/71/198 Esecuzioni sommarie, arbitrarie o extra-giudiziarie	Albania et al.	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	125 a favore, 2 contrari, 56 astensioni
	A/RES/71/199 Diritto alla privacy nell'era digitale	Albania et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/71/200 Il ruolo del Difensore civico, del mediatore e di altre istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani	Australia et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/201 Persone scomparse	Azerbaijan	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/71/202 Situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea	Andorra et al.	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/71/203 Situazione dei diritti umani in Siria	Qatar	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	116 a favore, 16 contrari, 52 astensioni
	A/RES/71/204 Situazione dei diritti umani in Iran	Canada	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	85 a favore, 35 contrari, 63 astensioni
	A/RES/71/205 Situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli	Ucraina	Co-sponsor della risoluzione Voto favorevole	70 a favore, 26 contrari, 77 astensioni
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/71/207 Istituto Africano delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e il trattamento dei reati	Uganda	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/71/208 Prevenire e combattere le pratiche corruttive ed il trasferimento degli utili derivanti da corruzione, facilitando il recupero dei beni e la restituzione di tali beni ai legittimi proprietari, in particolare ai Paesi d'origine, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione	Argentina, Botswana, Brasile, Colombia, Costa Rica, Messico, Thailandia	Co-sponsor della risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna.

Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra normalmente in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative beneficiani di status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Nel corso del 2016, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 31^a (29 febbraio - 24 marzo); 32^a (13 giugno - 1 luglio); 33^a (13-30 settembre);
- due sessioni speciali: sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Siria e la recente situazione ad Aleppo (25^a sessione, 21 ottobre); sulla situazione dei diritti umani in Sud Sudan (26^a sessione, 14 dicembre);
- tre sessioni di UPR: 24^a (18-29 gennaio); 25^a (2-13 maggio); 26^a (31 ottobre - 11 novembre).

Nel 2016, l'Italia è stata rappresentata in Consiglio diritti umani dall'Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali in Ginevra, dai primi consiglieri Cristina Carena e Daniela d'Orlandi, e dall'esperta del Ministero Affari esteri Maja Bova. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana nel corso del 2016.

Data	Evento	Intervento
2 marzo 2016	31ª sessione del Consiglio diritti umani	Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato – Ministero affari esteri, in occasione del Segmento di alto livello
8 marzo 2016	31ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con il Relatore speciale sulla tortura
13 giugno 2016	32ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione della sessione inaugurale
16 giugno 2016	32ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo sulla violenza contro le donne e sulla discriminazione di genere
17 giugno 2016	32ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo sul diritto all'educazione e sui diritti di associazione e di assemblea pacifica
13 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione della sessione inaugurale
14 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del panel di alto livello per il 5° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'educazione e la formazione ai diritti umani
15 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Maja Bova, in occasione del dialogo sul godimento dei diritti umani da parte delle persone anziane
16 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dibattito generale sul tema della promozione e protezione dei diritti umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, incluso il diritto allo sviluppo
20 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con il Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani
21 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Maja Bova, in occasione della Revisione Periodica Universale di Grecia e Sudan
22 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Maja Bova, in occasione del panel su gioventù e diritti umani
26 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Cristina Carena, in occasione della Discussione annuale sull'integrazione della prospettiva di genere nelle attività del Consiglio dei Diritti umani e nei suoi meccanismi

segue

Data	Evento	Intervento
26 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Daniela d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con il Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulle persone di origine africana
27 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Daniela d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo sulla situazione dei diritti umani in Libia
28 settembre 2016	33ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Daniela d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo sulla situazione dei diritti umani in Somalia
5 ottobre 2016	Social Forum	Amb. Serra, in occasione dell'evento collaterale «Diritti umani e Obiettivi di Sviluppo: monitoraggio e reciproco rafforzamento»

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a Ginevra

1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2016

Nel 2016, l'Italia ha partecipato alle tre sessioni ordinarie del Consiglio diritti umani in qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto).

Complessivamente, nel 2016 il Consiglio diritti umani ha adottato 100 risoluzioni (+ 12 rispetto al 2015), così distribuite: 37 risoluzioni nel corso della 31ª sessione; 33 nel corso della 32ª sessione; 30 nel corso della 33ª sessione. Si segnala, in particolare, che nel corso della 32ª sessione il Consiglio ha adottato la Dichiarazione sul diritto alla pace (A/HRC/RES/32/28), senza la sponsorizzazione dell'Italia, con 34 voti a favore, 9 contrari e 4 astensioni.

Di queste risoluzioni, 69 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri, mentre per 31 di esse è stato necessario un voto a maggioranza dei membri del Consiglio, rivelando dunque un livello di conflittualità leggermente inferiore rispetto all'anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 36% del totale.

In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell'Italia presso il Consiglio diritti umani nel 2016, con particolare riferimento all'impegno diplomatico dell'Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.

A tal proposito, è possibile rilevare che il 65% delle risoluzioni adottate dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o il sostegno diplomatico (co-sponsor) dell'Italia. Delle 100 risoluzioni adottate, infatti, l'Italia ne ha sponsorizzate 11 (rispetto alle 12 del 2015) e co-sponsorizzate 54 (nel 2015 erano 39). Tre delle 11 risoluzioni direttamente promosse dall'Italia sono di natura tematica e fanno riferimento ai diritti del bambino, all'educazione e formazione ai diritti umani e al tema della gioventù e diritti umani. Le altre otto risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Myanmar, Burundi e Bielorussia.

La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2016 e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate dall'Italia, il 77% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 23% con voto a maggioranza.

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall'Italia nel 2016

Risoluzione	Altri sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/31/7 Diritti del bambino: tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e sfruttamento sessuale dei bambini	Paesi Bassi e Uruguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/17 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito	27 a favore, 6 contrari, 14 astensioni
A/HRC/RES/31/18 Situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea	Giappone e Paesi Bassi	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/21 Educazione e formazione ai diritti umani	Marocco	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/24 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Paesi Bassi	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/1 Gioventù e diritti umani	El Salvador, Portogallo, Repubblica di Moldova	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/25 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito	27 a favore, 6 contrari, 14 astensioni
A/HRC/RES/32/26 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	Paesi Bassi	15 a favore, 9 contrari e 23 astensioni
A/HRC/RES/33/17 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Regno Unito	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/23 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito	26 a favore, 7 contrari, 14 astensioni
A/HRC/RES/33/24 Situazione dei diritti umani in Burundi	Slovacchia	19 a favore, 7 contrari, 21 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia nel 2016

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
31ª sessione (29 febbraio - 24 marzo)		
A/HRC/RES/31/3 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo: mandato del Relatore speciale sulla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/5 Questione della realizzazione in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/6 Diritto delle persone con disabilità nelle situazioni di rischio e emergenze umanitarie	Messico e Nuova Zelanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/8 Diritti umani e ambiente	Costa Rica, Maldive, Slovenia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/9 Alloggio adeguato come componente del diritto ad un adeguato standard di vita, e diritto alla non-discriminazione in tale contesto	Finlandia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/10 Diritto al cibo	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/12 Promozione del godimento dei diritti culturali di tutti e del rispetto della diversità culturale	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/13 Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche	Austria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/14 Ruolo della buona governance nella promozione e protezione dei diritti umani	Polonia	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/31/15 Diritto al lavoro	Egitto e Grecia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/16 Libertà di religione o credo	Paesi Bassi	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/19 Situazione dei diritti umani in Iran	Svezia	20 a favore, 15 contrari, 11 astensioni
A/HRC/RES/31/20 Situazione dei diritti umani in Sud Sudan	Albania, Paraguay, USA	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/23 Promuovere i diritti umani attraverso lo sport e l'ideale olimpico	Grecia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/27 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Libia	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/28 Assistenza tecnica e capacity building per il Mali nel campo dei diritti umani	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/29 Rafforzamento della cooperazione tecnica e dei servizi consultivi in Guinea	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/31 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani, o degradanti: salvaguardie per prevenire la tortura durante la detenzione preventiva e nella fase pre-processuale	Danimarca	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/32 Proteggere i difensori dei diritti umani, siano essi individui, gruppi o organi della società, che affrontano i diritti economici, sociali e culturali	Norvegia	33 voti a favore, 6 contrari, 8 astensioni
A/HRC/RES/31/37 Promozione e protezione dei diritti umani nell'ambito di proteste pacifiche	Costa Rica, Svizzera, Turchia	31 voti a favore, 5 contrari, 10 astensioni

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
32ª sessione (13 giugno - 1 luglio)		
A/HRC/RES/32/2 Protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere	Cile, Brasile e Uruguay	23 voti a favore, 18 contrari, 6 astensioni
A/HRC/RES/32/3 Tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini: proteggere le vittime di tratta e le persone a rischio di tratta, in particolare donne e bambine, nelle situazioni di conflitto e post-conflitto	Filippine	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/4 Eliminazione della discriminazione contro le donne	Colombia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/10 Business e diritti umani: migliorare il sistema di <i>accountability</i> e l'accesso ai rimedi	Norvegia, Ghana, Federazione Russa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/11 Mandato del Relatore speciale sui diritti umani delle persone sfollate	Austria e Uganda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/13 Promozione, protezione e godimento dei diritti umani in internet	Svezia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/17 Affrontare l'impatto delle multiple e interrelate forme di discriminazione e violenza nell'ambito del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza sul pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di donne e bambine	Brasile	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/18 Salute mentale e diritti umani	Brasile e Portogallo	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/32/19 Accelerare gli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro le donne: prevenire e rispondere alla violenza contro donne e bambine, incluse donne e bambine indigene	Canada	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/20 Realizzare l'eguale godimento del diritto all'educazione per ogni bambina	Emirati Arabi Uniti	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/21 Eliminazione delle mutilazioni genitali femminili	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/22 Diritto all'educazione	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/29 Cooperazione e assistenza all'Ucraina nell'ambito dei diritti umani	Ucraina	22 a favore, 6 contrari, 19 astensioni
A/HRC/RES/32/30 Capacity-building e cooperazione tecnica con la Costa d'Avorio nel campo dei diritti umani	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/31 Spazio della società civile	Irlanda e Sierra Leone	31 a favore, 7 contrari, 9 astensioni
A/HRC/RES/32/32 Diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica	Maldive e USA	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/33 Diritti umani e cambiamenti climatici	Bangladesh, Filippine, Vietnam	Approvata per consenso
33ª sessione (13-30 settembre)		
A/HRC/RES/33/1 Relatore speciale sulle forme contemporanee di schiavitù, incluse le sue cause e conseguenze	Regno Unito	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/2 Sicurezza dei giornalisti	Austria	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/33/5 Diritti umani delle persone anziane	Brasile e Argentina	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/6 Il ruolo della prevenzione nella promozione e protezione dei diritti umani	Ucraina	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/8 Governi locali e diritti umani	Repubblica di Corea	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/9 Il diritto di tutti al godimento dei più alti standard raggiungibili di salute fisica e mentale	Brasile	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/10 Il diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari	Germania	42 a favore, 1 contrario, 4 astensioni
A/HRC/RES/33/11 Mortalità e morbilità prevenibile dei bambini al di sotto dei 5 anni di età quale tema di diritti umani	Irlanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/12 Diritti umani e popoli indigeni: mandato del Relatore speciale sui diritti dei popoli indigeni	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/15 Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Australia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/19 Diritti umani e giustizia di transizione	Svizzera	29 a favore, 1 contrario, 17 astensioni
A/HRC/RES/33/20 Diritti culturali e protezione del patrimonio culturale	Cipro	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/21 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Messico	38 a favore, nessun contrario, 9 astensioni
A/HRC/RES/33/22 Equa partecipazione agli affari pubblici e politici	Repubblica Ceca	Approvata per consenso

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/33/27 Assistenza tecnica e di <i>capacity building</i> alla Repubblica Centrafricana nel campo dei diritti umani	Sud Africa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/28 Avanzamento della cooperazione tecnica e del <i>capacity building</i> nel campo dei diritti umani	Tailandia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/30 Detenzione arbitraria	Francia	46 a favore, nessun contrario, 1 astensione

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall'Italia nel 2016

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
31ª sessione [29 febbraio - 24 marzo]		
A/HRC/RES/31/1 Composizione dello staff dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite	Cuba	33 a favore, 13 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/31/2 Integrità del sistema giudiziario	Federazione Russa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/4 Commemorazione del trentesimo anniversario della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo	Iran	34 a favore, nessun contrario, 13 astensioni
A/HRC/RES/31/11 Effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Cuba	33 a favore, 12 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/31/22 L'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei Paesi d'origine sul godimento dei diritti umani, e l'importanza di migliorare la cooperazione internazionale	Sud Africa	32 a favore, nessun contrario, 15 astensioni
A/HRC/RES/31/25 Diritti umani nel Golan siriano occupato	Pakistan	31 a favore, nessun contrario, 16 astensioni

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/31/26 Contrastare l'intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione, la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone sulla base della religione o del credo	Pakistan	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/30 Effetti del terrorismo sul godimento di tutti i diritti umani	Egitto	28 a favore, 14 contrari, 5 astensioni
A/HRC/RES/31/33 Diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Pakistan	Approvata per consenso
A/HRC/RES/31/34 Situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan	42 a favore, nessun contrario, 5 astensioni
A/HRC/RES/31/35 Assicurare responsabilità e giustizia per tutte le violazioni del diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est	Pakistan	32 a favore, nessun contrario, 15 astensioni
A/HRC/RES/31/36 Insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e nel Golan siriano occupato	Pakistan	32 a favore, nessun contrario, 15 astensioni
32ª sessione (13 giugno - 1 luglio)		
A/HRC/RES/32/5 Diritti umani e privazione arbitraria della nazionalità	Federazione Russa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/6 Rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani	Iran	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/7 Diritto alla nazionalità: equo diritto delle donne alla nazionalità nel diritto e nella pratica	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/8 Mandato del Relatore speciale sul diritto al cibo	Cuba	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/32/9 Diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	33 a favore, 13 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/32/12 Impatto del trasferimento di armi sui diritti umani	Ecuador e Perù	32 a favore, 5 contrari, 10 astensioni
A/HRC/RES/32/14 Protezione dei diritti umani dei migranti: rafforzare la promozione e protezione dei diritti umani dei migranti anche nei movimenti su larga scala	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/15 Accesso ai farmaci nell'ambito del diritto di tutti al godimento dei più alti standard raggiungibili di salute fisica e mentale	Brasile e India	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/16 Promuovere il diritto di tutti al godimento dei più alti standard raggiungibili di salute fisica e mentale attraverso il rafforzamento del capacity-building nell'ambito della sanità pubblica	Cina	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/23 Protezione della famiglia: ruolo della famiglia nel sostenere la protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità	Bielorussia, Egitto e Qatar	32 a favore, 12 contrari, 3 astensioni
A/HRC/RES/32/24 Situazione dei diritti umani in Eritrea	Somalia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/27 Forum sociale	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/32/28 Dichiarazione sul diritto alla pace	Cuba	34 a favore, 9 contrari, 4 astensioni
33ª sessione [13-30 settembre]		
A/HRC/RES/33/3 Promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	30 a favore, 12 contrari, 5 astensioni
A/HRC/RES/33/4 Uso dei mercenari come strumento di violazione dei diritti umani e impedimento all'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	32 a favore, 13 contrari, 2 astensioni

segue

Risoluzione	Sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/33/7 Bambini e adolescenti migranti non accompagnati e diritti umani	El Salvador e Nicaragua	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/13 Diritti umani e popoli indigeni	El Salvador e Nicaragua	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/14 Diritto allo sviluppo	El Salvador e Nicaragua	34 a favore, 2 contrari, 11 astensioni
A/HRC/RES/33/16 Assistenza tecnica e capacity building per i diritti umani in Yemen	Arabia Saudita e Yemen	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/18 Mortalità e morbilità materna prevenibile e diritti umani	Irlanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/25 Meccanismo di esperti sui diritti dei popoli indigeni	Irlanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/26 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Sudan	Algeria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/33/29 Assistenza tecnica e capacity building per i diritti umani in Repubblica Democratica del Congo	Algeria	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Nel corso del 2016, l'Italia ha inoltre partecipato alle seguenti sessioni speciali:

- 25^a sessione speciale sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Siria e la recente situazione ad Aleppo (21 ottobre 2016): l'Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-25/1), adottata con 24 voti a favore, 7 contrari e 16 astensioni;
- 26^a sessione speciale sulla situazione dei diritti umani in Sud Sudan (14 dicembre 2016): l'Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-26/1), adottata per consenso.

1.2.2. Esame periodico universale

L'Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale nel 2010 (7^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, accettandone pienamente 78, in maniera parziale 2 e respingendone 12. Le informazioni

dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

Nel 2014, l'Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamente 176 e respingendone 10. Le informazioni dettagliate sull'esito del secondo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2015 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2016, il Consiglio diritti umani ha attivato due nuove Procedure speciali tematiche: Relatore speciale sul diritto allo sviluppo e Esperto indipendente sulla protezione contro la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. In totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 43 procedure speciali tematiche e 14 per Paese.

Si segnala, in particolare, che nel 2016 Maria Grazia Giammarinaro ha ricoperto l'incarico di Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini

Nel 2016 l'Italia è stata interessata dal rapporto del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana (A/HRC/33/61/Add.1), a seguito della visita condotta in Italia nel giugno 2015. Nel rapporto, il Gruppo di lavoro mostra apprezzamento per la risposta del Governo alla crisi migratoria, con particolare riferimento all'impegno italiano nelle operazioni di ricerca e salvataggio in alto mare, che hanno consentito di salvare migliaia di vite. Allo stesso tempo, il Gruppo di lavoro esorta il Parlamento italiano a condannare pubblicamente ogni atto di natura razzista e xenofoba, e a rivedere la legislazione sull'immunità, per assicurare che essa non venga garantita nei casi di propaganda razzista e discorsi d'odio. Inoltre, il Gruppo di lavoro invita il Governo a:

- contrastare ogni tendenza volta a stigmatizzare e stereotipare negativamente le persone di discendenza africana, soprattutto da parte dei politici, nonché il ricorso a forme di propaganda razzista a fini politici;
- raccogliere dati disaggregati relativi a persone che si auto-identificano come italiani di origine africana o come africani, al fine di promuovere politiche che proteggano i loro diritti;
- garantire una maggiore rappresentanza delle persone di origine africana all'interno del pubblico impiego (inclusa la magistratura e le Forze dell'ordine), così come nei meccanismi di determinazione dello status di rifugiato;
- adottare misure legislative che vietino il *profiling* razziale da parte delle Forze dell'ordine, e garantire l'accesso dei detenuti di origine africana ad ogni forma di assistenza giuridica, linguistica o psicologica;
- assicurare che il Piano d'azione nazionale contro il razzismo e la xenofobia consideri in maniera esplicita i diritti delle persone di discendenza africana, e istituire uno specifico *focal point* all'interno dell'UNAR;

- creare una Istituzione nazionale per i diritti umani in piena conformità con i Principi di Parigi;
- promuovere nei programmi scolastici l'insegnamento della storia della tratta di africani e del colonialismo;
- adottare misure speciali per l'integrazione dei rifugiati e dei migranti nella società italiana, attraverso adeguate politiche educative, abitative, sanitarie e lavorative;
- garantire che gli sgomberi abitativi siano effettuati a norma di legge, solo in circostanze eccezionali e nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale dei diritti umani;
- aumentare il numero di commissioni territoriali per accelerare l'esame delle domande di asilo e per diminuire il tempo di attesa dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza;
- riformare la legge che regola la cittadinanza italiana, al fine di concedere la cittadinanza ai bambini nati in Italia da cittadini stranieri e ai minori che entrano nel Paese, nonché accelerare il procedimento per gli adulti;
- garantire anche ai migranti irregolari l'accesso ad ospedali, per cure sanitarie di emergenza, e scuole, nonché ad altri diritti umani fondamentali;
- ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, così come il Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani, nonché sottoscrivere trattati bilaterali per garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori migranti.

Si riportano qui di seguito le visite effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali.

Visite effettuate e rapporti

- Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002): rapporto E/CN.4/2002/72/Add.3.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004): rapporto E/CN.4/2005/85/Add.3.
- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 2004): rapporto E/CN.4/2005/64/Add.1.
- Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 2006): rapporto A/HRC/4/19/Add.4.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008): rapporto A/HRC/10/21/Add.5.
- Relatore speciale sulla violenza contro le donne (15-26 gennaio 2012): rapporto A/HRC/20/16/Add.2.
- Relatore speciale sui diritti dei migranti (30 settembre-8 ottobre 2012): rapporto A/HRC/23/46/Add.3.
- Relatore speciale sulla tratta di esseri umani (12-20 settembre 2013): rapporto A/HRC/26/37/Add.4.

- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (11-18 novembre 2013): rapporto A/HRC/26/30/Add.3.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (7-9 luglio 2014): rapporto A/HRC/30/36/Add.3.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (2-5 dicembre 2014): rapporto A/HRC/29/36/Add.2.
- Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana (1-5 giugno 2015): rapporto A/HRC/33/61/Add.1.

Visite concordate

- Relatore speciale su diritti umani e povertà estrema (data da concordare).

Visite richieste

- Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati (visita richiesta nel luglio 2013).
- Relatore speciale sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (visita richiesta nel febbraio 2015).
- Relatore speciale sui diritti culturali (visita richiesta nel febbraio 2016).

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)


È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.

Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 13 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite o pianificando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP).

Nel 2016, l'Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra'ad Al Hussein (Giordania), in carica dal 2014.

L'Ufficio dell'Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, compagnie commerciali e privati cittadini.

Nel 2016 l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario stanziando circa 614.000 dollari (24° posto tra i donatori), mantenendo sostanzialmente invariato il proprio contributo rispetto all'anno precedente, quando figurava al 21° posto tra i donatori (v. grafico seguente).



Fonte: Voluntary contributions to OHCHR in 2016 [www.ohchr.org]

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V).

L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in un altro Stato, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR include anche l'assistenza agli apolidi.

Il 1° gennaio 2016, Filippo Grandi (Italia) è stato nominato Alto Commissario per i rifugiati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per un mandato di cinque anni.

L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma, fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2016, Carlotta Sami è Portavoce dell'UNHCR in Italia.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, nel 2016, 181.436 persone sono arrivate in Italia via mare, con un aumento del 18% rispetto al 2015 (153.842). Tra queste figurano 25.846 bambini non accompagnati e separati, pari al 14% di tutti gli arrivi via mare nel 2016 (+7% rispetto allo scorso anno). Dall'adozione della decisione sul meccanismo di ricollocazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea (settembre 2015) fino al dicembre 2016, 2.654 persone sono state trasferite dall'Italia, pari al 6,7% del target inizialmente fissato (39.600 persone).


Le persone arrivate via mare nel 2016 provengono principalmente da Nigeria (21%), Eritrea (11%), Costa d'Avorio, Guinea, Gambia (7% ciascuno), Senegal, Mali (6% ciascuno), Sudan, (5%), Bangladesh e Somalia (4% ciascuno).

La stragrande maggioranza delle partenze (circa il 90%) avviene dalla Libia; solo il 5,9% delle persone arrivate in Italia via mare nel 2016 è invece partito dall'Egitto, nonostante tale rotta sia considerata più sicura. Un numero minore di arrivi è stato registrato anche da Turchia, Algeria, Tunisia e Grecia.

Nel 2016, 123.842 persone hanno presentato domanda d'asilo in Italia. Si tratta di un notevole aumento rispetto agli anni precedenti: nel 2015, infatti, erano state presentate 83.970 richieste di asilo, mentre nel 2014 63.456. I Paesi di origine più comuni dei richiedenti asilo sono: Nigeria, Pakistan, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal, Eritrea, Mali, Bangladesh.

Oltre 90.000 sono state le domande di asilo processate dalle commissioni territoriali presenti in tutto il territorio nazionale: al 5% dei richiedenti asilo è stato riconosciuto lo status di rifugiato, mentre al 12% è stata concessa la protezione sussidiaria e al 21% la protezione umanitaria.

Nel 2016, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 31 milioni di dollari, con un aumento di circa 10 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).



Fonte: Contributions to UNHCR for the budget year 2016 [<http://reporting.unhcr.org/donor-profiles?y=2016>]

1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle spazzioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l'ICRMW.

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	l. 13 ottobre 1975, n. 654	Sì (art. 4)	Comunicazioni individuali (art. 14): Sì
ICESCR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	No	-
OP	l. 3 ottobre 2014, n. 52	No	-
ICCPR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì (artt. 15.1 e 19.3)	Comunicazioni interstatali (art. 41): Sì
OP - 1	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì (art. 5.2)	-
OP - 2	l. 9 dicembre 1994, n. 734	No	-
CEDAW	l. 14 marzo 1985, n. 132	Sì (generale)	-
OP	Deposito ratifica: 22/09/2000	No	Procedura di inchiesta (artt. 8 e 9): Sì
CAT	l. 3 novembre 1988, n. 498	No	Comunicazioni individuali (art. 22): Sì Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì Procedura di inchiesta (art. 20): Sì
OP	l. 9 novembre 2012, n. 195	No	Visite da parte del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura (art. 11): Sì

segue

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
CRC	l. 27 maggio 1991, n. 176	No	-
OP - AC	l. 11 marzo 2002, n. 46	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	l. 11 marzo 2002, n. 46	No	-
OP - IC	l. 16 novembre 2015, n. 199	No	Comunicazioni individuali: Sì Procedura di inchiesta (art. 13): Sì
CRPD	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	-
OP	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	Procedura di inchiesta (artt. 6 e 7): Sì
CPED	l. 29 luglio 2015, n. 131	No	Procedura di inchiesta (art. 33): Sì

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (*Optional Protocol*)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia a infantile

OP - IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Insieme all'enunciazione dei diritti fondamentali, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato, i cosiddetti Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*), composti da un numero di membri che varia dai 10 ai 23 esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

Nel 2016, Mauro Politi è membro del Comitato diritti umani (civili e politici); Biancamaria Pomeranzi è membro del Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne; Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura; Maria Rita Parsi è membro del Comitato dei diritti del bambino.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale, che gli Stati hanno l'obbligo di presentare periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). In aggiunta a tale procedura, alcuni Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio attraverso altri tre meccanismi: procedura di inchiesta (sul campo); esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati, infine, pubblicano la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani, cosiddetti *General comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio da parte di otto Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2016, l'Italia non ha presentato rapporti; ha ricevuto le osservazioni conclusive del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale, del Comitato sui diritti delle persone con disabilità, nonché il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura a seguito della visita condotta nel settembre 2015.

Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	20	Febbraio 2015	Dicembre 2016	XXI rapporto: da presentare nel febbraio 2019
CESCR	5	Agosto 2012	Ottobre 2015	VI rapporto: da presentare nell'ottobre 2020
CCPR	6	Ottobre 2015	-	VI rapporto: presentato e in attesa di discussione
CEDAW	7	Ottobre 2015	-	VII rapporto: presentato e in attesa di discussione
CAT	6	Ottobre 2015	-	VI rapporto: presentato e in attesa di discussione
CRC	4	Gennaio 2009	Ottobre 2011	V e VI rapporto congiunto: da presentare nell'aprile 2017
OP - AC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
OP - SC	2	Gennaio 2009	Ottobre 2011	Informazioni sull'implementazione del Protocollo da includere nel V e VI rapporto congiunto
CRPD	1	Novembre 2012	Settembre 2016	II, III e IV rapporto congiunto: da presentare nel maggio 2023
CED	-	-	-	I rapporto: da presentare in data da definire

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 57^a (22 febbraio – 4 marzo), 58^a (6-24 giugno) e 59^a (19 settembre – 7 ottobre). Nel corso della 57^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Canada, Kenya, Namibia; nella 58^a quelli di Angola, Burkina Faso, Francia, Honduras, Svezia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Regno Unito; nella 59^a quelli di Costa Rica, Cipro, Repubblica Dominicana, Libano, Filippine, Polonia, Tunisia. Nel corso dell'anno sono stati adottati due *General comments*: il n. 22 sul diritto alla salute sessuale e riproduttiva (art. 12 ICESCR); il n. 23 sul diritto a giuste e favorevoli condizioni di lavoro (art. 7 ICESCR).

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2015, nel corso della sua 56^a sessione (v. *Annuario 2016*, pp. 120-122). L'Italia è tenuta a presentare il suo sesto rapporto nel 2020.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 116^a (7-31 marzo), 117^a (20 giugno - 15 luglio) e 118^a (17 ottobre - 4 novembre). Nel corso della 116^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Costa Rica, Namibia, Nuova Zelanda, Ruanda, Slovenia, Sud Africa, Svezia; nella 117^a i rapporti di Argentina, Burkina Faso, Danimarca, Ecuador, Ghana, Kazakistan, Kuwait; nella 118^a i rapporti di Azerbaigian, Colombia, Giamaica, Marocco, Polonia, Repubblica di Moldova, Slovacchia. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 122-123).

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 57^a (18 aprile - 13 maggio), 58^a (25 luglio - 12 agosto) e 59^a (7 novembre - 7 dicembre). Nel corso della 57^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Francia, Israele, Filippine, Arabia Saudita, Tunisia, Turchia; nella 58^a i rapporti di Burundi, Honduras, Kuwait, Mongolia; nella 59^a quelli di Armenia, Capo Verde, Ecuador, Finlandia, Monaco, Namibia, Sri Lanka, Turkmenistan. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 123-124).

Si segnala, inoltre, che nel febbraio 2016 il Sottocomitato per la prevenzione della tortura ha pubblicato il proprio rapporto sulla sua prima visita effettuata in Italia dal 16 al 22 settembre 2015, al fine di verificare il rispetto delle norme e dei principi sanciti nella Convenzione nel contesto della detenzione delle persone migranti (Doc. CAT/OP/ITA/1). Nel rapporto, il Sottocomitato formula raccomandazioni all'Italia in quattro aree principali:

- *Meccanismo nazionale di prevenzione*. Il Sottocomitato invita l'Italia a dotarsi di tale meccanismo, sottolineando che la sua istituzione rappresenta un obbligo ai sensi degli artt. 3 e 17-23 del Protocollo opzionale alla Convenzione internazionale contro la tortura.

- *Quadro giuridico*. In tale ambito, il Sottocomitato raccomanda all'Italia di: considerare la possibilità di depenalizzare tutte le istanze di re-ingresso o di soggiorno irregolare; circoscrivere la definizione delle circostanze che possono costituire un «rischio di fuga»; garantire che la detenzione di persone migranti sia applicata solo come misura di ultima istanza, a seguito di un processo di determinazione, su base individuale, del carattere di necessità, proporzionalità, legittimità e non-arbitrarietà, e che sia imposta per il più breve tempo possibile; escludere dalla detenzione le persone vulnerabili; garantire che gli accordi di riammissione stipulati con Paesi terzi non comportino un ricorso

non necessario e sproporzionato alla detenzione; rafforzare la propria legislazione per garantire la protezione delle persone migranti contro ogni forma di tortura e maltrattamento, in particolare nella raccolta delle impronte digitali; evitare il ricorso alla detenzione delle persone migranti al solo scopo di identificazione; introdurre al più presto il reato di tortura nel codice penale; garantire che il quadro giuridico, e la sua applicazione pratica, prevedano misure di salvaguardia preventive ed efficaci contro ogni forma di respingimento, a partire dall'introduzione di un effetto sospensivo automatico dei provvedimenti di allontanamento, qualora le procedure legali per contestare tali provvedimenti siano ancora in corso.

- *Quadro istituzionale.* In tale ambito, il Sottocomitato raccomanda all'Italia di: riconsiderare l'attuale sistema di detenzione delle persone migranti, al fine di individuare, in maniera chiara e senza sovrapposizioni, i ruoli e le responsabilità di ogni singola autorità coinvolta; stabilire procedure adeguate per assicurare che i migranti siano informati, in una lingua a loro accessibile, della loro situazione, della disponibilità di servizi specifici e delle modalità per accedere, delle procedure che saranno seguite, dei loro diritti ed obblighi durante il procedimento, delle possibili conseguenze in caso di non collaborazione e dei rimedi a loro disposizione; di collaborare con le organizzazioni di società civile e le associazioni di giuristi e avvocati che sostengono le persone migranti; di garantire un monitoraggio indipendente delle strutture di detenzione e di ogni fase del procedimento, al fine di assicurare che ogni azione sia conforme al diritto internazionale dei diritti umani, con particolare riferimento alla prevenzione della tortura.

- *Tematiche generali relative alla detenzione delle persone migranti.* In particolare, il Sottocomitato raccomanda all'Italia di: assumere ogni iniziativa appropriata al fine di non separare i nuclei famigliari durante le procedure di sbarco; garantire che i diritti umani e le esigenze di protezione dei rifugiati abbiano la precedenza sul controllo delle frontiere e sugli obiettivi di gestione delle migrazioni; fornire adeguata formazione a tutto il personale che lavora nelle strutture collegate alla gestione delle migrazioni; garantire l'accesso ad acqua, cibo e assistenza sanitaria; garantire che i bambini migranti non siano tenuti in condizione di detenzione, situazione incompatibile con il migliore interesse del bambino e con il rispetto dei diritti del bambino; proteggere in maniera efficace le donne nelle strutture di accoglienza da ogni forma di violenza sessuale e di genere; riconsidera il processo di militarizzazione dei CARA.

Nel novembre 2016, L'Italia ha risposto al Sottocomitato, offrendo un ampio resoconto delle azioni intraprese e da intraprendere per attuare le raccomandazioni ricevute (Doc. CAT/OP/ITA/1/Add.1).

1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 89^a (25 aprile - 13 maggio), 90^a (2-26 agosto) e 91^a (21 novembre - 9 dicembre). Nel corso della 89^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Azerbaigian, Georgia, Namibia, Oman, Ruanda, Spagna; nella 90^a i rapporti di Grecia, Libano, Pakistan, Paraguay, Sud Africa, Sri Lanka, Ucraina, Regno Unito; nella 91^a quelli di Argentina, Italia, Portogallo, Togo, Turkmenistan, Uruguay. Nel corso dell'anno, non sono state adottate *General recommendations*.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	XIX e XX rapporto congiunto
Data prevista per la presentazione del rapporto	04/02/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	06/02/2015
Rapporto	CERD/C/ITA/19-20
Lista dei temi	CERD/C/ITA/Q/19-20
Sintesi della discussione	CERD/C/SR.2504, CERD/C/SR.2505
Osservazioni conclusive	CERD/C/ITA/CO/19-20
Data della discussione del rapporto	1-2 dicembre 2016, durante la 91 ^a sessione del Comitato [21 novembre - 9 dicembre 2016]

Il Comitato ha esaminato il XIX e XX rapporto congiunto dell'Italia nel corso della sua 91^a sessione (21 novembre - 9 dicembre 2016), anche sulla base dei rapporti inviati dalla società civile (in particolare Amnesty International, Associazione 21 luglio Onlus, Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, European Roma Rights Centre, Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Unione Forense per la tutela dei diritti umani) e dall'Agenzia dei diritti umani dell'Unione Europea. Al termine della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

- *Quadro legislativo.* L'Italia è chiamata ad adottare ogni misura necessaria per assicurare che la propria legislazione nazionale in materia di anti-discriminazione vieti qualsiasi forma di discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, e che le garanzie legislative siano pienamente applicate anche ai non cittadini, indipendentemente dal loro status migratorio, così come specificato nella raccomandazione generale n. 30 (2004).

- *Istituzioni nazionali per i diritti umani.* Richiamando la raccomandazione generale n. 17 (1993) sulla creazione di istituzioni nazionali al fine di facilitare l'attuazione della Convenzione, il Comitato raccomanda all'Italia di creare, senza ulteriori ritardi e con l'effettiva partecipazione degli attori della società civile, una istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi. Inoltre, il Comitato chiede che sia garantita l'indipendenza dell'UNAR, attraverso il conferimento di risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento del proprio mandato.

- *Discorsi d'odio di matrice razzista.* Tenendo conto della raccomandazione generale n. 35 (2013) sul contrasto ai discorsi d'odio di matrice razzista, il Comitato invita l'Italia a: assicurare che tutti gli individui, compresi i politici a ogni livello di governo, siano ritenuti responsabili e sanzionati per la diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, o per altre violazioni di cui all'art. 4 della Convenzione, anche impedendo il ricorso all'immunità parlamentare, in conformità con la raccomandazione generale

n. 7 (1985) relativa all'applicazione dell'art. 4; garantire che le vittime di discorsi d'odio abbiano accesso a rimedi efficaci; stabilire un meccanismo di raccolta dati per registrare sistematicamente i casi di discorsi d'odio, l'applicazione della legislazione in materia, le sanzioni imposte ai colpevoli e i rimedi forniti alle vittime; condannare inequivocabilmente, ai più alti livelli politici, la diffusione di discorsi d'odio e impegnarsi nella promozione di una cultura basata su tolleranza e rispetto; assicurare che il divieto relativo ai discorsi d'odio si estenda anche ad Internet, ratificando a tal fine il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica relativa alla criminalizzazione degli atti di natura razzista e xenofoba commessi attraverso sistemi informatici; incoraggiare i media pubblici e privati ad adottare e rispettare i codici di deontologia professionale che incorporano il rispetto dei principi della Convenzione e di altri standard in materia di diritti umani fondamentali, evitando il ricorso a stereotipi e a riferimenti non necessari a razza, religione e altre caratteristiche di gruppo che possono favorire la diffusione dell'intolleranza.

- *Crimini d'odio di matrice razzista.* Considerando la raccomandazione generale n. 31 (2005) sulla prevenzione della discriminazione razziale nell'amministrazione e nel funzionamento del sistema di giustizia penale, il Comitato raccomanda all'Italia di: promuovere indagini su tutti i crimini d'odio di matrice razzista segnalati, perseguire e punire i responsabili con sanzioni commisurate alla gravità del reato e fornire rimedi efficaci alle vittime; adottare misure concrete per aumentare il tasso di segnalazione dei crimini d'odio, adottando dei meccanismi di segnalazione trasparenti e accessibili; rafforzare la legge sulle circostanze aggravanti, in modo tale da estenderne l'applicazione ai crimini ordinari qualora l'odio razziale figurì tra le motivazioni principali.

- *Flussi migratori misti: migranti, richiedenti asilo e rifugiati.* Il Comitato raccomanda all'Italia di: garantire che la detenzione di persone migranti sia applicata solo come misura di ultima istanza, a seguito di un processo di determinazione, su base individuale, del carattere di necessità, proporzionalità, legittimità e non-arbitrarietà, e che sia imposta per il più breve tempo possibile; depenalizzare tutte le istanze di re-ingresso o di soggiorno irregolare; assicurare che migranti e richiedenti asilo privati della propria libertà non siano trattenuti oltre la durata legale consentita di 48 ore; adottare procedure individuali di riconoscimento e screening che siano sensibili dal punto di vista del genere, della cultura e dell'età, al fine di garantire un'identificazione rapida e puntuale dei bisogni di protezione internazionale o di eventuali situazioni di vulnerabilità; salvaguardare l'integrità fisica di migranti e richiedenti asilo; assicurare che migranti e richiedenti asilo ricevano un'adeguata assistenza legale e che gli agenti delle Forze dell'ordine rispettino il principio del minimo impiego di forza all'atto della rilevazione delle impronte digitali; rispettare rigorosamente il principio di non respingimento e modificare le procedure di espulsione per garantire che nessun individuo venga espulso senza una valutazione individuale.

- *Comunità rom, sinti e camminanti.* Richiamando la raccomandazione generale n. 27 (2000) sulla discriminazione nei confronti dei rom, il Comitato invita l'Italia a: arrestare piani di ulteriori sgomberi delle comunità rom, sinti

e camminanti, nonché l'istituzione di nuovi campi segregati che separino tali comunità dalla società in generale; rivedere le politiche abitative a livello nazionale, regionale e comunale, per garantire che esse non discriminino i rom, sinti e camminanti nel godimento dei loro diritti, con particolare riferimento all'accesso agli alloggi sociali e ad altre forme di sussidi per l'alloggio; dare priorità agli sforzi per garantire che i bambini rom, sinti e camminanti possano accedere a un'istruzione di qualità, che sia culturalmente e linguisticamente appropriata, che le scuole siano geograficamente accessibili e che non subiscano alcuna forma di segregazione o maltrattamento; assicurare che la Strategia nazionale per l'inclusione delle comunità rom, sinti e camminanti per il periodo 2012-2020 conduca a miglioramenti concreti e tangibili del godimento dei diritti umani dei membri di tali comunità; fornire rimedi efficaci ai rom, sinti e camminanti che abbiano subito violazioni dei diritti umani, anche a seguito dell'attuazione del cosiddetto decreto emergenza nomadi, prendendo in considerazione la sentenza n. 6050 del Consiglio di Stato del 16 novembre 2011.

- *Situazione dei lavoratori migranti.* Il Comitato invita l'Italia a: garantire l'effettiva attuazione della nuova legge approvata dalla Camera dei Deputati il 18 ottobre 2016, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura (cosiddetta «legge sul caporalato»); adottare ulteriori misure per rafforzare le capacità operative dell'Ispettorato del lavoro; assicurare che tutti i migranti abbiano accesso alla giustizia e a rimedi efficaci, e che possano presentare denunce di violazione dei loro diritti senza timore di arresto, detenzione o espulsione; fornire accesso ai servizi di base a tutti i migranti, indipendentemente dal loro status di migranti regolari o irregolari, in conformità con gli standard internazionali sui diritti umani.

- *Persone di discendenza africana.* Richiamando la raccomandazione generale n. 34 (2011) sulla discriminazione razziale nei confronti delle persone di discendenza africana, il Comitato invita l'Italia a: indagare su tutti gli atti di discriminazione razziale nei confronti delle persone di discendenza africana, cittadini e non cittadini, perseguendo i responsabili di violazioni e fornendo rimedi efficaci alle vittime; raccogliere e pubblicare dati in merito ai casi di discriminazione contro le persone di discendenza africana, all'applicazione della legislazione in materia, alle sanzioni imposte ai colpevoli e ai rimedi forniti alle vittime; assicurare la presenza di insegnanti di discendenza africana nelle scuole, nonché che tutti gli insegnanti ed il personale che lavora negli istituti educativi ricevano una formazione adeguata sui principi di uguaglianza, non-discriminazione e sui modi per affrontare i casi di discriminazione razziale nelle scuole; assicurare che i programmi scolastici includano lo studio del passato coloniale dell'Italia, al fine di trasmettere un'adeguata conoscenza delle sue conseguenze e del continuo impatto delle politiche discriminazione razziale.

- *Sistema della giustizia penale.* L'Italia dovrebbe fornire chiarimenti sulle ragioni che determinano una presenza sproporzionata di non cittadini nel proprio sistema carcerario, nonché sulle misure adottate per rimediare a questa situazione.

- *Ratifica di strumenti internazionali.* L'Italia è invitata a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

L'Italia dovrà presentare il prossimo rapporto nel febbraio 2019.

1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 63^a (15 febbraio - 4 marzo), 64^a (4-22 luglio) e 65^a (24 ottobre - 18 novembre). Nel corso della 63^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Repubblica Ceca, Haiti, Islanda, Giappone, Mongolia, Svezia, Tanzania, Vanuatu; nella 64^a quelli di Albania, Francia, Mali, Myanmar, Filippine, Trinidad e Tobago, Turchia, Uruguay; nella 65^a quelli di Argentina, Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Bhutan, Burundi, Canada, Estonia, Honduras, Paesi Bassi, Svizzera. E' stata inoltre adottata la *General recommendation* n. 34 sui diritti delle donne contadine.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nell'ottobre 2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 124-125).

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2016 il Comitato ha svolto tre sessioni: 71^a (11-29 gennaio), 72^a (17 maggio - 3 giugno) e 73^a (13-30 settembre). Nel corso della 71^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Benin, Brunei Darussalam, Francia, Haiti, Iran, Irlanda, Kenya, Lettonia, Maldive, Oman, Perù, Senegal, Zambia, Zimbabwe; nella 72^a i rapporti di Bulgaria, Gabon, Nepal, Pakistan, Samoa, Slovacchia, Regno Unito; nella 73^a i rapporti di Nauru, Nuova Zelanda, Arabia Saudita, Sierra Leone, Sud Africa, Suriname. E' stato inoltre adottato il *General comment* n. 20 sull'implementazione dei diritti del bambino durante l'adolescenza.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2011, nel corso della sua 58^a sessione (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159). L'Italia è tenuta a presentare il suo quinto e sesto rapporto congiunto nel 2017.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2016 il Comitato ha svolto due sessioni, la 15^a (29 marzo - 21 aprile) e la 16^a (15 agosto - 2 settembre). Nel corso della 15^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Cile, Lituania, Portogallo, Serbia, Slovacchia, Tailandia, Uganda; nella 16^a i rapporti di Bolivia, Colombia, Etiopia, Guatemala, Italia, Emirati Arabi Uniti, Uruguay. Nel corso dell'anno sono stati adottati due *General comments*: n. 3 su donne e bambine con disabilità (art. 6 della Convenzione) e n. 4 sul diritto ad un'educazione inclusiva (art. 24 della Convenzione).

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	I rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	15/06/2011
Data effettiva della presentazione del rapporto	22/01/2013
Rapporto	CRPD/C/ITA/1
Lista dei temi	CRPD/C/ITA/Q/1
Risposte alla lista dei temi	CRPD/C/ITA/Q/1/Add.1
Sintesi della discussione	CRPD/C/SR.283, CRPD/C/SR.284
Osservazioni conclusive	CRPD/C/ITA/CO/1
Data della discussione del rapporto	24-25 agosto 2016, durante la 16 ^a sessione del Comitato [15 agosto - 2 settembre]

Il Comitato ha esaminato il I rapporto dell'Italia nel corso della sua 16^a sessione (15 agosto - 2 settembre), anche sulla base dei rapporti inviati dalla società civile (Forum Italiano Sulla Disabilità e Coordinamento Nazionale Famiglie Disabili). Al termine della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

- *Principi e obblighi generali* (artt. 1-4). Il Comitato raccomanda di adottare un concetto di disabilità in linea con la Convenzione e di garantire che la legislazione italiana incorpori il nuovo concetto in maniera omogenea a tutti i livelli di governo. L'Italia, inoltre, dovrebbe istituire un organo consultivo permanente che consenta alle persone con disabilità di partecipare in maniera efficace e significativa, attraverso le loro organizzazioni, alla realizzazione di leggi, politiche e programmi.

- *Uguaglianza e non-discriminazione* (art. 5). Il Comitato invita l'Italia ad adottare immediatamente una definizione di «accomodamento ragionevole», in linea con la Convenzione, e di porre in atto una norma giuridica che stabilisca esplicitamente che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una discriminazione basata sulla disabilità in tutte le aree della vita, compresi i settori pubblico e privato. L'Italia, inoltre, dovrebbe dotarsi di leggi e politiche appropriate per realizzare strumenti operativi atti ad affrontare discriminazioni plurime e intersettoriali.

- *Donne con disabilità* (art.6). Il Comitato raccomanda che la prospettiva di genere sia integrata nelle politiche per la disabilità e che la condizione di disabilità sia integrata nelle politiche di genere, entrambe in stretta consultazione con le donne e le ragazze con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative.

- *Minori con disabilità* (art. 7). Il Comitato raccomanda un immediato rafforzamento del sistema di raccolta dati, al fine di assicurare precocemente la prevenzione, l'intervento e la prestazione di servizi a tutti i bambini con disabilità, in particolare a quelli da 0-5 anni. Inoltre, le politiche volte ad affron-

tare la povertà infantile dovrebbero rivolgersi specificamente ai minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

- *Accrescimento della consapevolezza* (art.8). Il Comitato raccomanda l'adozione di misure per sensibilizzare l'opinione pubblica, tramite campagne di comunicazione e la formazione del personale che opera nei mezzi di comunicazione, sugli effetti negativi degli stereotipi e sull'importanza di rappresentare i contributi positivi delle persone con disabilità, in particolare delle donne e delle ragazze con disabilità.

- *Accessibilità* (art. 9). L'Italia dovrebbe aumentare gli sforzi per garantire che vengano rispettati gli standard di accessibilità, con particolare riferimento all'accessibilità dei siti web, ai servizi di emergenza, al trasporto pubblico, agli edifici e alle infrastrutture. Il Comitato, inoltre, raccomanda l'adozione di un piano d'azione per garantire in tutti i settori pubblici la fornitura di servizi di assistenza diretta e mediata, compresi guide, lettori e interpreti professionali della lingua dei segni, nonché di mezzi di comunicazione aumentativa e alternativa. In particolare la comunicazione aumentativa e alternativa deve essere fornita gratuitamente nel settore educativo.

- *Uguale riconoscimento davanti alla legge* (art. 12). All'Italia è chiesto di abrogare tutte le leggi che permettono la sostituzione nella presa di decisioni da parte dei tutori legali, compreso il meccanismo dell'amministratore di sostegno, e di emanare e attuare provvedimenti per il sostegno alla presa di decisioni, compresa la formazione dei professionisti che operano nei sistemi giudiziario, sanitaria e sociale.

- *Libertà e sicurezza della persona* (art. 14). Il Comitato raccomanda: una riforma delle normative e delle politiche che vietino la detenzione, compresi il ricovero coatto in ospedale e/o il trattamento sanitario obbligatorio in base alla disabilità; l'abrogazione della leggi penali che consentono di dichiarare le persone con disabilità intellettive o psicosociali inidonee a ricorrere in giudizio, permettendo così la piena applicazione del principio del giusto processo; la previsione, nelle carceri o in altri centri di detenzione, di un accomodamento ragionevole per i detenuti con disabilità, al fine di garantire la loro partecipazione e l'accesso a tutti i servizi e a tutte le attività su base di eguaglianza con gli altri detenuti.

- *Libertà da sfruttamento, violenza ed abuso* (art. 16). Il Comitato invita l'Italia ad adottare una normativa, con adeguati strumenti di monitoraggio, per individuare, prevenire e combattere la violenza contro le persone con disabilità sia all'interno, sia all'esterno dell'ambiente domestico, in particolar modo quella contro le donne e i minori con disabilità, nonché di predisporre un piano d'azione per l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che riguarda specificamente le donne e le ragazze con disabilità. Inoltre, è necessario predisporre un sistema di formazione del personale della polizia, della magistratura, dei servizi sanitari e sociali, nonché offrire servizi di sostegno accessibili ed inclusivi per coloro che subiscono violenza.

- *Protezione dell'integrità della persona* (art. 17). L'Italia dovrebbe garantire che nessuno sia sottoposto a trattamenti medici o chirurgici senza evidenza

scientifica durante l'infanzia e l'adolescenza, e tutelare l'integrità fisica, l'autonomia e l'autodeterminazione dei minori coinvolti nei trattamenti medici.

- *Vita indipendente e inclusione nella comunità* (art. 19) Il Comitato raccomanda: di porre in atto garanzie del mantenimento del diritto ad una vita autonoma indipendente in tutte le regioni; di reindirizzare le risorse dall'istituzionalizzazione a servizi radicati nella comunità, aumentando il sostegno economico per consentire alle persone con disabilità di vivere in modo indipendente su tutto il territorio nazionale ed avere pari accesso a tutti i servizi, compresa l'assistenza personale.

- *Libertà di espressione ed opinione e accesso all'informazione* (art. 21). Il Comitato raccomanda di: velocizzare l'attuazione di una normativa con riferimento alla proposta «disposizioni per l'eliminazione delle barriere della comunicazione e per il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) e della lingua italiana dei segni tattile (LIST)»; promuovere l'inclusione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditive in genere, aumentando significativamente l'uso del linguaggio dei segni nei programmi televisivi pubblici; adottare misure concrete per garantire l'insegnamento del Braille standardizzato alle persone cieche e delle comunicazioni tattili alle persone sordo-cieche.

- *Rispetto del domicilio e della famiglia* (art. 23). Il Comitato invita l'Italia a: assegnare, in maniera omogenea in tutte le regioni, specifiche risorse finanziarie, sociali o di altra natura, al fine di garantire a tutte le famiglie che hanno al loro interno un componente con disabilità l'accesso a tutto il supporto di cui hanno bisogno, nonché il diritto al domicilio, alla famiglia, all'inclusione e alla partecipazione nelle comunità di appartenenza, prevenendo il ricorso all'istituzionalizzazione; rivedere le leggi, le politiche e le pratiche correnti attinenti all'adozione, e fornire ai genitori con disabilità il sostegno per mantenere la piena responsabilità genitoriale verso i propri figli.

- *Educazione* (art. 24). Il Comitato raccomanda di: attuare un piano d'azione dotato di risorse sufficienti, con scadenze e obiettivi specifici, per monitorare l'attuazione di leggi, decreti e regolamenti relativi al miglioramento della qualità dell'educazione inclusiva nelle classi, alla fornitura di sostegno e alla qualità della formazione degli insegnanti a tutti i livelli; garantire il pari accesso a tutti i livelli d'istruzione e formazione professionale; costruire o adeguare le strutture scolastiche in modo che siano confacenti e sicure per gli studenti con disabilità; destinare interpreti della lingua dei segni altamente qualificati a tutti i bambini sordi che richiedano questo tipo di assistenza, astenendo dal proporre assistenti generici alla comunicazione come unica alternativa; garantire tempestivamente la disponibilità di materiali didattici accessibili e la fornitura di tecnologie assistive mediante disposizioni di legge e altre misure, compresi i recenti decreti per l'attuazione della riforma della scuola, al fine di garantire un'istruzione inclusiva di qualità nella scuola ordinaria.

- *Salute* (art. 25). Il Comitato raccomanda di: garantire l'accessibilità ai presidi, alle attrezzature, alle informazioni e alle comunicazioni relativi ai servizi sanitari, prevedendo la formazione del personale sui diritti delle persone con disabilità, in stretta collaborazione con le loro associazioni rappresentative; abrogare tutte le leggi che permettono di somministrare trattamenti medici, compresa la sterilizzazione, autorizzati da terzi (tutori, genitori), senza

il consenso libero e informato della persona; velocizzare l'adozione, il finanziamento e l'attuazione dei Livelli essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) che consentano ai bambini l'accesso all'identificazione e all'intervento precoci, secondo le loro esigenze.

- *Lavoro e occupazione* (art. 27). L'Italia è chiamata a rimuovere le norme che limitano il diritto delle persone con disabilità a svolgere qualsiasi professione in base alla loro disabilità, nonché ad attuare misure specifiche per affrontare il basso livello occupazionale delle donne con disabilità.

- *Adeguati livelli di vita e protezione sociale* (art. 28). Il Comitato raccomanda di: rendere omogenei su tutto il territorio nazionale le politiche e gli interventi di protezione sociale; velocizzare l'adozione e l'applicazione dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LIVEAS); effettuare valutazioni sull'impatto delle misure di austerità sui minori e gli adulti con disabilità e di evitare qualsiasi ulteriore riduzione delle risorse che possa aumentare i livelli di povertà.

- *Partecipazione alla vita politica e pubblica* (art. 29). Il Comitato raccomanda di: fornire servizi di supporto e di facilitazione al fine di garantire che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto di voto, comprese le persone con disabilità intellettiva e/o psicosociali; abrogare l'art. 48 Cost. nonché la l. 62/04, che limita il diritto le persone con disabilità di votare nei seggi di loro scelta; armonizzare il quadro normativo in materia di assistenza al voto delle persone con disabilità nel rispetto della Convenzione.

- *Partecipazione alla vita culturale, ricreativa, tempo libero e sport* (art. 30). L'Italia è chiamata a ratificare il Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, ipovedenti o con altre difficoltà di accesso al testo a stampa.

- *Istituzioni nazionali per i diritti umani* (art. 33). Il Comitato raccomanda l'immediata istituzione e attivazione di un meccanismo di monitoraggio indipendente, adeguatamente finanziato, in conformità con i Principi di Parigi, e di assicurare il pieno coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità nel suo lavoro.

L'Italia è tenuta a presentare congiuntamente il secondo, terzo e quarto rapporto periodico nel maggio 2023.

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2016 il Comitato ha svolto due sessioni, la 10^a (7-18 marzo) e l'11^a (3-14 ottobre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Burkina Faso, Kazakistan, Tunisia (10^a sessione), Bosnia-Erzegovina e Colombia (11^a sessione).

La data di presentazione del primo rapporto periodico dell'Italia deve essere ancora definita.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2016 il Comitato ha svolto due sessioni, la 24^a (11-22 aprile) e la 25^a (29 agosto - 7 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazio-

ni conclusive relative a Lesotho, Mauritania, Senegal, Turchia (24^a sessione), Honduras, Nicaragua, Niger, Sri Lanka (25^a sessione). Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL, in particolare, si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL, inoltre, è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 185 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali» (n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di *governance*»: n. 81 sull'ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964; n. 129 sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976).

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in maniera definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall'OIL (di cui 82 in vigore e 31 denunciate), incluse le 8 fondamentali, le 4 prioritarie, nonché 101 delle 177 convenzioni tecniche.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2016, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodeidirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'ILO ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti eminenti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuridico e nella prassi, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di documenti: *osservazioni* e *richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'ILO, presso cui siedono tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni, che viene attentamente esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori. In particolare, tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. In molti casi, il Comitato della Conferenza adotta conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, invitare l'ILO a svolgere delle missioni nel proprio territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2016, l'Italia è stata interessata da 8 richieste dirette e una osservazione da parte del Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all'implementazione delle seguenti convenzioni: n. 29 - Lavoro forzato; n. 105 - Abolizione del lavoro forzato; n. 139 - Cancro professionale; n. 159 - Reinserimento professionale e occupazione (persone con disabilità); n. 167 - Igiene e sicurezza nella costruzione; n. 170 - Prodotti chimici; MLC - Convenzione sui lavoratori marittimi; n. 189 - Lavoratori domestici.

L'osservazione ha riguardato la Convenzione n. 181 - Agenzie per l'impiego private.

Convenzione n. 181 sulle agenzie per l'impiego private.

Il Comitato chiede al Governo italiano di fornire informazioni su: l'impatto delle misure adottate per garantire un'adeguata protezione ai lavoratori impiegati da agenzie di lavoro private, a norma degli artt. 11 e 12 della Convenzione; le misure adottate per promuovere la cooperazione tra il servizio pubblico e le agenzie di collocamento private, nonché sulle attività dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; l'applicazione della convenzione in prati-

ca, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficiano delle misure sancite dalla Convenzione (specificando il tipo e la durata dei loro rapporti di lavoro), nonché al numero e alla natura delle infrazioni segnalate in relazione alle attività delle agenzie di collocamento private.

Il bilancio generale dell'OIL è strutturato su tre linee di finanziamento: il budget ordinario, il contributo volontario ulteriore al budget ordinario (*Regular Budget Supplementary Account*) e le risorse per la cooperazione tecnica. Come negli anni precedenti, anche nel 2016 l'Italia ha contribuito al 4,5% del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri. Per il biennio 2016-2017, l'Italia ha stanziato un ulteriore contributo volontario al budget ordinario pari a 223.000 dollari, figurando tra gli otto Paesi donatori, insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

I diritti umani che rientrano nella competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione.

L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948. Nel 2016, il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO è l'Amb. Vincenza Lomonaco. Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20.

L'elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2015, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianoideidirit-ti.umani.it, all'interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26^a Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (*IUC - International University Cooperation*). Il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono oltre 680 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2016 in Italia sono presenti 25 Cattedre (quattro in più rispetto al 2015), di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportan-

done la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova (titolare: Antonio Papisca); Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo (titolare: Stefania Gandolfi); Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma (titolare: Alberto García Gómez).

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, grazie soprattutto all'impegno dell'allora Direttore generale dell'UNESCO Federico Mayor, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO.

Come negli anni passati, anche nel 2016 l'Italia ha contribuito al 4,5% circa del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra i principali contributori dell'Organizzazione. Nel 2016, l'Italia non figura tra i Paesi che hanno elargito contributi volontari con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall'UNESCO (nel 2015 il contributo era stato di 4,5 milioni di dollari).

Machinery dell'UNESCO

Nel corso del 2016, l'Italia non è stata interessata dai meccanismi di monitoraggio da parte dell'Organizzazione.

1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° gennaio 2012 Direttore generale dell'Organizzazione è José Graziano da Silva (Brasile). Il budget dell'Organizzazione per il biennio 2016-2017 è di 2,6 miliardi di dollari.

Al 31 gennaio 2017, l'Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della FAO con oltre 12 milioni di dollari di contributo. L'Italia, inoltre,

collabora con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimentare e il programma di cooperazione decentrata.

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia è presente un ufficio dell'OMS (Venezia) mentre sono attualmente accreditati 27 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

Il 15 novembre 2016, l'OMS-Europa ha lanciato, grazie al supporto finanziario del Consiglio sanitario regionale siciliano, un Hub europeo della conoscenza su salute e migrazione, strumento che mira ad essere un vero e proprio *repository* delle evidenze scientifiche sugli aspetti sanitari legati ai fenomeni migratori.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Istituito dall'Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il rapporto annuale sullo sviluppo umano e quelli relativi allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2016 l'Italia ha contribuito al budget ordinario dell'UNDP con circa 5,5 milioni di dollari, posizionandosi alla 16^a posizione tra i Paesi maggiori contribuenti.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)

La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

Dal 13 maggio 2016, il Direttore generale è Erik Solheim. Rappresentante presso l'UNEP e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Massoni Mauro.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT è investito della missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un'abitazione dignitosa. L'attuale Direttore generale è Joan Clos (Spagna); rappresentante presso l'UN-HABITAT e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Massoni Mauro.

UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro expertise e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° maggio 2010 il Direttore esecutivo è l'americano Anthony Lake.

In Italia, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell'UNICEF. Inoltre, sin dal 1974, opera nel Paese il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera.

Secondo il rapporto annuale dell'UNICEF per l'anno 2015, pubblicato in giugno 2016, nel biennio 2014-2015, con 7,6 milioni di dollari di contributo l'Italia è 18° nella classifica dei Paesi donatori. Nel 2015, inoltre, di oltre 18 milioni di dollari è stato il contributo finanziario al Fondo da parte del Comitato italiano per l'UNICEF.

1.7. Organizzazioni internazionali con status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale

Tra le 22 organizzazioni intergovernative a carattere universale o regionale che godono dello status di osservatore permanente presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e vi mantengono uffici permanenti di rappresentanza, l'Organizzazione internazionale delle migrazioni risulta particolarmente attiva nelle tematiche collegate ai diritti umani.

1.7.1. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una

migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con i Governi e la società civile.

A Roma è situato il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell'area mediterranea mentre le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: assistenza a gruppi vulnerabili e minori, migrazione e lavoro; migrazione e salute; migrazione, clima e sviluppo; ricongiungimenti familiari; ritorni volontari assistiti; *relocation* e *resettlement*. Per il 2016, da segnalare il lancio della campagna di informazione «Aware Migrants» - sviluppata in collaborazione con il Ministero dell'Interno, nonché la presentazione della ricerca «Study on Migrants' Profiles, Drivers of Migration, and Migratory Trends», finanziata dal Ministero per lo Sviluppo Internazionale britannico e realizzato dall'Ufficio di Coordinamento del Mediterraneo dell'OIM, in collaborazione con l'Istituto universitario europeo di Fiesole.

2. Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema di promozione e protezione dei diritti umani a livello regionale. Il Rappresentante permanente dell'Italia al Consiglio d'Europa fino a settembre 2016 è stato l'Amb. Manuel Jacoangeli, al quale è subentrato l'Amb. Marco Marsilli. La funzionaria italiana Gabriella Battaini-Dragoni ricopre per il secondo mandato la posizione di Vice-Segretario Generale dell'Organizzazione. L'Italia ospita nella città di Venezia uno degli uffici esterni del CoE. Le attività di questo ufficio si concentrano sui temi della cultura, del patrimonio culturale e della formazione ai diritti umani e alla democrazia.

Nel 2016, l'Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per un totale di euro 34.721.576 di cui euro 27.332.430 per il bilancio ordinario (nel 2015 il contributo complessivo è stato di euro 34.900.364 di cui euro 27.369.609 per il bilancio ordinario). Nel 2016 i contributi volontari versati dall'Italia sono ammontati a euro 587.328 (euro 583.980 nel 2015).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sei organismi istituiti in virtù di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani; Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

2.1. Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i membri supplenti.

La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni sottostanti al mandato dell'Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo vice.

Questi i membri e membri supplenti (s) italiani della PACE nel corso del 2016: Ferdinando Aiello (s), Francesco Maria Amoruso (s), Anna Ascani, Deborah Bergamini, Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina (s), Nunzia Catalfo, Elena Centemero, Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, Eleonora Cimbri (s), Paolo Corsini, Luca D'Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), Manlio Di Stefano, Sergio Divina, Claudio Fazzino (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano (s), Adele Gambaro, Florian Kronbichler, Francesco Maria Giro, Carlo Lucherini (s), Emanuela Munerato (s), Michele Nicoletti, Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato (s), Lia Quartapelle Procopio (s), Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini, Maria Edera Spadoni (s), Francesco Verducci (s), Sandra Zampa (s).

Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti. Adele Gambaro è una dei 20 Vicepresidenti dell'Assemblea. Con riferimento al ruolo di parlamentari italiani nelle varie commissioni della PACE, Elena Centemero è Presidente della Commissione eguaglianza e non-discriminazione; Andrea Rigoni è Presidente della Sottocommissione sulla cooperazione con i Paesi non-europei di origine e transito (Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati).

Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 2016, si segnalano quattro rapporti presentati alle relative commissioni sulla base dei quali la PACE ha adottato altrettante risoluzioni: il rapporto di Maria Elena Spadoni alla Commissione eguaglianza e la non-discriminazione sulla questione della *Raccolta sistematica di dati sulla violenza contro le donne* (presentato il 17 febbraio, risoluzione 2101 adottata il 4 marzo 2016); i due rapporti di Manlio Di Stefano alla Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati sulla *Necessità di sradicare l'apolidia dei bambini* (presentato il 16 febbraio, risoluzione 2099 adottata il 4 marzo 2016) e sul tema della *Armonizzazione della protezione di minori non accompagnati in Europa* (rapporto presentato il 26 settembre, risoluzione 2136 adottata il 13 ottobre); il rapporto di Andrea Rigoni alla medesima commissione sul tema della *Violenza contro i migranti* (rapporto presentato il 20 maggio, risoluzione 2128 adottata il 24 giugno 2016).

2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità al proprio ruolo nell'implementazione della Carta sociale europea (art. 29) – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Inoltre, ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (v., in questa Parte, 2.8).

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM

ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, assicurandosi che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. Il Comitato pone termine a ciascun caso adottando una risoluzione conclusiva. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative a difficoltà d'interpretazione delle sentenze della Corte stessa che ne ostacolano l'esecuzione e, se ritiene che uno Stato rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2016, il CM ha adottato 11 risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell'Italia: CM/ResDH(2016)358 sul caso *Riviera e Di Bonaventura e altri 74 casi*, CM/ResDH(2016)315 sul caso *Silvestri e un altro caso*, CM/ResDH(2016)276 sul caso *Costa e Pavan*, CM/ResDH(2016)252 sul caso *Calcagno e altri 11 casi*, CM/ResDH(2016)221 sul caso *Hirsi Jamaa e altri*, CM/ResDH(2016)119 sul caso *Patrono, Cascini e Stefanelli e altri 3 casi*, CM/ResDH(2016)95 sul caso *Cecere Enrico*, CM/ResDH(2016)63 sul caso *Panetta*, CM/ResDH(2016)28 sul caso *Torreggiani e altri e un altro caso*, CM/ResDH(2016)27 sul caso *Roda e Bonfatti e altri due casi*, CM/ResDH(2016)13 sul caso *Alikaj e altri*.

Con riferimento alle attività di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla CtEDU nei confronti dell'Italia ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha adottato cinque decisioni nel corso del 2016.

Il giorno 9 giugno 2016, durante la 1259^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *Di Sarno e altri* (CM/Del/Dec(2016)1259/H46-16), relativo alla questione dei rifiuti in Campania (v. *Annuario 2013*, p. 281). In essa il Comitato prende atto delle diverse misure progressivamente adottate dalle autorità italiane per risolvere i problemi collegati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione della Campania, nonché della creazione di meccanismi volti a monitorare la gestione dei rifiuti. Il CM osserva che la situazione sul terreno è migliorata non essendo stati registrati nuovi episodi di accumulo di spazzatura nelle strade pubbliche per più di quattro anni e che sono stati raggiunti risultati incoraggianti anche con riferimento allo smistamento dei rifiuti. Il Comitato invita quindi le autorità italiane a mantenerlo informato sull'impatto delle misure messe in atto e di adottare rapidamente le ulteriori misure addizionali previste per garantire che la situazione censurata nella sentenza della Corte di Strasburgo non avvenga di nuovo. Le autorità italiane sono altresì invitate a fornire informazioni sui meccanismi di monitoraggio istituiti a tale scopo chiarendo, in particolare, se questi sono autorizzati a presentare raccomandazioni e, in caso affermativo, sul tipo di seguito che è dato a tali raccomandazioni. Il CM invita le autorità italiane a fornire anche informazioni sulle riparazioni efficaci che sono disponibili per i cittadini sul piano interno per fornire loro risarcimenti per il danno subito da una gestione carente della raccolta e del trattamento dei rifiuti.

Il giorno 22 settembre 2016, nel corso della sua 1265^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *Sharifi e altri* (CM/Del/Dec(2016)1265/H46-16), nel quale la Corte di Strasburgo aveva censurato la prassi della riammissione automatica di migranti irregolari arrivati nei porti adriatici dell'Italia dalla Grecia (v. *Annuario 2015*, p. 237). In questa decisione il CM incoraggia le autorità italiane a fornire informazioni aggiuntive sulle azioni intraprese per delucidare l'attuale situazione di alcuni dei ricorrenti, ai quali non è stata garantita protezione internazionale in Italia. Il Comitato prende quindi nota

con interesse delle misure adottate dalle autorità del Paese per garantire che i migranti che arrivano nei porti adriatici italiani abbiano un accesso effettivo alle procedure di protezione internazionale e osserva, a questo proposito che permane ancora una certa insicurezza circa l'efficacia di queste misure. Per questo motivo il CM invita le autorità a fornire informazioni sull'attuale organizzazione e sul funzionamento del sistema di accoglienza in questi porti e sulle risorse finanziarie e umane assegnate a tal fine. Il Comitato prende nota anche delle garanzie fornite dalle autorità italiane secondo cui l'accordo di riammissione concluso tra Italia e Grecia viene ora applicato entro i limiti previsti dal suo art. 6 e in linea con i requisiti della CEDU. Osserva tuttavia, che le informazioni disponibili risalgono al 2012-2013 ed invita quindi le autorità a presentare delucidazioni sulla procedura che viene attualmente seguita dalle arrivi di queste persone, su come il loro effettivo accesso ai servizi forniti da ONG è garantito nei porti adriatici e sulle modalità e i tempi del rimpatrio. Pur prendendo nota della riduzione significativa nel numero di persone allontanate verso la Grecia riportata dalle autorità italiane, il Comitato considera che sono nondimeno necessarie una serie di delucidazioni di natura statistica allo scopo di riuscire a valutarne pienamente le dimensioni.

Il giorno 8 dicembre 2016, nel corso della sua 1273^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *Ledonne* (CM/Del/Dec(2016)1273/H46-15). In essa, il Comitato notando con interesse il disegno di legge di riforma del codice penale in esame al Senato, invita le autorità italiane a fornire dati circa l'esito del processo legislativo in corso e, ove appropriato, circa qualsiasi altra misura adottata da giugno 2013 o in procinto di essere adottata e finalizzata a risolvere il problema dell'eccessiva durata dei procedimenti penali. Inoltre, il CM invita le autorità italiane a fornire entro aprile 2017 una valutazione approfondita sulla situazione sul campo assieme a dati statistici relativi al periodo 2011-2016, con particolare riferimento alla durata media dei procedimenti penali, alla proporzione tra casi in entrata e casi risolti e al numero di casi in sospeso alla fine di ogni anno per livello di giurisdizione.

Nel medesimo giorno, il CM ha adottato una decisione anche sul gruppo di casi *Agrati e altri* (CM/Del/Dec(2016)1273/H46-14, v. *Annuario 2012*, pp. 287-289). In essa, con riferimento alle misure individuali, il Comitato invita le autorità a chiarire, innanzitutto, le procedure a disposizione della legge nazionale per determinare e rimediare alla conseguenze derivanti dall'applicazione retroattiva della l. 266/2005 per i ricorrenti nei casi di *Agrati e altri*, *De Rosa e altri* e *Bordoni e altri*, per il periodo successivo al 31 dicembre 2011 e, in secondo luogo, che la possibilità di garantire che il beneficio per la decisione interna in favore della *sig.ra Peduzzi* e del *sig. Arrighi*, adottata prima dell'applicazione della legislazione contestata, sia mantenuta. Il Comitato, inoltre invita le autorità italiane a chiarire se gli altri ricorrenti avevano subito danno pecuniario e, dove appropriato, se è possibile richiedere un risarcimento a questo proposito a livello nazionale.

Con riferimento alle misure generali, il CM osserva che la prassi delle corti nazionali in relazione all'applicazione delle disposizioni contestate della l. 266/2005 non sembra essere allineata con i requisiti dell'art. 6 CEDU messo in luce in quei casi e invita quindi le autorità a fornire al Comitato sia la loro valutazione su questo aspetto, sia una delucidazione circa il modo in cui

prevedono, se necessario, di risolvere questo problema. Inoltre, il CM invita le autorità a fornire informazioni sulle misure adottate o previste per assicurare che le leggi con effetto retroattivo siano adottate in piena conformità con i requisiti della CEDU e a presentare al Comitato un piano d'azione rivisto che contenga chiarimenti sulle questioni irrisolte identificate in questo gruppo di casi.

L'8 dicembre 2016 il CM ha adottato una decisione anche sul gruppo di casi *Abenavoli* (CM/Del/Dec(2016)1273/H46-13) relativi alla questione dell'eccessiva durata dei procedimenti e alle problematiche relative ai procedimenti «Pinto». Nella decisione il CM osserva le misure significative adottate dalle autorità italiane che dimostrano la determinazione a proseguire nei propri sforzi volti a risolvere il problema nei procedimenti amministrativi. Osserva con soddisfazione che la tendenza positiva osservata rispetto alla riduzione dei casi arretrati è stata consolidata dal 2011 e che sono stati ottenuti risultati incoraggianti relativamente alla durata media di certi procedimenti presso il Consiglio di Stato. Alla luce di questi sviluppi positivi, quindi il CM decide di porre termine al monitoraggio dell'esecuzione di 75 casi nei quali la questione delle misure individuali è stata risolta (v. risoluzione finale CM/ResDH(2016)358). Il Comitato decide comunque di mantenere l'esame di questioni ancora in sospeso in connessione con i casi rimanenti e, in questo ambito, incoraggia le autorità italiane a continuare a monitorare da vicino l'impatto delle misure adottate, specialmente con riferimento alla durata media dei procedimenti amministrativi nel primo grado di giudizio. Invita infine le autorità a fornire il più presto possibile la loro analisi della situazione attuale basata sulle statistiche complete in modo da permettere al CM di valutare pienamente lo stato di esecuzione di questo gruppo di casi.

Il 6 luglio 2016, il CM ha adottato una risoluzione (CM/ResChS(2016)3) sulla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo collettivo nei confronti dell'Italia presentato il 17 gennaio 2013 dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) (91/2013) (v., in questa Parte, 2.5). Nella risoluzione, il CM prende atto delle informazioni comunicate dalla delegazione italiana a seguito della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali e accoglie gli sviluppi positivi in esse contenute.

Infine, in data 6 luglio, il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2016)10 sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (con riferimento al periodo tra l'1 luglio 2014 e il 30 giugno 2015). Sulla base della relazione predisposta dal Governo italiano, il Comitato formula una serie di osservazioni e richieste di informazioni.

Tra queste, con riferimento alla Parte V del Codice (benefici per le persone anziane), il CM richiede alle autorità di calcolare livello di pensione di anzianità del beneficiario standard con 30 anni di contributi sia sotto la precedente e la nuova normativa allo scopo di dimostrare che il 40% del tasso di sostituzione richiesto dal Codice sarà raggiunto in tutti i casi menzionati. In materia di benefici ridotti dopo 15 anni di assicurazione, notando che il divario esistente per la protezione sociale in Italia (periodo minimo di vent'anni di contributi ammesso che l'ammontare della pensione non deve essere meno di 1,5 volte il minimo ammontare mensile dell'indennità sociale) è incompatibile con la lettera e lo spirito del Codice, il CM richiede alle autorità italiane di ristabilire il diritto di tutte le persone protette ai sensi della Parte V del Codice ad un'assicurazione sociale ridotta dopo 15 anni di contributi. Con riferimento alla Parte XI del Codice (Standard a cui adeguarsi con pagamenti periodici), il Comitato chiede di inserire informazioni

più dettagliate nel prossimo rapporto dell'Italia circa, tra le altre questioni, il processo di determinazione del salario di riferimento, all'indice dei salari contrattuali, alla variazione di salario per genere e alle mansioni svolte da lavoratori nella industrie metallurgiche di livello I e III. Con riferimento alla Parte IV del Codice (relativa all'aggiustamento dei benefici in pagamento), il CM chiede alle autorità italiane di spiegare la politica di mantenere il potere d'acquisto delle prestazioni in pagamento oltre a dare ai pensionati una congrua parte della crescita dell'economia nazionale dopo la crisi. Tenendo conto che, paragonato con l'anno di base 2010, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di lavoratori e impiegati è cresciuto alla fine del 2014 del 7,2%, il CM chiede al Governo di fornire informazioni e statistiche complete sull'aggiustamento delle pensioni. Per quanto riguarda, infine, l'adeguatezza delle prestazioni di sicurezza sociale, il CM richiede alle autorità italiane di aggiornare e integrare le informazioni statistiche nella «Nota tecnica» trasmessa al Governo, e di includere per la stessa base temporale anche statistiche aggiornate sulla copertura previdenziale, la quantità del salario di riferimento e il calcolo del tasso di sostituzione di benefici.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte internazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi che, da settembre 2015, ne ricopre il ruolo di Presidente. Tra i 672 membri della Cancelleria che fornisce sostegno legale e amministrativo alla Corte nell'esercizio delle sue funzioni, 23 sono italiani.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2016, riportano che il totale di ricorsi in sospeso contro l'Italia ammonta a 6.200, corrispondente a circa il 7.8% del totale. In una situazione peggiore si trovano l'Ucraina con 18.150 ricorsi pendenti pari al 22,8% del totale, la Turchia (12.600/15,8%), l'Ungheria (8.950/11,2%), la Russia 7.800/9,8%) e la Romania (7.400/9,3%). Nel corso del 2016, la Corte ha ricevuto 1.409 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell'Italia (1.885 nel 2015 e 5.490 nel 2014). Nel medesimo periodo, 2.695 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 15 sono state le sentenze di merito (relative a 35 ricorsi individuali), 10 delle quali hanno riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 763 ricorsi sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 39 richieste di misure temporanee ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 2 sono state recepite dalla CtEDU.

Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2016 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto da esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura. I componenti del CPT sono eletti dal Comitato dei Ministri. Dal 7 ottobre 2015 Elisabetta Zamparutti è il membro del CPT per l'Italia (CM/ResCPT(2015)3); rimarrà in carica fino al 19 dicembre 2019.

La funzione principale del Comitato è quella di verificare, per mezzo di sopralluoghi, il trattamento riservato alle persone private della libertà, allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. Pertanto i suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e osservazioni forniti dalle autorità nazionali.

Nel corso del 2016 il CPT ha svolto 19 visite in 15 Paesi: Azerbaigian, Belgio, Grecia (2 visite, di cui una con focus sugli *hotspot* per migranti), ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione Russa (2, di cui una con focus sulla regione del Nord Caucaso), Italia, Lichtenstein, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna (2, di cui una con focus sul trattamento di cittadini stranieri durante una «operazione di allontanamento per via aerea»), Turchia (2, di cui una focalizzata sull'Isola Imrali) e Ucraina. Durante il medesimo periodo il CPT ha pubblicato 14 rapporti relativi a visite precedentemente effettuate nei seguenti Stati membri del CoE: Albania, Armenia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Grecia, Kosovo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica di Moldova, Serbia, Svezia, Svizzera e Ungheria.

In tutto, il CPT ha condotto 12 visite in Italia (sette visite periodiche e cinque visite *ad hoc*). L'ultima è avvenuta tra l'8 e il 21 aprile 2016 ed è stata finalizzata a valutare le condizioni e il trattamento delle persone detenute con particolare attenzione alle misure recentemente introdotte dalle autorità italiane per porre freno al fenomeno del sovraffollamento carcerario. Inoltre, durante la visita, la delegazione del CPT ha esaminato la situazione dei detenuti sottoposti al regime di massima sicurezza previsto dal «regime 41-*bis*» nelle carceri di Ascoli Piceno e Sassari. Ulteriore attenzione è stata posta al trattamento e alle tutele forniti alle persone private della loro libertà da parte delle Forze dell'ordine. Per la prima volta, la delegazione del CPT ha esaminato anche la situazione dei pazienti di psichiatria forense ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, disposta con l. 81/2014. Con riferimento a questo specifico ambito, il CPT ha visitato anche uno dei restanti ospedali psichiatrici, il dipartimento di psichiatria civile di un ospedale generale, un'unità di osservazione psichiatrica presso un carcere e un'unità di sicurezza presso un ospedale generale. Nel corso della visita la delegazione del CPT ha tenuto incontri con, tra gli altri, il Ministro della giustizia, Andrea Orlando,

il Presidente dell'Autorità garante dei diritti delle persone private della loro libertà personale, Mauro Palma, e rappresentanti della Forze dell'ordine, di autorità regionali e di organizzazioni nongovernative competenti in materia.

Nel corso del 2016, inoltre, il CPT ha reso pubblico, su richiesta del Governo, il rapporto della precedente visita *ad hoc* assieme alle risposte fornite dalle autorità italiane. Le visita in esame, realizzata tra il 16 e il 18 dicembre 2015, ha avuto l'obiettivo di esaminare il trattamento di cittadini stranieri durante un'operazione di rimpatrio congiunta per via aerea (joint removal operation) dall'Italia coordinata e co-finanziata dall'agenzia europea FRONTEX. Nello specifico, la delegazione del CPT ha esaminato l'organizzazione e l'esecuzione di un volo «charter» verso Lagos (Nigeria) che, oltre all'Italia, Paese organizzatore, ha coinvolto anche Belgio e Svizzera in qualità di Paesi partecipanti (v. *Annuario 2016*, p. 141).

A livello generale, il CPT nota che il livello di cooperazione fornito dalle autorità italiane è stato eccellente, che il personale che ha scortato l'operazione si è comportato in modo professionale e che, non è stata osservata alcuna istanza di maltrattamento nei confronti delle persone rimpatriate per via aerea. Ciononostante, alcuni aspetti specifici destano la preoccupazione della delegazione del Comitato, espressa attraverso una serie di raccomandazioni alle autorità italiane.

Con riferimento all'organizzazione dell'operazione, il CPT riporta che, sulla base delle informazioni raccolte dalla delegazione a Roma, il rimpatrio di alcune detenute presso il CIE di Ponte Galeria, risultava essere stato deciso mentre i giudizi d'appello relativi alle rispettive richieste di asilo di queste persone si trovava ancora in sospeso. Dal momento che tali informazioni non comparivano nei fascicoli di rimpatrio di queste persone, il CPT raccomanda alle autorità italiane di adottare misure per garantire che i fascicoli relativi a tutte le persone detenute nei CIE per i quali è previsto l'allontanamento siano mantenuti aggiornati con tutte le informazioni rilevanti, incluse quelle relative ad eventuali procedimenti giudiziari in corso. Inoltre, con l'obiettivo di ridurre i rischi di violazione del principio di *non-refoulement* durante queste operazioni di rimpatrio, il CPT fornisce una serie di raccomandazioni relative ai casi in cui cittadini stranieri non dovrebbero essere allontanate, ad esempio quando una corte ha sospeso detto allontanamento o quando una richiesta per la sospensione del rimpatrio è in sospeso presso una corte. A questo proposito, il CPT suggerisce di adottare misure finalizzate al miglioramento del flusso di informazioni (informare le persone sottoposte ad allontanamento e i rispettivi avvocati dell'operazione di rimpatrio che li riguarda), e alla possibilità per le persone per le quali è previsto il rimpatrio di ricorrere ad una procedura di «*last call*».

Con riferimento specifico alla condotta dell'operazione, il CPT afferma di non essere pienamente convinto della politica delle autorità italiane di informare i detenuti circa il loro imminente rimpatrio solo il giorno stesso della partenza. Secondo la delegazione, infatti, lasciare una persona che deve essere rimpatriata all'oscuro di questa decisione, anziché facilitare il processo, come sostenuto dalle autorità italiane, aumenta il rischio che la persona interessata resista violentemente all'allontanamento. Preparare la persona interessata con

largo anticipo si è dimostrato al contrario l'approccio più umano ed efficiente.

Il Comitato raccomanda che ogni detenuto sostenga un esame medico prima di un'operazione di allontanamento e, nell'eventualità del fallimento di un'operazione di questo tipo, prima di essere riammesso nel centro di detenzione.

Con riferimento al personale che prende parte alle operazioni di allontanamento per via aerea, la delegazione del CPT osserva che si tratta di mansioni piuttosto stressanti. Raccomanda quindi alle autorità italiane di dedicare la dovuta attenzione alla dimensione psicologica di questo lavoro nelle fasi di selezione e formazione del personale. Secondo quanto raccomandato dalla delegazione, inoltre, chi scorta questo tipo di operazioni dovrebbe indossare una targhetta identificativa ben visibile.

Sugli aspetti relativi all'uso della forza durante queste operazioni di rimpatrio per via aerea, il CPT considera che l'agenzia FRONTEX e gli Stati parte dovrebbero applicare regole comuni più precise relative all'uso di misure di contenzione. Inoltre, il CPT ritiene che dovrebbe essere istituita e resa accessibile ai detenuti fino al loro arrivo nel Paese di destinazione una procedura di reclamo efficace e richiede al Governo italiano maggiori informazioni circa il mandato, i poteri e gli strumenti del Garante nazionale per i diritti delle persone private della loro libertà personale.

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. Dal 10 novembre 2010 al 31 dicembre 2016 ne ha fatto parte un esperto italiano, Giuseppe Palmisano.

L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (riveduta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli Stati devono informare ogni cinque anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sullo stato dei diritti protetti dalle disposizioni non accettate. La più recente comunicazione dell'Italia su questo aspetto risale al 2014 (v. *Annuario 2016*, 142); la prossima valutazione del Comitato sull'art. 25 ESC-R è prevista nel 2019.

Con riferimento all'analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2016 il Governo italiano ha presentato 20 rapporti annuali sull'applicazione della Carta del 1961 e 15 sull'applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali il Comitato ha adottato annualmente le proprie conclusioni circa lo stato di protezione dei diritti sociali in Italia. Le più recenti *conclusioni* sull'Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2017. Il documento fa riferimento al quindicesimo rapporto, la cui presentazione è avvenuta il 15 dicembre 2015

e riguarda le disposizioni della Carta (riveduta) relative al gruppo tematico 1 «Impiego, formazione e pari opportunità» (artt. 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24, 25 ESC-R). Inoltre, il rapporto presentato dal Governo italiano fornisce le informazioni richieste dal Comitato nell'ambito delle *Conclusioni 2014* sul gruppo tematico 3 «Diritti dei lavoratori» su quelle conclusioni di non conformità dovute alla persistente mancanza delle informazioni richieste nei rapporti presentati periodicamente dalle autorità italiane (v. *Annuario 2015*, pp. 152-156).

Nel complesso, le *Conclusioni 2016* fanno riferimento alla situazione italiana in relazione a 23 tra articoli e paragrafi della Carta riveduta. In esse il Comitato riscontra 12 situazioni di conformità, spesso sottolineando che tali valutazioni sono effettuate in attesa di informazioni aggiuntive sulle questioni analizzate, e cinque situazioni di non conformità. Per sei situazioni, il Comitato decide di deferire la questione in attesa di ricevere, nel prossimo rapporto annuale, informazioni più dettagliate da parte delle autorità italiane.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2016 sull'Italia

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 1 ESC-R [Diritto al lavoro]		Para. 1 [Realizzazione del pieno impiego]	Para. 2 [Lavoro liberamente intrapreso] Para. 3 [Servizi gratuiti in materia di occupazione] Para. 4 [Orientamento, formazione e riadattamento professionale]
Art. 2 ESC-R [Diritto ad eque condizioni di lavoro]		Para. 4 [Eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri]	
Art. 6 ESC-R [Diritto di negoziazione collettiva]			Para. 4 [Azione collettiva]
Art. 9 ESC-R [Diritto all'orientamento professionale]	Intero articolo, composto da un solo paragrafo numerato		

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 10 ESC-R (Diritto alla formazione professionale)	Para. 1 (Formazione tecnica e professionale; accesso all'istruzione superiore tecnica e universitaria) Para. 2 (Apprendistato) Para. 5 (Piena utilizzazione dei mezzi previsti)		Para. 3 (Formazione professionale e aggiornamento dei lavoratori adulti) Para. 4 (Disoccupati di lunga data)
Art. 15 ESC-R (Diritto delle persone con disabilità all'indipendenza, all'integrazione sociale e alla partecipazione nella vita della comunità)	Para. 1 (Formazione professionale per le persone con disabilità) Para. 2 (Impiego di persone con disabilità) Para. 3 (Integrazione e partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità)		
Art. 18 ESC-R (Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio degli altri Stati Parte)	Para. 2 (Semplificare le formalità in vigore e ridurre i diritti di cancelleria e le tasse) Para. 4 (Diritto di uscita dal Paese dei concittadini)	Para. 1 (applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti). Para. 3 (Rendere più flessibili i regolamenti)	
Art. 20 ESC-R (Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso)	Articolo intero, composto da un paragrafo		
Art. 21 ESC-R (Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione)	Articolo intero, composto da un paragrafo		

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 22 ESC-R (Diritto di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro)	Intero articolo, composto da un solo paragrafo numerato		
Art. 24 ESC-R (Diritto a una tutela in caso di licenziamento)		Intero articolo, composto da un solo paragrafo numerato	

Nello specifico, con riferimento all'art. 1 (Diritto al lavoro) il Comitato considera la situazione dell'Italia non conforme al para. 1 (realizzazione del pieno impiego) poiché gli sforzi delle autorità italiane in materia di politiche per l'impiego non sono adeguati per affrontare la disoccupazione e promuovere la creazione di posti di lavoro. Con riferimento agli altri tre paragrafi, il Comitato rimanda la propria decisione in attesa di ricevere maggiori informazioni. In relazione al para. 2 (lavoro liberamente intrapreso), le informazioni richieste riguardano l'impatto effettivo e tangibile delle varie misure intraprese dal Governo italiano nel periodo 2011-2015 in materia di non-discriminazione sull'impiego, su ogni sviluppo normativo e giurisprudenziale in relazione all'accesso dei cittadini stranieri ai posti di lavoro pubblici, sulle misure intraprese dallo Stato per garantire che i datori di lavoro diano la dovuta attenzione alla vite private dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro e che tutte le interferenze siano proibite, e dove necessario, sanzionate. In relazione al para. 3 (servizi gratuiti in materia di occupazione), le informazioni richieste dal Comitato riguardano il numero totale di persone in cerca di lavoro e di disoccupati iscritti al servizio di pubblico impiego, il numero di posti liberi notificati al Servizio, il numero di persone impiegate attraverso questo Servizio, il tasso di impiego, il periodo medio impiegato dal servizio per ricoprire un posto libero, il numero di impieghi in valori percentuali rispetto al reclutamento complessivo del mercato del lavoro, le rispettive parti del mercato dei settori pubblico e privato. Altri dati richiesti dal Comitato per prendere la propria decisione in relazione alla conformità di questa situazione riguardano il numero di persone che lavorano nel servizio di pubblico impiego, il numero di consiglieri coinvolti in servizi di impiego e il rapporto tra il personale per l'impiego e le persone alla ricerca di un lavoro registrate. Infine, richiede informazioni anche sulla partecipazione dei sindacati e delle organizzazioni di datori di lavoro nell'organizzare e gestire servizi per l'impiego. In relazione al para. 4 (orientamento, formazione e riadattamento professionale), il Comitato invita le autorità a fornire informazioni circa le disposizioni relative alla formazione al riadattamento professionale dei lavoratori e delle persone con disabilità.

Con riferimento all'art. 2 ESC-R (Diritto ad eque condizioni di lavoro), il Comitato analizza solamente la situazione relativa al para. 4 (eliminare i rischi inerenti ai lavori pericolosi o insalubri), in linea con il nuovo sistema di *reporting* (adottato dal CM nell'aprile 2014) che invita gli Stati a riferire in tempi brevi circa quelle disposizioni per le quali era stata riscontrata una situazione di non conformità a causa della ripetuta carenza di informazioni. Nelle *Conclusioni 2016*, sulle basi delle parziali informazioni ricevute dal Governo, il Comitato conferma la situazione di non conformità in relazione alla disposizione in esame, poiché dai dati contenuti nel rapporto dell'Italia non risulta essere adeguatamente garantito il diritto ad appropriate misure compensative dei lavoratori esposti a rischi per la salute sul lavoro residuo.

Lo stesso sistema di reporting si applica al para. 4 (azione collettiva) dell'art. 6 ESC-R (Diritto di negoziazione collettiva), per il quale era stata riconosciuta una situazione di non conformità nelle *Conclusioni 2014* (v. *Annuario 2015*, p. 154). Il Comitato ritiene che le informazioni fornite, in particolare relativamente al diritto del Governo di emanare ordinanze che limitano gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, non siano sufficienti per valutare la conformità di queste restrizioni con l'art. G ESC-R (restrizioni). Richiede quindi informazioni dettagliate sulle ordinanze adottate nel periodo di riferimento del rapporto e, in attesa di queste, rinvia la sua conclusione sulla disposizione in esame.

Il Comitato riscontra una situazione di conformità in relazione all'art. 9 ESC-R (Diritto all'orientamento professionale; articolo composto di un solo paragrafo), sebbene richieda al Governo italiano di fornire nel prossimo rapporto informazioni sistematiche circa il livello di risorse finanziarie e umane e il numero di beneficiari dei servizi di orientamento professionale nel mercato del lavoro.

Con riferimento all'art. 10 ESC-R (Diritto alla formazione professionale) il Comitato conclude che la situazione in Italia è conforme al para. 1 (formazione tecnica e professionale; accesso all'istruzione superiore tecnica e universitaria), sebbene rimanendo in attesa di informazioni relative all'implementazione delle Linee guida nazionali del 2014 sulla formazione professionale e del risultante Quadro nazionale di qualificazione; al para. 2 (apprendistato) e al para. 5 (Piena utilizzazione dei mezzi previsti), in attesa, tuttavia, di ricevere informazioni sulle misure adottate per valutare i programmi di formazione professionale per giovani lavoratori. Diversa è la valutazione del Comitato circa il para. 3 (Formazione professionale e aggiornamento dei lavoratori adulti), sul quale rinvia la sua conclusione in attesa di ricevere informazioni sul numero totale di persone disoccupate che partecipano in formazione continuata e sul tasso di attivazione di quest'ultime (rapporto tra numero medio annuo di partecipanti precedentemente disoccupati in misure attive e il numero di disoccupati registrati e partecipanti in misure attive). Il Comitato rinvia le sue conclusioni anche con riferimento al para. 4 (disoccupati di lunga data). In questa situazione, le informazioni richieste dal Comitato per effettuare la propria valutazione riguardano le tipologie di formazione e riqualificazione offerte nel mercato del lavoro, il numero di persone che stanno intraprendendo queste tipologie di formazione e l'impatto delle misure adottate dal Governo per ridurre la disoccupazione a lungo termine.

Con riferimento all'art. 15 ESC-R (Diritto delle persone con disabilità all'indipendenza, all'integrazione sociale e alla partecipazione nella vita della comunità), il Comitato conclude che la situazione in Italia è conforme a tutti e tre i paragrafi numerati che compongono questo articolo. In relazione al para. 1 (formazione professionale per le persone con disabilità), tuttavia, il Comitato richiede informazioni addizionali, alcune già richieste nell'ambito della *Conclusioni 2012* (v. *Annuario 2013*, pp. 185-186), sull'impatto concreto del Piano d'azione 2013-2015 per la promozione dei diritti e l'inclusione delle persone con disabilità relativamente all'integrazione di studenti con disabilità nelle istituzioni di istruzione superiore; sulla percentuale di studenti con disabilità che hanno abbandonato la scuola in relazione alla popolazione totale; e sulla formazione professionale delle persone con disabilità nella scuola pubblica. In relazione al para. 2 (impiego di persone con disabilità), il Comitato richiede alle autorità di fornire informazioni sulle misure intraprese per garantire l'effettiva conformità della situazione italiana con l'obbligo di fornire quote riservate alla persone con disabilità e sui risultati ottenuti a questo riguardo. Non sono al contrario richieste altre informazioni relativamente al para. 3 (integrazione e partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità).

Il relazione all'art. 18 ESC-R (Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul territorio degli altri Stati Parte), il Comitato riscontra una situazione di conformità riguardo sia il para. 2 (semplificare le formalità in vigore e ridurre i diritti di cancelleria e le tasse) sia il para. 4 (diritto di uscita dal Paese dei concittadini). In relazione al primo di questi due paragrafi tuttavia, la conclusione è mantenuta in attesa di ulteriori informazioni relative a) ai tempi medi necessari per ottenere permessi di residenza per motivi di lavoro e permessi e certificati rilasciati dalle diverse istituzioni e autorità italiane coinvolte in queste procedure e b) ai criteri regolamentari applicati quando è impostato l'ammontare delle tasse, chiarendo, per esempio, se le tasse corrispondono al costo effettivo della elaborazione della richiesta del permesso di soggiorno e se è previsto di introdurre misure per ridurre i costi per i lavoratori o datori di lavoro. Al contrario, il Comitato riscontra che la situazione italiana non è conforme al para. 1 (applicare con spirito liberale i regolamenti esistenti) sulla base del fatto che il rapporto presentato dal Governo italiano non dimostra che i regolamenti esistenti siano effettivamente applicati con lo spirito richiesto dalla Carta. Stessa considerazione di non conformità riguarda il para. 3 (rendere più flessibili i regolamenti). In questo caso il Comitato basa la sua conclusione sulla considerazione che i regolamenti che governano l'accesso al mercato del lavoro da parte di lavoratori stranieri che non sono cittadini di Stati parte della Carta sociale europea (riveduta) ma sono membri dello Spazio economico europeo sono troppo restrittivi.

Una situazione di conformità è riscontrata con riferimento all'art. 20 ESC-R (Diritto alla parità di opportunità e di trattamento in materia di lavoro e di professione senza discriminazioni basate sul sesso). In quest'ambito tuttavia il Comitato richiede al Governo italiano ulteriori informazioni relativamente alla posizione delle donne nell'impiego e nella formazione, al divario di genere in relazione alla remunerazione e a tutte le misure positive volte a promuovere l'eguaglianza di genere, in particolare l'uguale remunerazione per uguale valore.

Con riferimento all'art. 21 ESC-R (Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione), il Comitato riscontra ancora una situazione di conformità. Anche in questo caso tuttavia viene segnalata alle autorità italiane la necessità di fornire informazioni addizionali per rendere la valutazione comprensiva. Il Comitato in particolare chiede conferma che il d.lgs. 25/2007 (Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori) si applica anche quando in un'impresa non è presente una Rappresentanza sindacale unitaria e domanda informazioni circa la percentuale della forza lavoro a cui sono garantiti i diritti di informazione e consultazione.

Il Comitato riscontra una situazione di conformità anche in relazione all'art. 22 ESC-R (Diritto di partecipare alla determinazione e al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente di lavoro). Le integrazioni richieste con riferimento a questa disposizione includono informazioni più concrete sui diritti dei dipendenti di partecipare alla determinazione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, all'organizzazione del lavoro e all'ambiente di lavoro, in relazione, ad esempio, la legislazione pertinente, e i contratti collettivi.

Infine, il Comitato individua una situazione di non conformità con riferimento all'art. 24 ESC-R (Diritto a una tutela in caso di licenziamento), per il fatto che i dipendenti sottoposti a un periodo di prova di sei mesi non sono protetti contro il licenziamento.

Il prossimo rapporto che il Governo italiano dovrà presentare al Comitato riguarderà il gruppo tematico 2 «Salute, sicurezza sociale e protezione sociale» (artt. 3, 11, 12, 13, 14, 23 e 30 ESC-R) e dovrà essere presentato entro il 31 ottobre 2016.

Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il Protocollo del 1995, nel 2016 sono state pubblicate le conclusioni del Comitato nel caso n. 91/2013, adottate il 12 ottobre 2015. Il ricorso collettivo, presentato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), chiedeva al Comitato di dichiarare contrario agli articoli 11 ESC-R (Diritto alla protezione della salute), 1 ESC-R (Diritto al lavoro), 2 ESC-R (diritto ad eque condizioni di lavoro), 3 ESC-R (Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro), 26 ESC-R (Diritto alla dignità sul lavoro) ed E ESC-R (Non-discriminazione) l'art. 9 della l. 194/1978 relativo al diritto di obiezione di coscienza del personale medico nei casi di interruzione volontaria di gravidanza. Secondo la CGIL, infatti, la carenza del quadro normativo italiano combinata con l'elevato numero di medici obiettori nelle strutture sanitarie del Paese comportava non solo una compressione del diritto delle donne di ricorrere a trattamenti di interruzione di gravidanza contraria alla Carta sociale europea, ma anche un pregiudizio per i medici non obiettori sui quali ricadrebbe interamente il carico di lavoro a garanzia del suddetto diritto (sulla medesima questione, pur sollevando profili di incompatibilità parzialmente diversi, si rinvia al reclamo contro l'Italia n. 87/2012, v. *Annuario 2015*, pp. 155-156).

In relazione alla prima questione, il Comitato rileva una carenza nell'offerta di tali servizi data dall'alto numero di personale obiettore, una inefficienza delle strutture sanitarie nel compensare tali carenze ed una preoccupante inattività

dell'autorità di vigilanza regionale competente a fornire un'adeguata implementazione della legislazione in materia. Tali fattori, secondo il Comitato, determinano notevoli rischi per la salute delle donne, le quali si vedono costrette a rivolgersi ad altre strutture sanitarie, in Italia o all'estero, con un conseguente effetto di dissuasione verso le pratiche abortive. Il Comitato poi accoglie il ricorso anche sotto il secondo profilo, accertando la violazione degli artt. 1(2) e 26(2) ESC-R. L'inadeguata applicazione della sezione 9 della l. 194/1978 e gli alti tassi dei medici obiettori, difatti, determinano una differenziazione nel trattamento delle due categorie di sanitari. I pochi medici non obiettori si vedono costretti ad eseguire l'intero carico delle procedure d'aborto con pesanti ripercussioni sull'andamento della carriera. Questo comporta, secondo il Comitato, l'obbligo di svolgere ripetitive pratiche abortive, spesso al di fuori del campo di specializzazione dei medici incidendo pesantemente sulle opportunità di formazione e di ulteriori titoli utili.

Il 16 novembre 2016 è stata pubblicata la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali relativa al reclamo presentato dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace nei confronti dell'Italia (reclamo n. 102/2013). Nel reclamo in questione, presentato nell'agosto del 2013, l'Associazione sosteneva che la legge italiana non prevede alcuna protezione della previdenza sociale per i giudici di pace, in violazione dell'art. 12 ESC-R (Diritto alla sicurezza sociale), specialmente dei paragrafi 3 e 4-b. L'Associazione, inoltre, sosteneva che in Italia vi è un trattamento discriminatorio in materia di sicurezza sociale nei confronti dei giudici di pace se paragonato con quello riservato ai giudici di ruolo e a quelli di altre categorie. Dopo aver analizzato nel merito il reclamo, il Comitato europeo dei diritti sociali ha accolto le doglianze dei ricorrenti e all'unanimità ha deciso che l'Italia ha violato l'art. 12(1) ESC-R, abbinato all'articolo E ESC-R (Non-discriminazione).

Nel 2016, infine, sono stati registrati tre nuovi reclami collettivi contro l'Italia. Il primo (reclamo n. 122/2016) è stato presentato dal Movimento per la libertà della psicanalisi - Associazione culturale e riguarda la presunta violazione dell'art. 1(2) ESC-R (Diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso) per l'impossibilità di praticare la professione di psicoanalista dal momento che tale attività può essere esercitata solamente da medici o psicologi iscritti ai relativi ordini professionali. Il 6 settembre 2016 il Governo italiano ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla ricevibilità del ricorso.

Nel secondo caso (reclamo n. 133/2016), l'associazione University Women of Europe (UWE) ha depositato un reclamo collettivo contro 15 Stati concernente la presunta violazione delle disposizioni della Carta sociale europea (riveduta) in materia di eguaglianza effettiva ed equa retribuzione tra uomo e donna. Per tutti i reclami presentati, le presunte violazioni riguardano l'art. 1 ESC-R sul diritto al lavoro, l'art. 4(3) ESC-R sull'equo compenso e l'art. 20 ESC-R sulle pari opportunità, in combinato con l'art. E in materia di non-discriminazione. Il 2 novembre 2016 il Governo italiano ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla ricevibilità del ricorso.

Il terzo e ultimo reclamo (n. 140/2016) è stato presentato dalla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) e riguarda la presunta violazione dell'art.

5 ESC-R (Diritti sindacali) e 6 ESC-R (Diritto di negoziazione collettiva) dal momento che tali diritti sarebbero negati agli appartenenti alla Guardia di Finanza.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un'istituzione indipendente creata in virtù della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks (Lettonia) è l'attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (in carica dal 1° aprile 2012).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nel 2016 il Commissario ha condotto visite in: Andorra, Croazia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito, Turchia e Ucraina. Ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite condotte (nel 2015 e nel 2016) nei seguenti Paesi: Belgio, Cipro, Croazia, Georgia, Lettonia, Polonia, Regno Unito, Turchia, Ucraina e ha cancellato una visita prevista in Russia a causa delle restrizioni imposte al suo programma da parte delle autorità del Paese.

Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L'ultima risale al periodo 3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni critiche con particolare riferimento all'eccessiva durata dei processi giudiziari e alla protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. *Annuario 2013*, pp. 188-193). Sulla situazione dei diritti umani degli appartenenti a queste minoranze, questione sulla quale la preoccupazione del suo Ufficio rimane costante a livello europeo, il Commissario ha indirizzato nel corso del 2016 una serie di lettere ai Governi di Albania, Bulgaria, Francia, Italia, Svezia e Ungheria.

Nella lettera inviata al Primo Ministro italiano, Matteo Renzi, e datata 27 gennaio 2016, il Commissario esprime la sua seria preoccupazione per la prosecuzione della pratica degli sgomberi nei confronti di famiglie rom in diverse località italiane, come riportato da numerose testimonianze ricevute dal suo Ufficio tra il 2015 e il 2016. Nel ribadire che qualsiasi sgombero condotto in assenza di un processo equo e senza offrire alternative adeguate di alloggio costituisce una violazione degli obblighi internazionali dell'Italia, specialmente se tale pratiche rendono le persone sgomberate dei «senza tetto», il Commissario richiama una serie di raccomandazioni già indirizzate da vari organismi del Consiglio d'Europa alle autorità italiane negli anni passati. Tra queste sono messe in evidenza le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali nell'ambito di due reclami collettivi – *European Roma Rights Centre*

c. Italia (reclamo 27/2004) e Centre of Housing Rights and Evictions c. Italia (reclamo 58/2009) che hanno riscontrato la violazione da parte dell'Italia dell'art 31 ESC-R sulla base delle condizioni inadeguate degli alloggi e degli sgomberi forzati di rom e sinti nel Paese (v. *Annuario 2011*, pp. 190-194). Nella lettera si fa riferimento anche alla più recente visita in Italia (2012), nel corso della quale il Commissario aveva avuto modo di verificare in prima persona i bassi standard delle condizioni di vita degli appartenenti a queste comunità, e di sottolineare che il tipo di segregazione che caratterizzava gli insediamenti rom in Italia (autorizzati o meno) minava seriamente alla base la prospettiva dei residenti in tali strutture di accedere a percorsi educativi, ottenere un lavoro retribuito, interagire con persone al di fuori della comunità rom e, più in generale, di integrarsi nella società.

Alla luce delle continue informazioni ricevute circa la pratica degli sgomberi di rom in Italia – in contraddizione con quanto prefissato dalla Strategia di inclusione di rom e sinti adottata dal Consiglio dei Ministri nel febbraio del 2012 – il Commissario osserva quindi con dispiacere quella che descrive come una prosecuzione delle politiche del passato e esprime la propria preoccupazione sulla mancanza di risorse necessarie alla implementazione della strategia a livello nazionale, con particolare riferimento alle competenze di UNAR, il punto focale nazionale per la sua attuazione.

Il Commissario conclude la lettera chiedendo informazioni sulle misure concrete che il Governo intende adottare per evitare di trasformare i rom in senzatetto, per porre fine agli sgomberi forzati e chiudere gli insediamenti di soli rom, offrendo, in alternativa, sistemazioni alloggiative ordinarie e genuinamente integrate alle famiglie interessate.

Nella lettera di risposta, a firma del Sottosegretario Benedetto della Vedova e datata 10 febbraio 2016, il Governo italiano sottolinea e approfondisce, innanzitutto, l'eterogeneità delle comunità rom e sinti, la loro sparsa distribuzione su tutto il territorio italiano e le problematiche che queste caratteristiche portano all'impegno del Paese per una gestione omogenea delle problematiche ad essi connesse. Ribadisce l'impegno delle autorità centrali e locali per condurre gli sgomberi nell'interesse delle persone coinvolte fornendo soluzioni adeguate di alloggiamento alternative, e richiama l'iniziativa da parte dell'UNAR volta a pubblicare e diffondere la traduzione italiana delle Linee guida delle Nazioni Unite sugli sgomberi forzati. Con riferimento alla Strategia di inclusione di rom e sinti, infine, la lettera argomenta che la mancanza di risorse adeguate per la sua implementazione deriva dalla più ampia crisi economica affrontata dal Paese. In questa prospettiva, il rappresentante del Governo sottolinea che nella Pianificazione per i fondi europei 2014-2020 è stato per la prima volta dedicato un obiettivo all'inclusione dei rom.

Tra le altre attività intraprese dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2016 si segnala la pubblicazione online di diversi *Human Rights Comment*, brevi *post* in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell'anno in esame sono stati pubblicati 11 *comments* (14 nel 2014, 9 nel 2015). Tre di questi contengono riferimenti espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia:

Human rights of refugee and migrant women and girls need to be better protected (7 marzo 2016); il Commissario parte dalla presa di coscienza che, per la prima volta dall'inizio della crisi dei migranti in Europa, il numero di donne e bambine coinvolte ha superato quello degli uomini (60% del totale), analizza le principali vulnerabilità, e i rischi di violenza, discriminazione e sfruttamento a cui sono soggette le donne e i minori migranti e discute le raccomandazioni effettuate su tale problematica da Nazioni Unite e Consiglio d'Europa. Uno dei temi affrontati nel *comment* riguarda l'aumento della detenzione di donne migranti, anche in stato gravidanza, assieme a uomini che non fanno parte delle loro famiglie, questione sulla quale la Corte di Strasburgo ha riscontrato numerose violazioni dei diritti umani. In questo ambito specifico, il Commissario esprime la preoccupazione che gli *hotspot* sorti in Italia e Grecia come centri per l'accoglienza e la registrazione dei migranti possano in realtà tramutarsi in ulteriori centri di detenzione con tutti i rischi che ciò porta per la condizione della popolazione femminile migrante.

Business enterprises begin to recognise their human rights responsibilities (4 aprile 2016); in questo *comment* il Commissario riconosce che le imprese cominciano finalmente a mostrare una certa attenzione alla necessità di tutelare i diritti umani. Ripercorre quindi i principali standard sviluppati dalle Nazioni Unite (Linee guida su impresa e diritti umani) e, su questa base, a livello regionale europeo (CoE e UE). L'Italia è menzionata tra i nove Paesi europei che hanno adottato un piano d'azione nazionale sui diritti umani (v., in questa Parte, I.XX), intesi come una strategia politica sviluppata da uno Stato per contrastare gli impatti avversi delle imprese sui diritti umani.

Protect women's sexual and reproductive health and rights (21 luglio 2016); il Commissario osserva una recrudescenza delle minacce per i diritti umani delle donne e l'uguaglianza di genere e, in quest'ambito sostiene la necessità di raddoppiare gli sforzi per proteggere la salute sessuale e riproduttiva delle donne, la quale costituisce il contesto in cui spesso i diritti umani vengono violati, e allo stesso tempo, una preconditione per la realizzazione di altri diritti umani. L'Italia è menzionata nella parte del *comment* che discute la necessità di garantire accesso ad un aborto sicuro e legale. In particolare, il Comitato richiama la decisione del Comitato europeo dei diritti sociali (nel reclamo *IPPF EN c. Italia*, n. 87/2012; v. *Annuario 2015*, pp. 155-156) secondo la quale l'Italia si trova in violazione del diritto alla salute della Carta sociale europea riveduta, dal momento che le autorità italiane non avevano adottato le misure necessarie per garantire, come disposto per legge, che gli aborti richiesti conformemente alle norme applicabili sono eseguiti in tutti i casi, anche quando vi è un ampio numero di personale sanitario e di medici «obiettivi».

Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell'Ufficio del Commissario di due *issue paper*, documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano nel campo dei diritti umani, sui rispettivi temi: *Time for Europe to get migrant integration right* e *Missing persons and victims of enforced disappearance in Europe*.

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera

indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, nel corso del 2016 l'esperto indipendente è stato Vitaliano Esposito. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili.

Nel corso del 2016, la Commissione ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monitoraggio relativi a Armenia, Azerbaigian, Cipro, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Francia, Georgia, Italia, Lituania, Principato di Monaco, Regno Unito e Turchia. Inoltre, l'ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell'ambito dei rapporti del quarto ciclo già pubblicati: Federazione Russa, Finlandia, Irlanda, Liechtenstein, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica di Moldova e San Marino. Nel 2016 l'ECRI ha inoltre condotto visite, nell'ambito del quinto ciclo di monitoraggio, in Andorra, Bosnia-Erzegovina, Danimarca, Islanda, Lussemburgo, Montenegro, Serbia e Ucraina.

Il rapporto sull'Italia relativo al quinto ciclo di monitoraggio, adottato il 18 marzo 2016 e reso pubblico il 7 giugno (CRI(2016)19) fa seguito alla visita condotta da una delegazione dell'ECRI in Italia tra il 13 e 18 settembre 2015 (v. *Annuario 2016*, p. 148). Coerentemente con quanto effettuato con gli altri Paesi sottoposti a questo ciclo di monitoraggio, il rapporto in esame si concentra su quattro aree comuni a tutti gli Stati membri del CoE (questioni legislative, discorso d'odio, violenza, e politiche di integrazione) e su un certo numero di questioni specifiche relative al Paese oggetto di osservazione. Quest'ultime riguardano le raccomandazioni del quarto ciclo di monitoraggio sull'Italia sottoposte a monitoraggio intermedio (sgomberi di rom e diritto all'alloggio; rafforzamento dell'UNAR; e rispetto del principio di *non-refoulement*; v. *Annuario 2015*, pp. 159-161), e le politiche per combattere discriminazione e intolleranza nei confronti delle persone LGBT. Per predisporre questo rapporto, la delegazione ha tenuto incontri a Roma, Venezia, Treviso e Padova con rappresentanti del Governo, delle autorità locali e del sistema giudiziario, nonché con numerose ONG. A Roma, la delegazione ha visitato due centri per l'alloggio di rom, e a Treviso un centro di accoglienza per richiedenti asilo.

Secondo il rapporto ECRI, si registrano progressi in un certo numero di settori affrontati nel suo precedente rapporto del 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 208-216). Tra questi figurano gli sforzi normativi, tuttora incompleti, per la ratifica del Protocollo XII alla CEDU (d.d.l. 1633 del 2014) e del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica (d.d.l. 3084 del

2015), la comminazione di pene più severe quando la propaganda razzista e il pubblico incitamento ai crimini dettati dall'odio sono basati sulla negazione dell'Olocausto, la decisione di considerare l'omofobia come circostanza aggravante per qualsiasi reato, l'attenzione agli interventi per contrastare il discorso d'odio e la violenza razzista, omofobica e transfobica contenuti nel nuovo Piano nazionale d'azione contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza e la creazione dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD). Altri elementi positivi riscontrati dall'ECRI sul piano normativo riguardano i risultati dell'attuazione, a partire dal 2012, di un programma individuale obbligatorio di integrazione, basato su un «accordo di integrazione» volto a facilitare l'integrazione degli stranieri, la presentazione di un disegno di legge (n. 2092) per modificare la l. 91/1992 sulla cittadinanza che, qualora adottato, agevolerà significativamente l'acquisizione della cittadinanza italiana per numerosi minori stranieri in Italia e l'approvazione in Senato (a febbraio 2016, oggi l. 76/2016) del d.d.l. sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. L'ECRI dimostra apprezzamento anche per il fatto che la l. 107/2015 pone tra gli obiettivi della «buona scuola» quello di fornire sostegno alle scuole che si impegnano ad accogliere un numero significativo di alunni stranieri, nonché per l'organizzazione di programmi di formazione per Forze dell'ordine, funzionari delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della Strategia nazionale LGBT 2013-2015. La Commissione esprime soddisfazione anche per i notevoli sforzi compiuti dalle autorità nazionali e locali per assicurare un'accoglienza adeguata a numerosi richiedenti asilo approdati sulle coste italiane.

Nonostante questi sviluppi positivi, per l'ECRI permangono, tuttavia, diversi motivi di preoccupazione. Tra questi, il fatto che la normativa italiana non consideri reato penalmente perseguibile la discriminazione fondata sul colore o sulla lingua, e che le sanzioni previste non rappresentano sempre una risposta efficace, proporzionata e dissuasiva per i reati di stampo razzista e per gli atti di discriminazione razziale. L'UNAR, l'indipendenza del quale è oggetto di osservazione intermedia da parte dell'ECRI, continua a non rispettare il principio di indipendenza degli organi nazionali specializzati nella lotta contro il razzismo e non dispone di poteri sufficienti a coprire tutti gli ambiti della discriminazione. In materia di discorso d'odio, inoltre, le autorità italiane dimostrano di non essere sempre in grado di raccogliere dati su episodi o reati motivati dall'odio in modo sistematico e coerente. Con riferimento alla situazione degli appartenenti alla comunità rom, l'ECRI osserva notevoli disparità geografiche relativamente all'integrazione di queste persone nella società italiana e sottolinea i notevoli ritardi subiti dalla Strategia di inclusione in materia. Inoltre, come già il Commissario per i diritti umani (v., in questa Parte, 2.6), anche la Commissione lamenta che la prosecuzione della pratica degli sgomberi forzati dei rom dagli insediamenti abusivi, è spesso condotta senza garanzie procedurali e senza che siano previste soluzioni abitative alternative per le persone sgomberate. Infine, l'ECRI esprime la propria preoccupazione in relazione al tema dell'educazione sessuale nelle scuole, con particolare riferimento alle questioni relative all'identità di genere e all'orientamento sessuale, tutt'ora materia controversa che incontra forti opposizioni soprattutto da parte delle regioni Veneto e Lombardia.

Alla luce di questo quadro generale l'ECRI invita le autorità italiane ad intraprendere ulteriori iniziative in un certo numero di settori e formula una serie di raccomandazioni specifiche in materia.

Con riferimento alla legislazione contro il razzismo e la discriminazione razziale, l'ECRI raccomanda all'Italia di completare quanto prima gli iter legislativi per la ratifica del Protocollo XII alla CEDU e il Protocollo addizionale alla Convenzione contro la criminalità informatica riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo o xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici. Auspica che, in linea con le disposizioni della propria *Raccomandazione di politica generale n. 7*, le autorità vigilino affinché il colore e la lingua siano espressamente inclusi tra i motivi di comportamento razzista e di discriminazione razziale punibili ai sensi del codice penale e che la divulgazione pubblica, distribuzione, produzione o conservazione ai fini della diffusione o della distribuzione al pubblico, a scopo razzista, di scritti, immagini, o altro materiale che costituisce un incitamento alla discriminazione razziale e alla violenza razziale siano riconosciute come reato penale. Come già effettuato nel rapporto precedente, l'ECRI ribadisce la propria raccomandazione affinché le autorità italiane valutino l'efficacia delle disposizioni per combattere la diffusione di idee razziste e l'incitamento a commettere o il fatto di commettere atti discriminatori motivati dall'odio, vigilando affinché non sia troppo difficile per le autorità giudiziarie dimostrare che sussistono i requisiti necessari perché si possa configurare il reato e procedere al perseguimento penale di condotte miranti alla diffusione di idee razziste, e che le pene per gli autori del reato siano effettive, proporzionate e dissuasive. Sempre con riferimento al quadro normativo la Commissione raccomanda alle autorità italiane di introdurre delle disposizioni nel codice penale per criminalizzare l'ingiuria e la diffamazione o le minacce proferite in pubblico contro una persona o un gruppo di persone per motivi basati sulla razza, il colore, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, conformemente alla propria raccomandazione di politica generale n. 7. L'ECRI richiede inoltre di completare l'iter legislativo del d.d.l. 54 del 2015 volto alla prevenzione e alla repressione del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo che il negazionismo, la banalizzazione e la giustificazione o l'apologia in pubblico di tali delitti per motivazioni razziste siano considerati reati penalmente perseguibili. Ancora, con riferimento al quadro normativo, la Commissione ribadisce le raccomandazioni alle autorità di a) introdurre disposizioni di legge che vietino la discriminazione basata non soltanto su motivi quali la «razza», la religione e l'origine etnica, ma anche la lingua, il colore e la nazionalità e b) accertarsi che tutte le organizzazioni attive nel campo della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale possano agire in giudizio a nome delle presunte vittime di tali fenomeni o nei casi di discriminazione collettiva.

Con riferimento alla situazione dell'UNAR, l'ECRI ribadisce la propria raccomandazione (contenuta nel rapporto del quarto ciclo di monitoraggio e sottoposta a monitoraggio intermedio) volta a garantire la completa indipendenza *de jure* e *de facto* dell'Ufficio in questione. In quest'ambito, la Commissione raccomanda inoltre di estenderne le competenze in modo che le disposizioni legislative pertinenti contemplino chiaramente la discriminazione basata non

solo sull'origine etnica e la razza, ma anche sul colore, la lingua, la religione, la nazionalità e l'origine nazionale e di riconoscerle il diritto di agire in giudizio. Le autorità italiane dovrebbero anche garantire che qualsiasi progetto volto a incorporare l'UNAR in un'autorità indipendente più grande, con mandato più vasto – ad esempio la creazione di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i Principi di Parigi –, assicuri la piena applicazione delle raccomandazioni effettuate dall'ECRI e fornisca tutte le risorse umane e finanziarie necessarie a tale scopo.

Sul tema del discorso d'odio, l'ECRI raccomanda alle autorità italiane di predisporre senza ulteriori indugi un metodo di raccolta dei dati sugli episodi collegati a questo fenomeno suddivisi nelle varie categorie della motivazione razziale e delle vittime, e di pubblicare regolarmente i risultati, con le informazioni riguardanti il numero di procedimenti penali, le ragioni per cui non sono stati avviati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari. La questione assume particolare rilevanza con riferimento alle nuove generazioni e all'uso delle tecnologie di comunicazione: la Commissione, a questo proposito, sollecita il Governo ad impegnarsi maggiormente per sensibilizzare i giovani alla tolleranza e al reciproco rispetto e metterli in guardia sui pericoli di utilizzare Internet per diffondere il discorso d'odio e contenuti offensivi, in particolare fornendo a tutti i giovani le informazioni e il supporto necessari per un utilizzo responsabile dei social media e social network. Sempre per favorire un maggior contrasto a questo fenomeno, l'ECRI raccomanda di adottare le misure legislative necessarie per fornire un sostegno specializzato alle vittime dei crimini dettati dall'odio, anche adattando i servizi già esistenti per le vittime di altri reati e di designare una persona di contatto in ogni distretto di polizia per trattare le questioni relative al razzismo e all'omofobia / transfobia, nonché una persona di contatto nel corrispondente ufficio della Procura per favorire un lavoro di rete e una buona comunicazione tra le persone di contatto delle Forze di polizia e quelle presenti negli Uffici della procura. L'ECRI ribadisce anche la propria raccomandazione alle autorità italiane di istituire un organismo indipendente dalla Polizia e dalla Procura incaricato di indagare sulle presunte violazioni dei diritti umani da parte delle Forze dell'ordine, ivi compresi tutti i presunti episodi di discriminazione razziale o di comportamenti motivati dall'odio razziale.

Al fine di facilitare la naturalizzazione di minori stranieri nati o che hanno frequentato la scuola in Italia, la Commissione raccomanda alle autorità italiane di completare l'iter legislativo per la modifica della legislazione sull'acquisto della cittadinanza al più presto e di vigilare affinché la legislazione sulla naturalizzazione sia conforme alle disposizioni della Convenzione europea sulla nazionalità. Le autorità italiane, inoltre, dovrebbero garantire che l'estensione del Piano «Identità e Incontro» preveda una valutazione di tutti i progetti di integrazione avviati negli ultimi anni, sulla base di dati precisi sui tassi di integrazione raggiunti nei vari settori della vita sociale.

Sulla questione dell'integrazione dei rom, l'ECRI raccomanda di completare la raccolta di dati statistici in tutte le aree relative alla loro integrazione allo scopo di stabilire un ordine di priorità per l'attuazione della Strategia nazionale di inclusione per gli appartenenti a queste comunità, di completare l'istituzione dei tavoli di lavoro regionali; di stanziare un finanziamento speciale

per la Strategia e di fornire all'UNAR le risorse necessarie per poter effettivamente coordinare, monitorare e valutare questo strumento programmatico. Inoltre, partendo dalla constatazione dell'esistenza in Italia di migliaia di bambini rom nati in Italia da genitori provenienti da Paesi dell'ex Jugoslavia senza documento di identità e quindi giuridicamente invisibili a causa di una condizione di «apolidia di fatto» (v. *Annuario 2012*, p. XXVII) l'ECRI raccomanda vivamente che le autorità approvino una nuova legge o riformino la legge sull'accesso alla cittadinanza in modo tale che nessun bambino nato in Italia sia apolide. Le raccomandazioni dell'ECRI si concentrano anche sulla questione del diritto all'alloggio per i rom. In quest'ambito specifico, la Commissione raccomanda che le autorità garantiscano che tutti i rom atti ad essere sgomberati dalle loro case godano della piena protezione delle garanzie del diritto internazionale in materia. In particolare, i rom dovrebbero ricevere con sufficiente anticipo l'avviso di qualsiasi decisione di sgombero, aver diritto ad una tutela giuridica idonea e non essere sfrattati senza la possibilità di essere rialloggiati in una sistemazione adeguata.

Passando ai temi relativi ai diritti delle persone LGBT, l'ECRI esorta innanzitutto le autorità, ribadendo di fatto una raccomandazione soggetta a monitoraggio intermedio, a estendere i poteri dell'UNAR affinché le disposizioni giuridiche pertinenti coprano chiaramente la discriminazione basata, tra l'altro, sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Poi si sofferma sulla riforma della scuola, raccomandando che le autorità italiane attuino nelle scuole di ogni livello, sia nell'ambito dell'attuazione della l. 107/15 sulla «buona scuola», sia nel contesto della prosecuzione della Strategia nazionale LGBT, misure atte a promuovere la tolleranza ed il rispetto reciproci a scuola, a prescindere dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. In particolare, queste misure devono fornire a tutti gli allievi e gli studenti le informazioni, la protezione e il sostegno ad essi necessari per vivere in armonia con il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere.

Quest'ultima è anche una delle due raccomandazioni per le quali l'ECRI richiede alle autorità italiane un'applicazione prioritaria e che saranno sottoposte a monitoraggio intermedio. L'altra riguarda la raccomandazioni relative all'UNAR e in particolare modo, la necessità di garantirne la piena indipendenza e di estenderne le competenze a tutti i possibili campi in cui può avvenire la discriminazione.

Nel corso del 2016, l'ECRI ha adottato una nuova raccomandazione di politica generale, la n. 16 (CRI(2016)16). La raccomandazione, dedicata alla protezione dei migranti presenti irregolarmente dalla discriminazione è stata adottata il 16 marzo 2016. L'obiettivo, si legge nel documento, è quello di affrontare una questione discriminatoria urgente che causa gravi avversità ad un numero significativo di migranti che sono presenti in modo irregolare negli Stati membri del CoE. La raccomandazione tratta esclusivamente il problema di assicurare l'accesso di tutte le persone che appartengono a questo gruppo vulnerabile a quei diritti umani che sono garantiti loro dagli strumenti internazionali (con particolare riferimento ad educazione, sanità, alloggio, sicurezza sociale e assistenza, protezione del lavoro e giustizia) mentre si trovano sotto la giurisdizione di uno Stato membro. A questo proposito la raccomandazione domanda l'attuazione di misure efficaci (*firewall*) per prevenire che gli attori statali e del settore privato possano negare i diritti umani ai migranti presenti in modo irregolare, proibendo loro di condividere

con le autorità per l'immigrazione dati personali o altre informazioni relative a persone sospettate di essere in una situazione di irregolarità per finalità di controllo della migrazione. In quest'ambito, infatti, il documento raccomanda alle autorità nazionali di disgiungere il controllo e il contrasto dell'immigrazione dalla fornitura di servizi e dalla garanzia dei diritti dei migranti presenti irregolarmente sotto la loro giurisdizione allo scopo di assicurare il rispetto di quei diritti a questi migranti e di sollevare le autorità, le cui responsabilità primarie sono altrove, dall'interferenza delle politiche e delle istituzioni per il contrasto all'immigrazione.

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono al Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Dal 2012 al 2016 un esperto italiano, Francesco Palermo, ha fatto parte dei membri del Comitato consultivo.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e ad esaminare modalità per mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

Nel corso del 2016, nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha condotto visite nei seguenti Paesi: Armenia, Austria, Kosovo, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Moldova, Ucraina; ha adottato, ma non ancora pubblicato in virtù del principio di riservatezza, i *pareri* su Armenia, Austria, Malta, Norvegia, Regno Unito e Repubblica di Moldova e ha reso pubblici i *pareri* sulla situazione delle minoranze nazionali in Croazia, Finlandia, Georgia, Italia, Repubblica Ceca, San Marino e Ungheria.

L'Italia è in questo periodo coinvolta nel quarto ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro. Il 12 marzo 2014, il Governo italiano ha presentato al Comitato consultivo un rapporto circa le misure adottate per la protezione delle minoranze nel Paese, ponendo un'attenzione specifica alle raccomandazioni prioritarie ricevute nel corso del terzo ciclo (v. *Annuario 2015*, pp. 161-163). Il *parere* del Comitato circa questo rapporto, basato anche sulla visita condotta da quest'ultimo in Italia tra il 29 giugno e il 3 luglio 2015, è stato adottato in data 19 novembre 2015 (ACFC/OP/IV(2015)006) e pubblicato il 12 luglio 2016 assieme ai commenti forniti dal Governo italiano sull'osservazioni effettuate dal Comitato consultivo.

Nel suo parere, il Comitato consultivo osserva che, dall'adozione del precedente parere (v. *Annuario 2012*, pp. 217-221), l'Italia ha proseguito i propri sforzi per proteggere le persone appartenenti alle minoranze nazionali, le quali

sono riferite in termini di «minoranze linguistiche storiche» nell'ordinamento giuridico italiano. Nell'ambito della struttura decentralizzata della Repubblica Italiana, i diritti delle minoranze sono protetti e attuati in un modo molto asimmetrico all'interno del territorio nazionale e non tutte le minoranze hanno beneficiato in modo eguale dai diritti sanciti nella Convenzione-quadro. In particolare, il Comitato sottolinea che la protezione dei diritti garantiti dalla l. 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) è ulteriormente rafforzata in alcune Regioni come la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia-Giulia e il Trentino-Alto Adige, dagli Statuti autonomi e da altre leggi nazionali e regionali.

Con riferimento a rom, sinti e caminanti, il Comitato consultivo nota che l'attuazione della Strategia di inclusione del 2012 è stata, ad oggi piuttosto lenta e non sono stati allocati fondi dedicati per il suo avanzamento. Inoltre, non è stata ancora adottata alcuna forma di legislazione per la protezione dalla discriminazione degli appartenenti a queste comunità nonostante le proposte presentate in Parlamento (v. *Annuario 2015*, pp. XVII-XVIII). A conseguenza di ciò, i rom, i sinti, i caminanti rimangono emarginati socialmente ed economicamente in Italia e coloro che risiedono in strutture di alloggiamento segregate, in particolari i cosiddetti «campi nomadi» continuano a vivere in condizioni deplorable, nonostante la presenza di sentenze che confermano che assegnare alloggi in container prefabbricati circondati da recinti costituisce discriminazione.

A riflettere questa situazione, sebbene prevalga un clima generale di apertura e tolleranza in Italia verso le persone che appartengono alle minoranze linguistiche riconosciute e di lunga data, il Comitato riscontra un visibile aumento di xenofobia e anti-gipsismo all'interno della società italiana negli anni recenti. L'uso di un linguaggio discriminatorio, intollerante e razzista nel discorso politico e in alcuni media è divenuto pratica comune e sono stati registrati numerosi attacchi violenti, verbali e fisici, nei confronti di richiedenti asilo. Inoltre, come ribadito dalla Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (v., in questa Parte, 2.7), l'autonomia e l'indipendenza dell'UNAR non sono garantite.

Dopo aver analizzato nel dettaglio la situazione delle persone appartenenti a minoranza con riferimento a ciascun articolo della Convenzione-quadro, il Comitato formula quindi una serie di raccomandazioni alle autorità italiane. Alcune di queste sono ritenute prioritarie. L'Italia in particolare dovrebbe impegnarsi urgentemente per elaborare e adottare senza ulteriori ritardi una cornice legislativa specifica a livello nazionale per la protezione di rom, sinti e caminanti, tenendo in consultazione in modo appropriato rappresentanti di queste comunità a tutti gli stadi del processo; dovrebbe impegnarsi in modo sostenuto ed efficace a prevenire, combattere e sanzionare l'ineguaglianza e la discriminazione sofferta dagli appartenenti a queste comunità, ponendo particolare attenzione a donne e bambine, migliorarne le condizioni di vita creando, in particolare, le condizioni che consentirebbero ai residenti di trasferirsi dagli insediamenti (siano essi autorizzati o non autorizzati) ad alloggi sociali adeguati. Le autorità italiane dovrebbero garantire che tutti i bambini rom, sinti e caminanti, indifferentemente dalla loro condizione, abbiano accesso pieno e siano completamente inclusi nei programmi di educazione formali e

adottare misure risolutive per combattere l'abbandono anticipato della scuola da parte di questi bambini e i problemi collegati al basso rendimento.

Il Comitato sollecita le autorità italiane a rivedere ulteriormente il mandato e lo statuto dell'UNAR allo scopo di rafforzarne le capacità e continuare a rendere disponibili tutte le risorse necessarie per consentire all'Ufficio di operare in modo efficace e indipendente, coerentemente con i Principi di Parigi. Le autorità italiane sono incoraggiate anche a migliorare l'accesso alle persone che appartengono alle minoranze nazionali, comprese quelle numericamente minori, ai programmi radio-televisivi di particolare rilievo per loro, di garantire la fornitura di Internet ad alta velocità per favorire l'accesso ai media anche da aree remote e di continuare a sostenere lo sviluppo sostenibile di giornali nelle lingue delle minoranze.

Tra le raccomandazioni prioritarie del Comitato consultivo vi è anche quella di fornire finanziamenti adeguati per l'insegnamento delle e nelle lingue di minoranza e di garantire una disponibilità appropriata di libri scolastici e insegnanti qualificati, fornendo attenzione speciale ai bisogni delle persone che appartengono alla minoranze numericamente minori.

Oltre a queste, il *parere* del Comitato contiene altre raccomandazioni rilevanti:

- promuovere la tolleranza e comportamenti rispettosi tra la popolazione di maggioranza e aumentare gli sforzi per contrastare tutte le forme di intolleranza, razzismo, xenofobia e discorso d'odio; adottare ulteriori misure legislative e attuare politiche che combattano le manifestazioni razziste, anche nei media, nel corso di eventi sportivi e nell'arena politica;
- consultarsi con i rappresentanti delle comunità rom, sinti e caminanti, comprese le donne, in tutti i progetti e le attività che li riguardano, in particolare quelli attuati all'interno della cornice della Strategia nazionale di inclusione a livello nazionale, regionale e locale;
- aumentare i finanziamenti per progetti che sono rivolti al mantenimento e allo sviluppo del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, facendo particolare attenzione alle effettive necessità delle persone che appartengono alle minoranze numericamente minori;
- compiere sforzi sostenuti per promuovere l'uso delle lingue di minoranza da parte delle autorità amministrative locali e garantire che siano aperti sportelli d'informazione linguistica in tutti i Comuni coinvolti con le necessarie risorse umane e finanziarie per operate efficientemente;
- rivedere le procedure per la nomina dei rappresentanti della minoranze nazionali nel lavoro del Comitato Tecnico istituito al fine di attuare la menzionata l. 482/1999 per garantire che gli interessi legittimi di tutte le minoranze linguistiche storiche riconosciute siano rappresentati; e rivedere la composizione di tale Comitato Tecnico allo scopo di dare più spazio ai rappresentanti delle minoranze sulle questioni che li riguardano e garantire una composizione che rispetti la parità di genere.

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e supportata finanziariamente con legge della Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzioni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakistan, Kirghizistan, Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione dell'Unione Europea, del Sudafrica, dell'Autorità nazionale palestinese e della *Association of Constitutional Courts using the French Language*.

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipano all'attività della Commissione, come membri supplenti, due esperti italiani: Sergio Bertole e Guido Neppi Modona.

Tra le sue attività, la Commissione produce studi e pareri su temi oggetto della sua competenza, anche su richiesta di altri organismi come l'Assemblea Parlamentare del CoE, e promuove seminari di approfondimento. Nel corso del 2016, la *Venice Commission* ha adottato 29 *pareri* con riferimento all'adozione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Armenia (4), Azerbaigian, Bulgaria, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Francia, Georgia (3), Kazakistan, Kirghizistan, Polonia (2), Repubblica di Moldova (4), Tunisia, Turchia (6), e Ucraina.

La più recente attività della *Venice Commission* con specifica attenzione all'Italia riguarda il parere, adottato lo scorso 18 giugno 2015, sul disegno di legge d'iniziativa popolare: «Iniziativa politica dei cittadini. Disciplina della partecipazione popolare, dell'iniziativa legislativa popolare, dei referendum e modificazioni della legge elettorale provinciale della Provincia autonoma di Trento» (CDL-AD(2015)009, v. *Annuario 2016*, pp. 150-151).

2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (Convenzione di Varsavia) e ha la funzione, assieme ad un Comitato composto dai rappresentanti presso il CM degli Stati parte della Convenzione (Comitato delle Parti), di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione.

Il Gruppo è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni ciascuno. Il Gruppo di esperti comincia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, seguito poi da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario dal Gruppo di esperti, ulteriori informazioni possono essere richieste ad organizzazioni di società civile oppure reperite attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto viene inviata allo

Stato interessato per ottenere commenti. Quando li riceve, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti. Quest'ultimo può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il Gruppo di esperti. Per l'Italia, la persona di contatto è Michele Palma del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso 2016, il Gruppo di esperti ha pubblicato i rapporti di valutazione sullo stato di implementazione della Convenzione in Albania, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Georgia, Kosovo, Montenegro, Regno Unito, Repubblica di Moldova e Romania.

Il primo ciclo di valutazione sull'implementazione della Convenzione di Varsavia da parte dell'Italia si è concluso con la raccomandazione del Comitato delle Parti (CP(2014)16), adottata il 5 dicembre 2014, che ha confermato le raccomandazioni precedentemente avanzate dal Gruppo di esperti (GRETA(2014)18, v. *Annuario 2015*, pp. 163-167). L'inizio del secondo ciclo di monitoraggio è previsto per maggio 2017. Nel corso del 2016, tuttavia, il Gruppo di esperti si è nuovamente attivato sulla situazione della tratta nel Paese dopo che, nel corso del suo 25° incontro plenario (7-11 marzo 2016), ha ricevuto informazioni preoccupanti sull'allontanamento da parte dell'Italia di possibili vittime di tratta attraverso voli forzati di rimpatrio verso la Nigeria, nell'ambito di operazioni congiunte di allontanamento organizzate e coordinate dall'Agenzia FRONTEX (sulle implicazioni di queste operazioni, v. anche, in questa Parte, 2.4). La questione, attentamente seguita da esponenti della società civile nazionale, va in senso contrario rispetto ad alcune delle raccomandazioni indirizzate dal GRETA all'Italia nell'ambito del primo ciclo di monitoraggio, segnatamente alla necessità di adottare una cornice legislativa e di politiche chiara per l'allontanamento di persone vittime di tratta, allo scopo di garantire che queste operazioni siano condotte ponendo la dovuta attenzione ai diritti, alla sicurezza e alla dignità della persona, informare le vittime di tratta relativamente ai programmi esistenti per la loro protezione dalla ri-vittimazione, e di garantire la conformità con l'obbligo di *non-refoulement*.

Allarmato dalle informazioni ricevute, il GRETA ha prima cominciato uno scambio di informazioni con le autorità italiane per ricevere informazioni sulle misure adottate in relazione a queste procedure. Considerando le informazioni ricevute parziali, il Gruppo di esperti ha quindi deciso di organizzare una visita nel Paese, avvenuta tra il 21 e il 23 settembre 2016. Nel corso della visita, la delegazione del GRETA, oltre ad incontrare rappresentanti del Ministero dell'interno, della Prefettura di Roma, delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, dell'OIM e della società civile, ha visitato il CIE di Ponte Galeria a Roma (nel quale era avvenuto uno dei principali eventi che avevano richiamato la preoccupazione del GRETA) e il Centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo in Sicilia.

Il rapporto relativo a questa visita (GRETA(2016)29) è stato adottato nel dicembre del 2016 e pubblicato il 30 gennaio 2017, dopo aver ricevuto la replica delle autorità italiane (allegata al rapporto). Dopo avere presentato in modo sintetico le tendenze relative ai flussi migratori e alla tratta in Italia, i più recenti sviluppi legislativi sul piano nazionale e le varie procedure di identificazione, assistenza, *referral* e allontanamento attive nel Paese, il GRETA indi-

rizza una serie di raccomandazioni alle autorità italiane. Il Gruppo di esperti riconosce le difficoltà estreme che l'Italia sta affrontando a cause dell'aumento senza precedenti negli arrivi di migranti e rifugiati e gli sforzi significativi attuati dalle autorità italiane, con l'aiuto di organizzazioni internazionali e società civile, per farvi fronte. Tuttavia, come già argomentato da altri organismi del CoE (v., in particolare, il caso *Khlaifia c. Italia*, *Annuario 2016*, pp. 170-171), riconosce che tali difficoltà non possono dispensare il Paese dal garantire condizioni che siano compatibili con il rispetto per la dignità umana di tutte le persone. In particolare, le politiche e le procedure applicate dall'Italia in materia di immigrazione non devono compromettere l'applicazione delle misure di esistenza e protezione prevista dalla Convenzione del CoE sulla tratta di esseri umani.

Secondo il GRETA, molte delle preoccupazioni sollevate da questa visita ricalcano quelle sulle quali il Gruppo si era espresso nel primo rapporto di valutazione, ma sono ingigantite dall'aumento significativo nel numero delle vittime o delle potenziali vittime di tratta che arrivano in Italia. Da quanto osservato, infatti, emerge che le vittime che ottengono lo status di rifugiato o protezione sussidiaria in Italia, in particolare le persone più giovani, continuano ad essere a rischio di essere ri-trafficate in Italia e nel territorio dell'UE, motivo per cui serve un'azione urgente a livello nazionale ed europeo per garantire una protezione efficace dei diritti di bambini e ragazzi migranti e richiedenti asilo. Questi problemi sono ulteriormente esacerbati dai ritardi nel ricollocare i richiedenti asilo dall'Italia ad altri Paesi europei, causati, tra le altre questioni, dal fatto che le autorità italiane non consentono un controllo approfondito di sicurezza da parte dei Paesi riceventi prima del ricollocamento.

A questo proposito, il GRETA sollecita nuovamente le autorità italiane a migliorare il sistema di identificazione delle vittime di tratta tra migranti e richiedenti asilo, stabilendo procedure chiare e vincolanti da seguire, fornendo in modo sistematico una formazione adeguata al personale che lavora nei centri per i migranti, fornendo al personale di frontiera indicatori operativi per identificare attivamente le vittime di tratta, rafforzando il coinvolgimento multi-agenzia per l'identificazione delle vittime introducendo un meccanismo nazionale di referral, e coinvolgendo la società civile competente; assicurando che ci siano strutture appropriate per interviste riservate per identificare le vittime di tratta negli *hotspot* e in altri luoghi dove migranti e richiedenti asilo sono tenuti.

Il GRETA inoltre sollecita le autorità italiane a diffondere la prevenzione della tratta nella formazione di tutto il personale che lavora con i minori non accompagnati e con i bambini separati fornendo loro indicatori in materia. Le autorità italiane dovrebbero anche aumentare gli sforzi per identificare i bambini vittime di tratta e istituire procedure di identificazione specifiche per minori che coinvolgano specialisti di minori e tengano in conto le circostanze e i bisogni speciali dei bambini vittima di tratta.

Il Gruppo di esperti sollecita nuovamente le autorità italiane a fare qualcosa per affrontare il problema delle sparizioni di bambini non accompagnati in Italia, anche fornendo misure di salvaguardia rafforzate nelle strutture di accoglienza specializzate sui minori con personale adeguatamente formato, e garantendo che un tutore legale adeguatamente formato sia assegnato ai

minori non accompagnati il più in fretta possibile, assicurando il migliore interesse del bambino.

Il GRETA ritiene che le autorità italiane dovrebbero rivedere le procedure di valutazione dell'età garantendo che il superiore interesse del bambino sia protetto in modo efficace, che sia concesso il beneficio del dubbio nei casi di dispute relative all'età e che siano fornite misure di protezione speciali.

Senza compromettere il diritto delle vittime di tratta che cercano di godere della protezione internazionale, infine, il Gruppo di esperti sollecita le autorità italiane ad assicurare che, quando ci sono ragionevoli motivazioni per ritenere che una persona sia vittima di tratta, sia garantito a questa persona un periodo di convalescenza e riflessione di almeno 30 giorni, durante i quali non possono essere attuati ordini di espulsione e la persona interessata possa beneficiare del diritto di ottenere un permesso di residenza rinnovabile ai sensi dell'art. 18 del Testo unico sull'immigrazione (l. 286/1998 e successive modifiche). Inoltre dovrebbe essere garantito alle vittime assistenza ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di Varsavia, mentre le autorità italiane dovrebbero considerare prioritariamente il rafforzamento della capacità dei programmi di supporto alle vittime, per adulti e minori.

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard di riferimento sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione con il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

Il Gruppo conta 49 Stati (47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è migliorare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il Gruppo contribuisce infatti ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del GRECO avviene a cicli periodici e prevede: una procedura di valutazione «orizzontale» che coinvolge tutti i membri e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; e una procedura «di conformità» il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dagli Stati membri per dare attuazione a tali raccomandazioni.

L'Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a tre cicli di monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e conclusi nel 2013 con l'adozione da parte del Gruppo di Stati di una relazione supplementare (v. *Annuario 2014*, p. 182). Il 23 giugno 2014, il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Governo,

il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 9E) sulle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni ricevute nell'ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incriminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. *Annuario 2015*, pp.168-169).

Nel corso del 2016, il GRECO ha adottato due rapporti con riferimento all'Italia: il secondo rapporto di conformità relativo al terzo ciclo di monitoraggio, adottato e reso pubblico il 2 dicembre 2016, e il rapporto di valutazione del quarto ciclo di monitoraggio, adottato il 21 ottobre 2016 e reso pubblico nel gennaio del 2017.

Con riferimento al primo rapporto menzionato, il GRECO analizza le misure intraprese dalle autorità italiane per implementare le raccomandazioni sui temi delle incriminazioni e della trasparenza del finanziamento ai partiti rimaste in sospeso al termine dell'analisi del primo rapporto di conformità (v. *Annuario 2015*, p. 168). Il GRECO conclude l'esame di questo ciclo di monitoraggio riconoscendo che l'Italia ha implementato o, quantomeno, affrontato in modo soddisfacente 8 delle 16 raccomandazioni che le erano state indirizzate nel rapporto di valutazione. Delle restanti otto, sette sono rimaste implementate in modo parziale mentre una non è stata implementata.

In relazione al tema delle incriminazioni per corruzione, alcune proposte normative sono attualmente in considerazione da parte del Governo italiano con riferimento alla corruzione di funzionari e giurati stranieri e per criminalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri stranieri. Secondo la valutazione del GRECO, passi in avanti sono stati effettuati per criminalizzare la corruzione nel settore privato. Il Parlamento ha dato i poteri al Governo di adottare un decreto legislativo che contiene le misure necessarie per rispondere ai requisiti degli artt. 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione. Il Governo italiano ha anche presentato una proposta per un nuovo atto normativo sui termini di prescrizione. A fianco di questi potenziali sviluppi sul piano normativo, lodevoli, ma ancora da adottare, il GRECO accoglie positivamente l'unico atto legislativo pertinente adottato dall'Italia dal primo rapporto di conformità: la l. 69/2015 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio) che aumenta il ricorso alla pena carceraria per la corruzione nel settore pubblico. Il GRECO, inoltre, considera positivamente il fatto che le autorità italiane stiano prendendo in considerazione la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione.

Il Gruppo di Stati riconosce che gli obblighi convenzionali che hanno a che vedere con alcune carenze sul piano domestico italiano in relazione alla Convenzione penale sulla corruzione sono ridotte dalle riserve presentate dall'Italia al momento della ratifica di questo strumento giuridico. Tuttavia, in linea con la sua prassi consolidata con gli Stati che hanno depositato riserve, richiede alle autorità italiane di rivedere le raccomandazioni ricevute allo scopo di agire in piena conformità con la disposizioni della Convenzione e di ritirare, o non rinnovare, le riserve alla Convenzione che riguardano gli artt. 5-8, 12 e 17.

In materia di finanziamento politico, il GRECO nota avanzamenti significativi, tra i quali la messa in atto di un divieto generale ai donatori anonimi, l'aumento della trasparenza delle donazioni e la revisione delle sanzioni in rispetto delle infrazioni dei regolamenti per il finanziamento ai partiti. Tuttavia, con riferimento all'istituzione di un meccanismo di supervisione indipendente sul sistema finanziario e al coordinamento a tale fine, le soluzioni proposte dall'Italia non sono considerate soddisfacenti. Più sforzi sono al contrario richiesti in relazione alla pubblicazione di informazioni sul finanziamento di partiti e campagne elettorali. A conclusione della sua analisi, quindi, il GRECO invita le autorità italiane a fornire ulteriori informazioni sulle raccomandazioni ancora in sospeso in materia di incriminazioni per corruzione e trasparenze del finanziamento ai partiti.

Con riferimento al secondo rapporto menzionato, il rapporto di valutazione relativo al quarto ciclo di monitoraggio, il GRECO ha analizzato la situazione dell'Italia in relazione alla prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri. Su questo tema, le questioni principali analizzate in questo ciclo riguardano: principi etici, norme di comportamento e conflitti di interesse; il divieto o la restrizione di talune attività; le dichiarazioni di attività, reddito, passività e interessi; l'applicazione delle norme vigenti; e questioni relative alla consapevolezza. Il rapporto è stato preparato sulla base delle risposte del Governo italiano al questionario di valutazione (GrecoEval4(2016)1), di dati forniti dalla società civile e delle informazioni raccolte da una delegazione del GRECO che ha condotto una visita a Roma tra il 25 e il 29 aprile 2016. Sulla base dell'analisi condotta il Gruppo di Stati indirizza 12 raccomandazioni all'Italia.

In relazione ai parlamentari, il GRECO raccomanda:

- i. di rafforzare il quadro di integrità per i parlamentari, anche attraverso (i) la formalizzazione del Codice di condotta nel regolamento interno della Camera dei Deputati; (ii) il suo ulteriore affinamento attraverso orientamenti dettagliati sulle sue disposizioni; e (iii) l'istituzione di un efficace regime di adempimento e responsabilità. Le stesse misure sono raccomandate per il Senato;
- ii. che (i) chiare e applicabili norme sul conflitto di interesse siano adottate per i parlamentari, anche attraverso una sistematizzazione del regime di ineleggibilità e incompatibilità (attualmente le norme esistenti risultano sparse); e (ii) il processo di verifica dell'ineleggibilità / incompatibilità sia ulteriormente semplificato e quindi eseguito in modo efficace e tempestivo;
- iii. di stabilire un insieme robusto di restrizioni in materia di donazioni, regali, ospitalità, favori e altri benefici per i parlamentari, e garantire che il sistema futuro sia facilmente comprensibile ed eseguibile;
- iv. che (i) sia effettuato uno studio al fine di identificare le restrizioni di fine impiego per i membri del Parlamento che potrebbero essere necessarie per evitare conflitti di interesse; e (ii) che restrizioni di fine impiego siano introdotte se necessario in tali casi;
- v. di sviluppare ulteriormente le norme applicabili in relazione al modo in cui i membri del Parlamento si relazionano con lobbisti e altre parti terze che cercano di influenzare il processo parlamentare, anche attraverso lo sviluppo

di orientamenti dettagliati sulla questione e assicurarne un monitoraggio e un'applicazione effettivi. Le stesse misure sono raccomandate per il Senato;

vi. che misure pratiche siano adottate per sostenere l'attuazione di chiare regole per l'integrità parlamentare, compreso lo sviluppo di attività di formazione ad hoc.

In relazione a giudici e pubblici ministeri, il GRECO raccomanda:

vii. che (i) sia sviluppata una politica deliberata per prevenire e individuare i rischi di corruzione e i conflitti di interesse nell'ambito della competenza fiscale; (ii) siano adottate misure appropriate al fine di migliorare la supervisione professionale e dell'integrità sui membri dei tribunali fiscali, tra l'altro, con l'introduzione di un sistema di valutazione periodica e formazione regolare anche per quanto riguarda questioni di etica, condotta attesa, prevenzione della corruzione e questioni connesse; (iii) sia stabilito un insieme di standard chiari o un codice di condotta professionale accompagnato da commenti esplicativi e/o esempi pratici;

viii. che (i) le autorità continuino nei loro sforzi per garantire l'efficienza del sistema di giustizia attraverso l'adozione tempestiva delle riforme previste in materia civile e penale, compresa la riforma del sistema di appello e dei termini di prescrizione; (ii) che sia effettuata un'analisi della situazione del bilancio e del personale nei tribunali e nelle procure, al fine di garantire che le risorse necessarie siano disponibili e utilizzate in modo efficiente in tutto il sistema giudiziario;

ix. che (i) sia sviluppato ulteriormente un codice etico giudiziario, che copra tutte le tipologie di magistrati, siano essi associati o meno, completato da commenti esplicativi e/o esempi pratici, tra cui orientamenti in materia di conflitti di interesse, regali, ecc.; (ii) sia assicurata la corretta applicazione delle regole di condotta attraverso un meccanismo di controllo efficace assieme ad una formazione regolare dedicata, forme di consulenza per giudici togati e giuridici onorari;

x. (i) che sia stabilita per legge una restrizione alla possibilità di detenere simultaneamente la carica di magistrato e quella di un membro del governo locale; e, più in generale, (ii) che la questione della attività politica dei magistrati sia affrontata in tutti i suoi aspetti a livello legislativo, dato il suo impatto sui principi fondamentali di indipendenza e imparzialità, sia reale e percepita, della magistratura;

xi. di rafforzare i seguiti dei formulari di dichiarazione finanziari depositati dai magistrati, in particolare, garantendo un controllo maggiormente approfondito delle dichiarazioni e, successivamente, sanzionare le violazioni individuate;

xii. che il ruolo di controllo del Consiglio superiore della magistratura sui programmi organizzativi di uffici dei pubblici ministeri sia rafforzato con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'obiettività nella gestione del caso.

Il Governo italiano dovrà fornire una relazione sulle misure adottate per implementare queste raccomandazioni del GRECO entro la fine di aprile 2018.

2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l'organismo responsabile per il monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul) da parte degli Stati che la hanno ratificata. Il primo incontro del Gruppo è avvenuto il 21 settembre 2015.

La funzione principale del GREVIO è quella di preparare e rendere pubblici dei rapporti di valutazione delle misure legislative e di altra natura adottate dalla parti per dare effetto alle disposizioni contenute nella Convenzione. Se necessario, in caso di violenze gravi e persistenti nell'ambito della Convenzione, il GREVIO può cominciare una procedura speciale di indagine. Può adottare anche raccomandazioni generali sui temi e sui principi della Convenzione.

Il GREVIO è attualmente composto da 10 membri (con l'aumentare del numero di ratifiche alla Convenzione di Istanbul potrà raggiungere fino a 15 membri) con competenza multidisciplinare in materia di diritti umani, eguaglianza di genere, violenza contro le donne, violenza domestica, o nell'assistenza alla protezione delle vittime. I primi membri sono stati eletti dal Comitato delle Parti della Convenzione il 4 maggio 2015. Tra questi figura l'esperta italiana Simona Lanzoni.

Nel corso del 2016, dopo aver ricevuto i rispettivi rapporti nazionali sullo stato di attuazione della Convenzioni di Istanbul, il GREVIO ha condotto le sue prime visite di valutazione in Austria e nel Principato di Monaco.

3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala la Sottocommissione per i diritti umani (Presidente: Pier Antonio Panzeri; altri membri italiani: Ignazio Corrao) all'interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Pier Antonio Panzeri).

Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Cécile Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri membri italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari giuridici (Vicepresidente: Laura Ferrara; altro membro italiano: Enrico Gasbarra); la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena Gentile), la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Damiano Zoffoli); la Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly Schlein); la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri italiani: Daniela Aiuto, Pina Picierno) e la Commissione petizioni, di cui si tratterà in seguito.

Nel 2016, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, è stato assegnato a Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar, attiviste yazide irachene.

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2016 contenenti specifici riferimenti all'Italia si ricordano: la risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Egitto, in particolare il caso di Giulio Regeni (P8_TA(2016)0084); la risoluzione legislativa del 15 settembre 2016 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (P8_TA(2016)0354); la risoluzione 1° dicembre 2016 sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti (P8_TA(2016)0476).

Commissione per le petizioni

Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai cittadini (diritto sancito dalla CDFUE all'art. 44, nonché artt. 24 e 227 TFUE) adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Membri italiani della Commissione sono Alberto Cirio, Andrea Cozzolino ed Eleonora Evi.

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans Timmermans, Primo Vice-Presidente incaricato alla qualità della legislazione, relazioni interistituzionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris Avramopoulos, Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne Thyssen, Commissaria per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori; Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; Vera Jourová, Commissaria per la giustizia, consumatori e parità di genere.

Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l'altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA).

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2016 (v. Parte I, 1.3.2).

Tra le azioni della Commissione intraprese nel 2016 aventi una particolare connessione con l'Italia, si ricorda che il 10 febbraio 2016 la Commissione ha presentato una relazione sui progressi compiuti in Grecia e in Italia nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione. La Commissione ha rilevato che dei sei punti di crisi individuati (hotspot) dalle autorità italiane (a Lampedusa, Pozzallo, Porto Empedocle/Villa Sikanìa, Trapani, Augusta e Taranto) solo due sono pienamente operativi (a Lampedusa e a Pozzallo). Per quanto riguarda la ricollocazione dall'Italia, la Commissione ha osservato come questa proceda a un ritmo di gran lunga inferiore a quello necessario per conseguire l'obiettivo previsto. Infine, a parere della Commissione, il sistema di accoglienza italiano è già largamente sufficiente per le esigenze del sistema d'asilo italiano. Vi sono invece evidenti e gravi lacune per quanto riguarda gli alloggi pre-allontanamento: sono infatti disponibili solo 420 posti rispetto ai 1.252 previsti dalla tabella di marcia sottoposta alla Commissione.

Sempre in relazione all'Agenda europea sulla migrazione, l'8 dicembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato l'ottava relazione su ricollocazione e reinsediamento. Per quanto concerne l'Italia, la Commissione rileva come al 6 dicembre 2016 siano state ricollocate complessivamente 1.950 persone, a fronte delle 34.953 previste. La Commissione nota inoltre come l'Italia si sia sforzata per rimuovere gli ostacoli concreti che impedivano di accelerare

la ricollocazione, quale ad esempio la mancata applicazione del regolamento Eurodac. Il tasso di rilevamento delle impronte digitali è ora prossimo al 100% dei cittadini di paesi terzi soggetti al rilevamento delle impronte che sono entrati irregolarmente nell'UE attraverso le frontiere esterne dell'Italia.

Il 28 giugno 2016 la Commissione ha altresì adottato il rapporto annuale sull'integrazione dei rom nel 2016. Per quanto concerne l'Italia, si rileva come il Paese abbia compiuto limitati progressi nel corso del 2015 circa l'attuazione gli impegni assunti nell'ambito del Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom. La principale criticità in questo senso risulta essere la mancanza di un orientamento e di un coordinamento strategici a livello nazionale. Secondo la Commissione, il superamento del sistema basato sui «campi» dovrebbe avvenire nell'ambito di un approccio integrato che abbia come obiettivo quello di affrontare simultaneamente le sfide nell'area dell'educazione, del lavoro e della salute. In tal senso, la Commissione auspica l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio.

Infine, il 30 novembre 2016, a seguito del terremoto che ha scosso il centro dell'Italia alla fine dell'agosto 2016 e nuovamente in ottobre, la Commissione ha annunciato l'erogazione di una prima tranche di aiuti dell'ammontare di 30 milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell'UE, proponendo altresì di finanziare totalmente le operazioni di ricostruzione nell'ambito di programmi dei fondi strutturali.

3.3. Consiglio dell'Unione Europea

Al suo interno sono attivi il Gruppo di lavoro «Diritti umani» (COHOM), il Gruppo di lavoro «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP), il Gruppo di lavoro «Asilo» e il Gruppo di lavoro «Diritto internazionale pubblico», all'interno del quale opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale.

Tra gli atti del Consiglio adottati nel 2016 contenenti specifici riferimenti all'Italia si ricordano la decisione del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.

3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha dato valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più essenziale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice e Vicepresidente, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGUE, nel 2016 l'Italia si posiziona al secondo posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di fronte alla Corte (62 su 453), preceduta solo dalla Germania.

Per una selezione della giurisprudenza della CGUE riguardante l'Italia nell'anno 2016, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. Da novembre 2014 ricopre l'incarico di Alto Rappresentante Federica Mogherini.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2016.

3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell'UE con decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti per la politica dell'UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. Nominato il 1 settembre 2012, il primo a ricoprire tale incarico è il greco Stavros Lambrinidis. Il suo mandato è stato prorogato fino al 28 febbraio 2019.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2016.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 16 dicembre 2015 è direttore dell'Agenzia Michael O'Flaherty (Irlanda). Dal luglio 2015, siede nel Management Board della FRA per l'Italia Filippo di Robilant.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei diversi Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. A tale riguardo, di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso del 2016 alla cui presentazione fanno seguito alcune considerazioni relative agli elementi più significativi emersi in relazione all'Italia:

Sfide per il raggiungimento della parità per le persone LGBT in ambito professionale (marzo 2016): secondo il rapporto, i diritti fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) spesso non sono rispettati in tutta l'UE. I funzionari pubblici e altri professionisti in materia di istruzione,

sanità e applicazione delle leggi hanno il compito di garantire che i diritti fondamentali di tutti siano tutelati e promossi. Il rapporto esamina le difficoltà incontrate da questi agenti nel proprio lavoro. Basandosi su ampie interviste in 19 stati membri dell'UE, tra cui l'Italia, il rapporto prende in esame le loro opinioni ed esperienze, individuando ostacoli persistenti, come ad esempio la percezione dell'omosessualità come una condizione patologica, e le tendenze incoraggianti, tra cui un notevole impegno per migliorare la situazione.

Secondo quanto riportato, l'Italia è tra i Paesi in cui i funzionari pubblici ritengono che le principali barriere all'effettiva attuazione delle norme e delle politiche in materia di parità siano un clima sociale avverso, forme di opposizione politica, nonché una disparità di approcci regionali. Secondo quanto riportato dagli intervistati, inoltre, in Italia molti operatori sanitari considerano ancora l'omosessualità come una condizione patologica. Secondo i professionisti dell'educazione italiani, infine, mentre la situazione delle persone LGBT è complessivamente migliorata, le molestie a danno di giovani LGBT a scuola, quali molestie verbali, cyber-bullismo e violenza fisica, persistono.

Accesso alla giustizia per le vittime dei reati generati dall'odio: la prospettiva degli esperti sul campo (aprile 2016): secondo quanto riportato, la maggior parte dei reati generati dall'odio, siano essi perpetrati nei confronti di persone rom, LGBT o membri della comunità musulmana o ebraica, non viene segnalata e, pertanto, rimane invisibile, non viene perseguita e spesso lascia le vittime senza giustizia per le sofferenze subite. L'obiettivo del rapporto è dunque quello di aiutare gli Stati membri dell'UE a incoraggiare e sostenere le vittime a denunciare le proprie esperienze, da un lato, e a migliorare l'operato della polizia e della magistratura nella gestione dei reati generati dall'odio, dall'altro lato, contribuendo in tal modo a garantire l'accesso alla giustizia per tutte le vittime.

In Italia, così come in molti altri Stati membri, i discorsi d'odio da parte di politici costituiscono un problema rilevante in quanto sono in grado di avere un impatto significativo sul clima sociale. Spesso, inoltre, tali manifestazioni di odio rimangono impuniti in quanto solo raramente ad esse fanno seguito procedimenti penali. Secondo quanto rilevato, in Italia il gruppo maggiormente esposto ai discorsi d'odio è costituito dai rom e sinti. L'Italia, rileva il rapporto, si è dotata di sistemi e piattaforme online per la ricezione di segnalazioni di crimini d'odio o di episodi di discriminazione. Trattasi, in particolare, del sistema previsto dall'OSCAD (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) e la piattaforma UNAR (Ufficio nazionale anti-discriminazioni razziali).

Detenzione e misure alternative: questioni di diritti fondamentali nelle procedure di trasferimento transfrontaliero tra Paesi UE (novembre 2016): il rapporto approfondisce le questioni legate alla detenzione e agli strumenti alternativi negli Stati membri facendo il punto sull'attuazione del pacchetto di atti adottati dall'UE in quest'ambito: la decisione quadro 2008/909 sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, la n. 2009/829 sull'applicazione tra gli Stati membri del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare e la n.

2008/947 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

Secondo i dati presentati nel rapporto, in Italia ci sono 108 detenuti per 100 posti disponibili (media UE 95); il costo giornaliero pro capite per detenuto è di 130 euro (media UE 95 euro). In materia di custodia cautelare l'Italia ha il numero più alto di detenuti, superando di molto la media UE, mentre il numero di detenuti provenienti da altri Stati membri è 3.828. Rispetto a questi ultimi, alcune criticità emergono rispetto al rispetto del diritto all'interprete e al diritto alla difesa durante le procedure di trasferimento.

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e previsto dagli artt. 24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Ricopre tale carica Emily O'Reilly, già Difensore civico nazionale della Repubblica d'Irlanda.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2015 (pubblicata il 3 maggio 2016), nell'arco temporale considerato l'Ufficio ha ricevuto 2.077 denunce, di cui 105 provenienti dall'Italia. Sempre nel 2015 esso ha avviato 261 indagini (di cui 22 per denunce provenienti dall'Italia), completandone nel complesso 277. Nello stesso anno, 12 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indipendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, l'attuale Garante è Giovanni Buttarelli, già segretario generale del Garante per la privacy italiano.

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Attraverso un approccio alla sicurezza multidimensionale, l'OSCE (57 Stati partecipanti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi specifici si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR), l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali, il Rappresentante sulla libertà dei media e il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Dal 1° luglio 2011 ricopre la carica di Segretario generale dell'OSCE Lamberto Zannier, diplomatico italiano.

Il Capo della missione italiana presso l'OSCE è l'Amb. Alessandro Azzoni. All'Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. Capo della delegazione parlamentare è Paolo Romani. Gli altri 12 parlamentari italiani sono: Marietta Tidei (rapporteur del secondo comitato), Ferdinando Aiello, Luigi Compagna, Cristina De Pietro, Sergio Divina, Emma Fattorini, Federico Fauttilli, Claudio Fava, Francesco Monaco, Guglielmo Picchi (Vicepresidente del primo comitato), Emanuele Scagliusi e Francesco Scalia. A partire dal 1° gennaio 2016, il funzionario italiano Roberto Montella è il nuovo Segretario Generale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE.

L'Italia è fra i principali contribuenti dell'OSCE. Nel 2015 (ultimi dati disponibili), il contributo italiano al bilancio è stato di poco meno di 15 milioni di euro (10,4% circa del bilancio complessivo), pari a quelli di Francia e Regno Unito, inferiore solo al contributo della Germania (11%). L'Italia ha anche contribuito al 2,4% delle spese extra budgettarie con un impegno pari a circa 600.000 euro, posizionandosi al nono posto. Nel 2015, sono 57 i funzionari italiani impegnati nel Segretariato e nelle istituzioni OSCE.

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

L'ODIHR è la principale istituzione dell'OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Dal 1° luglio 2014 Michael Georg Link (Germania) è il Direttore dell'Ufficio.

Nel corso del 2016, l'ODIHR ha rinnovato per i prossimi due anni il panel di esperti indipendenti sul tema della libertà di religione e di credo tra i quali figura anche un esperto italiano, Marco Venturi. Il panel ha la funzione di

discutere le sfide e le opportunità per avanzare il tale diritto nell'intera regione dell'OSCE. Non si registrano altre attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia nel corso dell'anno in esame.

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali è l'istituzione che si occupa di individuare e, per quanto possibile, scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei conflitti, l'Alto Commissario può altresì promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. Si è concluso nel 2016 il mandato del quarto Alto Commissario, Astrid Thors (Finlandia), in carica dal 2013.

Nel corso dell'anno in esame non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parte dell'OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media svolge anche la funzione di strumento di prevenzione in casi di violazione della libertà di espressione prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti all'attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 tale posizione è ricoperta da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina).

Come negli anni precedenti (v. *Annuario 2016*, p. 162; *Annuario 2015*, p. 180), anche nel corso del 2016, l'attenzione della Rappresentante OSCE si è concentrata sulla questione della diffamazione a mezzo stampa in Italia. In particolare in un comunicato del 26 maggio, Dunja Mijatovic ha sollecitato il Senato italiano a considerare alla luce dei suoi effetti sulla libertà di espressione la legislazione in discussione (il cosiddetto «d.d.l. diffamazione» S.1119b), che aumenterebbe la massima pena da sei a nove anni di carcere per chi diffama criminalmente funzionari eletti e giudici. Secondo la Rappresentante speciale, che da anni sostiene e incoraggia la totale depenalizzazione per reati di diffamazione nella regione OSCE, l'adozione di questa misura sarebbe deleteria, perché le sentenze di incarcerazione sono una pena sproporzionata per tali tipi di reato. Inoltre, aumentare la pena crea conseguenze negative sul giornalismo investigativo. Le leggi sulla diffamazione non dovrebbero essere strumenti per i politici e per chi si trova in una posizione di autorità per silenziare le voci critiche, e le personalità pubbliche dovrebbero sottoporsi ad un più alto grado di scrutinio e di critica per via del loro ruolo pubblico. Dopo aver ricevuto informazioni circa l'intenzione del Parlamento di rimuovere questa misura volta all'inasprimento della pena, la Rappresentante si è espressa positivamente, indicando quest'ultima decisione come un passo nella giusta direzione.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Da settembre 2014, il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore è ricoperto da Madina Jarbussynova (Kazakistan).

L'ultima visita ufficiale del Rappresentante speciale in Italia è avvenuta nell'estate del 2013. Il relativo rapporto è stato pubblicato nel luglio 2014 (v. *Annuario 2014*, p. 194). Nel corso del 2016, il Rappresentante speciale ha pubblicato il rapporto 2016 dell'indagine sugli sforzi per attuare gli impegni e le azioni raccomandate dall'OSCE per contrastare la tratta di esseri umani. L'indagine, promossa nel 2015, ha avuto lo scopo di ottenere una visione di insieme su questi temi nella regione OSCE. L'indagine serve come punto di riferimento per misurare i progressi nei prossimi quattro anni, quando l'indagine sarà ripetuta. I dati dell'indagine relativi alla situazione della lotta alla tratta in Italia sono stati forniti dalle autorità italiane e da sei ONG competenti in materia e hanno contribuito, assieme a quelli raccolti negli altri 56 Paesi partecipanti dell'OSCE a definire una serie di raccomandazioni in materia per il contrasto alla tratta in questa regione.

5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. In connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l'obbligo di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni.

A tale riguardo, nel corso del 2016 l'Italia ha presentato il rapporto annuale previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali (19 maggio 2016); il rapporto annuale previsto ai sensi dell'art. 7 della Convenzione contro le mine anti-persona; il rapporto richiesto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e del Protocollo sui residuati bellici richiesto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (marzo 2016); il rapporto annuale previsto dal Trattato sul commercio delle armi (31 maggio 2016).

Per la sua attinenza al tema, si segnala l'adozione avvenuta nel 2016 del III Piano d'azione nazionale per il periodo 2016-2019 in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) (v., in questa Parte, 1.3.1).

5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali

Nel corso del 2016 è stata adottata la legge 21 luglio 2016, n. 45, legge-quadro intesa a disciplinare le modalità di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. La novella legislativa, da lungo attesa per dare organicità ad una materia finora regolata da decretazione d'urgenza, si distingue in positivo per alcuni slanci di sinergismo tra diritto interno e diritto internazionale. In primo luogo, per la esplicita e cristallina definizione del quadro normativo entro il quale la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei corpi civili di pace italiani nell'ambito di missioni internazionali si può dispiegare. L'articolo 1, primo comma, della legge, infatti, stabilisce

che questa è consentita solamente a condizione che avvenga «nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale». Altro elemento da sottolineare è l'incardinamento tra i principi generali della legge dell'obiettivo di valorizzare la partecipazione delle donne e l'approccio di genere, così come previsto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 2000, e le risoluzioni successive, nonché dal relativo Piano d'azione nazionale 2014-2016. Da rilevare, infine, quanto previsto dalla legge relativamente alla disciplina penale applicabile al personale coinvolto in missioni internazionali. Se da un lato, infatti, viene richiamata l'applicabilità del codice penale militare di pace, pur mantenendo la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del codice penale militare di guerra, la norma stabilisce che nell'ambito delle missioni internazionali sono sempre perseguibili i crimini di competenza della Corte penale internazionale ovvero il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.

Nel 2016, con decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, successivamente convertito in legge 14 luglio 2016, n. 131, l'Italia ha finanziato la proroga ha finanziato il proseguimento della partecipazione di personale militare e civile alle missioni internazionali.

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2016.

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Asia	Personale militare alle attività della Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh
Afghanistan	Partecipazione di personale militare alla missione Resolute Support Mission (RSM) (NATO) EUROPOL AFGHANISTAN (componente militare e di polizia)
Albania	Programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
Bosnia-Erzegovina	Missione dell'Unione Europea denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU) (personale militare)
Cipro	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) (personale militare)
Emirati Arabi Uniti/ Bahrein/ Qatar/Tampa, USA	Impiego di personale militare per esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia
Kosovo/Balcani	Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo (personale militare, di polizia, della magistratura), United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) (personale di polizia)
Kosovo/Balcani	Operazione Joint Enterprise (NATO) (personale militare)

Paese/area geografica di intervento	Missione e attività dell'Italia
Libano	Contingente militare nell'ambito della missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), che comprende impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, nonché attività di addestramento delle Forze armate libanesi
Mali	Partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione Europea denominate EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali
	Partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali, denominata United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
Mediterraneo	Partecipazione di personale militare alla Missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour (NATO)
	Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED operazione SOPHIA
Niger	Partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea denominata EUCAP Sahel Niger
Palestina	Partecipazione di personale militare alla missione Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), nonché impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze di sicurezza palestinesi
	Partecipazione di personale di polizia e della magistratura alla missione denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
Palestina/Egitto	Partecipazione di personale militare alla missione dell'UE denominata Resolute Support Mission (RSM European Union Border Assistance Mission in Rafah) (EUBAM Rafah)
Somalia/Oceano indiano	Partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea per il contrasto della pirateria denominata Atalanta
	Partecipazione di personale militare alle missioni EUTM Somalia e EUCAP Nestor e alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze di polizia somale e gibutiane
Uganda	Impiego di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri in qualità di Police Advisor presso l'Uganda Police Force

PARTE IV - GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana

In questa sezione si presenta una panoramica della giurisprudenza delle corti italiane nel 2016 per mettervi in rilievo il tema dei diritti umani. L'attenzione è stata posta soprattutto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L'intento non è di compiere una disanima esaustiva, ma di richiamare e segnalare gli orientamenti e le nuove aperture che si sono registrate nel 2016 nella prassi giudiziaria del Paese con riguardo alle norme sui diritti umani, con particolare riferimento a quelle che trovano riscontro nella normativa internazionale.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea

1.1.1. Rilevanza in Italia della giurisprudenza della CtEDU

L'ordinamento italiano ha l'obbligo di ottemperare alle decisioni della CtEDU (art. 46 CEDU). In connessione con tale impegno è stata richiesta in alcuni casi la revocazione di sentenze interne definitive che risultino in radicale contrasto con principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della CtEDU. Il tema è stato trattato in Cassazione civile, sez. I, sent. 30 giugno 2016, n. 13435 – su cui v. anche oltre, al paragrafo 1.11. La sentenza revoca una precedente decisione della Cassazione fondandosi, tra le altre cose, sulla costante giurisprudenza della CtEDU in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità. Circa l'efficacia per l'ordinamento interno delle sentenze della CtEDU, la Cassazione nota che esse, «sebbene formalmente limitate al caso deciso, sono suscettibili di fornire delle linee-guida per [i casi] a venire, quando la violazione riscontrata sia stata commessa o in forza di una disposizione interna generale ed astratta o a fronte di una situazione fattuale ripetibile». In questo *obiter dictum* la Suprema corte sembra riprendere quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza 49/2015, secondo la quale il carattere vincolante delle decisioni della CtEDU rileva quando un giudice italiano deve pronunciarsi sullo stesso caso deciso dalla Corte internazionale nonché quando quest'ultima adotta un «sentenza pilota» (v. *Annuario 2016*, p. 172).

1.1.2. Ne *bis in idem* come principio di diritto dell'UE

La Cassazione civile (sez. II, ord. 13 ottobre 2016, n. 20675 e 15 novembre 2016, n. 23232) solleva una questione pregiudiziale dinnanzi alla CGUE in relazione ad una norma che è di diritto dell'UE ma che corrisponde anche

ad un principio sancito dalla CEDU. Si tratta della regola del *ne bis in idem*, ossia il divieto di sottoporre a giudizio lo stesso fatto che è già stato oggetto di una sentenza definitiva, principio che si applica a tutti i procedimenti di tipo penale secondo quanto dispongono, tra gli altri, l'art. 4 Protocollo VII CEDU e l'art. 50 CDFUE. La questione è sollevata in connessione con dei ricorsi sollevati da persone e società che erano state processate in sede penale per aver commesso i reati di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (puniti dagli articoli 184 e 185 del d.lgs. 24 febbraio 1998, Testo unico sulla finanza – TUF) in relazione ad operazioni su una società quotata in borsa. Contro gli stessi soggetti e per gli stessi fatti la Commissione nazionale per la finanza e la borsa (CONSOB) aveva chiesto l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 187-*bis* TUF. Secondo i ricorrenti, la duplicazione della sanzione penale e di quella amministrativa resa possibile dalla normativa italiana costituisce violazione del principio del *ne bis in idem*, anche tenendo conto della potenziale durezza della sanzione amministrativa prevista, paragonabile ad una sanzione penale. Su un tema simile si era già pronunciata anche la CtEDU nella sentenza *Grande Stevens c. Italia* del 2014 (v. *Annuario 2015*, pp. 242-243). La CtEDU, condannando l'Italia, aveva riscontrato un problema generale di incompatibilità del sistema sanzionatorio previsto per i reati di *market abuse* previsti dal TUF con il principio del *ne bis in idem*. In relazione a questa sentenza della CtEDU si veda anche la decisione della Corte costituzionale, *infra*, paragrafo 1.13.1. Con le ordinanze in questione, la Corte di cassazione rileva che, dal momento che la prevenzione e repressione degli abusi nel mercato finanziario rientra tra le materie di competenza del diritto dell'UE, i dubbi sulla legittimità della normativa italiana (introdotta in sede di trasposizione di una direttiva comunitaria) vanno risolti facendo riferimento al parametro dell'art. 50 CDFUE, oltre che a quello dell'art. 4 Protocollo VII CEDU. La norma di diritto dell'UE, pur riproducendo i contenuti di quella del Protocollo CEDU, si presta ad un'interpretazione peculiare, in particolare in considerazione della finalità di garantire l'effettiva attuazione degli obiettivi dell'UE. Alcune sentenze della CGUE hanno infatti ritenuto legittimo per gli Stati, allo scopo di garantire la precisa applicazione della normativa dell'UE, colpire determinate condotte con una sanzione «doppia», tributaria e successivamente penale (causa C-617/10, *Fransson*, 26 febbraio 2013). Si giustifica pertanto la proposta di una pronuncia pregiudiziale alla CGUE. Se quest'ultima dovesse riscontrare un'incompatibilità tra il regime sanzionatorio italiano che prevede il doppio binario sanzionatorio, penale e amministrativo, e il diritto dell'UE, che afferma il *ne bis in idem*, la conseguenza sarebbe l'immediata disapplicazione delle norme italiane.

1.1.3. Diritti umani e CDFUE

La Cassazione ha affrontato alcune questioni che, secondo i ricorrenti, si prestavano ad essere sottoposte ad un previo giudizio della CGUE in quanto ipoteticamente relativi a diritti umani protetti dalla CDFUE, oltre che dalla CEDU. L'esempio è dato dalla serie di decisioni della Cassazione sulle domande avanzate da alcuni dipendenti pubblici in merito alla retribuzione straordinaria loro dovuta per aver lavorato in giornate festive. Una legge del 2005 aveva imposto una interpretazione autentica (e quindi con effetto retroattivo) di alcune disposizioni risalenti che avevano ammesso trattamenti straordinari

per impiegati pubblici che per ragioni di servizio avevano lavorato in giornate festive coincidenti con una domenica. Dal 2005 la misura – in linea con quanto vale per il settore privato – non è più praticabile e il trattamento retributivo maggiorato non trova applicazione. Restava però il problema di chiarire come trattare situazioni verificatesi prima del 2005. La Corte costituzionale (sentenza 150/2015) aveva escluso l'incostituzionalità della norma di interpretazione autentica, anche tenendo conto dei suoi effetti retroattivi. Ora alla Cassazione è stata sottoposta analoga questione sotto il profilo del possibile contrasto tra la norma di pretesa interpretazione autentica e l'art. 6 CEDU (equo processo) proprio per il suo carattere retroattivo (che implica ingerenza del potere legislativo su quello giurisdizionale) e, in ragione della contiguità tra norme della CEDU e norme della CDFUE, per contrasto con il diritto dell'UE. La Cassazione però dichiara non esservi ragione per sollevare la questione di costituzionalità, in quanto il punto era già stato chiarito nella sentenza del 2015; e ritiene che, non essendo la materia del pubblico impiego rientrante tra quelle su cui abbia competenza il diritto dell'UE, e non essendo ancora l'UE parte della CEDU, la strada del ricorso pregiudiziale alla CGUE (art. 267 TFUE) non è percorribile (Cassazione civile, sez. lav., sent. 7 marzo 2016, n. 4433, e varie altre tra cui sent. 11 aprile 2016, n. 7029).

1.2. Dignità della persona: principi di biodiritto; immunità degli Stati esteri e crimini contro l'umanità

1.2.1. Biotestamento: incompetenza Regioni a legiferare in merito

Con la sentenza 262 del 14 dicembre 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (n. 4 del 13 marzo 2015 e n. 16 del 10 luglio 2015) relative all'istituzione di un registro regionale destinato a raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario, nonché le eventuali disposizioni di volontà in merito alla donazione di organi e tessuti *post mortem*.

Secondo la Corte costituzionale, tali normative regionali sono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117(2), lett. m Cost. In particolare, sottolinea la Consulta, «data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione».

1.2.2. Divieto assoluto di ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni

La disciplina relativa al divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni residuati da procedimenti di procreazione medicalmente assistita, non finalizzata alla tutela dell'embrione stesso, è il risultato di una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi al sindacato della Corte costituzionale. E' per questa ragione che, con la sentenza n. 84 del 13 aprile 2016, la Consulta ha dichiarato inammissi-

bile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3 della l. 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita).

1.2.3. Maternità surrogata

Con un'importante decisione destinata a orientare le corti di merito, la Cassazione (sez. unite, sent. 30 settembre 2016, n. 19599) ha affrontato il caso di una coppia di donne, di cui una cittadina spagnola, che, sposatesi in Spagna, risultavano entrambe madri del figlio avuto tramite una procedura di procreazione assistita: più specificamente, la cittadina italiana era la madre genetica (donatrice dell'ovulo), la donna cittadina spagnola aveva portato avanti la gravidanza e partorito. La coppia aveva chiesto la trascrizione dell'atto di nascita del figlio come figlio appunto di entrambe (due madri), conformemente a quanto dichiarato nell'atto di nascita regolarmente formato in Spagna. Il Comune di Torino aveva rigettato la richiesta in quanto contraria ad un principio di ordine pubblico dell'ordinamento italiano, secondo il quale la madre è solo colei che ha partorito il figlio. La posizione era stata confermata dal tribunale, ma ribaltata dalla sentenza d'appello, la quale inquadrava il caso come una normale procedura di riconoscimento degli effetti in Italia di un atto prodotto all'estero su materia rientrante tra quelle regolate dalla legge straniera, avendo il bambino cittadinanza spagnola (quella italiana essendo condizionata appunto dal riconoscimento del suo stato di figlio anche della madre genetica). L'impugnazione davanti alla Corte di cassazione contesta tuttavia che l'atto di stato civile validamente formato all'estero possa produrre effetti in Italia se è contrario all'ordine pubblico italiano. Le sezioni unite della Cassazione si sono pertanto espresse sull'attualità della nozione di «ordine pubblico nazionale». Secondo la Corte, si è assistito nel corso dei decenni ad un «progressivo e condivisibile allentamento del livello di guardia tradizionalmente opposto dall'ordinamento nazionale all'ingresso di norme, istituti giuridici e valori estranei», con la conseguenza che sulla nozione di «ordine pubblico nazionale» prevale ora il concetto di «ordine pubblico internazionale», «da intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico, ma ispirati ad esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo comuni ai diversi ordinamenti e collocati a un livello sovraordinato rispetto alla legislazione ordinaria». Pertanto, secondo le sezioni unite, «il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero [...], a norma della [legislazione italiana di diritto internazionale privato] deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché dalla CEDU». Nel caso specifico, questi principi impongono di dare un peso prevalente, in particolare, al superiore interesse del bambino a vedere riconosciuta nel modo più ampio possibile la propria identità personale e sociale. Rigettare la trascrizione dell'atto di nascita in Italia, e quindi impedire che il bambino in Italia possa essere identificato come figlio della donna che è sua madre genetica (e madre

a tutti gli effetti in Spagna), nonché che possa ottenere la cittadinanza italiana, configurerebbe un trattamento discriminatorio inflitto al figlio per comportamenti illeciti (secondo le norme italiane che escludono la fecondazione eterologa con «utero in affitto») ascrivibili a soggetti altri (i genitori). La prevalenza dell'interesse del bambino è data rispetto ad altri principi rilevanti in questa vicenda, dalla circostanza che, secondo la Corte, quello che si è verificato è una forma atipica di maternità surrogata, in quanto la donna che ha partorito non è estranea alla coppia e non ha certo agito per finalità di lucro, bensì in ragione di un comune progetto di maternità. Quanto al principio per cui, nel diritto italiano, la madre è colei che ha partorito (art. 269(3) cod. civ., questo «non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale» da rendere impossibile la trascrizione dell'atto di nascita straniero che lo contraddica. Il ricorso è dunque rigettato e la legittimità della trascrizione confermata.

Un caso di maternità surrogata in senso proprio è quello che si è trovata a trattare la Corte d'appello di Milano (ord. 25 luglio 2016): una coppia eterosessuale aveva «commissionato» la gestazione e il parto di un bambino ad una donna in India (dove questa pratica non è illegale) e proceduto al riconoscimento del bambino come loro figlio naturale, mentre invece si trattava del figlio genetico dell'uomo e di una donatrice anonima. Su richiesta del curatore del bambino, si provvedeva quindi alla cancellazione della menzione della donna come madre del bambino dal certificato di nascita di quest'ultimo, così come trascritto in Italia. Il bambino a questo punto risulta soltanto figlio naturale dell'uomo e totalmente estraneo, secondo la legge italiana, alla madre intenzionale. La madre contesta tale misura, facendo valere i principi del migliore interesse del minore d'età – al quale peraltro il giudice non manca di opporre il principio di tutela della dignità della persona, alla cui difesa presiede il divieto assoluto stabilito dalle legge italiana della pratica del cosiddetto «utero in affitto», tanto più in presenza di circostanze quali quelle, ammesse dalla coppia, che si erano verificate nel caso in questione, ossia l'acquisto vero e proprio della «prestazione» consistente nel portare a termine la gravidanza e nel partorire un figlio di soggetti del tutto estranei. Il giudice tuttavia sospende la decisione, ravvisando un dubbio di costituzionalità in merito all'art. 263 cod. civ. (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità), in quanto la norma, anche alla luce di precedenti pronunce della Corte costituzionale, non consente in alcun modo di temperare il principio di far corrispondere perfettamente il dato giuridico a quello fattuale con la considerazione del miglior interesse del bambino. Secondo il giudice, suscita infatti dubbi di costituzionalità non infondati una norma «che non prevede, e non consente nella sua univoca interpretazione, di valutare il concreto interesse del minore a mantenere, o a perdere, l'identità relazionale e lo status di una riconosciuta filiazione materna».

Con sentenza 236/2016, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., il quadro edittale (reclusione da cinque a quindici anni) previsto per il delitto di cui all'art. 567(2) del codice penale, che sanziona l'alterazione dello stato civile di un neonato realizzato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità. La vicenda trae origine da un caso di maternità surrogata a cui aveva fatto seguito un procedimento penale a carico di due aspiranti genitori, accusati di avere alterato lo stato civile della bambina concepita con la menzionata procedura, dichiarando falsamente nell'atto di nascita che la piccola era nata dalla loro unione naturale. Accogliendo in parte i rilievi del giudice rimettente, la Corte costituzionale ritiene che la particolare asprezza della risposta sanzionatoria della norma censurata leda sia il principio di proporzionalità della pena – e del conseguente sacrificio dei diritti fondamentali da questa causato – rispetto all'importanza del fine perseguito attraverso l'incriminazione, sia quello

della finalità rieducativa della pena. Al delitto in questione si deve quindi applicare la cornice edittale più mite (reclusione da tre a dieci anni) prevista per l'altra fattispecie di alterazione dello stato di famiglia del neonato, commessa mediante sua sostituzione, di cui all'art. 567(1) cod. penale.

1.2.4. Condizione di transgenere

La sentenza della Corte costituzionale 221/2015 e le pronunce della Corte di cassazione in materie analoghe (v. *Annuario 2016*, pp. 177-178) hanno trovato eco nel 2016 in alcune decisioni dei giudici territoriali. Il tribunale di Catania (sez. I, sent. 18 novembre 2016, n. 5662), per esempio, ordina che l'ufficiale di stato civile rettifichi l'attribuzione di sesso negli atti riguardanti il ricorrente, che deve essere considerato a tutti gli effetti legali come uomo nonostante non si sia sottoposto alle procedure di riattribuzione chirurgica del sesso, essendo la via chirurgica soltanto una delle strade percorribili per l'adeguamento dei caratteri sessuali al genere con il quale l'individuo si identifica, ed essendo da considerarsi prioritario il benessere psicofisico della persona, che dipende anche dalla coerente registrazione del dato anagrafico. In un altro caso, il giudice autorizza sia la procedura chirurgica di riassegnazione del sesso da maschile a femminile ad un individuo transessuale, sia con lo stesso provvedimento, la rettifica delle indicazioni relative al sesso e al nome (da maschile a femminile) sui documenti anagrafici dell'interessato (Tribunale di Bari, sez. I, sent. 11 ottobre 2016, n. 5079).

1.2.5. Immunità dello Stato e crimini internazionali contro la dignità della persona

Anche nel 2016 le corti italiane hanno dato seguito al *dictum* della Corte costituzionale del 2014 che ha dichiarato la incompatibilità tra il principio dell'assoluta immunità degli Stati esteri di fronte ai tribunali italiani, compreso in relazione a casi di responsabilità per violazione di norme per la repressione dei crimini internazionali, e alcuni principi irrinunciabili della Costituzione, in particolare riferiti agli articoli 2 e 24 Cost. (sentenza 238/2014 – v. *Annuario 2015*, pp. 187-188 e *Annuario 2016*, pp. 173-174). La Corte di cassazione (sezioni unite, sent. 29 luglio 2016, n. 15812) conclude infatti che la sentenza del giudice di Bergamo che, secondo quanto prescriveva la l. 5/2013, aveva rigettato la domanda di risarcimento rivolta verso la Repubblica federale di Germania, deve essere cassata. Venuto meno l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che riconosceva l'immunità dello Stato, non resta che affermare la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie proposte da quanti erano stati vittime di lavoro forzato come crimine internazionale durante la seconda guerra mondiale.

1.3. Diritti associativi e politici; libertà di stampa

1.3.1. Cittadinanza italiana

La Corte di cassazione (sez. I, sent. 3 novembre 2016, n. 22271) ha trattato il caso di una cittadina australiana e del figlio i quali avevano chiesto il riconoscimento della cit-

tadinanza italiana trattandosi, nel caso della donna, di persona che aveva acquistato per matrimonio la cittadinanza italiana nel periodo della presenza italiana dei territori poi ceduti alla Jugoslavia con il trattato di pace di Parigi del 1947; aveva optato per la cittadinanza italiana nel 1951 e vi aveva poi implicitamente rinunciato in seguito all'acquisto della cittadinanza australiana nel 1957. La legge 8 marzo 2006, n. 124, introducendo gli art. 17-*bis* e -*ter* della legge sulla cittadinanza (n. 91/1992), ha consentito alle persone che erano cittadine italiane residenti nei territori poi passati all'ex Jugoslavia e ai loro discendenti che ancora, pur residenti nei territori dell'ex Jugoslavia, condividano lingua e cultura italiana, di ottenere la cittadinanza dello Stato a certe condizioni. I giudici territoriali avevano escluso l'applicabilità di queste disposizioni ai ricorrenti, visto che la loro situazione di cittadini australiani residenti in Australia non rientrava in alcun modo nella fattispecie inquadrata dalla normativa citata. La Cassazione tuttavia rileva che, contrariamente a quanto le corti avevano ritenuto, l'acquisto nel 1957 della cittadinanza australiana, che in base alla legislazione allora vigente in quel Paese comportava la cessazione della precedente cittadinanza dell'individuo così naturalizzato, non poteva aver comportato la perdita della cittadinanza italiana né secondo il disposto della normativa allora vigente (l. 555/1912) né, a maggior ragione, alla luce della legge 91/1992 oggi in vigore. Quest'ultima infatti non esclude affatto la doppia cittadinanza per il cittadino italiano; la prima, da canto suo, prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per chi ne acquisiva un'altra solo se l'acquisto della nuova cittadinanza era avvenuto spontaneamente ed era seguito da un atto di rinuncia alla cittadinanza italiana. Nel caso in questione, la perdita della cittadinanza italiana sarebbe avvenuta non per scelta, ma come conseguenza, non voluta dall'interessata ma imposta dalla normativa dello Stato, della cittadinanza australiana. L'acquisto della cittadinanza australiana risultava indispensabile per accedere ai più elementari diritti e servizi e quindi imprescindibile per la permanenza in quello Stato. Il diritto ad una cittadinanza, peraltro, deve intendersi come diritto fondamentale il cui venir meno non può prescindere da una manifestazione espressa di rinuncia. In conclusione, la Corte di cassazione conclude che la donna non aveva mai perso la cittadinanza italiana e che quindi anche suo figlio doveva ritenersi cittadino italiano in quanto figlio di madre italiana.

1.3.2. Libertà di stampa e segreto giudiziale

La Cassazione ha confermato l'interpretazione del reato di cui all'art. 684 cod. penale come esclusivamente finalizzato a proteggere il corretto andamento del processo penale e non come forma di protezione della privacy individuale. L'art. 684 cod. penale punisce con l'arresto o con l'ammenda chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione. Un importante quotidiano, e poi un libro pubblicato da un altro giornalista, aveva reso note, rielaborandole, delle informazioni tratte dai documenti di un processo contro Mediaset circa l'acquisto di diritti televisivi, e l'azienda riteneva che ciò comportasse una violazione anche del diritto di privacy delle persone legate alla proprietà di Mediaset menzionate negli atti resi noti. I giudizi di merito avevano peraltro escluso che Mediaset fosse legittimata a sollevare una questione riguardante l'art. 684 e che non vi fossero danni da risarcire sotto il profilo della violazione della privacy. La Suprema corte conferma tale impostazione. L'art. 684 cod. penale mira a non compromettere il buon andamento del processo penale nella delicata fase di acquisizione della prova e a salvaguardare la neutralità psicologica del giudicante; per questo proibisce

in modo assoluto, anche ai giornalisti, la pubblicazione di notizie coperte da segreto istruttorio, ma rende possibile la diffusione di informazioni – ma solo in forma riassuntiva e senza pubblicazione dei testi – relative ad una causa dopo che i dati sono stati portati alla conoscenza degli imputati e usati in dibattimento. Dalla ipotetica violazione dell'art. 684 non deriva quindi automaticamente un obbligo di risarcimento per violazione della privacy o della reputazione delle persone menzionate negli atti processuali – il danno va eventualmente provato in forma specifica, altrimenti si giungerebbe ad una eccessiva compressione della libertà di informazione e del diritto ad essere informati (Cassazione civile, sez. unite, sent. 25 febbraio 2016, n. 3727).

1.3.3. Ineleggibilità a cariche pubbliche delle persone condannate [legge Severino]

Con sentenza 276/2016 la Corte costituzionale ha giudicato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Bari, dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Messina in riferimento ad alcune disposizioni contenute nella cosiddetta «legge Severino» (d.lgs. 235/2012) in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Le questioni, in sintesi, riguardavano un asserito eccesso di delega rispetto alla legge 190/2012, in violazione dell'art. 76 Cost.; l'efficacia retroattiva delle norme in questione rispetto a reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge, in presunta violazione del principio di legalità e irretroattività in materia penale di cui agli artt. 25(2) e 117(1) Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU); un'asserita disparità di trattamento tra gli eletti ai consigli regionali e gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo, in violazione degli artt. 3, 51 e 76 Cost.

Di particolare interesse per il rilievo dato alla giurisprudenza CtEDU risulta essere la parte della sentenza dedicata all'esame della seconda doglianza. La Corte costituzionale, infatti, pur concludendo che il principio di irretroattività valido per le pene e per le misure amministrative di carattere punitivo-affittivo non possa essere predicabile nei confronti delle disposizioni in oggetto in ragione della loro natura non punitiva, ha ritenuto dover verificare se la sospensione dalle cariche elettive locali potesse rientrare nella nozione di pena utilizzando gli autonomi criteri elaborati dalla giurisprudenza europea (qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale; sostanza punitiva della misura e gravità del sacrificio imposto).

1.3.4. Non sindacabilità del diniego governativo di avviare intese Stato-confessioni religiose

Non è configurabile una pretesa giustiziabile all'avvio di trattative di cui all'art. 8(3) Cost. in quanto spetta al Consiglio dei Ministri valutare l'opportunità se avviare o meno le trattative con una associazione religiosa al fine di stipulare un'intesa bilaterale per regolare i rapporti reciproci. Questo è quanto stabilito nella sentenza 52/2016, con la quale la Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la decisione della Cassazione (16305/2013) che aveva affermato la sindacabilità in sede giurisdizionale della delibera con cui il Consiglio dei Ministri nel 2003 aveva

negato all'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti l'apertura delle trattative per la stipulazione dell'intesa ai sensi dell'art. 8(3) Cost. Peraltro, ritiene la Consulta, l'eventuale atto di diniego all'apertura delle trattative - nella misura e per la parte in cui si fonda sul presupposto che l'interlocutore non sia una confessione religiosa - non produce sulla sfera giuridica dell'associazione richiedente ulteriori conseguenze negative, diverse dal mancato avvio del negoziato, in virtù dei principi espressi agli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost.

1.3.5. Luoghi di culto: divieto di condizioni differenziate per confessioni non cattoliche e prive di intesa

Con la sentenza n. 63 del 24 marzo 2016, la Corte costituzionale, pronunciandosi su un ricorso promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), così come modificate dalla l.r. 2/2015 intervenuta, tra le altre cose, sui principi relativi alla pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi. Secondo la Corte costituzionale, sebbene la Regione sia titolata, nel governare la composizione dei diversi interessi che insistono sul territorio, a dedicare specifiche disposizioni per la programmazione e realizzazione di luoghi di culto, non le è viceversa consentito, all'interno di una legge sul governo del territorio, introdurre disposizioni che ostacolano o compromettano la libertà di religione, ad esempio prevedendo condizioni differenziate per l'accesso al riparto dei luoghi di culto. Poiché la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l'effettivo esercizio della libertà di culto, un siffatto intervento normativo eccederebbe dalle competenze regionali, perché finirebbe per interferire con l'attuazione della libertà di religione, garantita agli artt. 8(1) e 19 Cost., condizionandone l'effettivo esercizio. Eccedono dai limiti delle competenze attribuite alla Regione in quanto perseguono evidenti finalità di ordine pubblico e sicurezza, ovvero materie di competenza esclusiva dello Stato, anche le disposizioni della legge lombarda che prescrivevano l'acquisizione di pareri in tema di sicurezza pubblica e l'installazione di impianti di videosorveglianza in ogni nuovo luogo di culto.

1.3.6. Manifestazioni fasciste

La Cassazione penale (sez. I, sent. 2 marzo 2016, n. 11038) torna sul reato di manifestazioni fasciste, punito dalla «legge Scelba» del 1952 in relazione al divieto di ricostituzione del disciolto partito fascista contenuto nella 12° disposizione transitoria della Costituzione e riformulato nella l. 152/1975 (v. anche *Annuario 2015*, p. 232). In base alla norma in questione, l'ordinamento punisce «chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste». Nel caso concreto, saluti romani e simili comportamenti erano stati posti in essere in occasione di una cerimonia pubblica di commemorazione di alcuni noti esponenti di formazioni neofasciste. La Suprema corte, concorde in questo con i giudici territoriali, ha escluso che nel caso specifico il reato avesse avuto luogo, in quanto mancava ogni possibilità di ravvisare un pericolo concreto di restaurazione del regime fascista. L'esistenza di tale pericolo concreto è componente necessaria del reato in oggetto. Ne deriva che, al di là dei casi in cui dal contesto specifico si evince l'esistenza di un pericolo per l'ordine democratico e i valori della Repubblica, le manifestazioni dell'ideologia fa-

scista e l'esibizione dei suoi simboli non sono in sé vietate, ma rientrano nella libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

1.4. Asilo e protezione internazionale

1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale

Anche nel 2016, molte sentenze della Cassazione civile hanno esaminato ricorsi proposti da richiedenti protezione internazionale le cui richieste erano state respinte sia dalle commissioni territoriali sia dagli organi giurisdizionali a cui era stata fatta istanza. Le sentenze della Cassazione che confermano decisioni di diniego lo fanno riconoscendo la scarsa coerenza e quindi la dubbia credibilità delle dichiarazioni rese nelle varie fasi della procedura dai richiedenti asilo (v. per es. Cassazione civile sez. VI, sent. 29 dicembre 2016, nn. 27428, 27439, su richieste di cittadini nigeriani).

Trattando il caso di un cittadino turco di etnia curda, la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata dalla Commissione e dai giudici territoriali perché il suo racconto circa persecuzioni politiche subite in Turchia era stato giudicato non attendibile sulla scorta, tra l'altro, del carattere democratico del regime turco, certificato dall'appartenenza della Turchia all'alleanza della NATO, la Cassazione precisa che la valutazione circa la situazione del Paese di provenienza «non può essere costituita da generiche affermazioni ma esige un qualche accertamento servendosi anche di reputate e apprezzate fonti istituzionali internazionali (l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, osservatori vari, riviste specializzate nell'analisi dei sistemi politico-giuridici, ecc.) che ormai sono facilmente accessibili anche solo attraverso la consultazione della rete internet e che permettono di verificare lo stato effettivo delle libertà ed i termini della ipotizzata loro violazione ed i rischi per le minoranze (politiche, razziali, religiose, ecc.) che si assumono discriminate» (Cassazione civile, sez. VI, sent. 12 settembre 2016, n. 17932).

In Cassazione civile, sez. VI, sent. 22 dicembre 2016, n. 26884, si riconosce la fondatezza della decisione del tribunale – ribaltata in sede di appello – che aveva attribuito la protezione internazionale ad un cittadino nigeriano che dichiarava di temere per la propria incolumità se rinviato in Nigeria a causa della situazione di disordine esistente nel Paese e della sua condizione di omosessuale (da ritenersi provata nonostante si tratti di persona coniugata e con figli).

In Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 novembre 2016, n. 23884, la Suprema corte svolge un'attenta disanima dei motivi che hanno condotto la Corte d'appello di Bologna a respingere la domanda di protezione internazionale di un profugo proveniente dalla Guinea, dopo che nel 2012 il tribunale aveva viceversa accolto la sua domanda di asilo politico (la Commissione territoriale l'aveva respinta in considerazione del tempo trascorso dai fatti che giustificavano il timore di persecuzione). L'interessato aveva dichiarato di aver partecipato ad alcune manifestazioni politiche nel 2007 – all'età di circa 15

anni – e di aver subito da allora misure persecutorie da parte delle Forze di polizia. La Corte d'appello aveva tuttavia rilevato una mancanza di cooperazione da parte del richiedente asilo, poiché solo dinanzi al tribunale (e non alla Commissione territoriale) erano stati prodotti alcuni documenti (tra cui un ordine di arresto intimatogli per i fatti del 2007) ritenuti rilevanti per la pratica. Tale gradualità delle dichiarazioni e tardività della produzione dei documenti doveva far scattare, secondo il tribunale, un giudizio di inattendibilità del ricorrente. La Suprema corte non è d'accordo e accoglie il ricorso del richiedente asilo, sulla scorta del fatto che la «gradualità» nella produzione dei documenti non rientra tra le ipotesi di mancata collaborazione di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Il quadro complessivo, inoltre, non contrastava con le risultanze della precedente decisione favorevole al ricorrente. La Cassazione svolge un'ampia disanima della normativa e della giurisprudenza in materia e conclude che spettava al giudice motivare circa la non esistenza di circostanze (in primo luogo la giovane età) che potevano giustificare lo scarso rilievo dato dal richiedente asilo agli atti della magistratura del proprio Paese. Il rigetto della domanda di protezione internazionale è cassato ed è ordinato il rinvio del caso ad un nuovo giudizio.

La Cassazione si pronuncia sul ricorso di un cittadino del Ghana a cui era stata rigettata la domanda di protezione internazionale sulla base del fatto che le vicende descritte, da cui risultava che una fazione politica lo aveva minacciato, risalivano al 2004 e che in generale l'asserita situazione di violenza politica nel Paese non risultava confermata. La Suprema corte ritiene che tali considerazioni, non sostenute da un'adeguata analisi della situazione nel Paese africano, non siano sufficienti a motivare il diniego di protezione e chiede in particolare che l'autorità giudiziaria italiana accerti le circostanze esposte dal ricorrente in ordine alle torture o trattamenti inumani e degradanti imposte dalle autorità di polizia ghanesi ai danni di cittadini che abbiano commesso o siano accusati di reati legati a contrapposizioni tra gruppi politici (Cassazione civile, sez. VI, sent. 14 gennaio 2016, n. 448).

L'esistenza di un rischio per l'incolumità dei propri famigliari derivante dal debito usurario contratto in Nigeria per finanziarsi il trasferimento verso l'Europa non giustifica il riconoscimento ad un cittadino nigeriano della protezione internazionale, trattandosi di una circostanza privata che non attiene a situazioni di persecuzione o simili. L'interessato infatti aveva deciso di lasciare il proprio Paese per ragioni squisitamente economiche, tanto è vero che aveva prioritariamente richiesto un permesso di soggiorno per lavoro. La Cassazione concorda con il giudice territoriale nel ritenere che se la situazione personale fosse stata così concretamente soggetta a un pericolo grave in Nigeria, «non si vede perché essa non sia stata prospettata al momento del suo ingresso [in Italia] con la proposizione di una tempestiva domanda di protezione mentre a ciò il ricorrente si è indotto solo dopo il rigetto della sua richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro». La situazione complessiva fa propendere per la inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente. Lo stesso vale per l'asserito pericolo derivante dalla diffusione del virus ebola nel villaggio di provenienza (Cassazione civile, sez. VI, ord. 29 settembre 2016, n. 19350).

Il Tribunale di Roma (sez. I, sent. 22 gennaio 2016) riconosce lo status di rifugiato ad una donna di cittadinanza egiziana e di religione cristiana copta, cancellando la decisione

della Commissione territoriale che le aveva invece attribuito solo la protezione umanitario. Il tribunale considera credibili e suffragate da riscontri sufficienti le dichiarazioni dell'interessata, moglie di un funzionario pubblico che, avendo partecipato a manifestazioni anti-Morsi, era stato oggetto di pesanti minacce da parte di esponenti dei Fratelli Musulmani dirette a lui e alla sua famiglia e motivate anche in ragione dell'appartenenza religiosa.

Non sono invece accolti i ricorsi di alcuni individui che avevano chiesto protezione internazionale per sfuggire, nel Paese di provenienza, al ruolo di capo villaggio che avrebbero ereditato e che avrebbe comportato, tra le altre cose, il matrimonio poligamico, la sottoposizione ad altri riti tribali, nonché la responsabilità di gestire conflitti familiari ed ereditari dei membri della comunità con la conseguente esposizione «a malefici mortali» da parte delle persone penalizzate dalle loro decisioni (Cassazione civile, sez. VI, sentenze 25 febbraio 2016, nn. 3755 e 3756).

La Suprema corte (Cassazione civile, sez. VI, ord. 17 novembre 2016, n. 23457) ha rilevato che in taluni casi il Ministero dell'Interno ha impugnato davanti alle Corti d'appello sentenze di tribunali che riconoscono la protezione internazionale a vantaggio di richiedenti asilo attraverso atti d'appello «seriali», ossia estremamente generici e non calibrati sul caso specificamente considerato. Questo solo fatto rende l'appello inammissibile, anche alla luce della scelta operata dal legislatore volta a ridurre i casi di ricorso per Cassazione che hanno ad oggetto la motivazione di una sentenza di merito (v. *Annuario 2015*, p. 197).

1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino

Alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno deciso su ricorsi che chiedevano applicazione dell'art. 3(2) del regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 604/2013 del 26 giugno 2013. Tale norma prevede che uno Stato europeo può procedere a trattare il caso di un richiedente asilo, o può trasferire l'interessato ad un diverso Paese dell'UE invece di consegnarlo alle autorità dello Stato che vi avrebbe competenza secondo il regolamento, qualora vi siano «fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della CDFUE». Decisioni in questo senso sono state emesse con riguardo alla situazione in Bulgaria (Consiglio di Stato, sent. 27 settembre 2016, n. 3998) e in Ungheria (sent. 27 settembre 2016, n. 4004).

1.5. Discriminazione – questioni generali

1.5.1. Diritto al cognome materno

Con la sentenza 286/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale rispetto agli artt. 2, 3 e 29 Cost. di quel complesso di norme vigenti nell'ordinamento italiano nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita o in caso di adozione, anche il cognome materno. Tale preclusione, secondo la Consulta,

pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare.

1.5.2. Cittadinanza e accesso al servizio civile nazionale

Dopo la Corte costituzionale (sent. 119/2015), anche la Corte di cassazione, nel 2016, ha ribadito come l'esclusione dei non cittadini italiani dalla possibilità di accedere al servizio civile nazionale disposta nei bandi emanati in virtù del d.lgs. 77/2002 (Disciplina del Servizio civile nazionale) costituisca un caso di discriminazione su base di nazionalità. Contro tale norma – già dichiarata costituzionalmente illegittima dalla citata sentenza della Corte costituzionale – è pertanto esperibile l'azione antidiscriminazione prevista dall'art. 44 del Testo unico sull'immigrazione (Cassazione civile, sez. unite, sent. 20 aprile 2016, n. 7951).

1.5.3. Indennità di maternità

La Cassazione (Cassazione civile, sez. lav., sent. 2 maggio 2016, n. 8594) si è pronunciata in merito alla pretesa di un lavoratore libero professionista che intendeva ricevere l'indennizzo di maternità al posto della madre, invocando il principio di non-discriminazione e citando in particolare la sentenza della Corte costituzionale 385/2005 che aveva appunto ritenuto illegittimi gli articoli 70 e 72 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) per non avere equiparato il padre alla madre quanto alla fruizione dell'indennizzo (la sentenza si riferiva ad un caso di adozione). La Cassazione rigetta la domanda e conclude che il diverso trattamento di padre e madre, in caso di genitorialità biologica, non costituisce una discriminazione. La norma dell'art. 70 infatti ha come scopo «la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest'ultima non è assimilabile a quella del padre». Ciò è comprovato dall'emendamento apportato nel 2015 allo stesso articolo 70, che ha aggiunto il seguente comma *3-ter*: «L'indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre».

1.5.4. Contributi previdenziali «figurativi» alle vittime delle leggi razziali

Merita menzione in questa sede la conclusione di un procedimento che avevo avuto alterne vicende riguardante l'applicazione della l. 96/1955 che riconosceva alle persone che a partire dal 1938 avevano subito persecuzioni razziali in Italia e in, particolare, la perdita del lavoro, un beneficio equivalente alla contribuzione previdenziale venuta loro a mancare in ragione delle leggi razziali che hanno prodotto effetti tra il 1938 e il 1945. Si discuteva se tale beneficio potesse essere attribuito anche al ricorrente, riconosciuto vittima delle persecuzioni razziali volute dal fascismo, ma che all'epoca non aveva aperto alcuna posizione contributiva (anche perché, fino al 1940, di età inferiore a quella lavorativa minima). La Cassazione accede all'interpretazione che considera la legislazione del 1955 (e successive modifiche) come applicabile solamente ai lavoratori (dipendenti) che avevano perso il lavoro a causa delle leggi razziali, non estendibile quindi a chiunque sia stato vittima di tali persecuzioni (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 27 luglio 2016, n. 15633).

1.6. Diritti delle persone con disabilità

1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana

Il Tribunale di Modena (sez. II, 6 dicembre 2016) decide di sollevare la questione di legittimità costituzionale di una serie di norme, tra cui l'art. 10 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui esse prevedono l'obbligo di prestare giuramento quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza per via di naturalizzazione, anche laddove tale adempimento non possa essere attuato da parte di persona affetta da disabilità (nel caso specifico si trattava di una donna affetta da una forma grave di disabilità psicosociale, o «mentale»). Secondo la normativa vigente, infatti, la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da una portatrice di una disabilità che le impedisca di comprendere l'impegno morale che con il giuramento è tenuta ad assumere di fronte alla collettività. A parere del giudice, l'impossibilità di completare l'iter per la cittadinanza dovuta a tale condizione comporterebbe la violazione degli articoli 2 e 3 Cost. e sarebbe incompatibile con l'art. 18, lettera a) della Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, in base al quale i disabili hanno il «diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e [di non essere] private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità». Di qui l'opportunità che la Corte costituzionale intervenga sul punto.

1.6.2. Barriere architettoniche

La Corte costituzionale (sent. 16 dicembre 2016, n. 272) ha dichiarato incostituzionale alcune disposizioni della l.r. 7 aprile 2015, n. 12 della Regione Liguria che stabiliva che le opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione richieste agli edifici sedi di attività aperte al pubblico (bar, ristoranti, ecc.) «non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle stesse». Secondo la Corte, tale norma non solo interviene su una materia che, riguardando i livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali, rientra tra quelle di competenza statale (Costituzione, art. 117(2), lett. m), ma appare idonea a ridurre le garanzie a vantaggio delle persone con disabilità motoria e sensoriale stabilite dall'art. 82 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che impone, senza altre specificazioni, l'obbligo di abbattere le barriere architettoniche in tutti gli edifici nuovi e in quelli già esistenti oggetto di opere di ristrutturazione.

La stessa sentenza censura la legge regionale citata anche per avere escluso in alcune circostanze l'obbligo per chi ristruttura edifici di ottenere la preventiva autorizzazione antisismica dal competente ufficio tecnico della Regione. L'obbligo di tale autorizzazione per avviare lavori edilizi in tutte le aree del Paese soggette a rischio sismico è un principio fondamentale della legislazione italiana, fissato dall'art. 94 del citato Testo unico, che si impone alle Regioni in forza dell'art. 117(3) Cost.

1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia in una serie di sentenze (2 novembre 2016, nn. 371, 372, 373, 374 e 18 novembre 2016, nn. 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414) ha ritenuto non sufficientemente motivata (e quindi ha annullato) la sentenza del TAR di Palermo che imponeva l'assegnazione di un insegnante di sostegno per il totale delle ore di scuola a vantaggio di un alunno con disabilità, poiché il giudice di primo grado non aveva in alcun modo discusso la possibilità di salvaguardare le esigenze scolastiche dello studente con l'attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore al massimo – come poteva essere precisato nel Piano educativo individuale predisposto per il minore d'età. Il Consiglio annulla anche la decisione di accordare alla famiglia dell'alunno un risarcimento per danno non patrimoniale, anche in questo caso perché la sentenza di primo grado non indica elementi che facciano apprezzare oggettivamente il pregiudizio subito e che lo colleghino alla condotta dall'amministrazione scolastica, non essendo sufficiente menzionare la mera ipotesi che la mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno per tutte le ore in classe abbia prodotto effetti negativi sull'apprendimento. Inoltre, a detta dal Consiglio, manca, quale presupposto per il risarcimento del danno, l'accertamento della colpa in capo all'amministrazione scolastica. Secondo il Consiglio, infatti, la mancata assegnazione del sostegno nella misura richiesta dall'interessato non implica la responsabilità dell'ente scolastico, vista la complessità della normativa e la carenza di risorse, ciò che avrebbe posto la scuola in uno «stato (almeno putativo) di necessità, che ha condizionato la concreta adozione del provvedimento impugnato». Si può osservare che con queste considerazioni si rischia di rimettere in discussione il principio che l'insufficienza delle risorse non può giustificare la mancata realizzazione del fondamentale diritto all'istruzione che spetta anche all'alunno con disabilità.

In materia simile, si può considerare Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 dicembre 2016, n. 5466. Il caso trattato riguardava quello di una bambina iscritta ad una scuola per l'infanzia e affetta da una patologia che implicava la somministrazione giornaliera di alcuni medicinali. Dopo che per la madre era risultato impossibile recarsi personalmente a scuola per la cura, la bambina è stata obbligata a sospendere la frequenza scolastica poiché per circa tre mesi l'autorità preposta, nonostante i solleciti, non è stata in condizione di inviare presso la scuola un operatore sociosanitario o di utilizzare personale della scuola per erogare le medicine prescritte. Il personale scolastico inizierà a provvedere solo su ordine del giudice. Il TAR, a cui la famiglia della bambina era ricorsa, aveva disposto anche una condanna dell'amministrazione scolastica per il danno non patrimoniale derivante dalla sospesa frequenza scolastica (quantificato in 800 euro). Il ricorso al Consiglio di Stato si concentra, tra l'altro, sul punto del danno, ritenendo che il TAR non abbia adeguatamente operato per l'accertamento del danno quale conseguenza del comportamento omissivo dell'amministrazione. Il Consiglio di Stato conviene sul fatto che una prova è dovuta, trattandosi di riparare un pregiudizio e non di punire un comportamento per il solo fatto di essere stato posto in essere. Osserva però anche che la prova del danno, inteso quale «sofferenza conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, intesa nella duplice componente di

sofferenza interiore e proiezione nella sfera dinamico-relazionale del soggetto» (Cassazione civile, sez. III, sent. 20 aprile 2016, n. 7766), può essere data in ogni mezzo e anche per via presuntiva, e che in questi termini la decisione del TAR deve essere confermata. La mancata frequenza scolastica è infatti lesione di un diritto fondamentale fondato sugli articoli 2 e 34 Cost., sulle norme che tutelano i diritti delle persone con disabilità, tra cui l'art. 38(3)(4) Cost. e sulla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006.

1.6.4. Discriminazioni in ambito scolastico. Diritto all'istruzione degli alunni con disabilità e vincoli di bilancio

Con la sentenza 275/2016 la Corte costituzionale si pronuncia sul rapporto tra il principio dell'equilibrio finanziario, sancito dall'art. 81 Cost., e i diritti sociali fondamentali, tra cui il diritto allo studio ed al servizio di trasporto scolastico dei disabili. Nel caso di specie, la Consulta ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Abruzzo in relazione, tra gli altri, all'art. 38 Cost, di una disposizione della l.r. 15 dicembre 1978, n. 78 (Interventi per l'attuazione del diritto allo studio), successivamente modificata nel 2004. La norma regionale oggetto dell'incidente di costituzionalità, in particolare, stabiliva che l'obbligo della Regione Abruzzo di rimborsare alle Province il 50% delle spese per lo svolgimento del servizio di trasporto degli studenti disabili trovava come limite la disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio. Come conseguenza di ciò, la Regione Abruzzo aveva erogato, per le varie annualità, finanziamenti per somme inferiori a quelle documentate dalla Provincia di Pescara con una differenza di circa 1.800.000 euro.

Respingendo la difesa regionale, secondo cui l'effettività del diritto allo studio del disabile deve essere bilanciato con altri diritti costituzionalmente rilevanti e, in particolare, con il principio di copertura finanziaria e di equilibrio della finanza pubblica, la Consulta ha osservato che la natura fondamentale del diritto allo studio impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile rappresentato dal «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati». Tra queste, secondo la Corte costituzionale, rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza per lo studente disabile, nella misura in cui per questi ultimi esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto. A parere dei giudici costituzionali, infatti, «è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione».

1.6.5. Convivente e permesso mensile retribuito per l'assistenza al disabile grave

Con la sentenza n. 213 del 23 settembre 2016, la Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33(3) della l. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificato da una norma del 2010, nella parte in cui non include il

convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona disabile grave, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Secondo la Corte costituzionale, infatti, la norma in questione viola l'art. 3 Cost. per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma la cui *ratio legis* è quella di tutelare il diritto alla salute psico-fisica del disabile. Quest'ultimo diritto, comprensivo dell'assistenza e della socializzazione, va garantito e tutelato al disabile grave, sia come singolo che nell'ambito della sua comunità di vita, e non può essere irragionevolmente compresso in funzione di un dato «normativo» rappresentato dal mero rapporto di parentela o di coniugio. La norma in questione, dunque, viola anche gli artt. 2 e 32 Cost. risolvendosi in un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile grave.

1.6.6. Compartecipazione alla spesa misurata in base alla condizione economica familiare

Con la sentenza n. 2 del 14 gennaio 2016, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 13/2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento) sollevata in riferimento agli artt. 38(1) Cost. e 4 del d.p.r. 670/1972 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in qualità di norma interposta. Secondo il giudice rimettente, la norma contestata, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali siano chiamati a partecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento alla situazione reddituale del solo disabile, contrasterebbe sia con la Costituzione sia con gli obblighi internazionali, dal momento che questi ultimi porrebbero la condizione individuale e autonoma della persona disabile come specifico ed esclusivo oggetto di protezione.

Secondo la Corte costituzionale, tuttavia, l'assunto secondo il quale la persona disabile andrebbe rappresentata in una condizione non di relativa autonomia rispetto al proprio nucleo familiare, ma quasi di totale indipendenza o perfino di relativo isolamento, anche sul piano strettamente economico, appare incongruo e privo di rispondenza con i parametri costituzionali e internazionali evocati. A parere dei giudici costituzionali, inoltre, esso risulta in antitesi con l'opposta tendenza – privilegiata tanto dalla normativa provinciale quanto, più di recente, da quella statale di settore – a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata in cui realizzare il soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi di un suo componente, configurando solo come sussidiaria – e comunque secondaria e complementare – la scelta verso soluzioni assistenziali esterne.

1.6.7. Inserimento lavorativo

Una persona con disabilità era stata licenziata da un'azienda privata, nonostante l'impresa fosse tenuta, in ragione del numero di dipendenti, ad avere

tra le sue maestranze anche un lavoratore con disabilità in forza della legge 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Il punto controverso era se nel computo del numero di dipendenti che faceva scattare l'obbligo di assunzione di una persona disabile dovevano rientrare anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Secondo l'azienda questo era escluso dal d.lgs. 276/2003 – che in effetti dispone di non tenere conto degli apprendisti nel computo dell'organico aziendale a determinati fini. La Suprema corte (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 4 febbraio 2016, n. 2210), così come i tribunali territoriali, è di avviso opposto. Le conclusioni sono fondate su un'interpretazione delle norme in questione che danno ampio risalto sia alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, sia all'art. 26 della CDFUE, nonché della Carta sociale europea (art. 15) e della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (punto 26). In ragione di ciò, la norma a tutela della persona con disabilità deve orientare l'interpretazione di disposizioni che, trattando di altre materie, non presentano uno specifico profilo a tutela di tale categoria di lavoratori. Ne consegue che l'azienda è tenuta al reintegro del lavoratore licenziato e al risarcimento del danno.

La Cassazione civile (sez. lav., sent. 9 settembre 2016, n. 17867) riconosce che l'obbligo di indicare nel contratto di assunzione le ragioni di natura tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva che possono giustificare un'assunzione a termine in luogo di un'assunzione a tempo indeterminato, si applica anche alle assunzioni di persone con disabilità attuate da un'impresa sulla base di una convenzione stipulata con un comune finalizzata a favorire l'accesso al lavoro delle persone con disabilità in attuazione della l. 68/1999. L'azienda pretendeva di applicare la convenzione conclusa con il comune per assumere persone con disabilità assunte con contratto di durata annuale (nonostante non vi fosse alcuna necessità di assumere a tempo determinato) semplicemente per poter successivamente assumerne altri negli anni successivi. Questo sistema costituisce, secondo la Corte, una perversione del meccanismo di agevolazione per i disabili, poiché perpetua la collocazione di soggetti «socialmente svantaggiati nell'ambito della precarietà, per di più usufruendo di finanziamenti pubblici.

1.7. Diritti sociali

1.7.1. Minimi salariali e contratti con la pubblica amministrazione

Il TAR della Calabria (TAR Calabria, sez. I, sent. 15 dicembre 2016, n. 1315) ha annullato l'assegnazione da parte della Regione Calabria di un appalto per servizi di vigilanza privata ad una ditta che aveva previsto di attribuire ai lavoratori dei salari significativamente più bassi rispetto a quelli della concorrenza, avvalendosi di «contratti di prossimità» negoziati da alcuni sindacati. Il TAR dà così applicazione al d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), in base al quale la pubblica amministrazione è obbligata ad escludere il concorrente che nella sua proposta non rispetti gli obblighi relativi ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del codice stesso. La normativa prevede infatti che gli operatori economici che lavorano per la pubblica amministrazione rispettino rigorosamente i diritti sociali, ambientali e del

lavoro, e questo indipendentemente dal fatto che sia dalla loro compressione che deriva la maggiore convenienza dell'offerta.

1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: sblocco parziale della rivalutazione automatica delle pensioni

Con la sentenza n. 173 del 13 luglio 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) la quale riconosceva, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS. Diversamente da quanto stabilito con la sentenza 70/2015 (v. *Annuario 2016*, p. 189), ove la norma censurata prevedeva un blocco integrale della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo, la Corte costituzionale ritiene che la disposizione censurata non sia illegittima in quanto risulta essere ispirata a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Il legislatore del 2013, infatti, ha previsto una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014.

1.7.3. Indennità per ferie non godute dei dipendenti pubblici

Con la sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, la Corte costituzionale si pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro dell'art. 5(8), d.l. 95/2012 (convertito con l. 135/2012), nella parte in cui stabilisce il divieto di corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni dell'indennità per ferie, riposi e permessi non goduti, laddove la mancata fruizione degli stessi sia riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore. Nel dichiarare non fondata la questione, la Consulta osserva come la norma abbia come obiettivo quello di «reprimere il ricorso incontrollato alla monetizzazione delle ferie non godute e (...) mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro». Inoltre, secondo i giudici costituzionali, la norma non reca pregiudizio al lavoratore incolpevole in quanto dalla sua applicazione esulano vicende estintive del rapporto di lavoro non imputabili alla volontà delle parti (nel caso di specie, un lavoratore non aveva potuto godere delle ferie accumulate prima della cessazione del rapporto di lavoro, a causa delle patologie dalle quali era affetto).

La Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 14 luglio 2016) ha ritenuto legittima la l.r. della Puglia 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno), nella parte in cui prevede in linea generale l'assunzione nell'amministrazione regionale e in quelle di enti e agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, comprese le società interamente partecipate dalla Regione e le aziende e unità sanitarie locali delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata

e del dovere, per semplice chiamata diretta e personale (per posizioni fino al quinto livello). Le disposizioni regionali infatti non fanno che replicare e specificare quelle della l. 407/1998. Non sono invece costituzionalmente legittime le norme regionali che estendono il collocamento obbligatorio, oltre che a coniuge, figli e, a certe condizioni, fratelli, a conviventi more uxorio e genitori. In questa materia infatti la legislazione statale ha competenza esclusiva.

1.8. Immigrazione

1.8.1. Espulsioni, respingimenti

La Cassazione ha confermato il principio secondo cui, nel decretare l'espulsione di un cittadino straniero, si deve tenere conto della situazione familiare in Italia dello stesso, anche se la persona in questione non ha esercitato i diritti relativi al ricongiungimento familiare. In effetti, anche se il testo unico sull'immigrazione lo prevede solo per chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, il principio della protezione dell'unità familiare, sancito tra l'altro dall'art. 8 CEDU, si applica anche allo straniero che si è sposato e ha fondato una famiglia in Italia (Cassazione civile, sez. VI, sent. 12 luglio 2016, n. 14176).

1.8.2. Diritti sociali dei cittadini immigrati

Con ordinanza del 1° agosto 2016, il Tribunale di Genova decide di rinviare alla CGUE la decisione sulla compatibilità tra la normativa europea in materia di parità di trattamento tra lavoratori europei e lavoratori di Paesi terzi (art. 12.1, lettera e) della direttiva 2011/98/UE) e le norme italiane (l. 448/1998, art. 65) che limitano ai soli stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo (e non con il «permesso unico di lavoro») la possibilità di ricevere l'assegno assistenziale previsto per le famiglie con tre o più figli minorenni, regolarmente residenti e con un reddito inferiore ad una certa soglia. Il giudice infatti dubita che l'esclusione dei titolari del permesso unico per lavoro possa costituire un trattamento discriminatorio. Da notare che con decisione del 25 febbraio 2016, n. 472, il Tribunale di Firenze aveva risolto il dubbio e disapplicato la legge italiana, ordinando all'INPS e al Comune di erogare il contributo assistenziale ad una famiglia numerosa di cittadini di Paese terzo in condizioni di disagio economico.

Secondo la Suprema corte (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 30 dicembre 2016, n. 27557), la limitazione contenuta nella legge 388/2000, che subordina l'erogazione dell'indennità di accompagnamento per alunni non vedenti o sordomuti (l. 289/1990) alla titolarità da parte dei beneficiari o dei loro genitori di un permesso di soggiorno di lungo periodo, deve considerarsi travolta dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma enunciata nel 2011 (Corte cost., n. 329/2011 – v. *Annuario 2012*, p. 268). Con la conseguenza che il minore extracomunitario legalmente soggiornante nel territorio italiano ha diritto all'indennità di frequenza indipendentemente dalla titolarità della carta di soggiorno. Infatti, «tale prestazione assistenziale ha finalità sociali che coinvolgono diritti fondamentali della persona [...] sicché la norma limita-

tiva è in contrasto non solo con l'art. 117(1) Cost., in riferimento all'art. 14 CEDU, ma altresì con il principio di uguaglianza ed i diritti all'istruzione, alla salute ed al lavoro».

1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà

1.9.1. Tutela della riservatezza: diritto dell'adottato di conoscere l'identità della madre naturale

La Cassazione civile (sez. I, sentenze 21 luglio 2016, n. 15024 e 9 novembre 2016, n. 22838) ha stabilito che, alla luce della giurisprudenza della CtEDU (caso *Godelli c. Italia*, 25 settembre 2012) e della Corte costituzionale (sent. 278/2013 – v. *Annuario 2014*, p. 204), il diritto all'anonimato della madre naturale della persona data in adozione che abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita cessa con la morte della donna, senza che debba attendersi il decorso dei cento anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o della cartella clinica della partoriente come prevede l'art. 93(2) d.lgs. 196/2003 (codice della privacy). Tra i due diritti, quello del figlio (a conoscere le proprie origini e definire la propria identità individuale e sociale) e quello della madre (a partorire in modo sicuro, e poi a mantenere la propria riservatezza), deve infatti essere operato un bilanciamento «dinamico», che tenga conto cioè del variare degli interessi e dei diritti in gioco. La Corte di cassazione ha ritenuto quindi che la norma deve essere integrata assumendo che la donna può ritirare la dichiarazione di voler mantenere l'anonimato; se ciò non fosse più possibile a causa della morte della donna, il diritto del figlio di conoscere le proprie origini verrebbe interamente compromesso. Di qui la necessità di interpretare la norma nel senso indicato. In ogni caso, l'accesso alle informazioni sull'identità della madre naturale deve avvenire facendo salvo il diritto alla riservatezza della defunta (solo i dati strettamente attinenti a realizzare il diritto del figlio all'accertamento della propria identità sociale dovranno essere fatti conoscere) e di eventuali terzi – familiari della donna, per esempio. Si devono applicare in altre parole le norme sulla protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (codice della privacy).

1.9.2. Diritto del «genitore sociale» di frequentare i figli minori dell'ex partner omosessuale

Con la sentenza n. 225 del 20 ottobre 2016, la Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 337-ter cod. civile, nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all'interesse del minore conservare rapporti significativi con l'ex partner (nel caso di specie dello stesso sesso) del genitore biologico, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31 e, in relazione all'art. 8 CEDU, all'art. 117(1) Cost. Diversamente dal giudice rimettente, la Consulta non rileva alcun vuoto di tutela del minore nell'ambito di famiglie di fatto, anche composte da persone dello stesso sesso. Essa, infatti, specifica che l'interesse del minore alla conservazione di un rapporto significativo con soggetti che non siano parenti trova tutela nella facoltà riconosciuta al giudice, dall'art. 333 cod. civile, di

adottare i provvedimenti convenienti nel caso concreto, e ciò sul ricorso del pubblico ministero, anche su sollecitazione dell'adulto, non parente, coinvolto nel rapporto in questione.

1.9.3. «Diritto all'oblio»

Il Tribunale di Milano (sez. I, sent. 28 settembre 2016, n. 10374) ha emesso un'interessante decisione sulla materia del cosiddetto diritto all'oblio, prendendo a riferimento una nota sentenza della CGUE (*Google Spain and Google*, C-131/12, 13 maggio 2014). Il caso riguardava una imprenditrice e esponente politica che era stata oggetto di un articolo ritenuto diffamatorio da parte di un giornale, successivamente cancellato dal sito del giornale stesso nell'ambito di una transazione tra l'interessata, il giornalista autore del pezzo e la direzione del quotidiano. Lo stesso articolo era stato però ripreso in un blog e, a distanza di circa sei anni, risultava ancora richiamato nelle ricerche fatte su Google inserendo il nome della ricorrente. Quest'ultima propone quindi una causa civile contro Google Italia, a tutela del suo diritto all'identità personale. Secondo il tribunale, il «diritto all'oblio» altro non è che un aspetto del diritto all'identità personale e, in ultima analisi, alla dignità della persona, a cui deve essere assicurato che le informazioni che la riguardano, specialmente se mediate e «confezionate» attraverso motori di ricerca come Google, non siano vecchie e incomplete. A Google non si può chiedere di controllare il carattere diffamatorio delle informazioni fornite su determinati individui, ma il suo motore di ricerca deve deindicizzare articoli che risultano non pertinenti né aggiornati. Questo vale anche se la persona interessata è, come nel caso in questione, un personaggio pubblico: questa circostanza vale ad ampliare i criteri di pertinenza, ma non a escludere del tutto il diritto all'identità personale. Da notare che il tribunale in questa decisione si pronuncia sia contro Google Italia (che dovrà provvedere alla deindicizzazione dell'articolo contestato), sia contro l'Autorità Garante della privacy, che nella circostanza aveva sostenuto le posizioni di Google.

In materia di diritto all'oblio si è pronunciata anche Cassazione civile, sez. I, sent. 24 giugno 2016, n. 13161, che ha confermato la legittimità di una sentenza che stabiliva un indennizzo a favore di due ristoratori che per anni hanno visto associato al proprio nome un articolo pubblicato da una testata online che informava su un procedimento penale che li aveva visti coinvolti nel 2008. La cancellazione dell'indicizzazione dell'articolo è avvenuta solo dopo che gli interessati si erano rivolti al tribunale. L'illecito trattamento di dati personali è stato ravvisato dal tribunale e dalla Corte di cassazione non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione online dell'articolo di cronaca sul fatto penalmente rilevante accaduto nel 2008, e nemmeno nella sua conservazione e archiviazione informatica, ma «nel mantenimento del diretto ed agevole accesso [tramite semplice ricerca via Google con i nomi dei ristoratori] a quel risalente servizio giornalistico pubblicato [...] e nella sua diffusione sul Web quanto meno a far tempo dal ricevimento della diffida [ricevuta nel 2010] per la rimozione di questa pubblicazione dalla rete».

1.9.4. Diritto di privacy e controlli sul lavoratore dipendente

La Cassazione civile (sez. lavoro, sent. 3 novembre 2016, n. 22313) si è pronunciata su un caso di licenziamento di un bancario che era stato sorpreso,

nel corso di una ordinaria ispezione, ad utilizzare il computer dell'impresa per archiviare – come emerso successivamente – materiale pornografico: richiesto di aprire il volume in cui risultavano registrati files con estensione video, il lavoratore cancellava l'intero volume del disco, mettendo a rischio l'integrità dei dati dell'azienda. Tribunale e Corte d'appello avevano tuttavia dichiarato illegittimo il licenziamento, a causa delle modalità con cui al lavoratore era stato richiesto di aprire in presenza di persone estranee i video archiviati, in violazione della dignità del lavoratore. Secondo i tribunali di merito, l'azienda non aveva provato che il volume cancellato contenesse dati relativi all'impresa e l'azione del lavoratore doveva ritenersi una reazione scusabile alla pretesa eccessiva di chi aveva condotto l'ispezione. La Cassazione considera non sufficientemente approfondita la valutazione fatta dai giudici di merito sul carattere abusivo dell'ispezione e sul rischio per i dati aziendali derivati dalla reazione del lavoratore e quindi rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello. Dal punto di vista delle premesse giuridiche, tuttavia, la Suprema corte conferma il punto di vista dei giudici, osservando che è legittimo per il datore di lavoro effettuare controlli mirati per verificare il corretto uso, da parte dei dipendenti, di strumenti di lavoro informatici, ma che «tale prerogativa va esercitata nel rispetto della libertà e dignità dei lavoratori, nonché dei principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, potendo determinare il trattamento di informazioni personali di carattere sensibile».

1.9.5. Sistemi di marketing telefonico automatizzati

Alcune importanti aziende hanno utilizzato a lungo una procedura di televendita su telefoni fissi e cellulari che prevedeva delle chiamate effettuate in via automatica (non da un operatore) con cui si verificava la presenza al telefono del destinatario; un operatore, che nel frattempo si fosse liberato da una precedente conversazione, interveniva in un secondo momento. Il meccanismo aveva lo scopo di non lasciare alcun tempo vuoto all'operatore di televendita, ma si traduceva, dal punto di vista dell'utente del servizio telefonico, nel fenomeno delle «telefonate mute», fonte di disturbo e talvolta di apprensione. Il Garante della privacy era intervenuto per limitare tale pratica, imponendo che la stessa persona non fosse contattata con questa modalità automatizzata più di una volta al mese. Alcune aziende che usano o forniscono il software che consente le «telefonate mute» hanno impugnato la decisione, osservando che la pratica si fondava su un consenso implicitamente prestato dall'utente nel momento in cui rendeva conosciuto il proprio numero di telefono. La Corte di cassazione respinge il ricorso e, oltre a confermare la misura restrittiva stabilita dal Garante a tutela della riservatezza degli utenti telefonici, precisa anche che la pratica non può riguardare le utenze di telefoni cellulari, per i quali, a differenza dei telefoni fissi, non sussistono elenchi telefonici pubblici a cui soggetti terzi possano attingere, e quindi manca il presupposto per poter ipotizzare alcuna forma di consenso presunto (Cassazione civile, sez. I, sent. 4 febbraio 2016, n. 2196).

1.9.6. Riservatezza e diffusione di numeri telefonici in rete

La Cassazione civile (sez. III, sent. 19 luglio 2016, n. 14694) ha trattato il caso di una condanna al pagamento di danni derivanti dall'azione portata dall'esponente di un'as-

sociazione animalista contro un istituto di ricerca accusato di praticare la vivisezione. La persona era stata condannata per l'abuso del diritto di critica nei riguardi della sperimentazione sugli animali, e la Suprema corte conferma la correttezza del ragionamento svolto dai giudici di merito circa il fatto che la critica espressa dagli attivisti era andata a colpire non i comportamenti e le opinioni, ma le persone degli amministratori e i collaboratori dell'istituto. La parte più interessante della decisione tuttavia riguarda l'accertata responsabilità della ricorrente per aver reso pubblici recapiti e numeri di telefono di vari collaboratori dell'istituto, che erano stati oggetto nel corso degli anni di telefonate ostili da parte di anonimi. La ricorrente rigetta le accuse osservando che i dati personali erano comunque reperibili altrove sulla rete e che erano raccolti su un sito diverso da quello dell'associazione, che sul proprio sito si limitava a evidenziare il link. Soprattutto, secondo la ricorrente, nulla può provare che fosse lei a effettuare le chiamate persecutorie e le altre molestie: mancava quindi il collegamento causale tra la pubblicazione dei recapiti e le molestie subite dai dipendenti dell'istituto. La Cassazione respinge queste considerazioni. Essa nota che la divulgazione dei dati personali e la facilitazione del loro reperimento reso possibile dall'azione degli attivisti ha leso il diritto alla riservatezza delle persone i cui indirizzi sono stati resi noti senza il loro consenso e senza che i loro personali recapiti avessero alcuna connessione con la causa della lotta anti-vivisezione o corrispondesse ad un interesse pubblico. Oltre alla privacy è stata lesa anche la loro reputazione, visto che venivano additati come «vivisettori». Poiché la illecita diffusione di quei dati ha reso possibile telefonate anonime e altre attività persecutorie, sia pure da parte di ignoti, ciò è sufficiente per riscontrare il nesso di causalità tra la diffusione delle informazioni personali e il danno alla privacy e alla reputazione subito dai dipendenti dell'istituto. Si giustifica quindi la condanna della ricorrente al pagamento di una somma complessiva di circa 140.000 euro.

La Cassazione ha inoltre emesso una interessante sentenza nei riguardi di una importante compagnia telefonica che aveva acquisito le banche dati di alcune aziende contenenti numeri di telefono di milioni di abbonati raccolti fino al 2005, per i quali il codice della privacy prevede un esplicito divieto di utilizzo, e sfruttandoli per un'intensa campagna promozionale e pubblicitaria, senza però acquisire nuovamente il consenso degli interessati e gestendo inoltre un'estesa banca dati. La sentenza precisa il rapporto tra le diverse ipotesi sanzionatorie previste a tutela dei dati personali degli individui e conferma infine la sanzione imposta a suo tempo dal Garante dei dati personali (Cassazione civile, sez. I, sent. 17 agosto 2016, n. 17143).

1.9.7. Riservatezza e procedure di internet banking

La Cassazione ribadisce che le attività di internet banking promosse da istituti di credito – compresa Poste Italiane – vanno considerate come «attività pericolose» secondo quanto dispone l'art. 2050 cod. civile. Di conseguenza, se dall'operatività della piattaforma di internet banking deriva un danno al correntista – nel caso in esame si trattava di un bonifico di oltre 5000 euro effettuato da un anonimo che aveva carpito il codice segreto di 10 cifre del correntista postale – l'azienda che offre il servizio telematico è tenuta al risarcimento «se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno». Come gli stessi giudici territoriali avevano notato, proprio a seguito di incidenti come quelli lamentati dal ricorrente, Poste Italiane aveva introdotto un nuovo sistema di protezione dei codici segreti di accesso ai conti privati, più sicuro di quello che nel caso specifico era stato violato. La banca, titolare di dati personali dei suoi clienti, deve infatti a norma del codice sulla privacy adottare tutte le misure più avanzate rese disponibili

dallo sviluppo delle tecnologie informatiche per proteggere tali dati ed evitare eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali causati al privato (Cassazione civile, sez. I, sent. 23 maggio 2016, n. 10638).

1.9.8. Riservatezza e pubblicazione di sentenze giudiziarie

Con alcune decisioni la Cassazione accoglie dei ricorsi presentati da individui che avevano visto i loro dati personali relativi a stato di salute e disabilità resi accessibili a tutti attraverso la pubblicazione online sul sito della Corte dei Conti di sentenze che li riguardavano. Benché non sia chiaro a chi spetti corrispondere i relativi risarcimenti per il danno subito – fermo restando che un danno deve essere provato, non bastando a tale scopo l'accertamento della violazione di un diritto fondamentale – la Corte di cassazione conferma che si è trattato di una violazione del diritto alla privacy e al controllo sui propri dati personali (Cassazione civile, sez. I, sent. 20 maggio 2016, nn. 10510, 10511, 10512, 10513).

1.9.9. Diritto all'immagine

A proposito di diritto all'immagine e strumenti di videosorveglianza allestiti presso esercizi commerciali (nel caso specifico una farmacia), la Cassazione ha ribadito il principio che, secondo il codice della privacy, l'informazione sull'esistenza di un sistema di videosorveglianza (da cui dipende l'implicito consenso dato dall'individuo a che la sua immagine sia raccolta e trattata per le finalità legittime) deve essere fornita prima che l'interessato raggiunga la zona videosorvegliata, per esempio affiggendo un cartello in un'area fuori del raggio d'azione delle telecamere. Ne consegue che se una telecamera è collocata all'esterno della farmacia, un cartello informativo posto all'interno della farmacia stessa non rispetta i parametri della legge, e ciò vale anche per impianti installati prima dell'emanazione, nel 2010, di una specifica direttiva in materia da parte del Garante della privacy (Cassazione civile, sez. II, sent. 5 luglio 2016, n. 13663).

Sempre in tema di diritto all'immagine: una nota ditta di caffè aveva usato per un certo periodo nelle proprie campagne pubblicitarie le fotografie di una nota attrice, che aveva ceduto ad una società austriaca i diritti per la cessione dell'immagine. L'attrice tuttavia aveva successivamente ritirato l'autorizzazione e richiesto pertanto il ritiro delle proprie foto dalla comunicazione commerciale della ditta. Non avendo quest'ultima provveduto in tempi adeguati, era stata citata in giudizio per violazione del diritto all'immagine. I giudici di merito avevano respinto la domanda, ritenendo che il contratto con la agenzia austriaca comprendesse anche il consenso dato in termini molto generali alla cessione dell'immagine della donna ad altre ditte per finalità pubblicitarie. La Cassazione, sulla scorta anche della giurisprudenza della CtEDU, osserva che la diffusione dell'immagine di un individuo è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione, non anche quando sia rivolta – come nel caso di specie – a fini pubblicitari. Nella circostanza, l'attrice aveva revocato il consenso a suo tempo prestatato all'agenzia circa l'utilizzo dell'immagine: sussisteva quindi per l'azienda l'obbligo di sospendere immediatamente ogni uso dell'immagine a scopo commerciale. La Suprema corte fissa quindi il principio che: «il consenso alla pubblicazione

della propria immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non il diritto, personalissimo ed inalienabile, all'immagine, ma soltanto l'esercizio di tale diritto e, pertanto, sebbene possa essere occasionalmente inserito in un contratto, tale consenso resta distinto ed autonomo dalla pattuizione che lo contiene, con la conseguenza che esso è sempre revocabile, quale che sia il termine eventualmente indicato per la pubblicazione consentita, ed a prescindere dalla pattuizione del compenso» (Cassazione civile, sez. I, sent. 29 gennaio 2016, n. 1748).

1.9.10. Espropriazioni e espropriazioni «indirette»

Non disattende i criteri fissati dalla Corte costituzionale e dalla CtEDU in materia di indennità di esproprio la legge della Provincia autonoma di Bolzano 10/1991 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), così come modificata dalla legge 4/2008 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni). Questo è quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 90 del 22 aprile 2016, con la quale la questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 42(3) e 117(1) Cost. – quest'ultimo in relazione all'art. 1 Protocollo I CEDU, viene dichiarata non fondata. Secondo la Consulta, infatti, la disposizione censurata impone all'organo competente a determinare l'indennità di esproprio di tenere in adeguata considerazione, nella sua quantificazione, le caratteristiche effettive dell'area da espropriare e, dunque, il suo effettivo valore di mercato.

Dopo la Corte di cassazione (v. *Annuario 2016*, p. 195) anche il Consiglio di Stato ha convenuto che «quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 cod. civile». Per far cessare questa situazione, l'amministrazione deve restituire l'immobile, o raggiungere con il proprietario un accordo transattivo oppure ottenere da quest'ultimo una rinuncia abdicativa, che si considera implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario, a fronte della irreversibile trasformazione del fondo. Altra possibilità di acquisire il fondo alla mano pubblica è quella che si realizza attraverso una usucapione (purché ciò avvenga in maniera assolutamente non violenta e si possa definire in modo preciso il momento esatto in cui si è verificato il trasferimento del possesso dal privato all'amministrazione – data che non può essere anteriore al 2003, cioè all'entrata in vigore della norma del Testo unico sulle espropriazioni che ha messo fine al precedente regime che consentiva l'occupazione acquisitiva). Infine, il trasferimento della proprietà sull'immobile alla pubblica amministrazione può fondarsi sull'art. 42 del Testo unico sulle espropriazioni, che dà vita a un procedimento del tutto speciale, che in ogni caso non è una sanatoria, in quanto ha come presupposto l'accertamento giudiziale del diritto del privato sul bene illegittimamente sottrattogli dall'amministrazione (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 13 aprile 2016, n. 1466).

1.10. Diritti dei bambini

1.10.1. Apertura dello stato di adottabilità come *extrema ratio*

La Cassazione civile, sez. I, sent. 30 giugno 2016, n. 13435 (v. anche sopra, 1.1) revoca una precedente decisione della Cassazione che aveva confermato la dichiarazione di stato di abbandono e la conseguente adottabilità di una bambina, motivando essenzialmente sulla base di una condanna che sarebbe stata inflitta ai genitori per abbandono di minore (la loro figlia di pochi mesi, appunto). La sentenza originaria svolgeva anche discutibili considerazioni circa l'età molto avanzata in cui la coppia aveva deciso di procreare e il conseguente «innaturale» divario d'età tra genitori e figlia, suggerendo con ciò che ai genitori mancava un adeguato approccio alla genitorialità. La nuova decisione accerta che i giudici avevano errato nel considerare come una prova dell'inadeguatezza dei genitori la presunta sentenza penale di condanna per abbandono di minore. Ad una lettura più attenta, quella decisione infatti li assolveva dall'accusa di aver esposto al pericolo la bambina lasciandola per un breve tempo da sola chiusa in automobile. La sentenza penale aveva infatti escluso che nella circostanza sussistesse alcun pericolo per la bambina e aveva quindi prosciolto i genitori perché il fatto non costituiva reato. La sentenza di revocazione si diffonde inoltre in un'analisi della giurisprudenza della CtEDU in tema di diritto alla vita familiare e adozione, concludendo che la dichiarazione dello stato di adottabilità di un bambino va considerata anche da parte del giudice italiano come *extrema ratio*, a cui ricorrere solo quando tutte le possibilità di attivare le risorse dei genitori naturali sono state esplorate (su quest'ultimo punto, v. anche, per es., Cassazione civile, sez. I, sentenze 14 aprile 2016, n. 7391; 9 maggio 2016, n. 9339; alcune sentenze rimarcano il fatto che «una mera disponibilità del genitore ad accudire in futuro il minore, una semplice speranza di recupero, se non accompagnata da comportamenti concludenti, non è idonea al superamento dello stato di abbandono»: v., tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, sent. 24 agosto 2016, n. 17316). D'altro canto, nel valutare l'effettiva capacità genitoriale, i giudici devono tenere debito conto di tutte le informazioni correttamente sottoposte secondo la procedura alla loro valutazione, non solo delle consulenze tecniche d'ufficio: v. per es. Cassazione civile, sez. I, sent. 24 maggio 2016, n. 10708.

1.10.2. Adozione «in casi particolari»: *stepchild adoption*, adozione incrociata

I giudici italiani si sono pronunciati con esiti discordanti sul problema della adozione del figlio del partner in coppie omosessuali e, in particolare, nei casi di adozione incrociata dei rispettivi figli da parte dei membri di una coppia non sposata. La l. 11 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) non è intervenuta su questo tema, lasciando pertanto immodificata la l. 184/1983 sulle adozioni. Quest'ultima prevede, oltre alla adozione legittimante di bambini in stato di abbandono, anche altri casi particolari di adozione (l. 184/1983, art. 44) che prescindono dalla condizione di abbandono del bambino. Secondo l'interpretazione di alcune corti, la lettera d) dell'art. 44 (impossibilità di affidamento preadottivo) consentirebbe l'adozione del figlio di un membro della coppia non sposata da parte del partner (cosiddetta *second child* o *stepchild adoption*), anche nel caso di una coppia omosessuale; in particolare, sarebbe praticabile l'adozione incrociata, ovvero l'adozione dei figli dei rispettivi part-

ner. In questo modo anche la coppia omosessuale potrebbe avere dei figli in comune biologicamente nati da ognuno dei partner (quindi, non riconosciuti come fratelli tra loro).

Tale opzione è stata ritenuta praticabile in più occasioni dal Tribunale per i minorenni di Roma, nonché da altri tribunali, specialmente dopo l'intervento della Corte di cassazione (sez. I, sent. 22 giugno 2016, n. 12962), che aveva sostanzialmente confermato l'applicabilità dell'art. 44, lettera d) per operare la *stepchild adoption*, sul presupposto che ciò sia nell'interesse del bambino. In questo modo infatti si conferma sul piano giuridico l'effettiva relazione familiare che si è costituita attorno ai figli dei membri della coppia (sulla sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma che aveva dato avvio alla causa decisa dalla Cassazione nel 2016, v. *Annuario 2015*, pp. 217-218).

Di opinione diversa invece si è dimostrato il Tribunale per i minorenni di Milano che, con il decreto 17 ottobre 2016, n. 261, ha negato che le forme di adozione in casi particolari dell'art. 44, l. 184/1983 possano applicarsi a situazioni del tipo di quelle considerate. Anche in questa circostanza, al giudice minorile si erano rivolte due donne conviventi da molti anni, le quali avevano partorito, grazie alla fecondazione assistita, ciascuna un figlio. Entrambe avanzavano istanza di adozione della figlia biologica della partner. Il giudice ha criticato la lettura «estensiva» dell'art. 44, lett. d) fatta propria anche dalla sezione I della Corte di cassazione, affermando che le norme in questione comunque regolano casi, se non di abbandono, si «semi-abbandono permanente» e non possono pertanto applicarsi alla situazione di un bambino che ha già un genitore (la madre biologica o anche il padre, nel caso si trattasse di una coppia omosessuale maschile) perfettamente in grado di occuparsene. Il Tribunale sottolinea altresì che, a fronte dell'interesse del bambino, va dato peso adeguato all'assetto normativo vigente (immodificato, su questo punto, dall'entrata in vigore della legge sulle unioni civili) e al principio che l'istituto dell'adozione non va inteso come attributivo di un diritto di adottare da parte di un adulto, ma del diritto di un bambino in stato di grave deprivazione familiare ad essere adottato. Si ricorda oltretutto che lo status del bambino adottato con le modalità dell'art. 44 non sono esattamente sovrapponibili a quelle – pienamente equiparate al figlio naturale – del bambino su cui è stata pronunciata una adozione legittimante (l. 183/1984, art. 7). Alle coppie in questione sarebbe pertanto concessa solo una forma «minore» di adozione, con possibili implicazioni in termini di discriminazione.

Sia la pronuncia della Cassazione, sia quella del tribunale milanese fanno ampio rinvio alla giurisprudenza della CtEDU, per trarne tuttavia conclusioni non definitive per quanto riguarda l'ordinamento italiano.

In conclusione, la mancata presa di posizione da parte del legislatore, nonostante l'intervento tempestivo della Cassazione (ma non, almeno per il momento, delle sezioni unite), ha indotto il prevedibile divaricarsi delle decisioni giudiziarie, a discapito della certezza del diritto su un problematica non marginale.

1.10.3. Riconoscimento di provvedimenti stranieri in tema di adozione coparentale per coppie dello stesso sesso

Con la sentenza n. 76 del 7 aprile 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale per i minorenni di Bologna in relazione agli artt. 35 e 36 della l. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia) nella parte in cui – ai sensi del diritto vivente – non consentirebbero al giudice di valutare la rispondenza all’interesse del minore adottato all’estero del riconoscimento della sentenza straniera pronunciante la sua adozione in favore del coniuge del genitore biologico, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia, come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Secondo la Consulta, infatti, il giudice *a quo* non ha correttamente individuato il contesto normativo pertinente, atteso che lo stesso ha erroneamente ritenuto applicabile al caso in esame la disciplina in tema di riconoscimento delle sentenze di adozione internazionale di minori, ed in particolare l’art. 36(4) della l. 184/1983, volto ad impedire l’elusione, da parte dei soli cittadini italiani, della rigorosa disciplina nazionale in materia di adozione di minori in stato di abbandono, attraverso un fittizio trasferimento della residenza all’estero. Tuttavia, considerato che la minore al momento dell’adozione era ancora cittadina americana, secondo la Corte costituzionale il giudice *a quo* avrebbe dovuto richiamare la disciplina relativa al riconoscimento di una sentenza straniera.

1.10.4. Prostituzione minorile. Pornografia minorile

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 settembre 2016, n. 266, nel disporre la condanna di alcuni individui colpevoli dei reati di cui agli articoli 600 *-bis* comma 2 e 602 *-ter* comma 5 cod. penale (atti sessuali con minori di età inferiore agli anni 16, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità), ha risolto in modo inusuale il tema del risarcimento del danno alla vittima. Le parti civili avevano chiesto con formula generica la condanna al pagamento di 20.000 euro a ciascuna delle due ragazze (circa quindicenni all’epoca dei fatti) che si erano prostituite. Al termine di una lunga disanima delle caratteristiche del reato e delle vittime, la giudice del Tribunale di Roma dispone un risarcimento in forma specifica consistente non nel pagamento di un’ulteriore somma di denaro (che sarebbe apparsa come un’ulteriore offesa alla dignità delle ragazze, provenendo oltretutto dalle stesse persone che usavano pagarle per le loro prestazioni sessuali), ma nell’acquisto da parte dei condannati e messa a disposizione di una lista di libri e film che trattano problematiche femminili, giovanili, di contenuto idoneo a restituire valore alla personalità delle giovani, moralmente e culturalmente sviliate dalle esperienze attraversate. La giudice precisa che la misura «non ha alcuna valenza rieducativa o impositiva di un modello ma, costituisce [...] esclusivamente una modalità risarcitoria in forma specifica che appare essere l’unica adeguata al caso di specie».

La Cassazione ha confermato che la diffusione via Internet di video pornografici realizzata da persone minorenni, se dà luogo al reato di cui all’art. 600 *-ter*, comma 3 (che punisce chi, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale pornografico riguardante minori di 18 anni), può dare luogo ad un risarcimento del danno a

favore della vittima (ovvero dei suoi genitori) in misura ridotta se si accerta che è stata la vittima stessa a riprendersi nel video pornografico nel quadro di un rapporto di reciproche provocazioni e sollecitazioni con l'autore del reato. Nella fattispecie, il risarcimento di 100.000 euro decretato in primo grado è stato ridotto in sede di appello, con l'approvazione della Cassazione, a 20.000 (Cassazione penale, sez. III, sent. 20 gennaio 2016, n. 6119). La realizzazione del video e la sua trasmissione all'autore della divulgazione ha costituito infatti una volontaria esposizione al rischio della diffusione del materiale pornografico da parte della minore, e quindi una sua corresponsabilità nella verifica del danno conseguente alla diffusione stessa.

1.10.5. Ascolto giudiziale

La Corte di cassazione ha cassato una sentenza che aveva disposto lo stato di adottabilità di una bambina nonostante il padre (che pure aveva avuto con i figli e la loro madre un rapporto non continuativo) si fosse dichiarato disposto ad accoglierla, come del resto aveva fatto con il figlio maschio più grande. La decisione di recidere i rapporti tra padre e figlia è stata giudicata non sufficientemente suffragata da dati oggettivi e criticabile, in particolare, perché presa senza avere mai ascoltato la bambina, all'epoca undicenne e dotata di sufficiente capacità di discernimento. Questo comportamento della Corte d'appello è ritenuto in contrasto con il principio dell'ascolto del minore d'età, affermato nella Convenzione sui diritti del bambino del 1989 e recepito nella l. 84/1983 sul diritto del bambino a una famiglia (Cassazione civile, sez. I, sent. 21 novembre 2016, n. 23635).

La necessaria partecipazione al procedimento di adozione da parte dei genitori e dell'adottando, ai quali deve essere garantito il patrocinio da parte di un legale, è ribadita in Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 giugno 2016, n. 11782. Il tutore del minore d'età, se nominato, è contraddittore necessario nel procedimento, in cui è presente con una legittimazione autonoma e non condizionata. Se si ravvisa un conflitto d'interesse tra il minore d'età e il suo tutore (il conflitto tra il minore e i genitori è dato per scontato), spetta al giudice nominare un curatore speciale. Tutore o curatore dovranno nominare il legale che presterà l'assistenza legale tecnica al minore.

D'altro canto però la Cassazione ricorda che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l'obbligo dell'ascolto del minore d'età può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti (psicologi, pedagogisti, ecc.). Questo è il caso che si è presentato in Cassazione civile, sez. I, sent. 12 maggio 2016, n. 9780; con la conseguenza che il punto del ricorso basato sul mancato ascolto dei due minori di cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità e che erano stati sentiti solo indirettamente dal giudice minorile è stato respinto (anche se non si dice nulla circa le particolari circostanze che hanno indotto il giudice minorile a non provvedere all'ascolto diretto).

1.10.6. Abuso di mezzi di correzione

Un'insegnante, condannata per il reato di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. penale) per aver usato varie forme di violenza fisica (scappellotti, strattoni ai capelli, ecc.) e psicologica nei confronti di alcuni allievi, aveva fatto ricorso in Cassazione. La difesa segnalava, tra le altre cose, che la norma presuppone mezzi leciti di correzione o di disciplina, sanzionandone non l'uso ma l'abuso. Doveva quindi escludersi che sussistesse il reato nei casi di ricorso a schiaffi di modesta entità «in ben determinati contesti e in caso di necessità». La Cassazione rigetta l'argomento. Essa ricorda infatti che tra le condotte poste in essere dall'insegnante rientravano forme di violenza fisica consistenti in schiaffi o sberle o nel tirare loro con forza i capelli, nonché violenze psicologiche o

condotte umilianti, come il minacciarli dell'arrivo del diavoletto, costringerli a cantare o a mangiare, o farli stare con la lingua fuori. Non vi è dubbio, secondo la Corte, che «un siffatto comportamento ecceda ampiamente il limite dell'educazione rispettosa della dignità del bambino – che implica pur sempre l'esercizio del potere disciplinare con mezzi consentiti e proporzionati –, e trasmodi invece in comportamenti affittivi dell'altrui personalità». Più in generale, la Corte osserva che, in casi del genere, «il perseguimento di una finalità correttiva o educativa è del tutto irrilevante, giacché, proprio a fronte della peculiare qualità del destinatario del comportamento, deve considerarsi preclusa qualunque condotta che assuma in concreto il significato dell'umiliazione, della denigrazione, della violenza» fisica o psicologica (Cassazione penale, sez. VI, sent. 3 febbraio 2016, n. 9954). Analogamente la Corte ha argomentato in Cassazione penale, sez. VI, sent. 27 settembre 2016, n. 52542.

Sul punto si veda anche Cassazione penale, sez. VI, sent. 7 dicembre 2016, n. 2669: una donna, condannata per aver picchiato con un battipanni il minore affidatole dal Tribunale per i minorenni, presentava ricorso per Cassazione affermando che, poiché la violenza non può mai ritenersi un mezzo lecito di correzione, l'art. 571 non trova più cittadinanza nel nostro ordinamento; si sarebbe dovuto applicare piuttosto la norma sulle lesioni personali (lievi), che però richiede per la sua procedibilità la querela della parte offesa; in mancanza di querela, il giudice avrebbe dovuto rilevare la non perseguibilità del fatto. La Cassazione respinge il ricorso e osserva, circa la non perseguibilità, in alternativa al reato di abuso di mezzi di correzione, del reato di lesioni personali, che quest'ultimo sarebbe stato comunque perseguibile d'ufficio dal momento che il battipanni ben poteva essere qualificato come «arma», con ciò rientrando tra i casi di procedibilità d'ufficio di cui all'art. 585 cod. penale.

1.10.7. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

La Cassazione ha ritenuto che il decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti dello straniero avente figli minori che si trovano nel territorio italiano e che abbia omissis di chiedere, nei termini di legge, al tribunale per i minorenni il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico degli stessi, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni di salute (art. 31 d.lgs. 286/1998, Testo unico sull'immigrazione), è illegittimo per violazione della clausola di salvaguardia della coesione familiare, se non motivata in modo esauriente circa la protezione della famiglia dell'immigrato irregolare (Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 febbraio 2016, n. 3004).

Il Tribunale per i minorenni di Bari (decreto 20 maggio 2016) autorizza la permanenza in Italia di un cittadino albanese privo di documenti validi per il soggiorno in attuazione dell'art. 31 del Testo unico sull'immigrazione, allo scopo di accudire un minore d'età affetto da grave disabilità. La particolarità del caso si riferisce alla circostanza che l'adulto autorizzato al soggiorno in Italia è il nonno materno del bambino, che peraltro ha entrambi i genitori regolarmente soggiornanti nello Stato. Ad avviso del giudice, la presenza del nonno materno contribuisce alla stabilità emotiva ed affettiva sia del nipote con disabilità, sia dell'altro nipote. Per entrambi i bambini (di due e sei anni) l'allontanamento del nonno comporterebbe un sicuro danno che potrebbe porre in serio pericolo il loro sviluppo psicofisico. L'estensione al nonno di una misura generalmente riservata ai soli genitori è in linea, secondo il tribu-

nale, con le disposizioni della Convenzione sui diritti del bambino e promuove il diritto costituzionalmente protetto all'unità della famiglia.

In un altro caso (Cassazione civile, sez. I, sent. 22 settembre 2016, n. 18563) l'espulsione riguardava una famiglia con tre figli minori di cui due di età prescolare e uno affetto da albinismo. Nell'aver considerato la tenera età come indice di scarso collegamento dei bambini con il contesto sociale italiano (omettendo di considerare altri elementi che militano in senso contrario) e nell'aver considerato la condizione di albinismo come un mero dato sanitario che non necessita di particolari trattamenti, senza valutare il rischio di discriminazione a cui tale patologia espone il bambino nel territorio di origine della famiglia, i giudici di merito non hanno dato corretta applicazione alla norma di cui all'art. 31 del Testo unico sull'immigrazione. La Corte d'appello, rivedendo le prime conclusioni, dovrà in particolare svolgere una «seria indagine e valutazione dell'esistenza, entità e diffusione della discriminazione sugli albinici nel Paese di rientro in quanto fattore determinante di grave disagio sullo sviluppo psico-fisico di tutti e tre i minori».

1.11. Giusto processo: legge Pinto

1.11.1. Questioni di costituzionalità

Con sentenza n. 36 del 19 febbraio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 111(2) e 117(1) Cost., l'art. 2(2-*bis*) della l. 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta Legge Pinto), nella parte in cui determina in tre anni la durata del procedimento per equa riparazione derivante dalla irragionevole durata di un (altro, precedente) processo. Per consolidata giurisprudenza europea, osserva la Consulta, lo Stato è tenuto a concludere il procedimento volto all'equa riparazione del danno da ritardo maturato in altro processo in termini più celeri di quelli consentiti nelle procedure ordinarie, che nella maggior parte dei casi sono più complesse e, comunque, non sono costruite per rimediare ad una precedente inerzia nell'amministrazione della giustizia. In altre parole, continua la Corte costituzionale, l'art. 6 CEDU preclude al legislatore nazionale di consentire una durata complessiva del procedimento regolato dalla l. 89/2001 pari a quella tollerata con riguardo agli altri procedimenti civili di cognizione, anziché modellarla sul calco del più breve termine biennale indicato dalla Corte di Strasburgo e recepito dalla giurisprudenza nazionale, in caso di celebrazione sia del grado di merito che di quello di legittimità. Pertanto, la disposizione impugnata viola i predetti parametri, posto che il termine di tre anni comporta che la durata complessiva del giudizio «Pinto» possa essere superiore al limite biennale adottato dalla CtEDU e dalla giurisprudenza nazionale per un procedimento regolato da tale legge.

1.11.2. Problematiche applicative

Continua ad essere cospicuo il numero di sentenze della Corte di cassazione dedicate a dirimere controversie circa il riconoscimento dell'equo indennizzo derivante dall'eccessiva durata dei processi, così come previsto dall'art. 6 CEDU e regolato in Italia dalla l.

89/2001 (cosiddetta «legge Pinto»).

Nel 2016 sono confermate le linee interpretative già consolidate negli anni precedenti e che sono state riconosciute compatibili con i principi identificati dalla CtEDU. La Cassazione ha però sollevato dubbi quanto alla rispondenza della l. 208/2015, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/2014, agli standard della CEDU e della Costituzione. Il problema riguarda la possibilità di proporre un ricorso per ottenere un indennizzo per eccessiva durata del processo anche prima che quest'ultimo si sia concluso in via definitiva (v. *Annuario 2016*, p. 198). Ammettendo che un simile ricorso dovrebbe poter essere presentato nel momento in cui l'eccessiva durata è intervenuta, senza quindi attendere che il processo sia concluso, il legislatore era intervenuto nel 2015 con la l. 208/2015 imponendo in pratica alle parti di segnalare in via preventiva il prossimo scadere dei termini di ragionevole durata e ottenendo così auspicabilmente un'accelerazione della procedura. La riforma tuttavia non elimina la necessità, fondata sull'art. 4 della l. 89/2001, di attendere comunque la conclusione del processo prima di poter avviare la procedura di equo indennizzo per irragionevole durata del procedimento. In Cassazione civile, sezione VI, ordinanze 20 dicembre 2016, nn. 26402 e 26403, la Suprema corte rimarca questa incongruenza e solleva la questione di costituzionalità dell'art. 4 della «legge Pinto». Da notare che in alcune precedenti sentenze la stessa Suprema corte non aveva rilevato sul punto dubbi di costituzionalità e aveva anzi salutato l'approvazione della l. 208/2015 come una misura che aveva sanato una situazione di temporanea incompatibilità costituzionale derivante dal preesistente assetto normativo (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 1 luglio 2016, n. 13556).

Le sezioni unite della Cassazione (Cassazione civile, sez. unite, sent. 6 maggio 2016, n. 9142) sono intervenute per chiarire che nel computo della durata di un procedimento può rientrare anche la fase dell'esecuzione di una sentenza che ha riconosciuto in via definitiva un certo diritto. Ciò che si protegge infatti è il diritto dell'individuo a vedere definita in tempi ragionevoli, e fino alle sue ultime implicazioni, la vicenda processuale che lo ha riguardato: questo comporta che si tenga in considerazione anche la fase successiva al passaggio in giudicato di una sentenza se, per l'esecuzione della stessa e quindi per la concreta soddisfazione delle ragioni fatte valere in giudizio, siano necessarie altre misure. Nel caso specifico, un processo iniziato nel 1975 era terminato nel 2000 ma la sentenza, che comportava l'abbattimento di un immobile, non è stata poi eseguita e la procedura di esecuzione, attivata nel 2002, non aveva portato a risultati utili (anche perché, nel frattempo, l'edificio adiacente a quello da abbattere, di proprietà della parte ricorrente, era stato abbandonato in condizioni di scarsa sicurezza, così da rendere impossibile procedere alla prescritta demolizione della costruzione abusiva). Il punto da chiarire era se il termine di sei mesi fissato dalla «legge Pinto» per promuovere il processo per l'indennizzo relativo all'irragionevole durata del procedimento fosse scaduto o meno al momento del ricorso, presentato quando la procedura esecutiva era ancora pendente. Secondo la parte ricorrente, la fase dell'esecuzione doveva considerarsi compresa nella nozione di procedimento giudiziario ai fini dell'indennizzo, con la conseguenza che il ricorso era presentato entro il termine; per la controparte statale invece i due procedimenti, di cognizione e di esecuzione, dovevano considerarsi scissi, con la conseguenza che per il procedimento di cognizione il termine era ormai abbondantemente scaduto, mentre per quello di esecuzione la domanda doveva essere respinta perché i ritardi dipendevano dalla condotta del ricorrente. Argomentando sulla base di un'attenta analisi della giurisprudenza della CtEDU – che in generale non distingue tra fase di cognizione e fase di esecuzione – ma dando anche il dovuto peso al dettato della «legge Pinto», dove il termine dei sei mesi assume un valore decisivo, le sezioni unite concludono che la vicenda processuale com-

prensiva di processo di cognizione e processo di esecuzione è da intendersi come fatto unitario se tra la sentenza definitiva di cognizione e l'avvio della fase di esecuzione decorre un periodo di non più di sei mesi. Se invece – come nel caso in questione – l'avvio del procedimento di esecuzione ha luogo dopo più di sei mesi, le due procedure vanno considerate come disgiunte e la durata eccessiva del procedimento di cognizione non può più essere fatta valere ai fini dell'indennizzo previsto dalla «legge Pinto». In modo analogo la Corte ha deciso in altri casi simili. Per esempio, in Cassazione civile, sez. VI, sent. 14 novembre 2016, nn. 23187 e 23188, si interviene su una causa che, iniziata nel 1992, era stata trattata fino in Cassazione e terminata nel 2004, ma la sentenza non era stata eseguita a causa di una serie di errori materiali nell'identificazione di un bene immobile e del relativo proprietario, fino alla correzione intervenuta nel 2014. La Suprema corte conclude che anche in questo caso il termine dei sei mesi per avviare la procedura di correzione degli errori presenti nell'ultima sentenza di Cassazione non è stato rispettato e questo fa venire meno la possibilità di trattare in modo unitario la vicenda. La Corte osserva oltretutto che gli errori materiali avrebbero potuto essere corretti anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di cognizione.

Ancora sul termine di sei mesi dalla irrevocabilità della decisione nel processo presupposto, la Cassazione ha chiarito che, in caso di processo penale, il termine si calcola a partire dal momento in cui scade la possibilità di impugnazione per la Procura generale (quindi, dall'emissione della sentenza, si devono calcolare massimo 60 giorni per il deposito della motivazione, più i 45 giorni a disposizione per l'impugnazione da parte della Procura) e deve inoltre tenere conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali (Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 novembre 2016, n. 22818; sulla correttezza del criterio che tiene conto anche del periodo di sospensione per ferie v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 18 marzo 2016, n. 5423).

Sul fatto che un ritardo della pubblica amministrazione nel dare esecuzione alle decisioni dell'autorità giudiziaria, che si traduce in un abnorme ritardo nella chiusura del caso, la Cassazione ha stabilito che «la condotta non collaborativa [...] di un'autorità terza richiama del proprio operato, non esclude la responsabilità dello Stato per la conseguente dilazione dei tempi processuali. Al contrario, lo Stato deve attrezzare il proprio apparato giudiziario in maniera tale da soddisfare la domanda di giustizia in un tempo ragionevole, vincendo se del caso anche le più strenue e ingiustificate resistenze. Queste possono certamente influire sulla valutazione di complessità del processo, e di riflesso sul giudizio di durata ragionevole nel caso concreto, ma non valgono né a sospendere né ad attenuare l'obbligo dello Stato di garantire un processo ragionevolmente celere utilizzando opportuni strumenti di governo e di coazione, la cui eventuale carente previsione costituisce “violazione di sistema” ai fini applicativi dell'art. 6(1) CEDU» (Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 febbraio 2016, n. 2586).

In base ad una serie di riforme della «legge Pinto», da ultimo introdotte con la l. 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha introdotto l'art. 1-ter della l. 89/2001), la possibilità di ottenere un indennizzo per eccessiva durata dei procedimenti è condizionata alla presentazione, prima che sia raggiunta la durata massima del grado del procedimento pendente, di un «rimedio preventivo», inteso come stimolo all'accelerazione del processo in corso. Nel caso di un processo civile, si tratta di richiedere il rito sommario o la trattazione orale sei mesi prima della scadenza del periodo massimo di durata del processo nella fase considerata (tre anni per il primo grado, due per il secondo, uno per il giudizio di Cassazione); nel processo penale deve invece essere proposta, entro gli stessi termini, una istanza di accelerazione; nel giudizio amministrativo va presentata invece un'istanza di prelievo (di istanza di accelerazione si parla anche per i giudizi contabili e pensionistici).

A questo riguardo però sono sorti dei problemi, causati dalla successione di modifiche che varie leggi hanno portato alla l. 89/2001. La Cassazione ha chiarito che il periodo di tempo decorso prima della presentazione dell'istanza di prelievo in un processo amministrativo è considerato rilevante ai fini del computo del termine di durata ragionevole del giudizio se nel frattempo il giudizio presupposto aveva già superato i termini di durata massima, anche per i procedimenti introdotti in base alla «legge Pinto» dopo l'entrata in vigore, il 16 settembre 2010, del regime che condiziona la procedibilità del ricorso «Pinto» alla previa presentazione dell'istanza di prelievo (v. Cassazione civile, sez. VI, sent. 18 marzo 2016, n. 5434; in senso conforme numerosissime sentenze). Soltanto per cause instaurate a partire dal 2016 vale la norma per cui la domanda di equa riparazione non è proponibile, neanche riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione, se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo non è stato utilizzato il «rimedio preventivo» dell'istanza di prelievo. Per le procedure davanti al giudice amministrativo ancora pendenti al 16 settembre 2010, inoltre, vale la regola che «senza l'istanza di prelievo la domanda di equa riparazione non può essere proposta né per il periodo anteriore né per quello successivo, mentre una volta proposta l'istanza, la domanda stessa è proponibile senza alcuna limitazione» (Cassazione civile, sez. VI, sentenza 1 luglio 2016, n. 13554, ripresa successivamente in varie altre pronunce).

Per i procedimenti penali si vedano, per esempio, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 23 novembre 2016, n. 23448; 13 dicembre 2016, n. 25564; 21 dicembre 2016, nn. 26627, 26628, 26629. La norma sulla «istanza di accelerazione» non vale ad escludere l'indennizzo se il processo presupposto aveva già ecceduto i termini ragionevoli prima dell'entrata in vigore della riforma del 2015. In materia, v. per es. Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 novembre 2016, n. 23449.

Per evitare che il ritardo della giustizia si traduca in un elemento di lucro, e purché non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale causato dalla durata eccessiva del procedimento, è stata determinata in misura fissa la somma dovuta per ogni anno di ritardo in relazione rispettivamente ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e a quelli successivi (art. 2-*bis* l. 89/2001, recentemente riformata sul punto dalla l. 208/2015, che ha ritoccato al ribasso i valori di riferimento che ora sono di euro 400 per i primi tre anni e euro 800 per i successivi – erano rispettivamente 500 e 1.500). Da questi parametri ci si può discostare se il processo di riferimento era di «straordinaria complessità» (v., per es. Cassazione civile, sez. VI, sent. 28 dicembre 2016, n. 27239). Ad evitare sovracompenzazioni concorre anche la norma per cui l'indennizzo «non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice»: la disposizione è stata ritenuta compatibile con la Costituzione (v. per es. Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 luglio 2016, n. 14047; v. anche *Annuario 2015*, p. 220).

Cassazione civile, sez. VI, sent. 6 dicembre 2016, n. 24997, stabilisce che non è dovuto l'indennizzo per eccessiva durata del procedimento nell'eventualità in cui una causa, originariamente riunita ad un'altra e riguardante la stessa vicenda, ne era stata successivamente separata, ed entrambe si erano concluse eccedendo la durata ragionevole. La Suprema corte concorda nel ritenere che il ricorrente, avendo già ottenuto un ristoro per il primo procedimento, non può invocare un ulteriore pregiudizio morale per l'eccessiva durata del procedimento «gemello».

La Cassazione ha del resto ritenuto illegittima la decisione di una corte d'appello che, in ragione della particolare complessità di un procedimento, aveva raddoppiato tutti i termini ordinari di durata delle varie fasi del procedimento presupposto, con la conseguenza che un procedimento durato 22 anni è stato ritenuto di durata eccessiva solo limitata-

mente a 10 anni (con alcuni scostamenti in relazione ai diversi ricorrenti). La Suprema corte ha rilevato che la speciale complessità della causa riguardava il primo grado (i cui termini di ragionevole durata sono stati quindi portati da tre a sei anni), ma non più il grado d'appello e di cassazione (rispettivamente della durata ordinaria di due e un anno). Il tempo eccessivo da indennizzare va quindi calcolato tenendo conto che la durata irragionevole è quella che eccede i nove, e non i 12 anni (Cassazione civile, sez. VI, sent. 24 giugno 2016, n. 13201).

Non può essere risarcita la durata eccessiva di procedimenti riconosciuti «temerari» o ritenuti tali dal giudice del procedimento per durata eccessiva, o ancora abusivi, o intentati con la consapevolezza della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese (v. *Annuario 2016*, pp. 198-199), e ciò anche prima della entrata in vigore della l. 208/2015 che ha modificato sul punto la «legge Pinto» rendendo esplicito tale limite: v. per es. Cassazione civile sez. VI, sent. 5 maggio 2016, n. 9100 (ripresa in numerose altre pronunce della Suprema corte). D'altro canto, l'esito sfavorevole di una lite ritenuta dai giudici infondata non esclude il diritto all'equa riparazione per il ritardo, se non nei casi di lite perseguita sostanzialmente per lucrare, con tattiche processuali di varia natura, la riparazione prevista dalla «legge Pinto» (v., per esempio, Cassazione civile, sez. VI, sentenze 5 gennaio 2016, nn. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; 24 giugno 2016, n. 13200). La «manifesta infondatezza» con cui è respinta una domanda da parte del giudice del procedimento presupposto non comporta che la durata eccessiva del procedimento così concluso non possa essere indennizzata alla stregua della l. 89/2001 (Cassazione civile, sez. VI, sent. 1 febbraio 2016, n. 1904). Inoltre il diritto all'equa riparazione è da escludersi a partire dal momento in cui la parte interessata acquisisce la consapevolezza dell'impossibilità di ottenere un esito positivo nella causa presupposta (Cassazione civile sez. VI, sent. 23 dicembre 2016, n. 26968). Il fatto che per anni una causa sia lasciata protrarsi senza interventi di sollecitazione, proposti solo a partire dal momento in cui la riforma del 2008 li ha resi condizione processuale indispensabile per l'eventuale domanda di indennizzo in base alla «legge Pinto», non è motivo sufficiente per ritenere «temerario» il procedimento presupposto e inammissibile la successiva domanda di indennizzo per durata eccessiva (Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 novembre 2016, n. 22727).

Esiste un interesse meritevole di tutela alla durata ragionevole di un procedimento anche quando questo è intentato attraverso l'appello di una sentenza penale di proscioglimento fondata sulla remissione della querela, promosso allo scopo di ottenere un'assoluzione nel merito. Anche in questo caso, benché la mancanza di responsabilità penale sia comunque assicurata, non si può negare che sussista un interesse all'accertamento dell'innocenza del ricorrente. Pertanto, il patema d'animo dovuto all'eccessiva durata del giudizio di appello deve poter essere indennizzato (Cassazione civile, sez. VI, sent. 21 dicembre 2016, n. 26630).

La persona offesa dal reato che si sia costituita parte civile nel processo penale ha diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile, anche se già prima del suo ingresso nel processo quest'ultimo aveva già ecceduto i limiti di ragionevolezza (Cassazione civile, sez. VI, sent. 21 dicembre 2016, n. 26625).

Cassazione civile, sez. VI, sent. 16 dicembre 2016, n. 26002 ha chiarito che l'operatività della «legge Pinto» si estende anche a procedimenti iniziati prima del 1973, anno di adozione da parte dell'Italia della clausola che consentiva i ricorsi individuali contro l'Italia dinanzi alla Commissione europea dei diritti umani – poi CtEDU. Il diritto a una durata ragionevole del procedimento infatti si fonda sull'art. 6 CEDU, e non è in alcun modo collegato alla possibilità di proporre ricorso alla CtEDU.

La Cassazione ribadisce inoltre che possono essere oggetto di un ricorso per eccessiva durata solo i procedimenti giudiziari penali, amministrativi o civili che attengono a diritti di natura privatistica, non a obbligazioni di natura pubblicistica; pertanto non sono coperte dalla «legge Pinto» le controversie tra il cittadino e il fisco trattate davanti alle commissioni tributarie aventi ad oggetto provvedimenti impositivi (Cassazione civile, sez. VI, sent. 15 dicembre 2016, n. 25944).

L'equo indennizzo può essere richiesto da qualunque parte processuale, anche da chi è rimasto contumace a causa dell'irregolarità della procura data al proprio difensore (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 dicembre 2016, n. 26976). Nel computo della durata del procedimento presupposto va compreso anche il periodo risultato necessario per accertare la incompetenza del giudice adito in prima battuta – naturalmente purché la fase del processo svolta presso il giudice risultato incompetente per territorio sia da considerarsi eccessiva in rapporto alla complessità del caso (Cassazione civile, sez. VI, ord. 19 dicembre 2016, n. 262089).

1.12. Questioni penali

1.12.1. *Ne bis in idem*

Con la sentenza n. 102 del 12 maggio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate da due diverse sezioni della Corte di cassazione relativamente alla disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico della finanza (d. lgs. 58/1998) in materia di abusi di mercato. Entrambe le questioni, in particolare, si interrogavano sulla compatibilità del meccanismo di doppio binario sanzionatorio (penale e amministrativo) – nel caso di specie per l'abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187-*bis* – con il diritto fondamentale al *ne bis in idem*, così come declinato dalla giurisprudenza di Strasburgo in sede di interpretazione dell'art. 4 Protocollo VII CEDU (v. *Grande Stevens e altri contro Italia*, 4 marzo 2014, *Annuario 2015*, pp. 242-243). Pur non entrando nel merito della questione, la Corte costituzionale ha ricordato come in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il principio del *ne bis in idem* abbia carattere processuale, e non sostanziale. Esso, perciò, permette agli Stati «di punire il medesimo fatto a più titoli, e con diverse sanzioni, ma richiede che ciò avvenga in un unico procedimento o attraverso procedimenti fra loro coordinati, nel rispetto della condizione che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la pronuncia relativa all'altro». Alla luce di ciò, secondo la Corte costituzionale, spetta anzitutto al legislatore stabilire quali soluzioni debbano adottarsi per porre rimedio alle frizioni che il sistema del doppio binario sanzionatorio genera tra l'ordinamento nazionale e la CEDU.

Con l'ordinanza n. 112 del 20 maggio 2016, la Corte costituzionale restituisce al Tribunale di Bologna in ragione della sopravvenuta riforma legislativa in materia di reati tributari (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), gli atti relativi alla questione di costituzionalità sollevata in merito alla compatibilità tra *ne bis in idem* di cui all'art. 4 Protocollo VII CEDU e doppio binario sanzionatorio (amministrativo-tributario e penale) in materia tributaria, in particolare in relazione all'art. 10-*ter* del d.lgs. 74/2000 (repressione dell'evasione dell'IVA). Secondo i giudici costituzionali, infatti, spetta al giudice del rinvio

valutare, specie in termini di rilevanza, le ricadute nel giudizio *a quo* delle intervenute modifiche normative, le quali hanno innovato profondamente il rapporto tra gli illeciti penali e amministrativi in questione. In particolare, il giudice *a quo* dovrà valutare l'eventuale sussistenza della nuova causa di non punibilità per il caso di pagamento dell'imposta dovuta e delle sanzioni amministrative, che prevede l'estinzione del reato qualora l'imputato abbia saldato il proprio debito con l'Agenzia delle entrate prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Con la sentenza n. 200 del 21 luglio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. procedura penale nella parte in cui tale disposizione «limita l'applicazione del principio del *ne bis in idem* all'esistenza del medesimo "fatto giuridico", nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo "fatto storico"», con riferimento all'art. 117(1) Cost., in relazione all'art. 4 Protocollo VII CEDU. La questione era scaturita nell'ambito del cosiddetto processo Eternit bis riguardante l'accusa di omicidio volontario a carico del titolare della multinazionale per la morte di 258 persone per la prolungata esposizione all'amianto. Il nuovo filone processuale si era aperto in ragione del fatto che 72 di queste vittime non erano state considerate nel precedente giudizio, concluso per prescrizione, per i reati di disastro innominato aggravato e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Allineandosi con la giurisprudenza di Strasburgo e optando dunque per il criterio dell'*idem factum* in luogo dell'*idem legale*, la Corte costituzionale accerta l'illegittimità costituzionale della norma contestata «nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale».

1.12.2. Applicazione retroattiva della *lex mitior*

Richiamando quanto già affermato con la sentenza 240/2015 (v. *Annuario 2016*, p. 203), la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-*bis*, comma 2, cod. procedura penale, nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «può essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo» – sollevata, in riferimento all'art. 117(1) Cost., in relazione all'art. 7 CEDU (ord. n. 207 dell'8 settembre 2016). Secondo la Consulta, l'inapplicabilità dell'istituto in esame ai processi in corso, in cui sia stata già dichiarata l'apertura del dibattimento, è conseguenza non della mancanza di retroattività della norma penale più favorevole, ma del normale regime temporale della norma processuale, rispetto alla quale il riferimento all'art. 7 CEDU risulta non pertinente.

Con la sentenza n. 193 del 20 luglio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 689/1981 (Legge di depenalizzazione), per contrasto con gli artt. 117(1) Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, e 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori di illeciti amministrativi. In motivazione, la Consulta ha ricordato come nell'affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, la giurisprudenza della CtEDU non ha mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche «punitive» alla luce dell'ordinamento convenzionale. Inoltre, osserva la Consulta, «non si rinviene nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo,

l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative».

1.12.3. Rapporti con la CtEDU e reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso

La Cassazione penale con due sentenze è intervenuta su un tema molto spinoso, ovvero la presunta difformità di posizione tra giudici italiani e CtEDU in merito al reato di «concorso esterno» in associazione mafiosa (articoli 110 e 416-*bis* cod. penale), un reato utilizzato in Italia per contrastare forme di collateralismo alla criminalità organizzata che coinvolgono in particolare ambienti politici e imprenditoriali.

La più significativa è Cassazione penale, sez. I, sent. 18 ottobre 2016, n. 44193. Un noto uomo politico e imprenditore siciliano aveva infatti chiesto la revoca della condanna definitiva che lo aveva colpito appunto per tale reato, commesso tra il 1982 e il 1992, invocando il precedente della sentenza della CtEDU in *Contrada c. Italia* (v. *Annuario 2016*, p. 209). In questa sentenza infatti la CtEDU aveva stabilito che, poiché solo nel 1994 (anno in cui la Cassazione emette un'importante sentenza in materia) la nozione esatta della modalità di partecipazione ai reati di mafia qualificata come concorso esterno ad associazione mafiosa si era stabilizzata nella giurisprudenza italiana, una condanna penale per tale condotta riferita a vicende interamente precedenti il 1994 doveva considerarsi un'applicazione retroattiva di norma penale, in violazione dell'art. 7(1) CEDU (divieto di applicazione retroattiva di una norma incriminatrice).

Nella sentenza in oggetto, la Cassazione in primo luogo nega che il precedente della sentenza *Contrada* della CtEDU possa essere applicato nel caso in questione, anche se entrambi sono riferite allo stesso reato. Infatti, le situazioni processuali in cui il problema emerge sono diverse (il problema, nel processo *Contrada*, si poneva nella fase di accertamento del reato, qui invece una sentenza definitiva c'è già stata e la questione viene sollevata davanti al giudice dell'esecuzione della pena: per riconsiderare l'applicabilità della norma sul concorso esterno si dovrebbe eventualmente agire in sede di revisione del processo. Inoltre, le situazioni, per quanto simili, non sono identiche e quindi non si può applicare il principio stabilito dalla Corte costituzionale nella decisione 210/2013, successiva alla sentenza *Scoppola c. Italia* (2009) della CtEDU (la Consulta aveva ammesso che i precedenti della CtEDU possono giustificare una forma di disapplicazione di una norma di legge italiana incompatibile in casi diversi da quello oggetto della sentenza della CtEDU, ma solo se giuridicamente identici – v. *Annuario 2014*, pp. 232-233). La decisione della Cassazione è però interessante soprattutto perché affronta in modo esplicito e approfondito il problema posto dalla sentenza *Contrada* della CtEDU. Anziché limitarsi a criticare il giudice di Strasburgo ribadendo il fondamento nella legge e non meramente giurisprudenziale della norma che punisce il concorso esterno in associazione mafiosa, la prima sezione della Suprema corte propone una ricostruzione della legislazione e della giurisprudenza nazionale in materia di «concorso esterno», risalendo fino al XIX secolo, da

cui si evince che nel diritto italiano tale forma di concorso nei reati associativi fosse ben presente – soprattutto nelle norme che punivano il collateralismo alle associazioni politiche proibite. L'applicazione di questa interpretazione estesa della norma dell'art. 110 cod. penale sul concorso nel reato («Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita»), in forza della quale sono punite condotte che, pur poste in essere da soggetti «esterni» all'associazione criminale, contribuiscano in modo oggettivamente rilevante e soggettivamente consapevole alla realizzazione dell'evento punito (ovvero l'operatività dell'associazione mafiosa), non si presentava affatto «imprevedibile», e ciò anche prima del 1994. Nel caso *Contrada*, tuttavia, la possibilità di qualificare la sua condotta come una forma di favoreggiamento personale verso alcuni mafiosi, anziché come partecipazione (esterna) a Cosa Nostra, si era presentata come plausibile, specialmente in quanto il processo si riferiva a vicende degli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Nel caso in questione, invece, in cui la condanna per mafia riguarda vicende di poco precedenti il 1994, l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa era stata avanzata chiaramente e univocamente fin dall'inizio ed era stata fin da subito e in quanto tale contestata dalla difesa, così che la condanna per tale capo d'imputazione non poteva in alcun modo apparire come imprevedibile.

Con questa sentenza la Cassazione difende la particolare interpretazione «estesa» del concorso in reato associativo (che si estende quindi ai non-soci), ma allo stesso tempo giustifica e sostiene la decisione della CtEDU in *Contrada c. Italia*, maturata con particolare riguardo alle particolari circostanze processuali in cui la condanna penale era maturata e quindi non generalizzabile.

Nell'altro caso (Cassazione penale, sez. V, sent. 12 ottobre 2016, n. 42996), nato a seguito del ricorso della Procura contro la decisione di un giudice che aveva respinto la richiesta di arrestare un noto imprenditore siciliano accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, sull'assunto che dopo la sentenza *Contrada* tale reato fosse stato espunto dall'ordinamento, la Cassazione ribadisce che «non contrasta con i principi di legalità e di predeterminatezza il concorso esterno in associazione di tipo mafioso». La sentenza, a differenza di quella sopra richiamata, attacca direttamente la decisione della CtEDU, che sarebbe stata adottata sulla base di un assunto radicalmente errato, ovvero il carattere di reato «giurisprudenziale» attribuito alla richiamata condotta criminosa, che invece avrebbe un solido fondamento nell'art. 110 cod. pen. Quest'ultima norma ben può infatti essere utilizzata per «coprire fatti che sarebbero altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente avesse posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione «atipica» di essa».

1.12.4. Tortura, condizioni carcerarie, diritti dei detenuti

Con la sentenza n. 204 del 21 luglio 2016, la Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27(3) e 117(1) Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU, dell'art. 35-ter della l. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario) nella parte in cui non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione, il ristoro economico dovuto per una pena espiata in condizioni

disumane, previsto dal comma 2 dello stesso art. 35-*ter*. Secondo la Consulta, infatti, la questione di legittimità, così come formulata dal giudice rimettente, si basa su un erroneo presupposto interpretativo ovvero quello secondo cui il rimedio pecuniario è solamente complementare (e dunque subordinato) alla riduzione di pena. A parere della Corte, «sarebbe fuori da ogni logica di sistema e in contrasto con i principi costituzionali ritenere che durante la detenzione il magistrato di sorveglianza debba negare alla persona condannata all'ergastolo il ristoro economico, dovuto per una pena espiata in condizioni disumane, per la sola ragione che non vi è alcuna riduzione di pena da operare».

La Cassazione penale (sez. I, sent. 15 aprile 2016, n. 30804) ha ribadito la propria posizione, corroborata anche dalla Corte costituzionale, secondo la quale il regime di «carcere duro» introdotto dalla norma di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, non costituisce né una pena né una misura di prevenzione, ma una misura con finalità di «neutralizzazione» applicabile, al termine di una procedura amministrativa, ai condannati che si teme possano continuare anche in carcere a comunicare con i gruppi di criminalità organizzata ancora operanti di cui fanno parte. Questo rende manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità della norma in questione, fondato sulla sua pretesa caratterizzazione di «pena» irrogata da un'autorità diversa da quella giudiziaria.

1.12.5. Schiavitù, maltrattamenti in famiglia

La Cassazione ha chiarito che il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù può essere realizzato anche in un contesto familiare (nel caso specifico, un uomo era stato condannato appunto per tale reato commesso ai danni della moglie e dei figli). Le condotte punite dal reato di schiavitù implicano per loro natura il maltrattamento della vittima, anche se quest'ultima non è consapevole della condizione di «cosa in proprietà» a cui è relegata e non la percepisce come una forma di maltrattamento, ma non necessariamente la forma di maltrattamento punita dall'art. 572 cod. penale. Il reato di maltrattamenti in famiglia infatti implica che non vi sia la riduzione a oggetto di proprietà e di sfruttamento economico che il delitto di schiavitù richiede, ma che sussista una pratica continuativa di maltrattamenti che cagioni al soggetto passivo sofferenze morali e materiali. Naturalmente, ciò non esclude che maltrattamenti in famiglia e riduzione in schiavitù non possano concorrere (Cassazione penale, sez. V, sent. 19 febbraio 2016, n.15632).

La Cassazione penale (sez. V, sent. 5 maggio 2016, n. 23052) nega che le particolari motivazioni culturali o tradizioni comunitarie degli autori del fatto possano escludere la configurabilità del reato di riduzione in schiavitù. Ne deriva che va annullata la sentenza che aveva assolto alcune persone che avevano organizzato l'ingresso illegale (tratta) e il matrimonio precoce con il figlio di una delle coppie imputate – e conseguente riduzione in condizione di schiavitù – di una minorenni kosovara, «acquistata» per una somma di 20.000 euro. Il fatto che costituisca una normalità il fatto che matrimoni vengano concordati fra i genitori degli sposi non fa venire meno l'esistenza di una compravendita ai fini di sfruttamento.

1.12.6. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo

La Corte di cassazione ha respinto l'extradizione di un cittadino cinese destinatario nel suo Paese di un mandato di cattura per aver organizzato una truffa

nella forma di «vendite piramidali». La Suprema corte constata che secondo la legge cinese la pena per questo tipo di reato consiste, per i casi più gravi, nella reclusione «per più di cinque anni» e in una multa. La pena pertanto risulta essere non solo molto più pesante di quella prevista in Italia per fatti analoghi (arresto da un minimo di sei mesi al massimo di un anno), ma soprattutto è completamente indeterminata quanto al massimo irrogabile. A tali condizioni, l'extradizione non può essere concessa, in quanto incompatibile con il principio di legalità fissato dall'art. 1 cod. pen. e dall'art. 25 Cost. (Cassazione penale, sez. VI, sent. 19 febbraio 2016, n. 6769).

La Corte di cassazione penale (sez. VI, sent. 19 dicembre 2016, n. 53741) annulla l'extradizione di un cittadino ucraino verso il Paese d'origine dove l'autorità giudiziaria militare ne aveva richiesto la custodia in carcere per reati di corruzione. A giudizio della Cassazione, gli elementi del processo celebrato in Ucraina fanno fortemente sospettare l'esistenza di una persecuzione in atto contro l'estradando, noto per aver denunciato fatti corruttivi all'interno delle Forze armate di quel Paese. Sussistono inoltre ragioni, illustrate anche da rapporti di organismi internazionali, in particolare del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, che fanno ritenere probabile l'applicazione all'interessato, una volta estradato, di misure di detenzione contrarie all'art. 3 CEDU (trattamenti inumani o degradanti). In senso analogo, sempre con riferimento all'Ucraina, Cassazione penale, sez. VI, sent. 28 giugno 2016, n. 28822.

La mancata considerazione del rischio di trattamenti inumani o degradanti come conseguenza dell'extradizione di un individuo verso la Bielorussia è motivo di rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello che aveva disposto la misura per una approfondita valutazione del caso (Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 giugno 2016, n. 24475).

1.12.7. Reato di riduzione in schiavitù

La Cassazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 29 gennaio 2016, n. 23590) ha contribuito a chiarire la portata del delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. penale), precisando che la condizione di integrale asservimento che caratterizza la schiavitù «non è incompatibile con una certa libertà di movimento, che potrebbe, anzi, essere funzionale alla sua realizzazione – come nel caso in esame quanto all'attività di accattonaggio». La totale mancanza di libertà di movimento è infatti elemento tipico di un altro reato, quello di sequestro di persona (art. 605 cod. penale). Nel caso specifico, l'asservimento era facilitato dal fatto che la vittima era una ragazza tredicenne all'epoca dei fatti e per di più incinta. Il delitto di schiavitù, e non quello meno grave di maltrattamenti in famiglia, può essere utilizzato per sanzionare lo sfruttamento ai fini dell'accattonaggio di una ragazza minorenni anche quando l'autore del delitto sia un familiare – in questo caso il suocero – della vittima. La sanzione è inoltre aggravata dal fatto che il delitto è stato commesso in danno di un minore di 16 anni. L'aggravante è stata introdotta, insieme ad altre misure generalmente favorevoli alle vittime di tale reato, dalla legge 108/2010 che ha autorizzato la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 (cosiddetta Convenzione di Varsavia).

1.12.8. Condanna penale in base a deposizioni rese al di fuori del contraddittorio

La Cassazione ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza, confortata da quella della CtEDU, secondo cui «una sentenza di condanna non può fondarsi, unicamente o in

misura determinante, su deposizioni rese da una persona che l'imputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella fase istruttoria né durante il dibattimento, salvo che l'impossibilità di controinterrogare il dichiarante non sia stata controbilanciata da elementi sufficienti ovvero da solide garanzie procedurali in grado di assicurare l'equità del processo nel suo insieme» (Cassazione penale, sez. II, sent. 21 gennaio 2016, n. 3660). Nella circostanza, la testimonianza resa senza possibilità di controinterrogatorio era stata suffragata da una serie di riscontri oggettivi tali da compensare il pregiudizio così arrecato al diritto dell'imputato alla difesa.

1.12.9. Abbandono di persona incapace

La Cassazione penale (sez. V, sent. 12 gennaio 2016, n. 19448) si pronuncia su un caso che aveva portato alla condanna di due agenti di polizia che erano intervenuti per portare fuori pericolo una anziana signora non italiana che era stata segnalata aggirarsi lungo una strada a intenso traffico, ma che poi non avevano provveduto a riportarla a casa, a condurla in questura o a consegnarla ad altro servizio pubblico. A distanza di circa sei mesi, dopo che la scomparsa della donna era stata denunciata dal figlio in varie sedi, compreso nella trasmissione TV «Chi l'ha visto?», il cadavere veniva ritrovato non distante dall'area in cui era stata lasciata dalla pattuglia. La Cassazione conferma la sussistenza del reato di abbandono di incapace (art. 591 cod. penale), precisando in merito che il dovere di custodia può nascere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una mera situazione di fatto – l'ipotesi è pertanto diversa da quella del mancato rispetto dell'obbligo di cura, che implica una formale assunzione di compiti di supporto nei confronti di una persona. Per onorare l'obbligo di custodia, gli agenti avrebbero quindi dovuto accertarsi che la donna fosse riportata in una situazione di sicurezza, e non limitarsi ad allontanarla dalla carreggiata, abbandonandola in un'area lontana da un luogo abitato e in cui era del tutto evidente che una persona anziana in stato confusionale e che nemmeno parlava italiano difficilmente avrebbe potuto trarsi d'impaccio.

1.12.10. Il delitto di atti persecutori (*stalking*) come reato di violenza alla persona

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che l'obbligo di dare avviso alla persona offesa dal reato della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero con riferimento ai delitti commessi «con violenza alla persona» (art. 408, comma 3-*bis* cod. procedura penale) deve essere estesa anche al delitto di *stalking* (Cassazione penale, sez. unite, sent. 29 gennaio 2016, n. 10959). Le sezioni unite argomentano sul punto facendo ampio riferimento alle normative internazionali che negli ultimi anni hanno rafforzato la considerazione della figura della «vittima» nell'ambito del procedimento penale. Sono citate in particolare, la direttiva 2012/29/UE (norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e le altre direttive ad essa collegate in materia di tratta di esseri umani, violenza sessuale, ecc., nonché le convenzioni del Consiglio d'Europa di Lanzarote del 2007 e di Istanbul del 2013, riguardanti rispettivamente protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, e la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla l. 15 ottobre

2013, n. 119, anche in applicazione dei principi affermati dagli strumenti europei citati, stabiliva che, per favorire la partecipazione delle vittime di reati di femminicidio e, più in generale, di quelli commessi «con violenza alla persona», le richieste di archiviazione avanzate dal pubblico ministero doversero essere portate alla conoscenza anche della vittima del reato. Secondo le sezioni unite, i delitti di violenza alla persona riguardano sia la violenza fisica, sia la violenza morale, e quindi anche il reato di *stalking*. Essi infatti sono accumulati dalla violazione dei diritti fondamentali della persona. Per quanto riguarda la condizione delle donne, inoltre, la Convenzione di Istanbul precisa per esempio che «con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». La conclusione che la Corte di cassazione trae da queste disposizioni e da altre norme internazionali e dell'UE è che «la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato. Il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria», e anche ad esso si applica quindi l'obbligo di avvisare la vittima della richiesta di archiviazione. In mancanza di tale comunicazione, che colpisce il principio del contraddittorio, il decreto di archiviazione è impugnabile.

La Cassazione, pronunciandosi su un ricorso relativo ad una condanna per violenza sessuale, ha ribadito la consolidata giurisprudenza secondo cui costringere la moglie a rapporti sessuali da lei non voluti non concretizza il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. penale), ma il più grave reato di violenza sessuale. Questo infatti «non consente di distinguere tra violenza sessuale consumata tra estranei e violenza sessuale consumata all'interno di un rapporto coniugale. L'esistenza di un tale rapporto, o di un rapporto di convivenza, non autorizza alcun uso violento del corpo altrui, né limitazioni della libertà della persona o umiliazioni della sua dignità. E neppure l'ingiustificato e persistente rifiuto di rapporti sessuali legittima il ricorso ad alcuna forma di coercizione morale o fisica per ottenere la consumazione di tali rapporti» (Cassazione penale, sez. III, sent. 19 gennaio 2016, n. 18937).

1.12.11. Propaganda e istigazione all'odio razziale.

Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa

La Cassazione (Cassazione penale, sez. I, sent. 16 febbraio 2016, n. 34713) è intervenuta con alcuni chiarimenti sul tema del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico (art. 3, l. 654/1975 e successive riforme; il ricorso riguardava in particolare la violazione del divieto di creare ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: sono puniti sia coloro che dirigono tali

gruppi, sia quanti si limitano a parteciparvi o a dar loro assistenza). La sentenza impugnata aveva condannato i membri di un gruppo informale che, utilizzando prevalentemente il web, diffondeva tramite forum, blog, ecc., messaggi di chiara ispirazione neonazista. In primo luogo la Cassazione ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana, nonostante il sito web utilizzato dagli imputati per gestire il loro forum fosse gestito da un soggetto non italiano e utilizzasse server non presenti in Italia: gli imputati infatti avevano indiscutibilmente utilizzato postazioni Internet sul territorio italiano. Quanto alla competenza del giudice italiano, non potendosi identificare in quale luogo fisico il reato commesso via web debba ritenersi consumato, vale la regola che incardina la competenza presso il pubblico ministero che per primo aveva iscritto la notizia di reato. Circa le caratteristiche del «gruppo» alla cui appartenenza è collegata la sanzione penale, la Cassazione precisa che non deve necessariamente trattarsi di una associazione strutturata, purché sia provato che tale gruppo inciti alla discriminazione razziale. La Corte inoltre sostiene la sostanziale continuità tra le nozioni di «diffusione» e di «propaganda» di idee fondate sull'odio razziale o etnico: il termine «propaganda», introdotto nel 2006, esprime meglio la nozione di «dissemination» contenuta nel testo della Convenzione contro la discriminazione razziale che la norma penale italiana intendeva introdurre. La Corte infine respinge ogni pretesa di considerare la norma penale contro la propaganda razzista incompatibile con la libertà di espressione protetta dalla Costituzione. La Cassazione, richiamando le norme della CDFUE e della CEDU e la giurisprudenza della CtEDU, osserva che «la sanzione penale, prevista dalla legge, è riferita a condotte lesive dei diritti altrui e della pari dignità e protezione sociale [...] e che, giustificando e promuovendo l'odio razziale, la xenofobia, l'intolleranza religiosa e giustificando e inneggiando alla violenza in funzione di discriminazione razziale o religiosa [tali condotte] sono altresì oggetto di un obbligo internazionale di incriminazione». La condanna di alcuni imputati ad una pena detentiva è giustificata, secondo la Cassazione, poiché «qui non si tratta di mere "opinioni", ma di propaganda di comportamenti illeciti e di istigazione, oltre che all'odio razziale, che è già essa stessa una forma di violenza morale, anche di vera e propria violenza materiale per i medesimi scopi di odio razziale». È anche confermata la legittimità della sentenza impugnata nella parte in cui stabilisce il risarcimento a vantaggio delle parti civili, tra cui l'UNAR (Presidenza del Consiglio).

2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

2.1. Tortura, diritto alla libertà, diritto alla vita

Il 23 febbraio 2016, nel caso *Nasr e Ghali c. Italia*, n. 44883/09, la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha accertato all'unanimità la violazione degli articoli 3 CEDU (divieto di tortura), 5 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto agli articoli 3, 5 e 8 CEDU, nei confronti del ricorrente Osama Mustafa Nasr (meglio conosciuto come Abu Omar). I medesimi rilievi, ad eccezione di quelli relativi all'art. 5 CEDU, sono stati accertati anche rispetto alla moglie del ricorrente, Nabila Ghali.

Il caso riguardava un'operazione di *extraordinary rendition* effettuata da agenti della CIA, in collaborazione con agenti italiani (cinque agenti dei servizi segreti e un carabiniere), dell'imam egiziano Abu Omar (al quale era stato riconosciuto asilo politico in Italia) consistente nel prelievo del ricorrente da Milano e il suo trasferimento in Egitto. Nel Paese nordafricano, il richiedente fu tenuto segretamente prigioniero e torturato per diversi mesi in ragione del suo presunto coinvolgimento in associazioni terroristiche. Il procedimento penale intentato a livello nazionale aveva portato ad accertare la responsabilità degli agenti americani (per i quali, tranne in un caso, non era stata comunque chiesta l'estradizione o era intervenuta la grazia del Presidente della Repubblica) e quella del carabiniere; le sentenze di condanna nei confronti di quattro agenti dei servizi segreti (uno nel frattempo era deceduto) furono invece annullate per ragioni connesse al segreto di stato.

Nonostante quanto sostenuto dal Governo italiano, secondo il quale l'operazione era stata interamente organizzata ed eseguita dagli agenti della CIA, con l'aiuto di un carabiniere italiano, che aveva agito a titolo individuale, la CtEDU ha accertato che le autorità italiane sapevano che il ricorrente era vittima di una operazione di *extraordinary rendition* e che le stesse vi avevano sostanzialmente contribuito. In particolare, per quanto concerne la doglianza fondata sull'art. 3 CEDU in relazione al primo ricorrente, la Corte di Strasburgo ne accerta la violazione sotto il versante sia sostanziale sia procedurale. Per quanto concerne il primo profilo, la CtEDU ritiene che le autorità italiane sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che l'operazione di

extraordinary rendition di cui fu vittima il ricorrente perseguiva specificamente lo scopo di consegnarlo alle autorità egiziane, con la relativa probabilità che egli potesse subire duri interrogatori che implicavano atti di tortura vietati dall'art. 3 CEDU. Per quanto concerne il profilo procedurale della medesima disposizione, la Corte conclude che l'inchiesta e il processo penale condotti a livello interno, pur avendo portato all'individuazione dei colpevoli e alla condanna di alcuni di loro, non hanno avuto l'esito ad essi naturale che, nel caso di specie, era «la punizione dei responsabili». La Corte ha, infatti, stabilito che l'inchiesta condotta dalle autorità nazionali è stata privata di qualsiasi effettività a causa dell'atteggiamento dell'esecutivo, che ha esercitato il suo potere di opporre il segreto di Stato, e del Presidente della Repubblica che ha concesso la grazia.

La violazione di ambo i profili dell'art. 3 CEDU è stata accertata anche in relazione alla moglie di Abu Omar. Per la Corte di Strasburgo, infatti, la scomparsa del marito e la privazione prolungata di notizie sulla sorte del congiunto, fatti precedentemente attribuiti alle autorità nazionali, hanno causato alla ricorrente una sofferenza mentale e uno stato di angoscia sufficientemente gravi da potersi configurare come trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU.

Inoltre, permettendo alla CIA di rapire il ricorrente sul territorio italiano, la responsabilità dell'Italia è emersa anche per quanto riguarda agli artt. 5 e 8 CEDU in relazione non solo al sequestro dello stesso, ma anche all'intero periodo della sua detenzione in Egitto. Infine, non potendosi considerare il procedimento penale svoltosi a livello interno «effettivo» né potendo i ricorrenti avvalersi di vie di ricorso interne al fine di ottenere un risarcimento, la Corte accerta una violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con le disposizioni precedentemente menzionate. A titolo di danno morale, la CtEDU accorda la somma di 70.000 euro al ricorrente e la somma di 15.000 euro alla moglie.

Con sentenza del 15 dicembre 2016, la Grande Camera della CtEDU ha in parte confermato la condanna dell'Italia per il *caso Khlaifia*, relativo al trattenimento e all'espulsione di un gruppo di cittadini stranieri giunti a Lampedusa nel 2011, trattenuti nel centro di accoglienza (CSPA) e a bordo navi militari italiane al largo di Palermo, trasformate in centri di detenzione. L'Italia, condannata dalla Camera il 1° settembre 2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 207-208), aveva presentato una richiesta affinché la Grande Camera riconsiderasse il caso.

Mentre non sono state confermate le violazioni dell'art. 3 CEDU (Divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti) relativamente alle condizioni di detenzione all'interno del centro di accoglienza di Lampedusa e dell'art. 4 Protocollo IV CEDU (Divieto di espulsioni collettive di stranieri), i 17 giudici della Grande Camera hanno confermato le violazioni dell'art. 5(1) CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 5(2) CEDU (Diritto di essere informato dei motivi dell'arresto e dell'accusa formulata a carico dell'arrestato) e 5(4) CEDU (Diritto ad una rapida decisione di un tribunale sulla legalità della detenzione).

La Grande Camera ha infatti stabilito che, tenuto conto che le strutture ove i ricorrenti sono stati trattenuti erano costantemente sorvegliate dalle Forze

di polizia e che ai ricorrenti non era permesso alcun contatto con l'esterno, la sistemazione dei ricorrenti nel CSPA di Lampedusa e a bordo delle navi costituiva una privazione della loro libertà personale. Secondariamente, avendo accertato che i ricorrenti non erano stati informati dei motivi di fatto e di diritto per i quali sarebbero stati trattenuti, la Corte conclude che il diritto di questi ultimi a far esaminare la legalità della loro detenzione si era trovato completamente privato della sua sostanza.

Infine, la Grande Camera ha confermato anche la violazione dell'art. 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (non invece in relazione all'art. 4 Protocollo IV CEDU), per non aver potuto i ricorrenti beneficiare nel diritto italiano di alcuna via di ricorso attraverso la quale poter denunciare le condizioni di accoglienza nel CSPA o a bordo delle navi.

Il caso *Jihana Ali e altri c. Svizzera e Italia*, n. 30474/14, del 4 ottobre 2016, concerne l'applicazione del cosiddetto «Regolamento Dublino» nei confronti dei quattro ricorrenti, cittadini siriani di origine curda, giunti in Italia e poi trasferitesi in Svizzera, Paese dove gli stessi avevano chiesto formalmente asilo. Avendo le autorità svizzere stabilito che fosse l'Italia a doversi prendere carico della loro domanda, i ricorrenti ritenevano che, in ragione delle cattive condizioni generali di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia, in caso di trasferimento essi sarebbero stati sottoposti a un trattamento contrario all'art. 3 CEDU.

Secondo la Corte di Strasburgo, questa parte del ricorso è manifestamente infondata. Anche tenendo conto del fatto che alcuni dei ricorrenti appartenevano a un gruppo della popolazione particolarmente svantaggiato e vulnerabile con speciali esigenze di protezione (madri nubili con figli minorenni), la CtEDU ha escluso che la situazione dei richiedenti asilo in Italia potesse essere paragonata alla situazione presente in Grecia all'epoca della sentenza *M.S.S. c. Belgio e Grecia* o che la struttura e la situazione globale dell'accoglienza in Italia potesse, di per sé, impedire qualsiasi trasferimento di richiedenti asilo. La Corte, infine, non ha riscontrato alcuna base che le permettesse di assumere che le ricorrenti non avrebbero avuto accesso alle risorse disponibili in Italia per una madre nubile con una figlia minore che richiede asilo, o che, in caso di difficoltà connesse alla salute o di altro tipo, le autorità italiane non avrebbero risposto in modo appropriato.

Con la sentenza del 6 ottobre 2016 nel caso *Richmond Yaw e altri* (nn. 3342/11, 3391/11, 3408/11 e 3447/11), la CtEDU ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 5 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza) per non aver rispettato il principio del contraddittorio in caso di proroga di una misura di detenzione. I ricorrenti, quattro cittadini ghanesi, destinatari di un decreto di espulsione, erano stati assegnati, previa convalida da parte del Giudice di Pace di Caserta, al CIE di Ponte Galeria per una durata di trenta giorni in vista dell'esecuzione di una misura di accompagnamento alla frontiera. Trascorso tale periodo senza che la procedura di identificazione dei ricorrenti si fosse conclusa, su richiesta della Questura, il Giudice di Pace prorogò di ulteriori trenta giorni la detenzione degli stessi, senza tuttavia informarne né gli interessati né il loro avvocato, senza tenere udienze e dunque rendendo impossibile un effettivo diritto di difesa. Contro la proroga, i ricorrenti avevano presentato ricorso in Cassazione, la quale ne riconobbe la nullità per contrarietà ai principi del contraddittorio.

Secondo la Corte di Strasburgo, l'omessa convocazione degli interessati e del loro avvocato, nonché l'omessa fissazione di una udienza costituiscono una «irregolarità grave e manifesta» tale da rendere la proroga della detenzione dei ricorrenti una privazione della libertà contraria all'art. 5(1) CEDU. Inoltre, in considerazione del fatto che i ricorrenti non avevano potuto disporre di alcun mezzo per ottenere, con un sufficiente grado di certezza, riparazione per l'«ingiusta» detenzione di cui erano stati vittime, essa ha accertato anche la violazione dell'articolo 5(5) CEDU.

Il caso *D.A. e altri*, deciso il 14 gennaio 2016, riunisce 19 ricorsi presentati alla CtEDU da 889 cittadini italiani (o dai loro eredi) infettati da diversi virus (HIV, epatite B o epatite C) a seguito di trasfusioni di sangue effettuate a causa di patologie da cui erano affetti o di interventi chirurgici che avevano subito. I ricorrenti lamentavano, in particolare, l'introduzione di nuovi criteri stabiliti dalla legge (decreto n. 162/12) che impedivano loro di concludere per via transattiva le azioni da essi intentate in sede civile volte ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di infezioni post-trasfusionali (artt. 2, 6(1), 8 e 13 CEDU, nonché art. 1 Protocollo I CEDU). Alcuni ricorrenti, inoltre, denunciavano l'eccessiva durata dei procedimenti di risarcimento (art. 2 CEDU, profilo procedurale); altri ancora, la mancata esecuzione delle decisioni giudiziarie rese in loro favore (artt. 6(1) e 13 CEDU, nonché art. 1 Protocollo I CEDU).

Per quanto concerne quei ricorrenti risultati essere titolari di crediti esigibili in virtù di sentenze definitive che accordavano loro un risarcimento per il danno causato alla loro salute a seguito di una infezione post-trasfusionale, la Corte di Strasburgo accerta che l'impossibilità di ottenere l'esecuzione di queste sentenze costituisce una violazione non solamente dell'art. 6(1) CEDU, ma anche dell'art. 1 Protocollo I CEDU in quanto si configura una ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto dei loro beni. Inoltre, non disponendo di un ricorso effettivo per denunciare la violazione delle suddette disposizioni, la CtEDU accerta anche una violazione dell'art. 13 CEDU.

Sulla violazione del profilo procedurale dell'art. 2 CEDU relativa alla eccessiva durata delle procedure risarcitorie lamentata da un altro gruppo di ricorrenti, la CtEDU accoglie le doglianze di questi ultimi censurando la condotta delle autorità italiane nella misura in cui hanno omesso di offrire una risposta adeguata e rapida conforme agli obblighi procedurali che discendono dalla disposizione invocata.

Per quanto concerne tutti gli altri motivi di ricorso, la CtEDU dichiara le doglianze inammissibili per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Infatti, secondo i giudici di Strasburgo, la procedura introdotta con d.l. 90/2014, che riconosce ai soggetti danneggiati, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro determinata nella misura di euro 100.000, costituisce un rimedio interno esperibile ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Viene dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondato il caso *Duilio e Giuliana Rasman e Maria Albina Veliscek c. Italia*, n. 55744/09, nell'ambito del quale i ricorrenti lamentavano, sotto vari aspetti, l'incompatibilità con gli obblighi di carattere procedurale dell'art. 2 CEDU del procedimento penale avviato a seguito del decesso del loro parente. Quest'ultimo, affetto da schizo-

frenia paranoide, era deceduto per asfissia durante una procedura di immobilizzazione operata, a seguito di una violenta colluttazione, da agenti di polizia intervenuti perché l'uomo appariva in uno stato di forte alterazione mentale (era nudo sul balcone di casa e gettava petardi). Rinviiati a giudizio, tre dei quattro poliziotti coinvolti furono condannati con rito abbreviato a sei mesi di reclusione e al pagamento di una somma a titolo provvisoria ai parenti del deceduto. Secondo la Corte di Strasburgo, le doglianze avanzate dai ricorrenti circa la superficialità delle indagini, la mancata considerazione di alcuni elementi circa il progresso dello stato di salute del ricorrente nell'ambito del processo e il carattere presumibilmente troppo lieve della pena comminata sono da considerarsi tutte infondate. La CtEDU, difatti, ritiene che le decisioni interne siano state debitamente motivate e non possano dunque considerarsi arbitrarie. In conclusione, i ricorrenti non hanno presentato alcun elemento che permettesse di concludere che le indagini condotte dalle autorità nazionali fossero prive della effettività richiesta dall'art. 2 CEDU.

Viene dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il ricorso n. 22783/13, *Patitucci c. Italia*. Il ricorrente, e i suoi eredi a seguito della sua scomparsa, invocando gli artt. 2 e 3 CEDU, lamentava l'insufficiente e inadeguata presa in carico medica da parte delle autorità italiane durante il periodo in cui fu detenuto, nonché la condizione di sovraffollamento carcerario a cui fu sottoposto. In merito alla doglianza relativa a una presa in carico medica inadeguata, la CtEDU osserva come sia tuttora pendente un'azione di responsabilità civile per condotta negligente nei confronti delle autorità italiane intentata dal ricorrente e dai suoi eredi. Questi ultimi, inoltre, non hanno *locus standi* dinanzi ad essa per quanto riguarda la doglianza relativa al sovraffollamento carcerario, trattandosi questo di un motivo di ricorso strettamente legato al ricorrente e dunque non trasferibile ai suoi eredi.

2.2. Equo processo

Nel caso *Ben Moumen*, deciso dalla CtEDU con sentenza del 23 giugno 2016, il ricorrente, cittadino marocchino, lamenta una violazione dell'art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo) in ragione del fatto che nell'ambito di un procedimento penale che lo vedeva imputato per i reati di violenza sessuale e lesioni non aveva potuto contro-esaminare un teste oculare che – dopo avere reso dichiarazioni a suo carico in sede investigativa – aveva fatto perdere le proprie tracce.

Pur osservando come i giudici italiani non abbiano fatto tutti gli sforzi che era ragionevolmente possibile aspettarsi da loro per garantire la comparizione del testimone in sede dibattimentale, la CtEDU ha concluso che il ricorrente ha ricevuto un equo processo. Da un lato, infatti, la deposizione del testimone assente non era risultata essere la base unica o determinante della condanna del ricorrente. Dall'altro, essa ha accertato la presenza di una serie di elementi di compensazione sufficienti per controbilanciare le difficoltà causate alla difesa dall'impossibilità di controinterrogare il testimone.

Nel caso *Huzuneanu c. Italia*, deciso il 1° settembre 2016, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) per essere stato condannato in contumacia senza avere avuto l'opportunità di presentare

la propria difesa dinanzi agli organi giudiziari italiani. Giudicato *in absentia* per il reato di omicidio internazionale ai sensi della disciplina previgente la riforma di cui alla l. 67/2014, il ricorrente non era stato rimesso nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna. Sebbene, infatti, la Corte d'assise d'appello competente avesse accertato che egli non aveva avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico, il giudizio di merito di secondo grado era già stato celebrato a seguito dell'impugnazione presentata dal difensore nominato d'ufficio. Una nuova domanda di restituzione del termine del ricorrente basata sulla declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'allora art. 175(2) cod. procedura penale (sentenza n. 317 del 4 dicembre 2009) fu anch'essa respinta in quanto, secondo la corte di merito, il ricorrente era venuto a conoscenza della sua condanna il 25 gennaio 2007, il termine di trenta giorni era scaduto e il ricorrente stesso avrebbe potuto sollevare una doglianza deducendo l'incostituzionalità della disposizione contestata.

Nel prendere in considerazione la doglianza del ricorrente, la Corte di Strasburgo rammenta che se un procedimento che si svolge in assenza dell'imputato non è di per sé incompatibile con l'art. CEDU, resta comunque il fatto che si ha diniego di giustizia quando un individuo condannato *in absentia* non può ottenere successivamente che un giudice deliberi nuovamente, dopo averlo sentito, sulla fondatezza dell'accusa, laddove non sia accertato che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e difendersi, o che avesse intenzione di sottrarsi alla giustizia. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva avuto la possibilità di ottenere una nuova decisione sulla fondatezza dell'accusa sia in fatto che in diritto, sebbene la sua assenza al processo non gli fosse imputabile, in quanto l'avvocato nominato d'ufficio aveva già esaurito le vie di ricorso disponibili. In tale circostanza, la Corte ritiene che i diritti della difesa di un imputato – che non si è sottratto alla giustizia e non ha rinunciato inequivocabilmente alle sue garanzie procedurali – non possono essere ridotti al punto da renderli inoperanti con il pretesto di garantire altri diritti fondamentali del processo, come il diritto al «termine ragionevole» o quello della non duplicazione del processo. Sulla base di questi elementi, unitamente alla fondamentale importanza che la comparizione di un imputato riveste nel procedimento penale, la CtEDU conclude che vi è stata violazione dell'art. 6 CEDU.

Nel caso *Trevisanato c. Italia* (n. 32610/07), deciso il 15 settembre 2016, il ricorrente si lamentava dell'interpretazione da parte della Corte di cassazione delle disposizioni in materia di condizioni per la presentazione del ricorso per cassazione, ed in particolare di quella prevista dall'art. 366-*bis* cod. procedura civile (oggi abrogato da una riforma del 2009) che imponeva ai ricorrenti di chiudere i propri ricorsi con un quesito di diritto. Secondo il ricorrente, la decisione di inammissibilità del suo ricorso emessa dalla Corte di cassazione per inosservanza di suddetta disposizione lo avrebbe privato del suo diritto a un tribunale sancito dall'art. 6(1) CEDU.

Ritenuto il ricorso ricevibile, la CtEDU esclude tuttavia la violazione della disposizione convenzionale invocata. Secondo i giudici di Strasburgo, infatti, la regola del quesito di diritto di cui all'art. 366-*bis* cod. procedura civile perseguiva uno scopo legittimo, ovvero quello di proteggere l'interesse della parte a ottenere, se del caso, la riforma della decisione impugnata e, allo stesso tempo, preservare la funzione della Corte di cassazione nel suo ruolo di giudi-

ce dell'interpretazione uniforme della legge. Essa risultava altresì essere una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito. Secondo la CtEDU, infatti, il fatto di chiedere al ricorrente di concludere il proprio motivo di ricorso con un paragrafo di sintesi, che riassume il ragionamento seguito ed esplicitasse il principio di diritto che egli riteneva violato, non comportava alcuno sforzo particolare supplementare da parte di quest'ultimo. A ciò si aggiunge, osserva la Corte, che la regola di inammissibilità controversa non era di derivazione giurisprudenziale, ma era stata introdotta dal legislatore ben un anno prima rispetto al ricorso per cassazione formulato dal ricorrente.

Viene respinto in quanto manifestamente infondato il caso *Capriotti c. Italia*, n. 28819/12, del 23 febbraio 2016. Il ricorrente ritiene che le intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del procedimento penale a suo carico abbiano violato il diritto al rispetto della sua vita privata garantito dall'art. 8 CEDU. Ritenendo tali intercettazioni illegali, il ricorrente contesta anche l'equità ai sensi dell'art. 6 CEDU del procedimento penale in quanto a suo parere la sua condanna si basava proprio su quelle intercettazioni. In considerazione del fatto che la misura a cui era stato sottoposto il ricorrente è prevista dalla legge e persegue finalità legittime e necessarie in una società democratica, la CtEDU non ritiene vi siano elementi che permettano di rilevare una violazione dell'art. 8 CEDU. Da ciò ne discende che l'uso di queste intercettazioni come prova a carico del ricorrente non possa costituire una violazione dell'art. 6 CEDU.

Nel caso *Olivieri e altri c. Italia* del 22 febbraio 2016, i ricorrenti lamentano la eccessiva durata (superiore a diciotto anni) dei procedimenti da loro attivati allo scopo di ottenere la rettifica dei calcoli relativi alla loro anzianità di servizio dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) della Campania. Inoltre, essi lamentano l'impossibilità di ottenere un risarcimento nell'ambito del rimedio «Pinto», a causa della introduzione di una nuova condizione di ammissibilità, ovvero la presentazione di un'istanza di prelievo, applicabile ai giudizi dinanzi al giudice amministrativo.

Il Governo italiano eccepiva il mancato esaurimento delle vie di ricorso in ragione del fatto che i ricorrenti non avevano correttamente esperito il rimedio «Pinto». La Corte, tuttavia, ha escluso che tale procedura interna per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo possa considerarsi un ricorso effettivo ai sensi dell'art. 13 CEDU. In particolare, nota la Corte, l'inammissibilità automatica dei ricorsi «Pinto», basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non avevano presentato l'istanza di prelievo, il cui effetto sulla durata del procedimento risulta peraltro aleatorio, ha privato questi ultimi della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. La Corte respinge dunque l'eccezione e accerta una violazione degli artt. 13 e 6 CEDU.

2.3. Vita privata e familiare, libertà di espressione

Nel caso *Cincimino c. Italia*, n. 68884/13, la ricorrente è una madre decaduta dalla potestà genitoriale, a cui è stato anche imposto il divieto di incontrare la figlia minore. Sulla base di una serie di perizie psicologiche, le autorità nazionali avevano infatti ritenuto opportuno e rientrante nell'interesse della minore l'adozione di tali misure in quanto la ricorrente appariva ostacolarne

uno sviluppo sano e armonioso. Invocando l'art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare), la ricorrente si lamentava del fatto che le autorità nazionali non avevano adottato tutte le misure necessarie per mantenere un legame con sua figlia. In particolare, la ricorrente sosteneva che le ultime decisioni relative ai suoi diritti di custodia erano state adottate sulla base di perizie effettuate rispettivamente sette e otto anni prima, senza in alcun modo tenere in considerazione i miglioramenti a suo dire avvenuti.

Sebbene l'art. 8 CEDU non contenga alcuna indicazione procedurale esplicita, la CtEDU sottolinea come il processo decisionale all'esito del quale vengono applicate misure di ingerenza nel legame tra genitori e figli debba essere equo e rispettare adeguatamente gli interessi tutelati da tale disposizione. Nell'esaminare se, di fronte alla necessità di adottare misure idonee a mantenere i legami della ricorrente con la figlia nel corso del procedimento, le autorità italiane abbiano agito conformemente ai loro obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU, la Corte rileva che l'assenza di una perizia recente e indipendente sulla ricorrente ha privato il processo decisionale di quelle esigenze processuali inerenti all'art. 8 CEDU. Oltre al pagamento di danni morali per un ammontare di 32.000 euro, le autorità italiane sono invitate a rivedere la domanda della ricorrente volta a ottenere il ripristino della potestà genitoriale, tenendo conto dell'attuale situazione della ricorrente e del superiore interesse della minore.

Con la sentenza del 23 giugno 2016 nel caso *Strumia c. Italia* (n. 53377/13), la CtEDU ha accertato una violazione dell'art. 8 CEDU da parte dell'Italia in ragione della mancata tutela del diritto di visita del padre nei confronti della figlia per sette anni. Nonostante le sue costanti richieste e le numerose decisioni in merito (che evidenziavano l'influenza negativa della ex moglie e la necessità di intervenire per preservare il legame con la figlia), il ricorrente aveva infatti potuto esercitare il suo diritto di visita solo in maniera molto limitata a causa dell'opposizione della madre della minore. Pur riconoscendo che le autorità si trovavano di fronte, nella fattispecie, a una situazione molto difficile che derivava in particolare dalle tensioni esistenti tra i genitori della minore, la CtEDU sottolinea come una mancanza di collaborazione tra i genitori separati non può dispensare le autorità competenti dal mettere in atto tutti i mezzi che possano permettere il mantenimento del legame familiare. Nel caso di specie, i giudici nazionali non hanno adottato, fin dall'inizio della separazione quando la minore aveva solo tre anni e aveva un atteggiamento positivo nei confronti del ricorrente, misure utili volte a instaurare contatti effettivi ed hanno in seguito tollerato per circa otto anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse il consolidarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e la minore. La CtEDU osserva che lo svolgimento del procedimento dinanzi al tribunale evidenzia piuttosto una serie di misure automatiche e stereotipate, quali una serie di richieste di informazioni e la delega della funzione di controllo ai servizi sociali, ai quali veniva ordinato di far rispettare il diritto di visita del ricorrente. In tal modo le autorità hanno lasciato che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie. In conclusione, la Corte considera che le autorità nazionali non abbiano fatto sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il

diritto di visita del ricorrente e che abbiano violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Al ricorrente è stata accordata la somma di 15.000 euro a titolo di danni morali.

A conclusioni sostanzialmente simili giunge la CtEDU nel caso *Giorgioni c. Italia* del 15 settembre 2016. Come in *Strumia*, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano compiuto gli sforzi adeguati e sufficienti per far rispettare il diritto di visita del ricorrente per un periodo di circa quattro anni (da agosto 2006 a novembre 2010), violando così il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare. Anche in questo caso le autorità non hanno dato prova della diligenza che il caso di specie richiedeva e sono rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendersi da loro. In particolare, i giudici interni non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre, tollerando per circa quattro anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di una vera relazione tra il ricorrente e suo figlio. Non è invece ravvisabile alcuna violazione nel periodo successivo al novembre 2010 dato che, pur a fronte delle gravi incomprensioni esistenti tra i due genitori, a partire da quel momento le autorità hanno adottato le misure necessarie per incoraggiarli a collaborare e ripristinare le relazioni tra il ricorrente e il figlio.

In *Taddeucci e McCall c. Italia* (n. 51362/09), deciso il 30 giugno 2016, la CtEDU ritiene che l'Italia abbia violato il diritto dei ricorrenti di non subire alcuna discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nel godimento dei loro diritti rispetto all'art. 8 CEDU. Nel caso di specie, i ricorrenti sono una coppia omosessuale formata da un cittadino italiano e da un cittadino neozelandese impossibilitata ad accedere alla riunificazione familiare in ragione della mancata concessione al partner omosessuale (straniero non-UE) del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il diniego, secondo il Governo italiano, era da considerarsi legittimo in quanto il medesimo trattamento era riservato alle coppie eterosessuali non legate da vincolo coniugale. Secondo la Corte, tuttavia, in ragione della mancata previsione all'epoca dei fatti di qualsivoglia riconoscimento giuridico per le coppie formate da persone dello stesso sesso, l'omologazione di trattamento dei ricorrenti ad un coppia eterosessuale, che invece aveva accesso a una forma di regolarizzazione della propria unione, doveva ritenersi ingiustificata. A tale riguardo, la CtEDU ritiene che il Governo italiano non ha indicato altri scopi legittimi tali da giustificare il fatto di aver trattato, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, i ricorrenti alla stregua delle coppie eterosessuali che non avevano regolarizzato la loro situazione. In particolare, nel settore interessato, la Corte ritiene che quanto invocato dalle autorità italiane, ovvero la protezione della famiglia tradizionale, non possa costituire un motivo «particolarmente solido e convincente» tale da giustificare, nelle circostanze del caso di specie, una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. In conclusione, secondo la Corte, l'interpretazione restrittiva applicata al secondo ricorrente della nozione di «familiare» non ha tenuto debitamente conto della situazione personale dei ricorrenti e in particolare dell'impossibilità per loro di ottenere in Italia un modo per riconoscere giuridicamente la loro unione.

Viene rigettato in quanto manifestamente infondato il caso *Gueye c. Italia*, n. 76823/12, deciso il 31 maggio 2016. Invocando gli artt. 8 e 14 CEDU, il ricorrente, cittadino senegalese, lamenta che in base all'art. 250 c.c. gli è stato impedito di riconoscere il figlio biologico e di creare dei legami di parentela con lui. Tale disposizione, in particolare, prevede che «il riconoscimento di un figlio di età inferiore a quattordici anni non può essere effettuato senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio». Mentre il ricorrente sosteneva che la sua domanda di riconoscimento fosse stata respinta sulla base delle conclusioni erronee degli esperti e sul fatto che era un cittadino straniero in situazione irregolare in Italia, la Corte di Strasburgo conclude che l'imposizione della misura in questione perseguiva lo scopo legittimo di proteggere il minore e che i motivi indicati dai giudici nazionali per respingere la domanda di riconoscimento di paternità erano stati sufficienti e pertinenti.

I ricorrenti nel caso *Brambilla ed altri c. Italia*, n. 22567/09, deciso il 23 giugno 2016, sono tre giornalisti di cronaca nera condannati perché, nel corso di una perquisizione del loro veicolo e del loro ufficio di redazione, furono trovati in possesso di apparecchi radiofonici idonei ad intercettare le comunicazioni delle Forze dell'ordine allo scopo di recarsi rapidamente sui luoghi in cui si verificavano i fatti che avrebbero poi riportato in articoli di stampa. Invocando l'art. 10 CEDU (Libertà di espressione), i ricorrenti ritenevano che la loro condanna e le misure loro imposte costituissero una ingerenza sproporzionata nella loro libertà di espressione, in particolare per quanto riguardava il loro accesso alle informazioni in quanto giornalisti.

Nell'escludere la violazione della disposizione invocata, la CtEDU innanzitutto osserva che ai ricorrenti non è stato vietato di portare a conoscenza del pubblico dei fatti di cronaca. Piuttosto, la loro condanna si basava unicamente sulla detenzione e l'utilizzo di apparecchi radiofonici per ottenere più rapidamente informazioni a questo riguardo intercettando le comunicazioni tra Forze di polizia, di natura riservata secondo il diritto interno. Inoltre, secondo la Corte di Strasburgo, non solamente le misure contestate dai ricorrenti perseguivano scopi legittimi quali la tutela dei diritti altrui, nonché la protezione della sicurezza nazionale, la difesa dell'ordine e la prevenzione della criminalità, ma risultavano essere anche proporzionate a questi ultimi.

Con decisione dell'8 marzo 2016, viene rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne il caso *Gatto c. Italia*, n. 19424/08. Invocando l'art. 8 CEDU, il ricorrente lamentava la divulgazione di informazioni che riguardavano i suoi presunti collegamenti con la mafia, avvenuta mediante la pubblicazione del contenuto, coperto da segreto, dei resoconti di riunioni della Commissione parlamentare sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare. Essendo, tuttavia, il ricorso per risarcimento danni riguardante la medesima doglianza ancora pendente in appello a livello domestico, la CtEDU dichiara il ricorso irricevibile.

Viene respinto per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne anche il caso *Petrache e Tranca c. Italia*, n. 15920/16, relativo alla presunta violazione degli artt. 3, 8, 13 e 14 CEDU in ragione della misura dello sfratto di cui le ricorrenti, di etnia rom e insediate nel campo romano «Ex Cartiera», erano risultate destinatarie. In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la Corte ha considerato che le stesse disponessero di un rimedio interno effettivo per ottenere sia la sospensione che l'annullamento dello sfratto. Nel primo caso, ricorrendo agli artt. 55 e 56 del codice del processo ammi-

nistrativo; nel secondo, presentando ricorso al TAR. Nessuna circostanza eccezionale di natura tale da dispensare le ricorrenti dell'obbligo di esperire la via di ricorso in questione è stata rilevata dalla CtEDU.

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

3.1. Principio di retroattività della legge penale più favorevole

La causa C-218/15, decisa dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) il 6 ottobre 2016, era stata presentata nell'ambito di un procedimento penale a carico di alcuni cittadini italiani, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia di cittadini rumeni prima dell'adesione della Romania all'UE (reato previsto ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 3-*bis*, del d.lgs. 286/1998). Il giudice del rinvio, in particolare, si interrogava sulla questione se, alla luce dell'art. 6 TUE, dell'art. 49 CDFUE e dell'art. 7 CEDU, l'adesione della Romania all'Unione avesse comportato l'effetto di abolire il reato di favoreggiamento, da parte di cittadini italiani, dell'immigrazione clandestina di cittadini rumeni commesso prima di tale adesione, e, dall'altro, se il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole dovesse applicarsi agli imputati nel procedimento principale.

Secondo la CGUE, la fattispecie penale in questione non ha per obiettivo i cittadini di paesi terzi che entrino illegalmente in Italia e vi soggiornino senza disporre di un titolo di residenza, bensì le persone che favoriscano l'ingresso e il soggiorno irregolari di tali cittadini nel territorio di tale Stato. La mera circostanza per cui, successivamente al loro ingresso illegale, detti cittadini siano divenuti cittadini dell'Unione a motivo dell'adesione del loro Stato d'origine all'Unione non è idonea ad influenzare lo svolgimento dei procedimenti penali avviati contro coloro che abbiano favorito l'immigrazione clandestina. Ne consegue che l'art. 6 TUE e l'art. 49 CDFUE devono essere interpretati nel senso che l'adesione di uno Stato all'Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

3.2. Parità di retribuzione tra uomo e donna

Nella causa C-335/15, decisa il 14 luglio 2016, la CGUE si pronuncia in merito al rifiuto opposto dal Ministero della Giustizia a una magistrata ordi-

naria di beneficiare, con riferimento a periodi di congedo di maternità obbligatorio fruiti anteriormente al 1° gennaio 2005, di un'indennità correlata agli oneri che i magistrati ordinari incontrano nello svolgimento della loro attività professionale. Secondo i giudici di Lussemburgo, a condizione che tale lavoratrice abbia beneficiato durante detto periodo di un reddito di importo perlomeno equivalente a quello della prestazione, prevista dalla normativa previdenziale nazionale, che avrebbe percepito in caso di interruzione delle sue attività per motivi di salute, la normativa nazionale in questione non è contraria al diritto dell'UE invocato in materia di parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ovvero in materia di sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.

Indice dei luoghi e delle parole notevoli

A

Afghanistan: 99, 190
Albania: 52, 92, 101, 103, 110, 121, 131, 149, 159, 171, 190, 225
Algeria: 102, 117, 122, 170
Ambiente, inquinamento, rifiuti: 6, 11, 13, 22, 48, 64, 109, 140, 145, 154, 179
Andorra: 104, 159, 162
Apolidia: XXVI, 65, 121, 144, 166
Arabia Saudita: 31, 34-36, 38, 40, 41, 43, 117, 126, 131
Argentina: 100, 101, 105, 113, 126, 127, 131, 170
Armenia: 100, 101, 103, 126, 131, 149, 162, 167, 170
Asilo, rifugiati: v. immigrati, stranieri
Australia: 73, 102, 104, 113, 201
Austria: 101, 109, 111, 112, 167, 177, 219
Azerbaigian: 104, 126, 127, 149, 162, 170

B

Bacino del Mediterraneo e Nord Africa: 11, 21, 64, 86, 142, 191
Bahrein: 22, 190
Balcani: 190
Bangladesh: 112, 122, 131
Belgio: 138, 149, 150, 159, 243
Benin: 131
Bhutan: 131
Bielorussia: 107, 108, 116, 131, 170, 173, 236
Bioetica, biomedicina: XXIII, 19, 21, 26, 29, 34, 44, 45, 47, 48, 139
Bolivia: 131
Bosnia-Erzegovina: 135, 149, 162, 186, 190
Botswana: 101, 105
Brasile: 105, 111, 113, 116, 170
Brunei: Darussalam: 131
Bulgaria: 131, 159, 170, 171, 206

Burkina Faso: 100, 125, 126, 135
Burundi: 34, 37, 38, 41, 107, 108, 126, 131

C

Canada: 101, 104, 112, 125, 131, 139, 170
Capo Verde: 126
Carcere, libertà personale: XIX, XXV, XXVI, 11, 19, 21, 33, 34, 37, 38, 43, 56, 61, 63, 77, 83, 88-90, 130, 133, 149-151, 174, 183, 186, 234-236, 243, 245
Sovraffollamento: XXV, 61, 149, 245
Centro Diritti Umani, Università di Padova: XXI, XXVII, 13, 65, 75, 80, 86, 87
Cile: 111, 131, 170
Cina: 92, 100, 102, 103, 116, 139
Cipro: 113, 121, 125, 159, 162, 190
Cittadinanza: XXIV-XXVI, 16, 52, 59, 63, 67, 69, 70, 72-74, 79, 80, 84, 85, 92, 119, 163, 165, 166, 180, 198-201, 205, 207, 208, 225
Colombia: 105, 111, 126, 131, 135
Conflitti armati: XXV, 35, 36, 42, 49, 50, 68, 81, 111, 124, 125, 132, 189
Corea del nord: 29, 30, 38, 40, 104, 107, 108
Corea del sud: 113, 139, 170
Corno d'Africa: 191
Corte costituzionale: XVI, 19, 35, 55, 56, 195-197, 199, 200, 202, 203, 206-208, 210, 211, 213-215, 220, 223, 226, 231-235
Corte di giustizia UE: 6, 55, 56, 181, 182, 195-197, 214, 216, 253, 254
Corte europea dei diritti umani: XXII, XXIV, 33, 55, 56, 143-145, 148, 161, 195, 196, 202, 215, 219, 220-222, 226, 227, 230-234, 237, 241, 251
Corte penale internazionale: XXIV, 10, 99, 181, 190
Corruzione: XVIII, XXII, XXIII, 6, 105, 143, 173-176, 236
Costa d'Avorio: 112, 122
Costa Rica: 105, 109, 110, 125, 126
Croazia: 159, 167, 171

Cuba: 103, 109, 114-116
 Cultura di pace: 12, 74, 78-80, 83-85, 96

D

Danimarca: 110, 126, 138, 162, 171
 Danno non patrimoniale: 209, 229
 Democrazia, stato di diritto: XVI, XXIV, 22, 42, 63, 86, 99, 103, 116, 120, 138, 143, 170, 180, 185, 203, 204, 247
 Difensori dei diritti umani: 110
 Dignità della persona: XVI, XIX, XXVI, 5, 57, 90, 139, 142, 171, 172, 197, 200, 216
 Diritti dei lavoratori: XXII, XXIII, 4, 6, 11, 15, 19, 27, 29, 38, 50, 51, 56-58, 91, 110, 119, 130, 131, 135-138, 141, 148, 151-160, 181, 196, 197, 200, 205, 207, 208, 211-214, 216, 217, 232, 234
 Diritto all'alloggio: 109, 130, 141, 159, 160, 162, 166, 168, 180
 Diritto alla pace: XXI, XXIII, 95, 103, 107, 116
 Diritto alla salute: XXV, 6, 13, 14, 21, 25, 27, 33, 34, 38, 44, 47, 55, 58, 62, 64, 65, 77, 86, 97, 111, 113, 116, 119, 120, 125, 127, 133-135, 140, 142, 155, 157, 158, 161, 181, 183, 197, 207, 209, 211, 213, 219, 225, 226, 243-245, 254
 Diritto alla vita privata e familiare: XXIII, XXV, 15, 16, 23, 25, 26, 29, 44, 52, 53, 56, 60, 89, 116, 127, 134, 135, 159-161, 184, 200, 205, 206, 209, 211, 214-220, 223-226, 235, 236, 241, 247-251
 Diritto di sciopero: 19, 56-58
 Disabilità: v. persone con disabilità
 Diversità e dialogo interculturale: 46, 85, 109, 138
 Donne, pari opportunità, genere: XXI, XXII, XXIV, XXV, 12, 14, 22, 26, 27, 38, 44-46, 48-50, 64, 77, 83, 85, 87, 90, 91, 95, 96, 99, 100, 106, 112, 115, 118, 123, 124, 127, 129, 131-136, 140, 143, 144, 148, 152, 156-158, 161, 163, 166, 168, 169, 177, 178, 180, 190, 198, 200, 222, 237, 238, 245
 Violenza contro le donne, violenza di genere: XXI, XXII, XXIV, XXV, 14, 27, 83, 99, 100, 106, 111, 112, 118, 119, 127, 133, 143, 144, 161, 177, 188, 237, 238, 248
 Durata ragionevole del processo: XXIV, 34, 146, 147, 159, 226-231, 244, 247

E

Ecuador: 115, 126

Educazione, formazione, ricerca: XXIV, 12, 16, 29, 53, 57, 59, 60, 65-74, 78-80, 85, 87, 89, 91, 106-108, 112, 131, 134, 138, 139, 141, 142, 159, 163, 168, 169, 181-183, 197, 225

Egitto: 23, 34-41, 43, 52, 102, 103, 110, 115, 116, 179, 191, 205, 206, 241, 242

El Salvador: 108, 117

Elezioni: XXIII, 27, 28, 34, 170, 175

Emirati Arabi Uniti: 112, 131, 190

Eritrea: 37, 52, 116, 122

Esame periodico universale (UPR): XVII, XVIII, 105, 117, 118

Espropriazione: 220

Estonia: 131

Estradizione: 9, 235, 236, 241

Etiopia: 34, 131

Ex Jugoslavia: XXVI, 116, 201

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: 125, 149, 162, 170

F

Federazione Russa: 36, 101, 111, 114, 115, 148, 149, 159, 162

Filippine: 111, 112, 125, 126

Finlandia: 109, 126, 162, 167

Francia: 114, 125, 126, 131, 159, 162, 170, 185

G

Gabon: 131

Gambia: 52, 122

Georgia: 127, 159, 162, 167, 170, 171

Germania: 43, 113, 138, 181, 185, 200

Giamaica: 126

Giappone: 108, 131, 139

Gibuti: 191

Grecia: 5, 106, 110, 121, 122, 127, 145, 146, 149, 159, 161, 179, 180, 181, 243

Guatemala: 131

Guinea: 110, 122, 204

H

Hiv/AIDS: 97, 244

Honduras: 23, 37, 125, 126, 131, 136

I

Immigrati, stranieri: XXII, XXV, XXVI, XXVII, 5-7, 9, 12, 14, 21, 24, 26-29, 33, 34, 36, 38, 40, 43-47, 51, 52, 55, 59, 62, 63, 65, 78, 87, 89, 91, 92, 97, 98, 101, 118, 119, 121, 122, 127, 129, 130, 133, 144, 148-151, 154, 156, 159, 161-163, 165, 168, 171-174, 180, 181, 198, 199, 201, 204-206, 214, 223, 225, 226, 241-243, 249, 250, 253

Asilo, rifugiati: XXVI, XXVII, 5, 7, 9, 14, 21, 26, 27, 29, 33, 34, 38, 42-45, 64, 65, 87, 97, 98, 101, 118, 119, 121, 122, 127, 129, 144, 150, 159, 162, 163, 168, 172, 180, 181, 204-206, 241, 243

Centri per migranti: XXVI, 21, 33, 62, 119, 127, 133, 149, 150, 151, 161, 162, 171, 172, 180, 242, 243

Espulsione, respingimento: XXI, XXV, 21, 33, 127, 129, 130, 148, 150, 162, 171, 173, 214, 225, 226, 242, 243

Minori d'età: XXI, 6, 12, 24, 47, 51, 52, 55, 59, 63, 65, 78, 89, 119, 163, 165, 198, 199, 225, 226

Residenza: XXIII, 12, 27-29, 46, 91, 92, 156, 160, 173, 201, 214, 223, 253

Immunità degli Stati esteri: 197, 200

Immunità parlamentare: 118, 129

Infanzia e adolescenza: XVII, XVIII, XXI, XXV, 3, 7, 13-16, 21, 23-25, 28-32, 38, 44, 45, 47, 49-52, 58-60, 63, 77, 78, 86, 88, 89, 99-101, 107, 108, 111-113, 117-120, 123, 127, 130-135, 141, 144, 161, 166, 168, 172, 173, 182, 198, 199, 206, 207, 209, 215, 221-226, 248

Adozione, affidamento: 28, 47, 134, 135, 206, 207, 215, 221-226

Migliore interesse del bambino: 59, 127, 173, 198, 199, 248

Minori stranieri: v. immigrati, stranieri

Pubblica tutela dell'infanzia: v. Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani

Violenza e sfruttamento nei confronti dei minori: 7, 14, 47, 50, 100, 108, 111, 112, 131, 132, 134, 135, 141, 144, 161, 166, 168, 172, 173, 182, 198, 224, 225

Iran: 37, 104, 110, 114, 115, 131

Iraq: 29, 31, 38, 40, 179

Irlanda: 112, 113, 117, 131, 159, 162

Irretroattività/retroattività: 146, 147, 196, 197, 202, 232, 233, 253

Islanda: 101, 131, 159, 162

Israele: 34, 37, 38, 41, 103, 113, 115, 119, 126, 170

Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani: XV-XX, XXIII, 14, 19, 21, 25, 56, 58-63, 75-78, 83, 88-90, 104, 119, 128, 135, 150, 151, 165, 169, 184

Commissione nazionale: XXV-XX, XXIII, 119, 128

Difesa civica: XV-XVII, XXIII, 14, 63, 75-77, 83, 88-90, 104, 184

Garante dei detenuti: XIX, XXIV, 19, 21, 56, 61, 62, 88, 90, 150, 151

Pubblica tutela dell'infanzia: XIX, XXIII, 14, 19, 25, 56, 58-61, 77, 78, 88-90

K

Kazakistan: 126, 135, 170

Kenya: 125, 131

Kirghizistan: 170

Kosovo: 149, 167, 171, 190, 235

Kuwait: 126

L

Lettonia: 131, 149, 159

Lex mitior: 232, 233, 253

Libano: 125, 127, 191

Libertà di espressione, pluralismo nei media: XXIII, 11, 57, 64, 119, 120, 129, 134, 138, 164, 169, 179, 186, 200-204, 216, 239, 247, 250

Diffamazione: XXIII, 164, 186, 216

Libia: 37, 107, 110, 122

Liechtenstein: 162

Lituania: 131, 149, 159, 162

Lussemburgo: 138, 162, 254

M

Maldive: 109, 112, 131

Mali: 110, 122, 131, 191

Malta: 121, 149, 162, 167

Marginalità, disagio, esclusione sociale (v. povertà)

Marocco: 92, 108, 126, 170

Mauritania: 136

Medio Oriente: 32, 64, 86, 190

Messico: 105, 109, 113, 115, 116, 170

Minoranze: XVII, 13, 22, 38, 64, 84, 109, 143, 144, 159, 167-169, 185, 186, 204

Misure cautelari (art. 39, regol. CtEDU): 148
 Mongolia: 100, 101, 103, 126, 131
 Montenegro: 162, 171
 Mutilazioni genitali femminili: 46, 99, 100, 112
 Myanmar/Birmania: 107, 108, 131

N

Namibia: 125-127
 Nauru: 131
 Ne bis in idem: 195, 196, 231, 232
 Nicaragua: 117, 136
 Niger: 136, 191
 Nigeria: 52, 122, 150, 171, 204, 205
 Non-discriminazione: XVII, XXIV, 13, 14, 45, 46, 50, 51, 64, 75, 85, 95, 99, 101, 102, 106, 109, 111, 115, 118, 123-125, 127-132, 136, 144, 153, 154, 156-158, 161-166, 168, 183, 206, 207, 210, 222, 226, 238, 239, 249
 Antirazzismo: XVII, 45, 46, 51, 75, 95, 99, 101, 102, 111, 123, 127-130, 164, 165, 239
 Discriminazione di genere: XXIV, 14, 64, 95, 106, 111, 118, 123-125, 131, 153, 163, 166, 238
 Norma 'Pace diritti umani': 12, 13, 75
 Norvegia: 110, 111, 138, 167
 Nuova Zelanda: 109, 126, 131

O

Oman: 127, 131
 Omofobia, transfobia: 38, 163, 165
 Omosessualità, transessualità (LGBTI): XXIV, 10, 27, 30, 60, 64, 95, 111, 118, 162, 163, 166, 182, 183, 200, 204, 215, 221-223, 249
Stepchild adoption: 222
 Organizzazioni di società civile: XV, XVI, XIX, XXIII, 16, 19-22, 24-26, 49-52, 54, 63, 77-79, 84-87, 112, 127, 128, 132, 134, 142, 146, 161, 162, 170-172, 175, 182, 187

P

Paesi Bassi: 101, 108, 110, 131, 138, 149, 162
 Pakistan: 29, 34, 37, 114, 115, 122, 127, 131
 Paraguay: 110, 127
 Patrimonio culturale: 113, 143, 169

Pena di morte: 5, 20, 96, 98, 99, 103
 Persone anziane: 85, 106, 113, 147, 237
 Persone con disabilità: XVII, XXII, XXIV, XXV, 12-14, 19, 25-27, 29, 38, 39, 44, 46, 48, 51, 53-55, 63, 64, 85, 97, 100, 109, 116, 123, 125, 131-135, 137, 153, 154, 156, 208, 212, 219, 225
 Perù: 101, 102, 116, 131, 170
 Polonia: 109, 125, 126, 159, 162, 170
 Portogallo: 108, 109, 111, 112, 121, 127, 131, 149
 Povertà: XXV, 15, 51, 53, 55, 58, 102, 120, 132, 135, 214
 Prescrizione: XVII, XVIII, 174, 176, 232
 Principato di Monaco: 126, 162, 177
 Provincia Autonoma di Bolzano: 14, 15, 21, 75-77, 88, 89, 220
 Provincia Autonoma di Trento: 14, 16, 75-77, 80, 88, 89, 170, 210

Q

Qatar: 40, 104, 116, 190

R

Regione Abruzzo: 14, 15, 75, 76, 210
 Regione Basilicata: 13-15, 75-77
 Regione Calabria: 14, 15, 52, 75, 77, 212
 Regione Campania: 75, 77, 145, 247
 Regione Emilia-Romagna: 15, 16, 52, 75-77, 80, 92
 Regione Friuli-Venezia Giulia: 14, 15, 76, 77, 79, 168, 197
 Regione Lazio: 7, 15, 52, 75, 77, 92
 Regione Liguria: 15, 75, 77, 208
 Regione Lombardia: 14, 52, 75-77, 92, 163, 203
 Regione Marche: 14, 15, 75-77
 Regione Molise: 15, 76
 Regione Piemonte: 14, 16, 75-77
 Regione Puglia: 16, 52, 75, 77, 213
 Regione Sardegna: 15, 16, 75
 Regione Sicilia: 52, 76, 77, 140, 171, 209
 Regione Toscana: 14, 16, 75-77, 92
 Regione Trentino-Alto Adige: 76, 168, 211
 Regione Umbria: 14, 16, 75, 77, 92
 Regione Valle d'Aosta: 16, 75, 76, 168

- Regione Veneto: 12, 14-16, 75-77, 80, 83-92, 163, 170
- Regno Unito: 101, 108, 112, 125, 127, 131, 149, 159, 162, 167, 171, 185
- Repubblica Ceca: 113, 131, 167
- Repubblica Democratica del Congo: 117
- Repubblica di Moldova: 92, 108, 126, 149, 162, 167, 170, 171
- Repubblica Dominicana: 125
- Rom, sinti e caminanti: XXIV, XXVI, 5, 14, 15, 38, 129, 130, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 181, 183, 250
- Sgomberi: 129, 159, 160, 162, 163, 166, 250
- Strategia nazionale di inclusione di: XXIV, XXVI, 130, 160, 163, 165, 169
- Romania: 92, 148, 171, 253
- Ruanda: 126, 127
- S**
- Sahel: 191
- Samoa: 131
- San Marino: 121, 162, 167
- Santa Sede: 121, 170
- Schiavitù, sfruttamento, tratta: XXIV, 2, 11, 38, 46, 50, 100, 111, 112, 118, 119, 130, 133, 143, 161, 170-172, 187, 235-237
- Senegal: 100, 122, 131, 136, 250
- Sentenza pilota (CtEDU): 195
- Serbia: 131, 149, 162
- Servizi sociali: 14, 60, 69, 72, 83, 248
- Sicurezza sociale, pensioni: 130, 147, 148, 157, 158, 166, 213, 214, 228
- Sierra Leone: 112, 131
- Siria: 29, 31, 32, 44, 104, 105, 107, 108, 114, 115, 117, 243
- Slovacchia: 108, 126, 131
- Slovenia: 109, 126
- Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: 10, 13-15, 21, 33, 48, 50, 51, 64, 66-69, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 83-87, 97, 114-116, 139, 140
- Somalia: 38, 107, 108, 116, 122, 191
- Spagna: 127, 149, 198, 199
- Sparizioni forzate, *extraordinary rendition*: 33, 123, 135, 161, 241, 242
- Sri Lanka: 126, 127, 136
- Stati Uniti d'America: 64, 110, 112, 170, 173, 190, 241
- Sud Africa: 110, 112, 114, 126, 127, 131
- Sud Sudan: 105, 110, 117
- Sudan: 106, 117, 122
- Suriname: 131
- Svezia: 110, 111, 125, 126, 131, 138, 139, 149, 159
- Svizzera: 110, 113, 131, 149, 150, 243
- T**
- Tailandia: 114, 131, 100, 102, 105
- Tanzania: 37, 131
- Territori palestinesi occupati: 115, 191
- Terrorismo: 3, 5, 6, 11, 33, 96, 109, 113, 115, 213
- Togo: 127
- Tortura, trattamenti inumani: XVIII-XX, XXII, XXIII, 5, 34, 38, 44, 61, 95, 99, 106, 110, 123-127, 143, 149, 205, 234-236, 241, 242
- Tunisia: 41, 122, 125, 126, 135, 170
- Turchia: 5, 21, 34, 36-38, 40-42, 44, 110, 122, 126, 131, 136, 148, 149, 159, 162, 170, 204
- Turkmenistan: 126, 127
- Trinidad e Tobago: 131
- U**
- Ucraina: 34, 36, 37, 104, 112, 113, 127, 148, 149, 159, 162, 167, 170, 236
- Uganda: 104, 111, 131, 191
- Ungheria: 148, 149, 159, 167, 206
- Uruguay: 108, 111, 127, 131, 170
- V**
- Vanuatu: 131
- Volontariato, Servizio civile: 10, 13, 15, 16, 51, 52, 63, 203
- Y**
- Yemen: 29, 34-38, 43, 117
- Z**
- Zambia: 101, 131

Indice delle principali fonti normative

C

- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000: 4, 13, 180, 196-198, 206, 212, 239, 253
- Art. 4: 206
 - Art. 26: 212
 - Art. 44: 180
 - Art. 49: 253
 - Art. 50: 196, 197
- Carta delle Nazioni Unite, 1945: 13
- Carta sociale europea (riveduta), 1996: XXIII, 4, 144, 151-158, 161, 212
- Art. 1: 152, 154, 157, 158
 - Art. 2: 152, 155, 157
 - Art. 3: 157
 - Art. 4: 158
 - Art. 5: 159
 - Art. 6: 152, 155, 159
 - Art. 9: 152
 - Art. 10: 152, 153, 155
 - Art. 11: 157
 - Art. 12: 157, 158
 - Art. 13: 157
 - Art. 14: 157
 - Art. 15: 152, 153, 156, 212
 - Art. 18: 152, 153, 156
 - Art. 20: 152, 153, 156
 - Art. 21: 153, 157
 - Art. 22: 154, 157
 - Art. 23: 157
 - Art. 24: 152, 154, 157
 - Art. 25: XXIII, 151, 152
 - Art. 26: 157, 158
 - Art. 29: 144
 - Art. 30: 157
 - Art. E: 157, 158
 - Art. G: 155
- Convenzione civile sulla corruzione, 1999: 173
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1984: XIX, XX, XXII, XXIII, 123, 125-127
- Protocollo facoltativo, 2002: XVIII, 123, 126, 127
- Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987: 149
- Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950: XXII, 4, 66, 119, 146, 147, 149, 162, 164, 195, 196, 198, 202, 214, 215, 220, 226-228, 230-234, 236, 239, 241-250, 253
- Art. 2: 244, 245
 - Art. 3: 149, 234, 236, 241-243, 245, 250
 - Art. 5: 241-244
 - Art. 6: 146, 196, 226-228, 230, 244-247
 - Art. 7: 202, 232, 233, 253
 - Art. 8: 214, 215, 241, 242, 244, 247-250
 - Art. 10: 250
 - Art. 13: 241-244, 247, 250
 - Art. 14: 215, 250
 - Art. 35: 244
 - Art. 46: 195
 - Protocollo I, 1952: 220, 244
 - Protocollo IV, 1963: 242, 243
 - Protocollo VII, 1984: 196, 231, 232
 - Protocollo XII, 2000: XXII, 119, 162, 164
 - Protocollo XV, 2013: XXII
 - Protocollo XVI, 2013: XXII
- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: 123, 124, 135
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 123, 125, 127-131
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: XXII, 119, 123, 131, 135, 136

- Convenzione penale sulla corruzione, 1999: XXII, 173, 174
 Protocollo facoltativo, 2003: XXII, 173, 174
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: XVII, 143, 167-169
- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: 3, 30, 63, 123-125, 224, 226
 Protocollo facoltativo (conflitti armati), 2000: 124
 Protocollo facoltativo (traffico, prostituzione e pornografia), 2000: 124
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 2011: 3, 124
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: 97, 123, 125, 131-135, 212
- Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), 1997: XXIII
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 1979: 123, 125, 131
 Protocollo facoltativo, 1999: 123
- Costituzione italiana: XVI, 9, 16, 28, 135, 190, 197, 199, 200, 202, 203, 206, 208, 210, 211, 215, 220, 226, 229, 232, 234, 239, 244
 Art. 2: 9, 200, 206, 208, 210, 211
 Art. 3: 9, 199, 202, 203, 206, 208, 211, 232, 234
 Art. 8: 12, 202, 203
 Art. 10: 9
 Art. 11: 9, 190
 Art. 19: 203
 Art. 20: 203
 Art. 24: 200, 234
 Art. 25: 202, 236
 Art. 27: 199, 234
 Art. 32: 211
 Art. 34: 210
 Art. 35: 244
 Art. 38: 210, 211
 Art. 42: 220
 Art. 48: 28, 135
 Art. 51: 28, 202
 Art. 76: 202
- Art. 81: 210
 Art. 111: 226
 Art. 117: 197, 202, 208, 215, 220, 226, 232, 234
 Art. 118: 16
- D**
 Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: XIX, 13, 32, 35, 95
- P**
 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 13, 123
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 1966: 123
 Secondo Protocollo facoltativo (abolizione pena di morte), 1989: 123
 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: 13, 123
 Protocollo facoltativo, 2008: 123
- T**
 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): 4, 67, 180, 181, 184, 197
 Art. 24: 180, 184
 Art. 151: 4
 Art. 227: 180
 Art. 228: 184
 Art. 258: 67
 Art. 267: 181, 197
 Trattato sull'Unione Europea (TUE): 4, 253

Indice della giurisprudenza citata

GIURISPRUDENZA ITALIANA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

CORTE COSTITUZIONALE

Sent. 14 ottobre 2005, n. 385: 207
Sent. 12 dicembre 2011, n. 329: 214
Sent. 3 luglio 2013, n. 210: 233
Sent. 22 novembre 2013, n. 278: 215
Sent. 24 febbraio 2014, n. 30: 227
Sent. 22 ottobre 2014, n. 238: 200
Sent. 14 gennaio 2015, n. 49: 195
Sent. 10 marzo 2015, n. 70: 213
Sent. 13 maggio 2015, n. 119: 207
Sent. 24 giugno 2015, n. 178: 35
Sent. 14 luglio 2015, n. 150: 197
Sent. 7 ottobre 2015, n. 240: 232
Sent. 21 ottobre 2015, n. 221: 200
Sent. 14 gennaio 2016, n. 2: 211
Sent. 27 gennaio 2016, n. 52: 202, 203
Sent. 19 febbraio 2016, n. 36: 226
Sent. 24 marzo 2016, n. 63: 203
Sent. 7 aprile 2016, n. 76: 223
Sent. 13 aprile 2016, n. 84: 197, 198
Sent. 22 aprile 2016, n. 90: 220
Sent. 6 maggio 2016, n. 95: 213
Sent. 12 maggio 2016, n. 102: 231
Ord. 20 maggio 2016, n. 112: 231
Sent. 13 luglio 2016, n. 173: 213
Sent. 14 luglio 2016, n. 175: 213, 214
Sent. 20 luglio 2016, n. 193: 232
Sent. 21 luglio 2016, n. 200: 232
Sent. 21 luglio 2016, n. 204: 234, 235
Sent. 21 settembre 2016, n. 236: 199
Sent. 23 settembre 2016, n. 213: 210, 211
Sent. 4 ottobre 2016, n. 276: 202
Sent. 19 ottobre 2016, n. 275: 210
Sent. 20 ottobre 2016, n. 225: 215, 216

Sent. 8 novembre 2016, n. 286: 206, 207
Sent. 14 dicembre 2016, n. 262: 197
Sent. 16 dicembre 2016, n. 272: 208

CASSAZIONE CIVILE

Sent. sez. un., 28 giugno 2013, n. 16305: 202
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 43: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 44: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 45: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 46: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 47: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 48: 230
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2016, n. 49: 230
Sent. sez. VI, 14 gennaio 2016, n. 448: 205
Sent. sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1748: 219, 220
Sent. sez. VI, 1 febbraio 2016, n. 1904: 230
Sent. sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2196: 217
Sent. sez. lav., 4 febbraio 2016, n. 2210: 211, 212
Sent. sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2586: 228
Sent. sez. VI, 16 febbraio 2016, n. 3004: 225
Sent. sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3727: 201, 202
Sent. sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 3755: 206
Sent. sez. VI, 25 febbraio 2016, n. 3756: 206
Sent. sez. lav., 7 marzo 2016, n. 4433: 197
Sent. sez. VI, 18 marzo 2016, n. 5423: 228
Sent. sez. VI, 18 marzo 2016, n. 5434: 229
Sent. sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7029: 197
Sent. sez. I, 14 aprile 2016, n. 7391: 221
Sent. sez. un., 20 aprile 2016, n. 7951: 207
Sent. sez. III, 20 aprile 2016, n. 7766: 209, 210
Sent. sez. lav., 2 maggio 2016, n. 8594: 207
Sent. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9142: 227
Sent. sez. I, 9 maggio 2016, n. 9339: 221
Sent. sez. I, 12 maggio 2016, n. 9780: 224
Sent. sez. I, 20 maggio 2016, n. 10510: 219
Sent. sez. I, 20 maggio 2016, n. 10511: 219

Sent. sez. I, 20 maggio 2016, n. 10512: 219
 Sent. sez. I, 20 maggio 2016, n. 10513: 219
 Sent. sez. I, 23 maggio 2016, n. 10638: 218, 219
 Sent. sez. I, 24 maggio 2016, n. 10708: 221
 Sent. sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11782: 224
 Sent. sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962: 222
 Sent. sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161: 216
 Sent. sez. VI, 24 giugno 2016, n. 13200: 230
 Sent. sez. VI, 24 giugno 2016, n. 13201: 230
 Sent. sez. I, 30 giugno 2016, n. 13435: 195, 221
 Sent. sez. VI, 1 luglio 2016, n. 13554: 229
 Sent. sez. VI, 1 luglio 2016, n. 13556: 227
 Sent. sez. II, 5 luglio 2016, n. 13663: 219
 Sent. sez. VI, 8 luglio 2016, n. 14047: 229
 Sent. sez. VI, 12 luglio 2016, n. 14176: 214
 Sent. sez. III, 19 luglio 2016, n. 14694: 217, 218
 Sent. sez. I, 21 luglio 2016, n. 15024: 215
 Sent. sez. lav., 27 luglio 2016, n. 15633: 207
 Sent. sez. un., 29 luglio 2016, n. 15812: 200
 Sent. sez. I, 17 agosto 2016, n. 17143: 218
 Sent. sez. VI, 24 agosto 2016, n. 17316: 221
 Sent. sez. lav., 9 settembre 2016, n. 17867: 212
 Sent. sez. VI, 12 settembre 2016, n. 17932: 204
 Sent. sez. I, 22 settembre 2016, n. 18563: 226
 Ord. sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19350: 205
 Sent. sez. un., 30 settembre 2016, n. 19599: 198
 Ord. sez. II, 13 ottobre 2016, n. 20675: 195, 196
 Sent. sez. I, 3 novembre 2016, n. 22271: 200, 201
 Sent. sez. lav., 3 novembre 2016, n. 22313: 216, 217
 Sent. sez. I, 9 novembre 2016, n. 22838: 215
 Sent. sez. VI, 9 novembre 2016, n. 22727: 230
 Sent. sez. VI, 9 novembre 2016, n. 22818: 228
 Sent. sez. VI, 14 novembre 2016, n. 23187: 228
 Sent. sez. VI, 14 novembre 2016, n. 23188: 228
 Sent. sez. II, ord. 15 novembre 2016, n. 23232: 195, 196
 Sent. sez. VI, 17 novembre 2016, n. 23449: 229
 Ord. sez. VI, 17 novembre 2016, n. 23457: 206
 Sent. sez. I, 21 novembre 2016, n. 23635: 224
 Sent. sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23448: 229

Sent. sez. VI, 23 novembre 2016, n. 23884: 204, 205
 Sent. sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 24997: 229
 Sent. sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 25564: 229
 Sent. sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25944: 231
 Sent. sez. VI, 16 dicembre 2016, n. 26002: 230
 Ord. sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 262089: 231
 Ord. sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 26402: 227
 Ord. sez. VI, 20 dicembre 2016, n. 26403: 227
 Sent. sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26625: 230
 Sent. sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26627: 229
 Sent. sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26628: 229
 Sent. sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26629: 229
 Sent. sez. VI, 21 dicembre 2016, n. 26630: 230
 Sent. sez. VI, 22 dicembre 2016, n. 26884: 204
 Sent. sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 26968: 230
 Sent. sez. VI, 23 dicembre 2016, n. 26976: 231
 Sent. sez. VI, 28 dicembre 2016, n. 27239: 229
 Sent. sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 27428: 204
 Sent. sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 27439: 204
 Sent. sez. lav., 30 dicembre 2016, n. 27557: 214

CASSAZIONE PENALE

Sent. sez. I, 29 ottobre 2014, n. 8568: 200
 Sent. sez. V, 12 gennaio 2016, n. 19448: 237
 Sent. sez. III, 19 gennaio 2016, n. 18937: 238
 Sent. sez. III, 20 gennaio 2016, n. 6119: 223, 224
 Sent. sez. II, 21 gennaio 2016, n. 3660: 236, 237
 Sent. sez. un., 29 gennaio 2016, n. 10959: 237, 238
 Sent. sez. V, 29 gennaio 2016, n. 23590: 236
 Sent. sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 9954: 225
 Sent. sez. I, 16 febbraio 2016, n. 34713: 238, 239
 Sent. sez. V, 19 febbraio 2016, n. 15632: 235
 Sent. sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 6769: 235, 236
 Sent. sez. I, 2 marzo 2016, n. 11038: 203
 Sent. sez. I, 15 aprile 2016, n. 30804: 235
 Sent. sez. V, 5 maggio 2016, n. 23052: 235
 Sent. sez. VI, 13 giugno 2016, n. 24475: 236
 Sent. sez. VI, 28 giugno 2016, n. 28822: 236
 Sent. sez. VI, 27 settembre 2016, n. 52542: 225
 Sent. sez. V, 12 ottobre 2016, n. 42996: 234

Sent. sez. I, 18 ottobre 2016, n. 44193: 233
 Sent. sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 2669: 225
 Sent. sez. VI, 19 dicembre 2016, n. 53741: 236

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, sent. 16 novembre 2011, n. 6050: 130
 Consiglio di Stato, sent. 13 aprile 2016, n. 1466: 220
 Consiglio di Stato, sent. 27 settembre 2016, n. 3998: 206
 Consiglio di Stato, sent. 27 settembre 2016, n. 4004: 206
 Consiglio di Stato, sent. 27 dicembre 2016, n. 5466: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 401: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 402: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 403: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 404: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 405: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 406: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 407: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 408: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 409: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 410: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 411: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 412: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 413: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 18 novembre 2016, n. 414: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 2 novembre 2016, n. 371: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 2 novembre 2016, n. 372: 209
 Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 2 novembre 2016, n. 373: 209

Consiglio di giust. amm. per la Sicilia, sent. 2 novembre 2016, n. 374: 209
 TAR Calabria, sez. I, sent. 15 dicembre 2016, n. 1315: 212, 213

GIUSTIZIA DI MERITO

Tribunale Roma, sez. I, sent. 22 gennaio 2016: 205, 206
 Tribunale Firenze, sent. 25 febbraio 2016, n. 472: 214
 Tribunale per i minorenni Bari, decreto 20 maggio 2016: 225
 Corte d'appello Milano, ord. 25 luglio 2016: 199
 Tribunale Genova, ord. 1 agosto 2016: 214
 Tribunale Roma, sent. 20 settembre 2016, n. 266: 223
 Tribunale Milano, sez. I, sent. 28 settembre 2016, n. 10374: 216
 Tribunale Bari, sez. I, sent. 11 ottobre 2016, n. 5079: 200
 Tribunale per i minorenni Milano, decreto 17 ottobre 2016, n. 261: 222
 Tribunale Catania, sez. I, sent. 18 novembre 2016, n. 5662: 200
 Tribunale Modena, sez. II, sent. 6 dicembre 2016: 208

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (IN ORDINE ALFABETICO)

Abenavoli v. Italy, no. 25587/94, 2 September 1997: 147
Agostino and Giovanna Calcagno v. Italy, no. 28319/04, 16 December 2014: 145
Agrati and Others v. Italy, nos. 43549/08, 6107/09 and 5087/09, 7 July 2011 : 146
Alikaj and Others v. Italy, no. 47357/08, 29 March 2011: 145
Ben Moumen v. Italy, no. 22567/09, 23 June 2016: 245
Bordoni and Others v. Italy, nos. 6069/09, 16797/09, 13 May 2014: 146
Brambilla and Others v. Italy, no. 22567/09, 23 June 2016: 250
Capriotti v. Italy, no. 28819/12, 23 February 2016: 247
Cecere Enrico v. Italy, no. 70585/01, 24 November 2005: 145
Cincimino v. Italy, no. 68884/13, 28 April 2016: 247, 248

- Contrada v. Italy* (3), no. 66655/13, 14 aprile 2015: 233, 234
- Costa and Pavan v. Italy*, no. 54270/10, 28 August 2012: 145
- D.A. and Others v. Italy*, no. 68060/12, 14 January 2016: 244
- De Rosa and Others v. Italy*, nos. 52888/08, 4995/09, 5068/09..., 11 December 2012: 146
- Di Sarno and Others v. Italy*, no. 30765/08, 10 January 2012: 145
- Duilio and Giuliana Rasman and Maria Albina Veliscek v. Italy*, no. 55744/09, 26 January 2016: 244, 245
- Gatto v. Italy*, no. 19424/08, 8 March 2016: 250
- Giorgioni v. Italy*, no. 43299/12, 15 September 2016: 249
- Godelli v. Italy*, no. 33783/09, 25 September 2012: 215
- Grande Stevens and Others v. Italy*, nos. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 4 March 2014: 196, 231
- Gueye v. Italy*, no. 76823/12, 31 May 2016: 250
- Hirsi Jamaa and Others v. Italy*, no. 27765/09, 23 February 2012: 145
- Huzumeanu v. Italy*, no. 36043/08, 1 September 2016: 245, 246
- Jihana Ali and Others v. Switzerland and Italy*, no. 30474/14, 4 October 2016: 243
- Khlaifia and Others v. Italy*, no. 16483/12, 1 September 2015: 242, 243
- Ledonne v. Italy* (1), no. 35742/97, 12 May 1999: 146
- M.S.S. v. Belgium and Greece*, no. 30696/09, 21 January 2011: 243
- Nasr and Ghali v. Italy*, no. 44883/09, 23 February 2016: 33, 241, 242
- Olivieri and Others v. Italy*, no. 17708/12, 22 February 2016: 247
- Panetta v. Italy*, no. 38624/07, 15 July 2014: 145
- Patitucci v. Italy*, no. 22783/13, 4 October 2016: 245
- Patrono, Cascini and Stefanelli v. Italy*, no. 10180/04, 20 April 2006: 145
- Peduzzi and Arrighi v. Italy*, no. 18166/09, 13 May 2014: 146
- Petrache and Tranca v. Italy*, no. 15920/16, 4 October 2016: 250, 251
- Richmond Yaw and Others v. Italy*, nos. 3342/11, 3391/11, 3408/11..., 6 October 2016: 243, 244
- Rivera and di Bonaventura v. Italy*, no. 63869/00, 14 June 2011: 145
- Roda e Bonfatti v. Italy*, no. 10427/02, 21 November 2006: 145
- Scoppola v. Italy* (2), no. 10249/03, 17 September 2009: 233
- Sharifi and Others v. Italy*, no. 16643/09, 12 October 2014: 145, 146
- Silvestri v. Italy*, no. 44400/98, 6 December 2001: 145
- Strumia v. Italy*, no. 53377/13, 23 June 2016: 248, 249
- Taddeucci and McCall v. Italy*, no. 51362/09, 30 June 2016: 249
- Torreggiani and Others v. Italy*, nos. 43517/09, 35315/10, 37818/10..., 18 January 2013: 33, 145
- Trevisanato v. Italy*, no. 32610/07, 15 September 2016: 246, 247
- CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (IN ORDINE CRONOLOGICO)**
- Sent. C-617/10, 26 febbraio 2013, Fransson: 196
- Sent. C-131/12, 13 maggio 2014, Google Spain and Google: 216
- Sent. C-335/15, 14 luglio 2016, Ornano: 253, 254
- Sent. C-218/15, 6 ottobre 2016, Paoletti e altri: 253
- COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI, DECISIONI SU RECLAMI COLLETTIVI**
- European Roma Rights Centre (ECCR) v. Italy*, no. 27/2004: 159, 160
- Centre for Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Italy*, no. 58/2009: 160
- International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy*, no. 87/2012, 10 settembre 2013: 157
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy*, no. 91/2013, 12 ottobre 2015: 147, 157
- Associazione Nazionale dei Giudici di Pace v. Italy*, no. 102/2013, 5 luglio 2016: 158
- Movimento per la libertà della psicanalisi – Associazione culturale v. Italy*, no. 122/2016: 158
- University Women of Europe (UWE) v. Italy*, no. 133/2016: 158
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy*, no. 140/2016: 158, 159

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

Pietro de Perini, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in International Politics, City, University of London.


Paolo De Stefani, Professore aggregato di International Law of Human Rights nella Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance dell'Università di Padova. È Direttore nazionale per l'Italia dello *European Master in Human Rights and Democratisation*.

Marco Mascia, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra Europea Jean Monnet di Sistema politico dell'Unione Europea all'Università di Padova. Nella stessa Università è Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani e Presidente del Consiglio di corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance.

Antonio Papisca, Professore emerito dell'Università di Padova dove è Titolare della Cattedra UNESCO Diritti umani, democrazia e pace. Nel 1982 ha promosso la creazione del Centro Diritti Umani all'interno dell'Università di Padova. Negli anni dal 1994 al 2002 è stato membro del Comitato interministeriale dei diritti umani presso il Ministero degli affari esteri e della Commissione diritti umani presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Claudia Pividori, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Ordine internazionale e diritti umani, Università «La Sapienza», Roma.

La nuova rivista scientifica open-access del Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova!



PHRG costituisce una risorsa innovativa all'interno della sempre più ampia e sfaccettata comunità scientifica impegnata nella studio dei diritti umani. Desidera presentare contributi originali teorici ed empirici su questioni attuali relative ai diritti umani favorendo, nel contempo, lo sviluppo di un solido approccio multi- e inter-disciplinare e multi-livello alla ricerca e alla divulgazione scientifica su questi temi.



<http://phrg.padovauniversitypress.it/>

